



Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE 2015/1091 della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa alle misure SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) cui la Lettonia ha dato esecuzione in favore di A/S Air Baltic Corporation (airBaltic) [notificata con il numero C(2014) 4552] ⁽¹⁾ 1**
- ★ **Decisione (UE) 2015/1092 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa agli aiuti di Stato SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/NN) SA.36658 (2014/NN), SA.37156 (2014/NN), SA.34534 (2012/NN) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore del gruppo National Bank of Greece in materia di:**
 - **ricapitalizzazione e ristrutturazione di National Bank of Greece SA;**
 - **risoluzione di First Business Bank SA mediante ordine di trasferimento National Bank of Greece SA;**
 - **risoluzione di Probank SA mediante ordine di trasferimento alla National Bank of Greece SA;**
 - **risoluzione di Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, di Cooperative Bank of Achaia e di Cooperative Bank of Lamia [notificata con il numero C(2014) 5201] ⁽¹⁾ 29**

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Regolamento n. 95 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale [2015/1093] 91**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE 2015/1091 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

relativa alle misure SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) cui la Lettonia ha dato esecuzione in favore di A/S Air Baltic Corporation (airBaltic)

[notificata con il numero C(2014) 4552]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'aiuto SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. LA NOTIFICA PRELIMINARE — SA.33799 (2011/PN)

- (1) Con notifica SANI n. 6332, del 18 ottobre 2011, registrata il 20 ottobre 2011, la Lettonia ha inviato alla Commissione notifica preliminare di un prestito di 16 milioni di LVL (22,65 milioni di EUR) ⁽²⁾ in favore di A/S Air Baltic Corporation («airBaltic» o «la società»). Le autorità lettoni, pur ritenendo che il prestito non costituisse un aiuto di Stato, ne hanno dato notifica preliminare per motivi di certezza del diritto e trasparenza. La notifica preliminare è stata registrata con il numero di riferimento SA.33799 (2011/PN).
- (2) Il 27 ottobre 2011 si è tenuta una riunione con le autorità lettoni e i loro consulenti, in seguito alla quale le autorità lettoni hanno presentato informazioni supplementari con lettera del 7 novembre 2011. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con e-mail del 16 novembre 2011, 17 novembre 2011, 1° dicembre 2011 e 9 dicembre 2011, a cui le autorità lettoni hanno risposto rispettivamente con e-mail del 16 novembre 2011, 22 novembre 2011, 7 dicembre 2011 e 13 dicembre 2011.

⁽¹⁾ GU C 69 dell'8.3.2013, pag. 40.

⁽²⁾ Tasso di cambio: 1 EUR = LVL 0,7063. Tasso di cambio medio per il 2011 pubblicato dalla Banca centrale europea, disponibile all'indirizzo: <http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000233>

- (3) Il 4 gennaio 2012 la Lettonia ha fornito ulteriori informazioni, spiegando che il prestito di 16 milioni di LVL — di cui al punto 1.1 più sopra — era stato erogato alla società già il 21 ottobre 2011 senza autorizzazione preliminare da parte della Commissione. Inoltre, il 13 dicembre 2011, lo Stato lettone ha deciso di aumentare il capitale della società e il 14 dicembre 2011 ha concesso un secondo prestito a airBaltic.
- (4) In considerazione del fatto che la misura era stata concessa alla società e in seguito alla denuncia ricevuta il 9 gennaio 2012 (cfr. la seguente sezione 1.2 sotto), le autorità lettoni hanno ritirato la propria notifica preliminare con e-mail del 21 febbraio 2012. Il caso relativo all'aiuto di Stato SA.33799 (2011/PN) è stato chiuso a livello amministrativo il 27 febbraio 2012.

1.2. LE DENUNCE — SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP)

- (5) Il 9 gennaio 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla società privata SIA Baltijas aviācijas sistēmas («BAS» o «la denunciante»), ex azionista di airBaltic, in relazione ad alcune misure presumibilmente concesse a airBaltic dallo Stato lettone.
- (6) La Commissione ha trasmesso la denuncia alla Lettonia, affinché questa formulasse le proprie osservazioni, con lettera del 23 gennaio 2012, alla quale la Lettonia ha risposto il 13 marzo 2012. Con lettera del 14 maggio 2012 la Commissione ha richiesto alla Lettonia informazioni complementari, che sono state fornite il 16 luglio 2012.
- (7) Con lettera del 18 luglio 2012, registrata il 20 luglio 2012, è pervenuta alla Commissione un'ulteriore denuncia presentata dalla sig.ra Inga Piterniece, già membro del consiglio d'amministrazione di BAS, in merito a una misura supplementare presumibilmente concessa dallo Stato lettone a airBaltic. La Commissione ha trasmesso la nuova denuncia alla Lettonia, offrendole la possibilità di formulare osservazioni, con e-mail del 24 luglio 2012, a cui la Lettonia ha risposto il 22 agosto e il 4 settembre 2012.
- (8) Il 5 luglio e il 17 agosto 2012 si sono tenute riunioni con le autorità lettoni, i loro consulenti e i rappresentanti di airBaltic.
- (9) Con lettera del 20 novembre 2012 la Commissione ha informato la Lettonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto in oggetto («la decisione di avvio del procedimento»). La Lettonia ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 23 gennaio 2013. La Commissione ha chiesto informazioni alla Lettonia con lettera del 6 marzo 2013, cui è stata data risposta l'8 aprile 2013. Inoltre, il 25 giugno 2013 si è tenuta una riunione con le autorità lettoni, dopo di che la Lettonia ha comunicato informazioni supplementari il 14 agosto, il 18 settembre, il 9 e il 25 ottobre 2013. Si sono tenute altre riunioni con le autorità lettoni e i loro rappresentanti legali il 22 ottobre e il 22 novembre 2013, nonché il 10 gennaio 2014. La Lettonia ha comunicato ulteriori informazioni il 7 e l'8 novembre, il 2, il 13 e il 20 dicembre 2013, nonché il 28 e il 31 gennaio, il 28 febbraio, il 24 e il 26 marzo, il 9 aprile e il 16 maggio 2014.
- (10) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ l'8 marzo 2013. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure.
- (11) La Commissione ha ricevuto osservazioni da Ryanair e airBaltic, nonché da tre persone operanti per conto di creditori di airBaltic (FLS, AB JET e Eurobalt Junipro). Essa le ha trasmesse alla Lettonia, offrendole l'opportunità di rispondere, e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 27 maggio 2013.
- (12) Con lettera del 4 luglio 2014 la Lettonia ha rinunciato ai diritti conferiti ai sensi dell'articolo 342 del TFUE e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/1958 e ha acconsentito all'adozione e alla notifica in inglese della presente decisione.

2. IL MERCATO DEL TRASPORTO AEREO LETTONE

- (13) In Lettonia il mercato del trasporto aereo ha conosciuto una rapida espansione dopo l'adesione del paese all'UE. Tra il 2003 e il 2007 l'aeroporto internazionale di Riga ha registrato una crescita annua media del numero dei passeggeri — compresi i passeggeri da punto a punto e quelli in transito — del 47 %, passando da circa 700 000 passeggeri nel 2003 a 3,2 milioni nel 2007. L'ingresso di vettori a basso costo, soprattutto Ryanair, ha contribuito alla crescita del mercato, poiché l'apertura di nuove rotte ha creato una nuova e considerevole domanda.

⁽³⁾ Cfr. la nota 1.

- (14) La crisi economica globale del 2008-2009 ha colpito gravemente la crescita economica della Lettonia e, di conseguenza, il suo mercato del trasporto aereo. In seguito alla crisi, in Lettonia il numero dei passeggeri da punto a punto si è ridotto da 3,2 milioni nel 2008 a 2,7 milioni nel 2009, benché il numero totale dei passeggeri sia continuato a crescere grazie ai passeggeri in transito.
- (15) A partire dal 2010 il mercato ha conosciuto una fase di ripresa, raggiungendo una crescita media annua del 12 %. Il mercato dei passeggeri da punto a punto ha registrato una crescita media annua del 9 %, mentre l'aumento del mercato dei passeggeri in transito ha raggiunto il 18 % annuo. Si prevede che, tra il 2012 e il 2015, il mercato del trasporto aereo lettone continuerà a crescere a un tasso medio annuo del 7 %.
- (16) L'aeroporto internazionale di Riga ha una posizione leader nella regione del Baltico. Nel 2011 circa 5,1 milioni di passeggeri sono partiti da/arrivati a Riga, mentre 1,9 milioni di passeggeri sono partiti da/arrivati a Tallinn e 1,7 milioni di passeggeri sono partiti da/arrivati a Vilnius. Nel 2011 airBaltic ha trasportato il 66 % dei passeggeri che volavano via Riga, mentre Ryanair, il secondo maggiore operatore e il principale concorrente di airBaltic, ne ha trasportato il 20 %. Altre 15 società hanno trasportato in arrivo/in partenza da Riga (fornitori full-service e vettori a basso costo) il 14 % di tutti i passeggeri ⁽⁴⁾.

3. IL BENEFICIARIO

- (17) airBaltic è stata costituita nel 1995 con una joint venture tra Scandinavian Airlines SAS e lo Stato lettone. Nel gennaio 2009 SAS ha venduto la sua intera partecipazione nella società (47,2 %) a BAS.
- (18) Dalle informazioni pubblicate sulla stampa emerge che BAS è stata costituita come società privata, detenuta al 100 % da Bertolt Flick fino al dicembre 2010, quando il 50 % delle sue azioni è stato trasferito a Taurus Asset Management Fund Ltd («Taurus»), una società registrata alle Bahamas ⁽⁵⁾.
- (19) A partire dall'ottobre 2011 gli azionisti di airBaltic erano lo Stato lettone — attraverso il ministero dei Trasporti — con il 52,6 % delle azioni e BAS con il 47,2 %; il resto (0,2 %) era detenuto dalla compagnia aerea russa Transaero. Allora il presidente e amministratore delegato di airBaltic era Bertolt Flick. Dal 1° novembre 2011 l'amministratore delegato di airBaltic è Martin Gauss, ex amministratore delegato di Malév.
- (20) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità lettoni, consta che BAS avesse costituito la sua quota del 47,2 % in airBaltic in garanzia presso Latvijas Krājbanka, la società controllata lettone della banca lituana Snoras ⁽⁶⁾. Il 16 novembre 2011 Snoras è fallita e successivamente è stata nazionalizzata ⁽⁷⁾. Il 17 novembre 2011 la commissione lettone per la finanza e i mercati dei capitali («FCMC») ha imposto di limitare le operazioni bancarie di Latvijas Krājbanka superiori a 100 000 EUR ⁽⁸⁾. Il 21 novembre 2011 la FCMC ha ordinato di sospendere tutte le operazioni di Latvijas Krājbanka e ne ha affidato la gestione a fiduciari ⁽⁹⁾.
- (21) Sulla base delle informazioni fornite risulta che BAS è venuta meno ad alcuni dei suoi obblighi finanziari nei confronti di Latvijas Krājbanka. Di conseguenza, il 30 novembre 2011 Latvijas Krājbanka ha ceduto al ministero dei Trasporti tutte le azioni di airBaltic precedentemente detenute da BAS, tranne una, al valore nominale, per un totale di 224 453 LVL (317 787 EUR) ⁽¹⁰⁾. Pertanto la partecipazione azionaria della Lettonia in airBaltic ha raggiunto il 99,8 %, mentre BAS ha conservato soltanto un'azione.

⁽⁴⁾ Fonte: Annuario 2011 dell'aeroporto internazionale di Riga, disponibile all'indirizzo: <http://www.riga-airport.com/en/main/about-company/gada-gramata>

⁽⁵⁾ Cfr. <http://bnn-news.com/airbaltic-shareholders-structure-11608>. La stampa riferisce l'esistenza di collegamenti tra Taurus e un imprenditore russo, Vladimir Antonov.

⁽⁶⁾ L'ex principale azionista e presidente della banca lituana Snoras era Vladimir Antonov.

⁽⁷⁾ La Banca centrale di Lituania ha spiegato che era necessario nazionalizzare Snoras a causa del mancato rispetto dei requisiti normativi, la mancata presentazione delle informazioni richieste e il deterioramento delle attività. Cfr. <http://en.rian.ru/business/20120523/173624459.html> e <http://www.bloomberg.com/news/2011-12-19/antonov-says-he-invested-50-million-euros-in-latvia-s-airbaltic.html>

⁽⁸⁾ Cfr. http://www.lkb.lv/en/about_bank/news/archyve?item=2022&page=6

⁽⁹⁾ Cfr. http://www.fktk.lv/en/publications/other_publications/2012-02-07_jsc_latvijas_krajbanka_c/

⁽¹⁰⁾ Il ministero dei Trasporti ha spiegato che l'obiettivo dell'acquisizione era di proteggere i depositanti di Latvijas Krājbanka. Apparentemente i problemi finanziari di BAS minacciavano di impedire investimenti statali nel capitale di airBaltic e perciò il governo aveva deciso di agire in difesa dei propri interessi e di assumere il controllo di airBaltic. Cfr. <http://www.bloomberg.com/news/2011-12-01/latvia-buys-out-minority-shareholder-in-airbaltic-ministry-says.html> e http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=2598

- (22) Sulla base delle informazioni riportate dalla stampa emerge altresì che gli azionisti di BAS avevano costituito le proprie azioni in BAS in garanzia presso Latvijas Krājbanka ⁽¹¹⁾. Il 6 febbraio 2012, nell'ambito della procedura d'insolvenza concernente BAS ⁽¹²⁾, una società controllata di Latvijas Krājbanka ha acquisito le azioni di BAS dai precedenti azionisti e ha nominato una nuova dirigenza.
- (23) Infine, risulta che l'8 giugno 2012 lo Stato lettone ha acquistato da BAS la sua unica azione di airBaltic per 1 LVL. Pertanto, a tale data BAS non era più un azionista di airBaltic ⁽¹³⁾.
- (24) Per quanto riguarda la situazione finanziaria di airBaltic, le autorità lettoni hanno spiegato che le difficoltà di questa società erano cominciate nel 2008, a causa della recessione economica mondiale e del drastico aumento dei prezzi del petrolio. Di conseguenza, nel 2008 airBaltic ha registrato perdite pari a 28 milioni di LVL (39,64 milioni di EUR). Nel 2009, tuttavia, la società ha nuovamente registrato utili che ammontavano a 14 milioni di LVL (19,82 milioni di EUR) ⁽¹⁴⁾. Nel 2010 airBaltic ha registrato nuove perdite pari a 34,2 milioni di LVL (48,42 milioni di EUR). Nel giugno 2011 il ministro dell'Economia lettone ha dichiarato che nei primi cinque mesi del 2011 airBaltic aveva registrato perdite pari a 18 milioni di LVL (25,48 milioni di EUR) ed era vicina al fallimento ⁽¹⁵⁾. airBaltic ha chiesto una protezione legale nei confronti dei creditori in base a quanto previsto dalla legge in data 21 settembre 2011 ⁽¹⁶⁾. I risultati del 2011 sottoposti a revisione contabile mostrano perdite per 83,5 milioni di LVL (118,22 milioni di EUR).
- (25) Il 27 agosto 2012 la Lettonia ha pubblicato un invito a potenziali investitori a manifestare interesse per l'acquisto del 50 % meno un voto del capitale di airBaltic (*) benché non fossero escluse operazioni di natura diversa. I criteri principali per la scelta di un investitore sarebbero la capacità di sostenere lo sviluppo di airBaltic, la reputazione dell'investitore e la sua esperienza nonché le sue risorse finanziarie. Il processo doveva concludersi nel 2014.

4. DESCRIZIONE DELLE MISURE

4.1. L'ACCORDO DEL 3 OTTOBRE 2011: IL PRIMO PRESTITO DI STATO E IL PRESTITO DI BAS

- (26) In virtù di un accordo datato 3 ottobre 2011 («l'accordo»), la Lettonia ha concesso a airBaltic un prestito di 16 milioni di LVL (22,65 milioni di EUR) («il primo prestito di Stato», **misura 1**) che si è aggiunto a un altro prestito di 14 milioni di LVL (19,82 milioni di EUR) erogato da BAS («il prestito BAS»). Le condizioni associate ai due prestiti erano identiche e correlate; il tasso d'interesse iniziale era dell'[11-13] ⁽¹⁷⁾ %. Tuttavia, al momento di concedere il prestito ad airBaltic, BAS ha rinunciato al diritto di ottenere una garanzia sul prestito BAS.
- (27) L'accordo prevedeva anche che, entro e non oltre il 15 dicembre 2011, lo Stato avrebbe concesso un ulteriore prestito a airBaltic per un importo indeterminato in proporzione ai suoi diritti di voto, alle stesse condizioni del primo prestito di Stato. Entrambi i prestiti di Stato avrebbero dovuto essere capitalizzati se fossero state rispettate alcune condizioni, tra cui l'approvazione di un piano aziendale/di ristrutturazione da parte del consiglio di amministrazione di airBaltic.
- (28) L'articolo 7 dell'accordo fissa le condizioni del futuro aumento di capitale di airBaltic. In particolare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, «il prestito di Stato e il prestito BAS [...] possono essere aggiunti all'importo da capitalizzare». Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, BAS si è impegnata a votare a favore della capitalizzazione del prestito e dell'aumento di capitale. Qualora BAS non avesse rispettato gli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lo Stato avrebbe avuto il diritto di acquistare da BAS le sue azioni di airBaltic per 1 LVL ⁽¹⁸⁾.

⁽¹¹⁾ Cfr. <http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=54423>. Secondo le informazioni riportate dalla stampa, inoltre, BAS doveva presumibilmente 14 milioni di LVL a Latvijas Krājbanka (cfr. per esempio <http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=53861>).

⁽¹²⁾ Secondo la Lettonia, ad agosto 2013 BAS non era stata dichiarata fallita nonostante i tentativi di molti dei suoi creditori.

⁽¹³⁾ Sembra inoltre che almeno dal 2010 i principali azionisti di airBaltic — lo Stato lettone e BAS — siano rimasti in stato conflittuale: la stampa riporta numerose azioni legali tra lo Stato lettone e BAS (cfr. per esempio <http://atwonline.com/airline-finance-data/news/airbaltic-files-bankruptcy-0921>).

⁽¹⁴⁾ Cfr. <http://centreforaviation.com/analysis/airbaltics-restructuring-plan-is-in-full-swing-but-competition-from-estonian-air-is-rising-74754>

⁽¹⁵⁾ Cfr. <http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/factsheets/18371/Air%20Baltic%20Corporation?Template=searchfactsheets&kSel=1> e <http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=42089>

⁽¹⁶⁾ Cfr. https://www.airbaltic.com/en/bottom_menu/press-room/press_releases/2011/airbaltic-files-for-legal-protection-airbaltic-to-continue-operations

(*) Il 27 agosto 2012 il ministero dei Trasporti lettone ha pubblicato un annuncio sulle edizioni europea e britannica del Financial Times con il quale invitava a manifestare un interesse non vincolante a partecipare alla vendita delle azioni emesse da airBaltic. Cfr. http://prudential.lv/upload_file/27082012-ABC%20ad%20EN.pdf.

⁽¹⁷⁾ Segreto aziendale.

⁽¹⁸⁾ Apparentemente lo Stato lettone ha esercitato tale diritto l'8 giugno 2012 (cfr. il precedente considerando 23).

- (29) Il 21 ottobre 2011 la Lettonia ha concesso il primo prestito di Stato a airBaltic (cfr. il considerando 3 più sopra). Il 1° novembre 2011 BAS ha concesso il prestito BAS.
- (30) Il 13 dicembre 2011, dopo che la quota azionaria di airBaltic di proprietà dello Stato lettone era salita al 99,8 % (cfr. il considerando 21 più sopra), il governo lettone ha deciso di autorizzare una riduzione del tasso d'interesse sul primo prestito di Stato dall'[11-13] % al [2-4] %. Poiché il primo prestito di Stato e il prestito BAS erano collegati (cfr. il considerando 26 più sopra), al prestito BAS è stata applicata la stessa riduzione del tasso d'interesse.

4.2. IL SECONDO PRESTITO DI STATO DEL 13 DICEMBRE 2011

- (31) Il 13 dicembre 2011, mentre veniva ridotto il tasso d'interesse del primo prestito di Stato (cfr. il considerando 30 più sopra), il governo lettone ha deciso di emettere un prestito convertibile a favore di airBaltic pari a 67 milioni di LVL (94,86 milioni di EUR) a un tasso d'interesse del [9-11] % diviso in due tranches («il secondo prestito di Stato», **misura 2**) ⁽¹⁹⁾.
- (32) La prima tranche del secondo prestito di Stato pari a 41,6 milioni di LVL (58,89 milioni di EUR) è stata messa immediatamente a disposizione di airBaltic con accordo del 14 dicembre 2011. La seconda tranche di 25,4 milioni di LVL (35,96 milioni di EUR) è stata messa a disposizione della società il 14 dicembre 2012, ossia dopo che la Commissione aveva adottato la decisione di avvio del procedimento.

4.3. L'AUMENTO DI CAPITALE DI AIRBALTIC CONCORDATO IL 22 DICEMBRE 2011

- (33) Durante l'assemblea degli azionisti di airBaltic del 22 dicembre 2011, lo Stato lettone e BAS — benché questa detenesse un'unica azione nella società in quel periodo — hanno deciso di realizzare un aumento di capitale per 110 milioni di LVL (155,74 milioni di EUR) («l'aumento di capitale», **misura 3**). Questo obiettivo sarebbe stato raggiunto tramite conversione in capitale del primo prestito di Stato, della prima tranche del secondo prestito di Stato e del prestito BAS, unitamente a un'iniezione di liquidità di 37,7 milioni di LVL (53,38 milioni di EUR) da parte di BAS.
- (34) Lo Stato lettone ha dato esecuzione alla decisione di partecipare all'aumento di capitale di airBaltic il 29 dicembre 2011 e ha quindi convertito in capitale il primo prestito di Stato e la prima tranche del secondo prestito di Stato.
- (35) Con lettera del 4 gennaio 2012 il ministero dei Trasporti lettone ha chiesto che BAS partecipasse all'aumento di capitale convertendo il prestito BAS e iniettando liquidità. Nonostante le richieste delle autorità lettoni, BAS non sembrava incline a rispettare l'accordo raggiunto all'assemblea degli azionisti. In effetti, con lettere datate dal 6 al 26 gennaio 2012, BAS ha contestato l'acquisizione da parte dello Stato, da Latvijas Krājbanka, delle azioni di airBaltic precedentemente detenute da BAS (cfr. il considerando 21 più sopra) e ha chiesto che lo Stato si astenesse dall'adottare decisioni concernenti modifiche del capitale di airBaltic. Il 19 gennaio 2012 la FCMC ha proibito formalmente a BAS e airBaltic di includere il prestito BAS nell'aumento di capitale.
- (36) Al 30 gennaio 2012, vale a dire alla chiusura della prima fase del periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, BAS non aveva convertito il prestito né iniettato liquidità.

4.4. LA DENUNCIA DI BAS E GLI EVENTI SUCCESSIVI

- (37) La denuncia presentata alla Commissione il 9 gennaio 2012 riguardava il primo e il secondo prestito di Stato nonché l'aumento di capitale. Inoltre, BAS ha denunciato altre due misure che potenzialmente comportavano aiuti a airBaltic, ossia l'acquisizione da parte dello Stato di titoli zero-coupon da airBaltic nell'aprile 2010 (**misura 4**) e il pagamento di 2,8 milioni di EUR da parte di Latvijas Krājbanka a airBaltic il 21 e il 22 novembre 2011 (**misura 5**).
- (38) La Lettonia ha spiegato che la misura 4 comportava l'acquisizione di 30 milioni di LVL (42,47 milioni di EUR) in titoli zero-coupon da airBaltic da parte degli azionisti di maggioranza di airBaltic in quel periodo, ossia lo Stato lettone e BAS. La parte corrispondente alla Lettonia non è stata sottoscritta direttamente dal ministero dei Trasporti — l'effettivo proprietario delle azioni di airBaltic — ma dalla società radiotelevisiva statale lettone («LVRTC») una società di proprietà pubblica al 100 %. I titoli sono stati acquistati al valore nominale di 1 LVL

⁽¹⁹⁾ Contrariamente a quanto dichiarato nel considerando 80 della decisione di avvio del procedimento, durante il procedimento di indagine formale la Commissione ha osservato che, in base all'accordo, BAS non era obbligata a emettere un prestito convertibile con termini *pari passu* parallelamente al secondo prestito di Stato.

ciascuno, senza alcun interesse; tale acquisto è stato effettuato dalla Lettonia e da BAS proporzionalmente alla propria partecipazione azionaria. Ciò significa che lo Stato lettone ha acquistato titoli zero-coupon da airBaltic per un importo di circa 15,78 milioni di LVL (22,34 milioni di EUR) e BAS circa 14,22 milioni di LVL (20,13 milioni di EUR). I titoli dovranno essere convertiti in capitale il 1° luglio 2015 al tasso di un'azione per titolo.

- (39) Per quanto riguarda la misura 5, le autorità lettoni hanno spiegato che non è stato effettuato alcun pagamento a airBaltic il 21 e il 22 novembre 2011, come affermato dalla denunciante. Tuttavia, airBaltic ha presentato tre ordini di pagamento a Latvijas Krājbanka prima delle decisioni della FCMC di limitare le operazioni bancarie superiori a 100 000 EUR (17 novembre 2011) e di sospendere tutte le operazioni di Latvijas Krājbanka (21 novembre 2011) (cfr. il considerando 20 più sopra). Questi ordini sono stati eseguiti da Latvijas Krājbanka qualche giorno dopo. In particolare, le operazioni in questione erano due pagamenti di [...] milioni di USD alla camera di compensazione IATA e di [...] milioni di EUR all'aeroporto internazionale di Riga effettuati il 25 novembre 2011, e un trasferimento di [...] milioni di EUR su un altro conto bancario di airBaltic presso Swedbank il 30 novembre 2011.

4.4.1. Il piano «re Shape» del marzo 2012

- (40) Nel marzo 2012 airBaltic ha adottato un piano denominato «reShape», che prevede una serie di misure, fra cui l'acquisto di aeromobili più efficienti ⁽²⁰⁾ e la chiusura di alcune rotte che avrebbero consentito alla società di raggiungere il pareggio nel 2014 sia secondo l'ipotesi ottimistica che secondo quella più realistica. L'ipotesi pessimistica prospetta tuttavia per airBaltic un EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse) negativo almeno fino al 2016.
- (41) Il piano reShape prevede che, oltre agli 83 milioni di LVL (117,51 milioni di EUR) già impegnati a favore della società ⁽²¹⁾, secondo l'ipotesi realistica sarà necessario un ulteriore finanziamento di [45-55] milioni di LVL ([64-78] milioni di EUR) [...]. Questo importo scenderebbe a [5-15] milioni di LVL ([7-21] milioni di EUR) secondo l'ipotesi ottimistica ma salirebbe a [135-145] milioni di LVL ([192-206] milioni di EUR) secondo l'ipotesi pessimistica.

4.5. LA DENUNCIA DEL 18 LUGLIO 2012

- (42) A parte la Lettonia e BAS l'accordo è stato sottoscritto anche da altri investitori che si sono impegnati a concedere due prestiti sindacati a airBaltic per un importo di 35 milioni di EUR ciascuno, a un tasso d'interesse iniziale del [5-7] %. Il primo prestito sindacato avrebbe dovuto essere erogato da Latvijas Krājbanka e dalla banca lituana Snoras. Il secondo prestito sindacato avrebbe dovuto essere erogato da varie società, tra cui Taurus. Questi prestiti sindacati erano necessari per estinguere i numerosi crediti che gli investitori privati detenevano nei confronti di airBaltic. Qualora BAS non avesse rispettato gli impegni previsti dall'accordo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, gli investitori che avrebbero dovuto erogare a airBaltic il secondo prestito sindacato — tra cui Taurus, azionista di BAS — acconsentivano a «cedere e trasferire allo Stato o a una società da questi designata per l'importo di 1 LVL tutti i crediti derivanti da [...] il secondo prestito [sindacato] in essere».
- (43) Il 18 luglio 2012, la Commissione ha ricevuto un'ulteriore denuncia (cfr. il considerando 7 più sopra) sull'obbligo degli investitori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, di cedere e trasferire allo Stato o a una società da questi designata tutti i crediti derivanti dal secondo prestito sindacato per appena 1 LVL (cfr. il considerando 28 più sopra). Secondo la denunciante, con lettere del 9 febbraio 2012 e del 12 giugno 2012 lo Stato lettone aveva deciso che un credito di 5 milioni di EUR nei confronti di airBaltic per il secondo prestito sindacato — la parte concessa da Taurus, su un totale di 35 milioni di EUR — avrebbe dovuto essere ceduto a airBaltic al prezzo di 1 LVL (**misura 6**).

5. LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (44) Il 20 novembre 2012 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che airBaltic poteva essere considerata un'impresa in difficoltà quando sono state erogate le misure individuate. Essa ha anche espresso dubbi sulle sei misure in corso di valutazione ed è giunta alla conclusione preliminare che tutte queste misure comportavano aiuti di Stato.

⁽²⁰⁾ Il 10 luglio 2012 airBaltic ha firmato una lettera d'intenti con Bombardier per l'acquisto di 10 velivoli CS300 e per ottenere diritti di acquisto su altri 10 jet CS300. Sulla base del prezzo di listino del velivolo CS300, il valore di un contratto d'ordine irrevocabile sarà di circa 764 milioni di USD (621,74 milioni di EUR) e potrebbe salire fino a 1,57 miliardi di USD (1,28 miliardi di EUR) se i diritti di acquisto venissero convertiti in ordini irrevocabili. Cfr. <http://www.airbaltic.com/public/49780.html>. Tasso di cambio: 1 EUR = 1,2288 USD — tasso di cambio medio nel luglio 2012 pubblicato dalla Banca centrale europea, disponibile all'indirizzo <http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000233>

⁽²¹⁾ Il primo prestito di Stato di 16 milioni di LVL e il secondo prestito di Stato di 67 milioni di LVL (tra cui la seconda tranche di 25,4 milioni di LVL, che secondo il piano reShape era stata erogata alla società nella seconda metà del 2012).

- (45) La Commissione ha osservato in primo luogo che il primo prestito di Stato (**misura 1**) è stato concesso dallo Stato contemporaneamente al prestito BAS — proporzionalmente alle loro partecipazioni azionarie — e a condizioni identiche, il che a prima vista sembrerebbe far pensare che i prestiti siano stati concessi con termini *pari passu*. La Commissione ha tuttavia dichiarato di non poter valutare il primo prestito di Stato e il prestito BAS separatamente, ma nel contesto generale delle disposizioni dell'accordo. Di conseguenza la Commissione ha osservato che dall'accordo non risulta che, oltre al prestito BAS, BAS abbia dovuto emettere un prestito convertibile a favore di airBaltic contestualmente al secondo prestito di Stato e che lo Stato aveva assunto impegni diversi ed economicamente più significativi di quelli assunti da BAS. La Commissione ha inoltre osservato che la decisione di BAS di investire in airBaltic è stata assunta in un contesto in cui le autorità pubbliche avevano già dimostrato la propria disponibilità a sostenere finanziariamente la società.
- (46) In relazione al tasso d'interesse del primo prestito di Stato e alla riduzione del tasso d'interesse di [5-15] punti percentuali effettuata nel dicembre 2011 (cfr. il considerando 30 più sopra), la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i tassi applicati sarebbero stati a livello di mercato in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate da airBaltic in quel periodo.
- (47) Per quanto riguarda il secondo prestito di Stato (**misura 2**), la Commissione ha inizialmente osservato che questo era già previsto dall'accordo, benché il suo importo non fosse stato determinato e fosse soggetto a diversi fattori. Secondo la Commissione, il secondo prestito di Stato non poteva essere considerato *pari passu* dal momento che dall'accordo non risultava — contrariamente a quanto affermato dalla Lettonia — che, oltre al prestito BAS, BAS avrebbe dovuto emettere un prestito convertibile a favore di airBaltic. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che quando la Lettonia ha deciso di concedere il secondo prestito di Stato a airBaltic, non vi era alcuna concomitanza possibile per ciò che riguarda BAS poiché questa non aveva alcun obbligo di concedere un altro prestito a airBaltic.
- (48) In relazione al tasso d'interesse del secondo prestito di Stato ([9-11] %), la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che un investitore privato avrebbe concesso a airBaltic un prestito a tale tasso d'interesse date le difficoltà che la società stava attraversando e in considerazione del fatto che la garanzia offerta era la stessa concessa per il primo prestito di Stato.
- (49) Per quanto riguarda l'aumento di capitale concordato il 22 dicembre 2011 (**misura 3**), la Commissione ha osservato che quando è stata adottata la decisione di ricapitalizzazione, BAS aveva perso tutte le proprie azioni di airBaltic tranne una (poiché lo Stato le aveva acquistate da Latvijas Krājbanka). Di conseguenza, lo Stato ha aumentato la propria partecipazione azionaria nella società al 99,8 % (cfr. il considerando 21 più sopra). Pertanto, la conversione non aveva molto senso sotto il profilo economico per BAS, alla quale — al fine di riacquistare la precedente quota azionaria — è stato chiesto non solo di convertire il prestito BAS in capitale ma anche di iniettare una liquidità di 37,7 milioni di LVL (53,38 milioni di EUR), tutto questo con scarse possibilità di rendimento del capitale nel breve o medio periodo, alla luce delle difficoltà che la società stava attraversando. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla data alla quale è stata effettivamente concessa la misura 3.
- (50) La Commissione ha altresì osservato che BAS e lo Stato avevano avuto un certo periodo di tempo — presumibilmente fino al 30 gennaio 2012, vale a dire alla chiusura della prima fase del periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale — per iniettare capitale in airBaltic. Lo Stato, tuttavia, lo ha fatto il 29 o il 30 dicembre 2011, mentre BAS non ha mai convertito il prestito né iniettato liquidità. Secondo la Commissione, prima di convertire i prestiti, la Lettonia avrebbe dovuto aspettare di essere ragionevolmente sicura che anche BAS lo avrebbe fatto. Su questa base, la Commissione ritiene che la misura 3 non sia compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.
- (51) In relazione all'acquisizione di 30 milioni di LVL (42,47 milioni di EUR) in titoli zero-coupon da airBaltic nell'aprile 2010 (**misura 4**), la Commissione ha osservato che questi titoli, per le loro caratteristiche, erano comparabili a un'iniezione di liquidità. Dal momento che la redditività è stata esclusa fin dall'inizio, giacché si trattava di titoli che non prevedevano il pagamento di interessi e la redditività futura al momento della conversione sembrava improbabile, alla luce delle difficoltà della società, della situazione del settore aereo e della mancanza di un piano per riportare la società alla redditività, la Commissione ha sollevato dubbi sulla compatibilità della misura 4 con il mercato. Inoltre, la Commissione non ha potuto escludere che BAS abbia acquistato i titoli per il forte interesse dimostrato dalla Lettonia per airBaltic prima dell'emissione dei titoli.
- (52) Per quanto riguarda i pagamenti di 2,8 milioni di EUR da parte di Latvijas Krājbanka (**misura 5**), la Commissione non ha potuto affermare con certezza che — al momento in cui tali pagamenti sono stati effettuati — il comportamento di Latvijas Krājbanka, una banca di proprietà pubblica al 100 % fosse indipendente da quello dello Stato. A tale proposito, la Commissione osserva che la Lettonia non ha prodotto alcuna prova sul fatto che airBaltic abbia presentato gli ordini di pagamento e trasferimento prima della decisione assunta dalla FCMC il 17 novembre 2011 di limitare le operazioni bancarie per ciascun cliente superiori a 100 000 EUR.

- (53) Infine, per quanto riguarda il credito di 5 milioni di EUR ceduto a airBaltic (**misura 6**), la Commissione ha spiegato nella sua decisione di avvio del procedimento che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, la Lettonia aveva deciso che un credito di 5 milioni di EUR nei confronti di airBaltic per il secondo prestito sindacato — la parte concessa da Taurus, su un totale di 35 milioni di EUR — avrebbe dovuto essere ceduto a airBaltic al prezzo di 1 LVL. La Commissione ha evidenziato che, sotto il profilo economico, questa operazione era molto simile a una remissione del debito, mediante la quale la Lettonia liberava airBaltic dall'obbligo di pagare gli interessi e rimborsare parte del secondo prestito sindacato al titolare del credito. Inoltre, la Commissione ha concluso che la misura 6 non era compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato poiché secondo l'accordo airBaltic non aveva il diritto di ottenere il credito per il corrispettivo di 1 LVL.
- (54) Quanto al resto dei crediti nell'ambito del secondo prestito sindacato pari a 30 milioni di LVL (42,47 milioni di EUR) (cfr. il considerando 42 più sopra), la Commissione ha osservato che lo stesso principio dovrà applicarsi, mutatis mutandis, a questi crediti.
- (55) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione preliminare che le sei misure in esame comportavano aiuti di Stato illegali, dal momento che erano state concesse in violazione dell'obbligo di notifica e di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (56) La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla **compatibilità** con il mercato interno delle sei misure in esame, soprattutto in considerazione del fatto che le autorità lettoni non hanno addotto alcun possibile motivo di compatibilità. Tra i possibili motivi di compatibilità, la Commissione ha considerato in via preliminare — alla luce delle difficoltà attraversate da airBaltic — il fatto che i soli criteri applicabili fossero quelli inerenti agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²²⁾ («gli orientamenti S&R»). A questo riguardo, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, alla Commissione non sembravano soddisfatte le condizioni relative alla concessione di aiuti per il salvataggio stabilite in tali orientamenti; essa ha ritenuto inoltre che il piano reShape non comprendesse nessuno degli elementi necessari per essere considerato un piano di ristrutturazione nel senso di cui alla sezione 3.2 degli orientamenti S&R.

6. OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

6.1. OSSERVAZIONI DELLA LETTONIA

- (57) Nelle sue osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento, la Lettonia nota che le **misure 1, 2, 3 e 6** erano interdipendenti e risultavano dall'accordo, costituendo essenzialmente una stessa operazione finanziaria che doveva essere valutata allorché l'accordo è stato sottoscritto, ossia il 3 ottobre 2011. Su questa base la Lettonia conclude che tali misure sono concomitanti e compatibili con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato, escludendo perciò l'aiuto di Stato.
- (58) La Lettonia sostiene inoltre che BAS è stata il promotore dell'accordo e ha in effetti chiesto allo Stato di partecipare all'aumento di capitale. In conclusione lo Stato ha acconsentito all'investimento fissando però nell'accordo condizioni assai rigorose. Uno degli elementi cruciali dell'accordo era l'iniezione di circa 100 milioni di LVL (141,58 milioni di EUR), da parte dello Stato e di BAS, da effettuarsi in due fasi: i) 30 milioni di LVL (42,47 milioni di EUR) sotto forma del primo prestito di Stato e del prestito BAS, e ii) circa 70 milioni di LVL (99,1 milioni di EUR) che lo Stato e BAS dovevano erogare proporzionalmente alla rispettiva partecipazione azionaria. Quindi, secondo la Lettonia, BAS aveva l'obbligo contrattuale di iniettare ulteriore liquidità in airBaltic in proporzione alla propria partecipazione azionaria. La Lettonia trae questa conclusione dall'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, in base al quale lo Stato avrebbe erogato un secondo prestito a airBaltic «in proporzione ai diritti di voto»; secondo la Lettonia ciò equivale a dire che anche BAS avrebbe dovuto iniettare liquidità in proporzione alla propria partecipazione azionaria.
- (59) La Lettonia osserva inoltre che l'accordo prevedeva una serie di misure di emergenza volte a proteggere gli interessi finanziari dello Stato qualora BAS non avesse adempiuto i propri obblighi: i) il diritto dello Stato di acquisire le azioni da BAS per il corrispettivo di 1 LVL, ii) l'obbligo degli investitori privati che hanno concesso il secondo prestito sindacato a airBaltic di cedere allo Stato i propri crediti nei confronti di airBaltic in alcune circostanze, e iii) l'obbligo per gli investitori di compensare airBaltic per alcune passività fuori bilancio pari a circa [...] milioni di EUR ⁽²³⁾. Secondo la Lettonia, il fatto che BAS e gli investitori abbiano accettato queste misure di emergenza dimostra che gli investitori erano certi che BAS avrebbe adempiuto i propri obblighi. Su questa base la Lettonia ritiene che le misure 1, 2 e 3 fossero concomitanti e razionali in relazione al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. Inoltre, poiché la misura 6 era un corollario delle misure di emergenza, secondo la Lettonia neanche questa misura comporta un aiuto.

⁽²²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽²³⁾ La cifra equivalente a [...] milioni di EUR dichiarata dalla Lettonia non risulta dall'accordo.

- (60) Inoltre, per quanto riguarda la **misura 1**, la Lettonia aggiunge che il tasso d'interesse era conforme al principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato e alla comunicazione sui tassi di riferimento ⁽²⁴⁾ e che la riduzione del tasso d'interesse dall'[11-13] % al [2-4] % è stata economicamente razionale per lo Stato al fine di ridurre i costi di finanziamento di airBaltic (di cui allora deteneva già il 99,8 %). Per quanto riguarda la **misura 2**, la Lettonia ritiene che il tasso d'interesse fosse in linea con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.
- (61) Per quanto riguarda la **misura 3**, secondo le autorità lettoni la conversione in capitale del primo prestito di Stato e della prima tranche del secondo prestito di Stato è avvenuta sulla base della decisione concomitante da parte di BAS di convertire il prestito BAS e di iniettare liquidità per 37,7 milioni di LVL (53,38 milioni di EUR), adottata in occasione dell'assemblea degli azionisti di airBaltic del 22 dicembre 2011. Le autorità lettoni ribadiscono che le misure 1, 2 e 3 non dovrebbero essere valutate separatamente, ma soltanto nel contesto della più ampia operazione di cui costituiscono parte integrante. Poiché questa operazione è stata concordata da BAS e dallo Stato in piena concomitanza, la Lettonia esclude la presenza di aiuti. Secondo la Lettonia, inoltre, il fatto che BAS non abbia tenuto fede al proprio impegno entro il termine massimo (30 gennaio 2012) è irrilevante e lo Stato non aveva altra scelta se non quella di convertire il primo prestito di Stato e la prima tranche del secondo prestito di Stato in capitale (ciò è avvenuto infatti il 29 dicembre 2011). Inoltre, la Lettonia ha spiegato che lo Stato ha adottato tutte le misure possibili per costringere BAS a rispettare il suo impegno.
- (62) Per quanto riguarda la **misura 6**, la Lettonia ha aggiunto che la cessione dei crediti a airBaltic era stata un corollario delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo. Secondo la Lettonia, ciò garantisce che i termini dell'intero accordo siano *pari passu*, poiché la cessione del credito a airBaltic garantisce che gli investitori privati forniscano un contributo proporzionale all'iniezione finanziaria in airBaltic.
- (63) Quanto alla **misura 4**, la Lettonia ritiene che l'emissione di titoli zero-coupon sia stata effettuata in concomitanza dallo Stato e da BAS a condizioni identiche, ed esclude perciò la presenza di aiuti di Stato. La Lettonia spiega inoltre che la decisione di emettere titoli è stata adottata su iniziativa di BAS. Per quanto riguarda il fatto che questi titoli non offrivano alcun utile, la Lettonia ha dichiarato che la Commissione dovrebbe tener conto del cosiddetto «effetto proprietario» e considerare il fatto che lo Stato, quale azionista di airBaltic, aveva incentivi diversi da quelli di un investitore esterno.
- (64) Infine, per quanto riguarda la **misura 5**, la Lettonia ritiene che nessuna risorsa di Stato sia stata coinvolta e che comunque le azioni della FCMC non sarebbero attribuibili allo Stato.
- (65) Alla luce di questo parere, in base al quale non era presente alcun aiuto di Stato, la Lettonia inizialmente non ha fornito argomentazioni sulla compatibilità delle misure con il mercato interno. Durante il procedimento di indagine formale, tuttavia, la Lettonia ha fornito argomenti a tale riguardo e ha osservato che qualsiasi eventuale aiuto di Stato sarebbe stato un aiuto alla ristrutturazione in conformità degli orientamenti S&R.
- (66) Su questa base, nel dicembre 2013 la Lettonia ha presentato un piano di ristrutturazione, secondo il quale la ristrutturazione di airBaltic sarebbe cominciata nell'aprile 2011, quando è stata presentata la prima versione del piano alla dirigenza della società. Il documento individuava alcuni punti deboli di airBaltic e stabiliva che era necessario un capitale di [175-185] milioni di EUR. La prima versione del piano si è evoluta nel piano reShape del marzo 2012, che secondo la Lettonia era la fase preliminare del piano di ristrutturazione presentato nel dicembre 2013.
- (67) Il piano di ristrutturazione prevede un periodo di ristrutturazione quinquennale, dall'aprile 2011 all'aprile 2016, e costi totali di ristrutturazione di [150-170] milioni di LVL ([214-242] milioni di EUR). Il piano di ristrutturazione prevede tre tipi di misure di ristrutturazione: i) ottimizzazione delle entrate e dei costi per le operazioni esistenti; ii) riconfigurazione della rete, con il conseguente adeguamento delle destinazioni, delle frequenze e degli orari; e iii) ottimizzazione della rete e della flotta. Il piano di ristrutturazione comprende un totale di 26 iniziative in materia di entrate e costi, associate ad altre iniziative concernenti la riconfigurazione della rete e il rinnovo della flotta. Per quanto riguarda la redditività di airBaltic, il piano prevede che, grazie a queste iniziative, la società raggiungerà il pareggio nel 2014 e rimarrà in attivo successivamente; l'EBIT dovrebbe raggiungere [1-3] milioni di LVL ([1,4-4,2] milioni di EUR) nel 2014 e [9-12] milioni di LVL ([12,8-17] milioni di EUR) nel 2016. Il piano di ristrutturazione prevede anche la revisione delle previsioni finanziarie sulla base di ipotesi realistiche, pessimistiche e ottimistiche, soggette a un'analisi di sensibilità per valutare i rischi e i loro possibili effetti.

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

- (68) Il piano propone inoltre una serie di misure compensative: i) riduzione della flotta del 27 %; ii) la cessione di 14 rotte redditizie; e iii) la cessione di [...] coppie di bande orarie in aeroporti coordinati. Tra il 2011 e il 2016 airBaltic ridurrà la propria capacità del [17-20] % in termini di ASK ⁽²⁵⁾ (del [7-10] % se si considerano soltanto le rotte redditizie). Secondo la Lettonia, questa riduzione di capacità sarebbe in linea con alcuni casi precedenti. Il piano di ristrutturazione prevede inoltre di liberare [...] coppie di bande orarie in seguito alla chiusura di diverse rotte.
- (69) Il piano di ristrutturazione stima i costi di ristrutturazione a [150-170] milioni di LVL ([214-242] milioni di EUR), che saranno utilizzati per rimborsare i prestiti di terzi e compensare le perdite derivanti dalla graduale eliminazione e dallo smaltimento di determinati velivoli, dalle indennità di licenziamento, dall'acquisto di nuovi velivoli ecc.
- (70) In considerazione dei costi totali di ristrutturazione, il proposto contributo proprio di airBaltic secondo il piano di ristrutturazione ammonta a [100-110] milioni di LVL ([141-155] milioni di EUR), ossia il [60-70] % dei costi totali di ristrutturazione. Secondo il piano di ristrutturazione, il contributo proprio risulterebbe da varie iniezioni da parte di privati (tra cui una linea di liquidità e anticipi di pagamento), prestiti privati, un contratto di locazione per aeromobili nuovi e la cancellazione parziale del debito con due banche.

6.2. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (71) Durante il procedimento di indagine formale la Commissione ha ricevuto osservazioni di Ryanair e airBaltic, nonché di tre persone operanti per conto di creditori di airBaltic.
- (72) Ryanair concorda con i rilievi preliminari della Commissione secondo i quali le misure in esame sono incompatibili con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato nonché con il mercato interno. Secondo Ryanair, tuttavia, la valutazione del principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato effettuata dalla Commissione e contenuta nella decisione di avvio del procedimento non era completa, poiché la Commissione avrebbe dovuto considerare se un investitore privato avrebbe optato per la liquidazione anticipata di airBaltic anziché erogare ulteriore capitale ⁽²⁶⁾. Ryanair ritiene inoltre che la Commissione, nella sua decisione di avvio del procedimento, avrebbe dovuto valutare se la liquidazione di airBaltic sarebbe stata più redditizia per lo Stato rispetto all'erogazione di altri fondi. Benché ritenga che le informazioni disponibili non fossero sufficienti per formulare osservazioni in merito al piano reShape, Ryanair esprime dubbi sulla possibilità che airBaltic torni alla redditività e dichiara che, a suo avviso, la società avrebbe dovuto essere liquidata.
- (73) Secondo Ryanair, qualsiasi aiuto a favore di airBaltic danneggerebbe la sua posizione di mercato poiché Ryanair opera 13 rotte da Riga, di cui più della metà in concorrenza diretta con airBaltic.
- (74) Nelle sue osservazioni airBaltic sottolinea che le difficoltà della società erano dovute alla condotta della precedente dirigenza e alle improvvise decisioni adottate prima dell'ottobre 2011 da Bertolt Flick il quale, secondo airBaltic, aveva adottato una strategia commerciale basata esclusivamente sull'espansione e non sulla redditività. airBaltic ha inoltre spiegato che la precedente dirigenza della società aveva sottoscritto molti contratti svantaggiosi e concluso operazioni privi di una logica economica, oltre ad aver creato una struttura organizzativa e aziendale poco trasparente.
- (75) Sempre a giudizio di airBaltic, quando la Lettonia ha deciso di partecipare ed eseguire l'accordo ha agito come un investitore privato razionale. airBaltic osserva che l'investimento della Lettonia è stato concomitante a quello di BAS e ha imposto gravi sacrifici a BAS e ad altri investitori privati. L'accordo peraltro comprendeva garanzie sufficienti ad assicurare una piena tutela degli interessi della Lettonia nei confronti di BAS; l'utilizzo di queste garanzie, secondo airBaltic, era più razionale per la Lettonia che non il mancato rispetto dei suoi impegni di investimento, con il conseguente fallimento della società, la distruzione del valore degli azionisti esistenti e l'esposizione della società alle richieste di risarcimento da parte degli investitori privati. Su questa base airBaltic ha concluso che la decisione della Lettonia di sottoscrivere l'accordo non contiene elementi di aiuto di Stato.
- (76) Per quanto riguarda l'acquisizione da parte dello Stato di titoli zero-coupon da airBaltic nell'aprile 2010 (misura 4), airBaltic ritiene che fosse economicamente razionale e che si sia trattato di un investimento del tutto concomitante dello Stato e di BAS, concludendo perciò che non ha comportato aiuti di Stato. In relazione al

⁽²⁵⁾ L'ASK (posti/chilometro offerti) è pari al numero di posti disponibili moltiplicato per il numero di chilometri volati. L'ASK è il più importante indicatore di capacità di una compagnia aerea utilizzato dal settore del trasporto aereo e dalla Commissione stessa in precedenti casi di ristrutturazione nel settore del trasporto aereo.

⁽²⁶⁾ Ryanair ha fatto riferimento alla sentenza nella causa C-405/11 P, *Buczek Automotive*, non ancora pubblicata, ai punti 55-57.

pagamento di 2,8 milioni di EUR da parte di Latvijas Krājbanka a airBaltic il 21 e il 22 novembre 2011 (misura 5), airBaltic ritiene che queste decisioni siano state assunte nel corso dell'attività economica di airBaltic e che esse riguardassero fondi privati, escludendo perciò la presenza di risorse statali.

- (77) Infine, airBaltic sottolinea il ruolo che essa svolge per mantenere un collegamento tra la Lettonia e il resto dell'Unione europea e fornisce alcune informazioni sull'attuazione del piano reShape da parte della nuova dirigenza della società.
- (78) Per quanto riguarda le osservazioni presentate da tre persone per conto di creditori di airBaltic, la loro struttura era simile. In linea generale i creditori esprimono insoddisfazione per le misure oggetto della decisione di avvio del procedimento, e in particolare per la misura 6. Inoltre, fanno riferimento ad alcuni debiti di airBaltic che non sono stati rimborsati, apparentemente derivanti dall'accordo, e che avrebbero provocato l'insolvenza di alcuni creditori.

6.3. COMMENTI DELLA LETTONIA SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (79) Nei suoi commenti in merito alle osservazioni dei terzi interessati, la Lettonia concorda con airBaltic sul fatto che le misure in esame non comportavano aiuti di Stato.
- (80) In relazione alle osservazioni di Ryanair, la Lettonia osserva che la giurisprudenza cui Ryanair si riferisce — sostenendo che lo Stato avrebbe dovuto optare per la liquidazione di airBaltic anziché erogare ulteriore capitale — non è applicabile, giacché in quel momento lo Stato non era uno dei maggiori creditori di airBaltic ma soltanto un azionista. Secondo la Lettonia, il test del creditore privato non è adeguato a valutare la razionalità delle decisioni di investimento dello Stato in questo caso. La Lettonia sostiene inoltre che, allorché ha deciso di sottoscrivere l'accordo, ha scelto di subire perdite nel breve periodo per tornare alla redditività nel lungo periodo, e queste decisioni di investimento sono state adottate su iniziativa di BAS. La Lettonia osserva altresì che le perdite di airBaltic erano state ridotte e respinge le argomentazioni di Ryanair come infondate.
- (81) Infine, per quanto riguarda le osservazioni delle persone operanti per conto di creditori di airBaltic, la Lettonia le giudica non correlate alle misure di cui alla decisione di avvio del procedimento e apparentemente rivolte a migliorare la posizione dei creditori nelle loro controversie commerciali con airBaltic.

7. VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (82) La presente decisione esamina, quale punto preliminare, se airBaltic sia un'impresa in difficoltà secondo il significato attribuito all'espressione dagli orientamenti S&R (sezione 7.1 più sotto). Valuta quindi se le misure in esame costituiscano aiuti di Stato a favore di airBaltic ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (sezione 7.2 più sotto) e se tali aiuti siano legittimi (sezione 7.3 più sotto) e compatibili con il mercato interno (sezione 7.4 più sotto).

7.1. LE DIFFICOLTÀ DI AIRBALTIC

- (83) Come è già stato indicato nella decisione di avvio del procedimento, le autorità lettoni hanno spiegato che le difficoltà di airBaltic erano cominciate nel 2008, a causa della recessione economica mondiale e del drastico aumento dei prezzi del petrolio. Di conseguenza, nel 2008 airBaltic ha registrato perdite pari a 28 milioni di LVL (39,64 milioni di EUR). Nel 2009 la società ha realizzato utili pari a 6 milioni di LVL (8,49 milioni di EUR). Nel 2010, tuttavia, airBaltic ha registrato nuove perdite pari a 34,2 milioni di LVL (48,42 milioni di EUR), che sono salite a 84,7 milioni di LVL (119,2 milioni di EUR) nel 2011. La Commissione ricorda che il ministro dell'Economia lettone ha dichiarato, nel giugno 2011, che airBaltic era vicina al fallimento⁽²⁷⁾, mentre la stampa annunciava che la società aveva chiesto la protezione legale nei confronti dei creditori in data 21 settembre 2011⁽²⁸⁾.
- (84) I bilanci annuali di airBaltic sottoposti a revisione dimostrano che, nel periodo 2009-2012, la società aveva un patrimonio netto negativo, che peraltro aumentava ogni anno. In effetti nel 2009 airBaltic aveva un patrimonio netto negativo di 19,2 milioni di LVL (27,18 milioni di EUR), che è salito a 23,3 milioni di LVL (32,99 milioni di EUR) nel 2010, a 105,6 milioni di LVL (149,51 milioni di EUR) nel 2011 e a 125,1 milioni di LVL (177,12 milioni di EUR) nel 2012.

⁽²⁷⁾ Cfr. <http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/factsheets/18371/Air%20Baltic%20Corporation?Template=searchfactsheets&kSel=1> e <http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=42089>

⁽²⁸⁾ Cfr. <http://atwonline.com/airline-finance-data/news/airbaltic-files-bankruptcy-0921>

Tabella

Principali dati finanziari di airBaltic 2007 — giugno 2011 (in migliaia di LVL)

	2009	2010	2011	2012
Risultato netto	6 004	(34 207)	(84 761)	(19 117)
Costi operativi	(207 312)	(266 930)	(306 183)	(248 168)
Spese finanziarie	(2 592)	(3 877)	(17 446)	(4 582)
Patrimonio netto	(19 282)	(23 359)	(105 620)	(125 145)

- (85) Il punto 10, lettera c), degli orientamenti S&R stabilisce che un'impresa è considerata in difficoltà «qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei [suoi] confronti di una procedura concorsuale per insolvenza». Questa sembrava la situazione di airBaltic, almeno a partire dal 21 settembre 2011 — se non prima — quando essa ha chiesto la protezione legale nei confronti dei creditori. La Commissione osserva tuttavia che il tribunale avrebbe respinto la richiesta di protezione legale alcuni giorni dopo, apparentemente a causa dei negoziati tra la Lettonia e BAS che si erano conclusi con l'accordo. Nonostante ciò, a giudizio della Commissione, airBaltic sembrerebbe un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti S&R.
- (86) Conformemente a tale disposizione, un'impresa può essere considerata in difficoltà «quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività». Dalla precedente tabella emerge chiaramente che airBaltic registra perdite dal 2008 (eccezion fatta per il 2009). Tuttavia, risulta che airBaltic è stata in grado di realizzare utili nel 2009 soltanto grazie all'eccezionale diminuzione dei prezzi del combustibile. Di conseguenza, come si osserva nella decisione di avvio del procedimento, si deduce che il ritorno alla redditività registrato nel 2009 è stato un evento eccezionale prodotto da circostanze straordinarie e non il frutto di una tendenza strutturale. Il debito e le spese finanziarie della società sono aumentati sensibilmente tra il 2008 e il 2009, ma in particolare tra il 2009 e il 2010, quando il costo del finanziamento è salito da 3,8 milioni di LVL (5,38 milioni di EUR) a 17,4 milioni di LVL (24,64 milioni di EUR) ⁽²⁹⁾. Risulta altresì che le variabili di airBaltic correlate ai costi sono aumentate del [5-10] % all'anno, ossia più rapidamente delle variabili correlate alle entrate che sono aumentate del [2-7] % all'anno. Infine, la Commissione ribadisce il rilievo formulato nella decisione di avvio del procedimento: le perdite di airBaltic sono state di tale entità che nel 2010 il suo patrimonio negativo netto era di circa 23,3 milioni di LVL (32,99 milioni di EUR), ed è anzi aumentato a circa 105,6 milioni di LVL (149,51 milioni di EUR) a causa delle ulteriori perdite subite nel 2011. In considerazione di tutti i fattori summenzionati, emerge che i criteri di cui al punto 11 degli orientamenti S&R sono soddisfatti.
- (87) La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che airBaltic fosse un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti S&R almeno a partire dal 2011.

7.2. ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

- (88) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (89) Per accertare la presenza di aiuti di Stato, la Commissione deve valutare se i criteri cumulativi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (trasferimento di risorse statali, vantaggio selettivo, potenziale distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi commerciali nell'ambito dell'Unione europea) siano soddisfatti per ciascuna delle sei misure in esame.

⁽²⁹⁾ Fonte: relazione annuale di airBaltic per il 2011.

7.2.1. Misure 1, 2, 3 e 6 come unica operazione

- (90) Secondo la Lettonia la misura 1 dev'essere valutata insieme alle misure 2, 3 e 6 poiché sono state concordate alla stessa data, ossia il 3 ottobre 2011, in un momento in cui sia la Lettonia sia BAS erano i principali azionisti di airBaltic.
- (91) La Commissione concorda con le autorità lettoni sul fatto che il primo prestito di Stato (misura 1) e il prestito BAS non possano essere valutati separatamente ma nel più ampio contesto dell'accordo, sulla base del quale sono stati concessi i due prestiti. La Commissione però dissente dall'argomento della Lettonia secondo cui le altre misure dovrebbero essere valutate collettivamente come un'unica operazione.
- (92) La Commissione ritiene che il 3 ottobre 2011, quando l'accordo è stato sottoscritto, BAS e lo Stato si siano impegnati fermamente a erogare il primo prestito di Stato (misura 1) e il prestito BAS. Si può quindi ritenere che tali misure siano state concesse a tale data. Tuttavia, gli importi esatti del secondo prestito di Stato (misura 2) e dell'aumento di capitale (misura 3) non possono essere definiti con certezza sulla base delle informazioni contenute nell'accordo. In particolare, per quanto riguarda la misura 2, l'accordo si limita ad affermare che la Lettonia avrebbe concesso un prestito in proporzione alla propria partecipazione azionaria ma senza quantificarlo. La Commissione osserva in proposito che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il prevedibile aumento di capitale (derivante dalla capitalizzazione del primo e del secondo prestito di Stato e del prestito BAS, oltre a un'ulteriore iniezione di liquidità da parte di BAS) non supererebbe i 100 milioni di LVL (141,58 milioni di EUR). È tuttavia opportuno menzionare i seguenti punti. In primo luogo, soltanto il primo prestito di Stato e il prestito BAS sono stati quantificati nell'accordo, rispettivamente a 16 milioni di LVL e 14 milioni di LVL. La cifra di 100 milioni di LVL è una semplice previsione, una stima di ciò che potrebbe essere necessario o previsto in termini di aumento di capitale entro la fine dell'anno; l'aumento di capitale non è stato definito chiaramente nell'accordo. L'effettivo aumento di capitale concordato nel dicembre 2011 è stato di 110 milioni di LVL (cfr. il considerando 33 più sopra), ossia superiore a quanto previsto dall'accordo. La Commissione ritiene che gli importi delle misure 2 e 3 non siano stati determinati né fossero accertabili al 3 ottobre 2011.
- (93) Allo stesso modo, per quanto riguarda la misura 6, la Commissione osserva che quando l'accordo è stato sottoscritto il 3 ottobre 2011 lo Stato non sapeva se avrebbe avuto bisogno di ricorrere all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo e di fare in modo che i crediti degli investitori privati gli venissero ceduti. Inoltre, lo Stato non era obbligato a cedere a airBaltic i crediti derivanti dal secondo prestito sindacato. La cessione dei crediti di investitori privati allo Stato era una semplice eventualità condizionata al mancato adempimento dei propri obblighi da parte di BAS nell'ambito dell'accordo, ma questa informazione, al 3 ottobre 2011, non era nota né vi era motivo di presumere tale eventualità. Per questa ragione non si può ritenere che la misura 6 sia stata concessa al momento della firma dell'accordo, né si può pertanto considerare concessa *pari passu* con il primo prestito di Stato e con il prestito BAS:
- (94) Inoltre, secondo la Lettonia la maggior parte dei crediti degli investitori privati che avrebbero dovuto essere estinti con i due prestiti sindacati erano crediti chirografari e se lo Stato avesse permesso alla società di fare fallimento, gli investitori privati avrebbero citato lo Stato per danni, e ciò sarebbe stato più costoso per lo Stato che non concedere il resto delle misure a airBaltic.
- (95) Secondo la Commissione, l'argomentazione in base alla quale gli investitori privati avrebbero citato lo Stato per danni è puramente ipotetica e non corroborata da alcuna prova. Inoltre, niente dimostra che la Lettonia in effetti abbia tenuto conto di queste considerazioni al momento di offrire un sostegno a airBaltic.
- (96) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'argomento della concomitanza sostenuto dalle autorità lettoni è infondato. Per questo motivo la Commissione conclude che le misure 1, 2, 3 e 6 non possono essere considerate come un'unica operazione decisa il 3 ottobre 2011 e procederà pertanto a un esame separato.

7.2.2. Il primo prestito di Stato (misura 1)

- (97) La Commissione osserva che il primo prestito di Stato è stato concesso direttamente dalla Lettonia, tramite la Tesoreria di Stato su richiesta del ministero dei Trasporti, come dichiara espressamente l'accordo. È chiaro perciò che la misura 1 comporta risorse statali ed è attribuibile allo Stato. La Lettonia non contesta questo punto.

- (98) Per valutare se la misura 1 comportasse un indebito vantaggio selettivo per airBaltic, la Commissione osserva in primo luogo che il primo prestito di Stato e il prestito BAS sono stati concordati il 3 ottobre 2011, ossia alla data in cui è stato firmato l'accordo. In quel momento la Lettonia e BAS erano i principali azionisti della società e i prestiti sono stati concessi in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria (rispettivamente il 52,6 % e il 47,2 %), a condizioni identiche e correlate.
- (99) Come indicato nel precedente considerando 45 più sopra, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva osservato che la decisione di BAS di investire in airBaltic avrebbe potuto essere influenzata dalla disponibilità delle autorità pubbliche a sostenere finanziariamente la società. Tuttavia, benché effettivamente il governo lettone avesse manifestato il proprio interesse per il mantenimento di airBaltic quale vettore nazionale ⁽³⁰⁾, la Commissione osserva che il sostegno dello Stato lettone era in corso di negoziati ed era ancora indefinito e soggetto a specifiche condizioni. Su questa base, la Commissione non può escludere che il primo prestito di Stato e il prestito BAS siano stati concessi in concomitanza, escludendo così la presenza di aiuti. Come è stato chiarito dal Tribunale, «la concomitanza non è da sola sufficiente, neppure in presenza di investimenti privati significativi, per concludere nel senso dell'assenza di aiuti ai sensi dell'articolo [107, paragrafo 1, del TFUE] senza tener conto degli altri elementi pertinenti, di fatto o di diritto» ⁽³¹⁾.
- (100) La Commissione ha pertanto valutato se il tasso d'interesse concordato dell'[11-13] % per il primo prestito di Stato (e il prestito BAS) possa essere considerato a livello di mercato.
- (101) Durante il procedimento di indagine formale la Lettonia ha presentato alcune prove sul valore della garanzia (marchi e crediti) che sono state valutate dal revisore indipendente [...] nell'ambito della revisione contabile della società avviata nell'estate del 2011. Poiché i crediti (al 30 settembre 2011) facevano parte delle informazioni finanziarie rilevanti, erano ugualmente soggetti alla valutazione da parte di [...]. Per quanto riguarda i marchi, il loro valore si basava sul prezzo a cui airBaltic aveva riacquisito i marchi da BAS. Per determinare il valore di liquidazione della garanzia, la Lettonia ha applicato un tasso di sconto del [...] % conformemente al metodo interno di valutazione delle garanzie della Tesoreria di Stato lettone, che la Commissione ritiene adeguato in considerazione del tipo di garanzia. Su questa base, il valore di liquidazione della garanzia era di [15-25] milioni di LVL ([21,3-35,5] milioni di EUR) ossia del [15-25] % superiore all'importo del primo prestito di Stato.
- (102) Inoltre, la Commissione osserva che, data la considerevole garanzia sul primo prestito di Stato, l'applicazione di un tasso di interesse dell'[11-13] % sarebbe conforme alla comunicazione sui tassi di riferimento ⁽³²⁾. L'affermazione secondo cui un tasso di interesse dell'[11-13] % sarebbe compatibile con il mercato è ulteriormente corroborata dal fatto che BAS (un investitore privato) aveva rinunciato al diritto di ottenere una garanzia sul prestito BAS (cfr. il considerando 26 più sopra): il prestito BAS era pertanto più rischioso del prestito di Stato ma è stato concesso allo stesso tasso di interesse.
- (103) Tenendo conto del livello di garanzia e del tasso di interesse applicato, la Commissione conclude che la misura 1 non comportava un vantaggio selettivo per airBaltic e che si può escludere la presenza di aiuti di Stato, senza che sia necessario valutare ulteriormente il resto delle condizioni cumulative dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ⁽³³⁾.

La riduzione del tasso di interesse del primo prestito di Stato dall'[11-13] % al [2-4] %

- (104) Il 13 dicembre 2011, ossia allorché la partecipazione azionaria della Lettonia in airBaltic era aumentata al 99,8 % (cfr. il considerando 21 più sopra), il governo lettone ha deciso di autorizzare una riduzione del tasso di interesse sul primo prestito di Stato — e quindi anche sul prestito BAS — di [9-11] punti percentuali corrispondenti al premio di rischio, dall'[11-13] % al [2-4] %.

⁽³⁰⁾ Cfr., per esempio, il comunicato stampa rilasciato dal Consiglio dei ministri della Lettonia il 7 settembre 2011 (<http://www.mk.gov.lv/en/aktuali/zinas/2011/09/070911-cm-01/>), nel quale il Primo ministro avrebbe dichiarato che «è essenziale mantenere airBaltic quale vettore aereo nazionale che offre sostanziali vantaggi alla Lettonia nel settore della logistica, in quello del turismo e quale importante datore di lavoro, ma è necessario scegliere soluzioni che favoriscano l'interesse pubblico».

⁽³¹⁾ Causa T-565/08, *Corsica Ferries/Commissione*, sentenza dell'11 settembre 2012, non ancora pubblicata, punto 122.

⁽³²⁾ Cfr. la nota 24. Il 3 ottobre 2011 il tasso di base per la Lettonia era pari al 2,2 %. A questa cifra si deve aggiungere un margine di 400 punti base, considerando le difficoltà di airBaltic in quel periodo e l'alto livello della garanzia sul prestito, che hanno portato a un tasso del 6,2 %.

⁽³³⁾ La Commissione osserva tuttavia che il primo prestito di Stato era stato capitalizzato il 29 dicembre 2011 nell'ambito della misura 3. La valutazione della misura 3 viene presentata nella seguente sezione 7.2.4.

- (105) A giudizio della Lettonia la riduzione del tasso d'interesse era giustificata in quanto il prestito era esente da rischi poiché, secondo le stime, il valore di liquidazione della garanzia era di [15-25] milioni di LVL ([21,3-35,5] milioni di EUR), ossia superiore del [15-25] % all'importo del primo prestito di Stato (cfr. il considerando 101 più sopra).
- (106) La Commissione non giudica convincenti gli argomenti presentati dalla Lettonia, secondo cui riducendo il tasso di interesse lo Stato avrebbe ridotto i costi di finanziamento di airBaltic (poiché anche il tasso di interesse del prestito BAS era stato ridotto), la quale in quel momento era di proprietà quasi esclusiva dello Stato (al 99,8 %). Secondo la Lettonia tale decisione era razionale, dal punto di vista dello Stato, poiché le entrate cui lo Stato rinunciava sotto forma di interessi erano compensate dal vantaggio che lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza di airBaltic, otteneva dagli interessi più bassi che la società doveva pagare.
- (107) D'altro canto, la Commissione ricorda che nel momento in cui sono stati concessi il primo prestito di Stato e il prestito BAS, l'accordo prevedeva condizioni identiche e correlate: pertanto, qualsiasi modifica a uno dei due prestiti avrebbe prodotto una modifica identica nell'altro prestito. La riduzione del tasso di interesse è perciò speculare per entrambi i prestiti e il livello molto elevato della garanzia del prestito, nonché il fatto che il prestito BAS non era garantito, rimangono inalterati. Dal momento che BAS aveva accettato fin dall'inizio di collegare le condizioni del prestito BAS a quelle del primo prestito di Stato, la Commissione non ha motivi per ritenere che tale decisione non fosse compatibile con il mercato.
- (108) Su tale base, la Commissione conclude che, anche tenendo conto della riduzione del tasso d'interesse, la misura 1 non comportava un vantaggio selettivo per air Baltic e la presenza di aiuti di Stato può quindi essere esclusa.

7.2.3. Il secondo prestito di Stato (misura 2)

- (109) La Lettonia ha erogato direttamente il secondo prestito di Stato tramite la Tesoreria di Stato, con decisione del governo lettone del 13 dicembre 2011 che autorizzava il ministero delle Finanze a ricorrere al bilancio dello Stato per erogare ad airBaltic un prestito convertibile di 67 milioni di LVL (94,86 milioni di EUR). Perciò la misura 2 comporta risorse statali ed è attribuibile allo Stato.
- (110) La Commissione rileva che, nel momento in cui è stato concesso il secondo prestito di Stato, ossia il 13 dicembre 2011, BAS aveva perso tutta la propria partecipazione azionaria in airBaltic, ad eccezione di un'unica azione, e lo Stato possedeva il 99,8 % della società. Pertanto, in qualità di azionisti, lo Stato e BAS non si trovavano più in una situazione comparabile.
- (111) Secondo la Lettonia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, ove si afferma che la Lettonia avrebbe concesso un prestito a airBaltic «in proporzione alla propria partecipazione azionaria», BAS era obbligata a finanziare airBaltic per un importo corrispondente al numero di azioni da essa detenute. Tale operazione doveva essere effettuata da BAS al momento dell'iniezione di liquidità nel dicembre 2011. La Commissione osserva, tuttavia, che il 13 dicembre 2011 BAS deteneva soltanto un'azione in airBaltic. Di conseguenza lo Stato avrebbe dovuto adottare l'approccio di un prudente investitore che opera in un'economia di mercato e valutare se, date le mutate circostanze della partecipazione azionaria, BAS fosse incentivata a iniettare liquidità nella società al momento dell'aumento di capitale. In effetti lo Stato aveva previsto questa possibilità e aveva inserito nell'accordo una serie di misure d'emergenza — in particolare nell'articolo 7, paragrafo 4 — per il caso in cui BAS non avesse onorato i propri impegni. Inoltre, come riconosce la stessa Lettonia, la seconda tranche del secondo prestito di Stato doveva essere erogata qualora BAS non avesse concesso altri fondi.
- (112) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, lo Stato aveva il diritto di acquistare tutte le azioni di airBaltic detenute da BAS per 1 LVL. Con la firma dell'accordo, lo Stato ha ottenuto la garanzia che BAS avrebbe onorato i propri impegni o, in caso contrario, avrebbe perso tutte le proprie azioni di airBaltic. Tale situazione però è radicalmente mutata il 30 novembre 2011, allorché Latvijas Krājbanka ha venduto allo Stato lettone tutte le azioni di airBaltic detenute da BAS, tranne una (cfr. il considerando 21 più sopra). In questo nuovo contesto, l'articolo 7, paragrafo 4, è stato svuotato di significato. In effetti, possedendo soltanto un'azione, BAS era scarsamente incentivata a rispettare i propri obblighi: violandoli, avrebbe subito l'unica conseguenza di perdere la sola azione di airBaltic che deteneva. Un investitore prudente che opera in un'economia di mercato avrebbe

soppesato attentamente l'opportunità di concedere altri fondi a airBaltic nelle nuove circostanze e, se non altro, avrebbe chiesto all'altra parte (ossia BAS) di impegnarsi a fornire effettivamente fondi alla società. La Commissione ritiene poi improbabile che BAS volesse impegnarsi in tal senso, poiché — per riacquistare la sua precedente partecipazione azionaria del 47,2 %, o comunque un livello significativo dell'azionariato di airBaltic — BAS avrebbe dovuto iniettare un importo di denaro assai cospicuo, di gran lunga superiore a quello originariamente stimato.

- (113) La Lettonia afferma inoltre che il secondo prestito di Stato sarebbe stato concesso a condizioni di mercato, escludendo quindi qualsiasi indebito vantaggio per airBaltic.
- (114) Per quanto riguarda la garanzia, la Lettonia rileva che la garanzia del secondo prestito di Stato era uguale a quella del primo prestito di Stato: crediti e marchi di airBaltic. Com'è stato illustrato al considerando 101 più sopra, il valore di liquidazione della garanzia è stato stimato a [15-25] milioni di LVL ([21,3-35,5] milioni di EUR). Il livello di garanzia disponibile per il secondo prestito di Stato sembra perciò modesto. Inoltre, non vi è motivo di supporre che un investitore privato che opera in un'economia di mercato avrebbe accettato la riduzione della garanzia già esistente per il primo prestito di Stato al di sotto del 100 % almeno.
- (115) Per accertare la compatibilità con il mercato del tasso applicato alla prima tranche del secondo prestito di Stato, la Commissione utilizzerà, come migliore indicatore sostitutivo disponibile, il tasso derivante dall'applicazione della comunicazione sui tassi di riferimento. Il 13 dicembre 2011 il tasso di base per la Lettonia era pari al 2,2 %. A tale valore occorre aggiungere un margine dipendente dal rating del beneficiario e dalla garanzia del prestito. Come si è illustrato nel punto precedente, il livello di garanzia è modesto. Considerate le difficoltà che airBaltic stava attraversando in quel periodo, secondo la comunicazione sui tassi di riferimento al tasso di base si sarebbe dovuto aggiungere un margine di 1 000 punti base, ottenendo così un tasso del 12,2 %. Sembra pertanto che il tasso di interesse del [9-11] % sulla prima tranche del secondo prestito di Stato non possa essere considerato compatibile con il mercato.
- (116) La seconda tranche del secondo prestito di Stato è stata resa disponibile alla società il 14 dicembre 2012 al tasso di interesse del [6-8] %. Secondo la Lettonia tale tasso di interesse è superiore a quello previsto dalla comunicazione sui tassi di riferimento ed è pertanto compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato.
- (117) Secondo la comunicazione sui tassi di riferimento, il tasso di base applicabile per la Lettonia il 14 dicembre 2012 era dell'11,91 %. Il margine da aggiungere al tasso di base dipende dal rating del beneficiario e dal livello di garanzia. Come illustrato nella sezione 7.1 più sopra, la Commissione ritiene che airBaltic fosse un'impresa in difficoltà, almeno a partire dal 2011. Inoltre la seconda tranche aveva come garanzia i crediti e i marchi di airBaltic. Le argomentazioni sull'insufficienza della garanzia si applicherebbero *mutatis mutandis*, e perciò occorrerebbe aggiungere un margine di 1 000 punti base. Ne risulterebbe perciò un tasso di riferimento dell'11,91 %, ben superiore al [6-8] % effettivamente applicato.
- (118) In considerazione di tutto questo, la Commissione ritiene che un investitore prudente che operi in un'economia di mercato non avrebbe concesso il secondo prestito di Stato a airBaltic.
- (119) Su questa base la Commissione conclude che la misura 2 ha conferito a airBaltic un indebito vantaggio. Si trattava di un vantaggio di natura selettiva dal momento che l'unico beneficiario era airBaltic.
- (120) La Commissione deve altresì valutare se la misura 2 fosse tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, concedendo a airBaltic un vantaggio rispetto ai concorrenti che non godevano di alcun sostegno pubblico. Sembra evidente che la misura 2 era tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'Unione europea in quanto airBaltic compete con altre compagnie aeree dell'UE, in particolare dopo l'entrata in vigore della terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo («terzo pacchetto») il 1° gennaio 1993. Inoltre, per gli spostamenti all'interno dell'Unione europea su distanze relativamente brevi, il trasporto aereo compete con quello su strada e su rotaia, incidendo anche, di conseguenza, sui vettori stradali e ferroviari.
- (121) La misura 2 ha perciò consentito a airBaltic di continuare a operare senza dover affrontare le conseguenze che sarebbero normalmente derivate dalla sua difficile situazione finanziaria. In base alle considerazioni appena esposte, la Commissione conclude che la misura 2 ha comportato aiuti di Stato a vantaggio di airBaltic ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.4. L'aumento di capitale concordato il 22 dicembre 2011 (misura 3)

- (122) Come si è rilevato in precedenza, il primo prestito di Stato e la prima tranche del secondo prestito di Stato comportano risorse statali e sono attribuibili allo Stato. La loro conversione in capitale è stata decisa dal ministero dei Trasporti della Lettonia, che dal 30 novembre 2011 detiene il 99,8 % delle azioni di airBaltic. Perciò anche la misura 3 comporta risorse statali ed è attribuibile allo Stato.
- (123) La Commissione non concorda con l'opinione delle autorità lettoni, secondo cui la misura 3 non comporterebbe aiuti. In primo luogo, la Commissione ribadisce che le conclusioni raggiunte nella sezione 7.2.1 più sopra sono applicabili alla misura 3. Inoltre, la Commissione ritiene che la misura 3 sia stata concessa non il 22 dicembre 2011 (data dell'assemblea degli azionisti di airBaltic) bensì il 29 dicembre 2011, data in cui lo Stato ha convertito i propri prestiti. In effetti, secondo le informazioni fornite dalle autorità lettoni durante il procedimento di indagine formale, in base alle norme applicabili BAS e lo Stato avevano tempo fino al 30 gennaio 2012 per formalizzare la conversione decisa in sede di assemblea degli azionisti di airBaltic.
- (124) La Commissione rileva pure che il 29 dicembre 2011 la Lettonia avrebbe potuto nutrire ragionevoli dubbi sulla volontà di BAS di onorare i propri impegni. BAS aveva già manifestato l'intenzione di non voler convertire il proprio prestito: la stessa Lettonia ammette che la seconda tranche del secondo prestito di Stato, decisa il 13 dicembre 2011, era stata prevista precisamente per tener conto dell'eventualità che BAS non rispettasse i propri impegni. Inoltre, a partire dal 30 novembre 2011, lo Stato e BAS non si trovavano più in una situazione comparabile in qualità di azionisti, poiché BAS aveva perso tutta la propria partecipazione azionaria in airBaltic tranne un'azione, e lo Stato deteneva il 99,8 % della società.
- (125) Alla luce di tali sviluppi lo Stato, prima di convertire effettivamente i prestiti di Stato, avrebbe dovuto dedurre — o almeno aveva ragione di sospettare — dalle azioni di BAS che questa non intendeva onorare i propri impegni (cfr. il considerando 35 più sopra). Ancora, poiché BAS aveva perso tutte le proprie azioni di airBaltic tranne una, il rimedio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo — ossia il diritto per lo Stato di acquistare da BAS tutte le sue azioni di airBaltic per 1 LVL — era stato svuotato di significato: lo Stato aveva perso gli strumenti con cui avrebbe potuto costringere BAS a rispettare gli impegni che aveva assunto.
- (126) Tenendo conto degli elementi summenzionati, la Commissione conclude che un investitore prudente che operi in un'economia di mercato non avrebbe convertito i propri prestiti in capitale prima di essere sicuro che l'altra parte avrebbe convertito il proprio prestito e iniettato la liquidità, e in tale contesto avrebbe attentamente valutato gli incentivi per l'altra parte di onorare i propri impegni.
- (127) Inoltre, la Commissione rileva che, anche se avesse rispettato l'accordo raggiunto in sede di assemblea degli azionisti, BAS non avrebbe riacquisito la sua precedente partecipazione azionaria in airBaltic. Per raggiungere una quota del 47,2 %, BAS avrebbe dovuto investire una somma assai maggiore di quella concordata in quell'assemblea. La Commissione ritiene perciò che lo Stato, se avesse agito nel rispetto del principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato, avrebbe dovuto valutare attentamente la probabilità che BAS investisse forti somme di denaro — il prestito BAS e una liquidità pari a 37,7 milioni di LVL (53,38 milioni di EUR) per ottenere una partecipazione azionaria di minoranza in airBaltic.
- (128) La Lettonia aggiunge, quale argomento supplementare, che l'obbligo di BAS di iniettare la liquidità e convertire il prestito BAS era stato confermato dall'esistenza di una garanzia da parte di un imprenditore russo, Vladimir Antonov, che aveva accettato di effettuare i necessari pagamenti per conto di BAS ⁽³⁴⁾. Dalle informazioni disponibili alla Commissione emerge comunque che, in realtà, tale garanzia non è mai stata fornita.
- (129) La Lettonia dichiara inoltre che i prerequisiti per la capitalizzazione dei prestiti di Stato previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo sono stati soddisfatti il 13 dicembre 2011, quando le è stato presentato un piano aziendale che prevedeva il ritorno di airBaltic alla redditività nel 2015; la Lettonia afferma quindi che la decisione di convertire i prestiti di Stato in capitale era compatibile con il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. La Commissione continua tuttavia a giudicare poco convincenti gli argomenti della Lettonia, poiché il piano non era completo e sarebbe stato giudicato inaffidabile da un operatore privato razionale che avesse voluto iniettare un capitale cospicuo in un'impresa in difficoltà.

⁽³⁴⁾ Nella lettera di garanzia del 3 ottobre 2011 si legge che la garanzia è nulla se lo Stato «ha fatto valere i propri diritti ai sensi della [...] clausola 7.4 [dell'accordo] e lo Stato detiene almeno il 99,78 % delle azioni con diritto di voto di [airBaltic]». Il 30 novembre 2011 infatti la Lettonia ha acquisito il 99,8 % delle azioni di airBaltic.

- (130) Sulla base di queste considerazioni, la Commissione conclude che la Lettonia non ha agito con termini *pari passu* al momento di convertire i propri prestiti e aumentare di conseguenza il capitale di airBaltic. Il comportamento dello Stato peraltro non è stato conforme al test dell'investitore che opera in un'economia di mercato. Perciò airBaltic ha ricevuto un indebito vantaggio dalla misura 3, che è selettiva in quanto la società ne è stata l'unica beneficiaria.
- (131) La Commissione deve altresì valutare se la misura 3 fosse tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, concedendo a airBaltic un vantaggio rispetto ai concorrenti che non godevano di alcun sostegno pubblico. Le conclusioni raggiunte nel considerando 120 più sopra si applicano *mutatis mutandis*.
- (132) La Commissione conclude perciò che la conversione in capitale del primo prestito di Stato e della prima tranche del secondo prestito di Stato hanno comportato un aiuto di Stato a favore di airBaltic ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.5. I titoli zero-coupon (misura 4)

- (133) Come già si è rilevato nella decisione di avvio del procedimento, dall'accordo del 30 aprile 2010 che ha formalizzato l'acquisto dei titoli zero-coupon si deduce che l'acquirente LVRTC (cfr. il considerando 38 più sopra) ha agito per conto dello Stato lettone. La Lettonia ha pure affermato che i titoli sono stati acquistati da LVRTC per ragioni di bilancio. È chiaro perciò che la misura 4 comporta risorse statali ed è attribuibile allo Stato, constatazioni che comunque la Lettonia non contesta.
- (134) Nel corso del procedimento di indagine formale la Lettonia ha addotto prove per dimostrare che lo Stato e BAS hanno acquistato i titoli in proporzione alla propria partecipazione azionaria in airBaltic e alle medesime condizioni. Risulta inoltre che lo Stato non ha erogato finanziamenti a airBaltic prima dell'aprile 2010, mentre prima di quella data BAS ha effettivamente investito cospicue somme nella società. Emerge infine dall'indagine che l'accordo per l'emissione dei titoli è stato adottato per iniziativa di BAS e della dirigenza di airBaltic, che già nell'aprile e nel giugno del 2009 aveva suggerito allo Stato un aumento di capitale nella società in proporzione alla propria partecipazione azionaria.
- (135) Come si è sottolineato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che l'acquisto dei titoli zero-coupon non sia stato il tipico investimento di un investitore prudente che opera in un'economia di mercato. La Commissione osserva comunque che all'epoca la Lettonia e BAS erano i principali azionisti di airBaltic e che la loro decisione di investire dovrebbe perciò essere valutata da questo punto di vista e non da quello di un semplice investitore esterno. In effetti, sembra razionale concludere che all'epoca i proprietari di airBaltic non ricercassero profitti a breve termine ma fossero piuttosto interessati a tenere in vita la società.
- (136) Sulla base delle considerazioni appena esposte, la Commissione giunge alla conclusione che la Lettonia ha agito da investitore prudente che opera in un'economia di mercato, allorché ha acquistato i titoli zero-coupon insieme all'investitore privato BAS. La Commissione esclude pertanto l'esistenza di un indebito vantaggio in relazione alla misura 4; la valutazione delle altre misure cumulative di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in merito alla presenza di aiuti di Stato è superflua.

7.2.6. I pagamenti per 2,8 milioni di EUR da parte di Latvijas Krājbanka (misura 5)

- (137) La misura 5 riguarda il pagamento di 2,8 milioni di EUR da parte di Latvijas Krājbanka a airBaltic, effettuato il 21 e il 22 novembre 2011. Come si è detto al considerando 39 più sopra, airBaltic ha presentato tre ordini di pagamento a Latvijas Krājbanka prima delle decisioni della FCMC di limitare le operazioni bancarie superiori a 100 000 EUR (17 novembre 2011) e di sospendere tutte le operazioni di Latvijas Krājbanka (21 novembre 2011). A parere della Lettonia, in queste operazioni non sono state coinvolte risorse statali dal momento che esse riguardavano tre ordini di pagamento di airBaltic alla camera di compensazione IATA, all'aeroporto internazionale di Riga e a un conto bancario alternativo di airBaltic presso una banca diversa (cfr. il considerando 39 più sopra). Si trattava, secondo la Lettonia, di normali operazioni bancarie concernenti fondi privati di airBaltic. La Lettonia sostiene altresì che le decisioni della FCMC non erano attribuibili allo Stato.
- (138) La Lettonia ha spiegato che il trasferimento di fondi derivava da ordini di pagamento presentati da airBaltic prima che la FCMC ordinasse la sospensione delle attività di Latvijas Krājbanka il 21 novembre 2011. Latvijas Krājbanka ha eseguito le operazioni il 25 e il 30 novembre 2011.

- (139) Inoltre, conformemente alla legge sulla FCMC del 1° giugno 2000, la FCMC decide senza dover tener conto di prescrizioni o istruzioni emanate da altre autorità pubbliche. Il finanziamento della FCMC non dipende dallo Stato, in quanto le attività della FCMC sono finanziate mediante pagamenti di soggetti attivi sui mercati finanziari e dei capitali della Lettonia. A quanto risulta dalle leggi applicabili, lo Stato non è coinvolto nell'esercizio dei diritti e dei poteri di attuazione della FCMC, per quanto riguarda il controllo che quest'ultima esercita sugli istituti di credito.
- (140) Sulla base delle prove che le sono state presentate, la Commissione è dell'avviso che i fiduciari nominati dalla FCMC abbiano agito in modo indipendente dallo Stato; ciò esclude che il loro operato possa essere attribuito alla Lettonia.
- (141) Sulla base di tali considerazioni la Commissione conclude che la misura 5 non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.7. Il credito di 5 milioni di EUR ceduto da Taurus a airBaltic (misura 6)

- (142) L'ulteriore denuncia ricevuta il 18 luglio 2012 fa riferimento all'obbligo degli investitori, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, di trasferire allo Stato o a una società da questi designata — a determinate condizioni — i crediti derivanti dal secondo prestito sindacato per il corrispettivo di 1 LVL (cfr. il considerando 42 più sopra).
- (143) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, Taurus ha ceduto alla Lettonia un credito di 5 milioni di EUR, che vantava nei confronti di airBaltic, per 1 LVL. Successivamente la Lettonia ha trasferito il credito a airBaltic.
- (144) In relazione ai crediti rimanenti, pari a 30 milioni di LVL (42,47 milioni di EUR), che avrebbero dovuto essere estinti nell'ambito del secondo prestito sindacato, le autorità lettoni hanno chiesto agli investitori, con lettera del 9 febbraio 2012, di cedere loro i rispettivi crediti per il corrispettivo di 1 LVL ciascuno. Inoltre, la Lettonia ha adito il tribunale regionale di Riga in relazione a tre degli investitori allo scopo di far rispettare l'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo. La Lettonia ha manifestato l'intenzione di cedere tali crediti a airBaltic.
- (145) Essa sostiene che la cessione del credito di 5 milioni di EUR a airBaltic è stata una misura di emergenza, tesa a proteggere gli interessi finanziari dello Stato, e dev'essere considerata una misura *pari passu* conforme all'accordo, escludendo quindi l'aiuto di Stato.
- (146) La Commissione rileva che dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo emerge chiaramente che i crediti rilevanti avrebbero dovuto essere ceduti o trasferiti «allo Stato o a una società da questi designata per il corrispettivo di 1 LVL». Pertanto, poiché la decisione di cedere il credito di 5 milioni di EUR a airBaltic è stata adottata dallo Stato, gli può essere attribuita e comporta risorse statali.
- (147) Durante il procedimento di indagine formale è emerso che gli accordi relativi ai prestiti sindacati non sono mai stati firmati. Sulla base delle prove presentate dalla Lettonia sembrerebbe comunque che i tribunali abbiano riconosciuto la validità dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo degli investitori privati di cedere allo Stato o a una società da questi designata i crediti derivanti dal secondo prestito sindacato.
- (148) A questo proposito la Lettonia osserva che, secondo numerose sentenze dei tribunali lettoni, il detentore del credito di 5 milioni di EUR non ha diritto di richiedere il rimborso di tale importo ma soltanto di chiedere azioni di airBaltic corrispondenti al pagamento anticipato di 5 milioni di EUR nel capitale azionario della società. Poiché lo Stato deteneva già il 99,8 % delle azioni di airBaltic, secondo la Lettonia il diritto ad altre azioni non rappresenta un significativo valore economico per lo Stato.
- (149) La Commissione osserva che, contrariamente a quanto indicato dalla Lettonia, anche se i tribunali possono aver riconosciuto allo Stato il diritto di acquisire i crediti derivanti dal secondo prestito sindacato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, ciò non significa che la Lettonia fosse obbligata a cedere tale credito a airBaltic. La Commissione rileva che un investitore prudente che operi in un'economia di mercato non avrebbe ceduto il credito a airBaltic per 1 LVL. La Lettonia non ha fornito prove che dimostrino il motivo per cui per lo Stato era più conveniente concedere il credito a airBaltic che non mantenerlo o utilizzarlo ad altri scopi. In seguito alla cessione la Lettonia ha conferito alla società una posizione più favorevole di quella dei suoi concorrenti.

- (150) Inoltre, la Commissione non concorda con gli argomenti addotti dalle autorità lettoni e sottolinea il fatto che qualsiasi azione supplementare di airBaltic avrebbe rivestito un valore ulteriore per lo Stato, anche se di scarsa entità; di conseguenza non si può escludere la presenza di aiuti ⁽³⁵⁾. Tra l'altro, concedendo il credito a airBaltic, lo Stato ha rinunciato non soltanto al credito ma anche a qualsiasi diritto di ricevere i relativi interessi a un tasso del [5-7] %.
- (151) Infine, secondo la Lettonia si deve ritenere che la misura 6 sia stata concessa, ai fini della legge sugli aiuti di Stato, il 3 ottobre 2011, ossia alla data della firma dell'accordo, insieme alle misure 1, 2 e 3.
- (152) La Commissione ribadisce le conclusioni raggiunte nella sezione 7.2.1 più sopra: quando l'accordo è stato sottoscritto il 3 ottobre 2011, lo Stato non sapeva se avrebbe avuto bisogno di ricorrere all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo. Inoltre, lo Stato non era obbligato a cedere a airBaltic i crediti interessati dall'applicazione di tale disposizione.
- (153) Infine, la Commissione osserva che la Lettonia non è riuscita a dimostrare che lo scopo dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo fosse di salvaguardare l'investimento dello Stato in airBaltic scongiurando eventuali danni allo Stato in caso di fallimento di BAS.
- (154) La Commissione conclude perciò che con la misura 6 lo Stato non ha agito quale investitore che operi in un'economia di mercato, né l'operazione era *pari passu* con le misure 1, 2 e 3. La Commissione ritiene pertanto che la misura 6 abbia conferito un indebito vantaggio a airBaltic. Si trattava di un vantaggio di natura selettiva dal momento che l'unico beneficiario era airBaltic.
- (155) Per i motivi di cui al considerando 120 più sopra, è probabile che la misura 6 fosse tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (156) In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione conclude che la misura 6 ha comportato aiuti di Stato a vantaggio di airBaltic ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.8. Conclusioni sull'esistenza di aiuti

- (157) La Commissione conclude che le misure 1, 4 e 5 non hanno comportato aiuti di Stato per i motivi esposti in precedenza.
- (158) La Commissione ritiene tuttavia che le misure 2, 3 e 6 costituissero aiuti di Stato a airBaltic. Per determinare l'importo degli aiuti già erogati a airBaltic, la Commissione rileva che la misura 3 consisteva nella capitalizzazione del primo prestito di Stato pari a 16 milioni di LVL (22,65 milioni di EUR) e della prima tranche del secondo prestito di Stato pari a 41,6 milioni di LVL (58,89 milioni di EUR). La seconda tranche del secondo prestito di Stato pari a 25,4 milioni di LVL (35,96 milioni di EUR) messa a disposizione di airBaltic il 14 dicembre 2012 — ossia la parte rimanente della misura 2 che non era stata capitalizzata — dovrebbe essere aggiunta a tale importo, insieme ai 5 milioni di EUR ceduti a airBaltic quale misura 6. L'importo complessivo di aiuti di Stato concessi a airBaltic si aggira perciò sugli 86,53 milioni di LVL (122,51 milioni di EUR).

7.3. LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI

- (159) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, uno Stato membro non può dare esecuzione alle misure di aiuto prima che la Commissione abbia adottato una decisione che autorizzi tale misura.
- (160) La Commissione rileva che la Lettonia ha concesso le misure 2, 3 e 6 a airBaltic senza notificarle alla Commissione per ottenerne l'autorizzazione. La Commissione deplora che la Lettonia non abbia rispettato l'obbligo di sospensione, violando così l'obbligo di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (161) Per quanto riguarda l'intenzione delle autorità lettoni di concedere a airBaltic 30 milioni di EUR derivanti dal secondo prestito sindacato e collegati alla misura 6, la Commissione ricorda l'obbligo che le autorità lettoni si erano assunte ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, di informare la Commissione in tempo utile, per consentirle di presentare le sue osservazioni, in merito a eventuali progetti diretti a concedere aiuti.

⁽³⁵⁾ Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark)*, (Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 81).

7.4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

- (162) Nella misura in cui le misure 2, 3 e 6 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario valutarne la compatibilità alla luce delle eccezioni previste dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo. Come si ricorda nella decisione di avvio del procedimento, in considerazione della natura delle misure e delle difficoltà di airBaltic, gli unici criteri di compatibilità pertinenti sembrano quelli concernenti gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sulla base degli orientamenti S&R, e in particolare delle disposizioni sugli aiuti per la ristrutturazione.
- (163) Inizialmente, le autorità lettoni erano del parere che nessuna delle misure comportasse aiuti di Stato. Tuttavia, sulla base dei dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, la Lettonia ha addotto argomenti in materia di compatibilità, affermando che le misure costituiscono aiuti per la ristrutturazione compatibili.
- (164) In particolare, nel dicembre 2013 la Lettonia ha presentato un piano di ristrutturazione aggiornato, integrandolo poi con altre osservazioni il 28 gennaio, il 28 febbraio e il 24 marzo 2014. La Lettonia osserva che la ristrutturazione di airBaltic è cominciata il 18 aprile 2011, quando è stato presentato un primo piano alla dirigenza della società. Questo primo piano, che è stato presentato alla Commissione, individuava alcuni punti deboli di airBaltic e stabiliva che era necessario un capitale azionario di circa [175-185] milioni di EUR per consentire alla società di rinnovare la flotta e di competere validamente con i vettori a basso costo. Secondo la Lettonia, a partire da aprile 2011 sono state intraprese diverse azioni, tra cui la chiusura dell'hub di airBaltic a Vilnius e la cancellazione di rotte, avviando così il processo di ristrutturazione di airBaltic. Per garantire il ritorno di airBaltic alla redditività, nella fase successiva è stata adottata una serie completa di iniziative riguardanti le entrate, le operazioni, la rete, la flotta e l'organizzazione complessiva (piano reShape).
- (165) Questo primo piano, elaborato nel 2011, comprendeva i principali aspetti finanziari della ristrutturazione. Secondo la Lettonia, ciò ha condotto alla conclusione dell'accordo e infine, nel marzo 2012, al piano reShape.
- (166) Gli argomenti addotti dalla Lettonia saranno valutati nelle sezioni seguenti.

7.4.1. Ammissibilità

- (167) Secondo il punto 33 degli orientamenti S&R, soltanto le imprese in difficoltà ai sensi dei punti da 9 a 13 degli orientamenti S&R sono ammissibili agli aiuti per la ristrutturazione. La Commissione ha già concluso che airBaltic era un'impresa in difficoltà almeno a partire dal 2011 (cfr. il considerando 87 più sopra).
- (168) Ai sensi del punto 12 degli orientamenti S&R un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. airBaltic è stata fondata nel 1995 e non può essere considerata un'impresa di recente costituzione. Inoltre, airBaltic non fa parte di un gruppo ai sensi del punto 13 degli orientamenti S&R.
- (169) La Commissione conclude perciò che airBaltic è ammissibile agli aiuti per la ristrutturazione.

7.4.2. La validità del piano di ristrutturazione

- (170) La Commissione osserva che la ristrutturazione di airBaltic è stata avviata nell'aprile 2011 quando la dirigenza della società ha preparato un primo piano di ristrutturazione. Tale piano comportava essenzialmente l'ottimizzazione della flotta e l'esigenza di sostituire gli aeromobili della società con altri più efficienti; tale misura costituisce un punto fondamentale anche nel successivo piano reShape. Contemporaneamente l'hub di Vilnius è stato chiuso. Alcune settimane dopo, in seguito alla revisione effettuata da [...], la dirigenza di airBaltic ha inserito nel piano una riduzione dell'organico dell'[8-12] %.
- (171) Il piano del 2011 è stato aggiornato nella forma del summenzionato piano reShape, formalmente adottato nel primo trimestre del 2012. Come osservato al considerando 164 più sopra, nel dicembre 2013 le autorità lettoni hanno presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione, che aggiorna il piano reShape.

- (172) La Commissione osserva che il piano di ristrutturazione dell'aprile 2011 definiva le principali esigenze di airBaltic. Benché non fosse completamente articolato, tale piano ha costituito una prima base per determinare le esigenze di ristrutturazione di airBaltic e garantirne il ritorno alla redditività. Inoltre, esso ha rappresentato la base del piano reShape, che era in preparazione al momento della firma dell'accordo (3 ottobre 2011) ed è stato concluso nel marzo 2012.
- (173) Secondo una prassi consolidata, la Commissione accetta che i piani di ristrutturazione vengano definiti nel corso del tempo e considera i piani iniziali come il punto di partenza del periodo di ristrutturazione. Per esempio, nella decisione *Varvaessos* ⁽³⁶⁾ la Commissione ha ritenuto che le misure concesse a tale impresa tra il 2006 e il 2009 dovessero essere valutate come un insieme unico di misure di ristrutturazione sulla base del piano di ristrutturazione del 2009 (concernente il periodo 2006-2011). Come nel caso di airBaltic, il piano di ristrutturazione 2009 di Varvaessos era l'evoluzione di un piano «strategico e imprenditoriale» risalente al 2006.

7.4.3. Ripristino della redditività a lungo termine

- (174) Conformemente al punto 34 degli orientamenti S&R, la concessione dell'aiuto per la ristrutturazione deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione. Il punto 35 precisa che il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.
- (175) Ai sensi del punto 36, il piano deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa e tener conto della situazione e della probabile evoluzione del mercato, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate.
- (176) Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze (punto 37).
- (177) La Commissione osserva che il piano di ristrutturazione descrive le circostanze all'origine delle difficoltà di airBaltic, provocate essenzialmente dalla crisi economica globale del 2008-2009, che ha avuto un impatto considerevole sulla regione del Baltico, influenzando anche sul settore del trasporto aereo.
- (178) Inoltre, il piano di ristrutturazione spiega che la strategia commerciale adottata in passato, insieme a una serie di decisioni adottate dalla precedente dirigenza di airBaltic, ha aggravato le difficoltà della società. In particolare, per quanto riguarda la strategia commerciale di airBaltic, il piano di ristrutturazione sottolinea che in passato essa si era imperniata esclusivamente sull'espansione e non sulla redditività, esponendo in tal modo la società a spese elevate e insostenibili. I costi, per di più, sono stati fortemente incrementati dalla composizione della flotta, che comprendeva quattro diversi tipi di aeromobili, oltre che dai costi elevati di locazione degli aeromobili. Sono state aperte rotte senza valutarne adeguatamente la redditività, e molte di esse hanno prodotto perdite.
- (179) Il piano di ristrutturazione copre un periodo di ristrutturazione di cinque anni a decorrere dall'aprile 2011 e prevede il ritorno di airBaltic alla redditività a lungo termine al più tardi entro l'aprile 2016, benché l'ipotesi preveda il ripristino della redditività di airBaltic per il 2014. La ristrutturazione pertanto può durare al massimo cinque anni, in linea con la precedente prassi che interessa il settore del trasporto aereo di passeggeri ⁽³⁷⁾. In effetti la Commissione ha sempre sostenuto che, nelle attuali circostanze economiche, è importante evitare che sia solo un'inversione di tendenza nel breve termine e creare invece una solida base per la futura crescita. In tale contesto, saranno necessari molti anni per stabilizzare le prestazioni operative e dei servizi.

⁽³⁶⁾ Decisione 2011/414/UE della Commissione del 14 dicembre 2010 sul caso relativo all'aiuto di Stato C 8/10 (ex N21/09 e NN 15/10) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Varvaessos S.A. (GU L 184 del 14.7.2011, pag. 9).

⁽³⁷⁾ Cfr. la decisione della Commissione sul caso relativo all'aiuto di Stato SA.30908 — *CSA — České aerolinie* — piano di ristrutturazione, al punto 107, e la decisione della Commissione sul caso relativo all'aiuto di Stato SA.33015 — *Air Malta plc.*, al punto 93. Cfr. anche la decisione 2010/137/CE della Commissione, del 28 agosto 2009, relativa all'aiuto di Stato C 6/09 (ex N 663/08) — *Austria Austrian Airlines* — Piano di ristrutturazione (GU L 59 del 9.3.2010, pag. 1), al punto 296, e la decisione 2012/542/UE della Commissione, del 21 marzo 2012, relativa alla misura SA.31479 (2011/C) (ex 2011/N) cui il Regno Unito intende dare esecuzione a favore di Royal Mail Group (GU L 279 del 12.10.2012, pag. 40), al punto 217.

- (180) Il piano di ristrutturazione sottolinea il mutamento verificatosi nella strategia commerciale di airBaltic, che si propone di diventare una compagnia aerea ibrida, rivolta da un lato a una clientela di fascia più elevata tramite gran parte dei servizi tradizionalmente offerti dai vettori di rete, ma intenta dall'altro a ricercare l'efficienza in termini di costi tipica dei vettori a basso costo. Questa strategia è già stata attuata, in misura significativa, dalla nuova dirigenza della società a partire dall'ottobre 2011. Inoltre, il piano di ristrutturazione prevede tre tipi principali di misure di ristrutturazione: i) ottimizzazione delle entrate e dei costi per le operazioni esistenti; ii) riconfigurazione della rete, con il conseguente adeguamento delle destinazioni, delle frequenze e degli orari per ottimizzare i RASK e il CASK ⁽³⁸⁾ a livello di rotta; e iii) ottimizzazione della rete e della flotta, con l'obiettivo di rivedere e definire le dimensioni ottimali della flotta e della rete. In totale sono state portate avanti 13 iniziative riguardanti le entrate e 13 concernenti i costi; sono state elaborate altre due iniziative in materia di riconfigurazione della rete e rinnovamento della flotta.
- (181) Per quanto riguarda l'ottimizzazione della flotta, la Commissione osserva che l'eterogenea e antiquata flotta di airBaltic è meno efficiente, dal punto di vista del consumo di combustibile, e richiede una manutenzione più intensa rispetto a quelle dei concorrenti: ciò si traduce in maggiori costi. Nel 2012 e nel 2013, per ridurre i costi, airBaltic ha deciso di utilizzare solo una parte degli aeromobili di cui disponeva. Nel 2013, in parte per compensare la perdita di capacità causata dall'eliminazione delle flotte di Fokker e Boeing 757, airBaltic ha aggiunto alla propria flotta due aeromobili Q400 Bombardier. Inoltre, nella prospettiva di una sostituzione della flotta, gli attuali contratti di locazione degli aeromobili sono stati rinegoziati a condizioni più favorevoli, fino a quando non sarà disponibile il nuovo Bombardier CS300 nel [...] o nel [...]. Per la fine del 2014 airBaltic gestirà 25 aeromobili e continuerà a tale livello fino alla fine del periodo di ristrutturazione nel 2016. Complessivamente, nel corso del periodo di ristrutturazione la flotta di aeromobili subirà una riduzione del 27 %.
- (182) Per quanto riguarda la riconfigurazione della rete, la Commissione osserva che nel 2013 la nuova rete ha reso [16-21] milioni di LVL in più ([22,7-29,8] milioni di EUR) a livello C1 ⁽³⁹⁾ rispetto all'anno precedente, tra l'altro per la cancellazione delle rotte non redditizie (per esempio [...]) e la riduzione delle frequenze ([...] su[...], [...] e [...]).
- (183) Le iniziative in materia di entrate comprendono l'introduzione di una nuova struttura tariffaria e l'ottimizzazione delle tariffe per il bagaglio. Verrà inoltre incoraggiato il check-in online, mentre il personale di cabina e gli organici addetti alle vendite opereranno sulla base di una retribuzione flessibile. Per quanto riguarda le iniziative in materia di costi, queste includono la rinegoziazione dei prezzi del carburante con gli attuali fornitori e dei contratti per i controlli e le revisioni dei motori, l'ottimizzazione della locazione di aeromobili e la riduzione dei costi degli hangar e dei costi di soggiorno del personale in albergo. Anche gli attuali accordi con gli operatori dell'assistenza a terra verranno rinegoziati.
- (184) La maggior parte delle misure di ristrutturazione descritte nei punti precedenti è già stata attuata. In seguito alle iniziative di ottimizzazione delle entrate e di riduzione dei costi, nonché al rinnovamento della flotta e alla riconfigurazione della rete, airBaltic ha concluso il 2012 con un EBIT negativo di 30 milioni di LVL (42,47 milioni di EUR) rispetto all'EBIT negativo previsto a bilancio, che era di 38 milioni di LVL (53,8 milioni di EUR). Nel 2013, l'EBIT negativo è stato ridotto a 7,7 milioni di LVL (10,9 milioni di EUR), anche in questo caso con un miglioramento rispetto agli obiettivi fissati. Si prevede che la società raggiunga il pareggio nel 2014 e rimanga in attivo successivamente; l'EBIT infatti dovrebbe raggiungere [1-3] milioni di LVL ([1,4-4,2] milioni di EUR) nel 2014 e [9-12] milioni di LVL ([12,8-17] milioni di EUR) nel 2016. Il rendimento del capitale (ROE) dovrebbe raggiungere il [3-6] % entro il 2014 e il [18-21] % entro il 2016.
- (185) Il piano di ristrutturazione prevede anche la revisione delle previsioni finanziarie sulla base di ipotesi realistiche, pessimistiche e ottimistiche, fondate a loro volta su presupposti attendibili. Per esempio, le ipotesi realistiche prevedono una crescita del mercato del [6-8] %, limitando la crescita di airBaltic all'[1-3] % nel 2014 e al [2-4] % nel 2015 e nel 2016, con un tasso di inflazione dell'[1-3] % all'anno e un incremento dei costi del carburante, da [950-1 000] USD/t nel 2014 a [1 000-1 050] USD/t nel 2016. Il coefficiente di riempimento varia dal [69-71] % del 2014 al [71-75] % del 2016. Secondo questa ipotesi la realizzazione delle iniziative consentirà a airBaltic di raggiungere il pareggio nel 2014 (con un EBIT di [1-3] milioni di LVL ([1,4-4,2] milioni di EUR)), mentre la società rimarrà in attivo successivamente, con un EBIT di [6-9] milioni di LVL ([8,5-12,8] milioni di EUR) nel 2015 e di [9-12] milioni di LVL nel 2016 ([12,8-17] milioni di EUR).

⁽³⁸⁾ Rispettivamente ricavi per posti chilometro offerto (RASK) e costo medio per passeggero-chilometro (CASK).

⁽³⁹⁾ Cfr. il successivo considerando 194.

- (186) Secondo tutte le ipotesi, l'EBIT di airBaltic diverrebbe positivo entro il 2016, variando da [10-15] milioni di LVL ([14,2-21,3] milioni di EUR) secondo l'ipotesi ottimistica a [5-10] milioni di LVL ([7,1-14,2] milioni di EUR) secondo l'ipotesi pessimistica. Le ipotesi sono anche soggette a un'analisi di sensibilità per valutare i rischi e i loro possibili effetti entro il 2016, considerando soprattutto i rischi valutari (apprezzamento/deprezzamento dell'USD nei confronti di LVL e EUR) e i cambiamenti apportati a coefficienti di riempimento, prezzi del combustibile sul mercato, numero dei passeggeri e ricavo medio per passeggero.
- (187) La Commissione ha valutato il piano di ristrutturazione e ritiene che esso dovrebbe consentire a airBaltic di tornare alla redditività di lungo periodo al più tardi entro l'aprile 2016. Il piano di ristrutturazione comprende una valutazione dettagliata delle circostanze che sono all'origine delle difficoltà di airBaltic; queste vengono debitamente affrontate mediante misure di ristrutturazione sotto forma di iniziative in materia di entrate e costi nonché iniziative concernenti la riconfigurazione della rete e il rinnovo della flotta.
- (188) Inoltre, secondo la Commissione il piano di ristrutturazione presentato dalla Lettonia quantifica opportunamente l'impatto delle diverse misure di ristrutturazione, le ipotesi sono adeguate al contesto del trasporto aereo di passeggeri e le previsioni di redditività si svolgono a livelli adeguati, secondo diverse ipotesi, per l'intero periodo di ristrutturazione. L'analisi di sensibilità è adeguata e dimostra che l'impatto dei fattori considerati sull'EBIT sarebbe limitato.
- (189) Pertanto, in considerazione delle significative misure di ristrutturazione intraprese e dei progressi compiuti finora, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione consentirà a airBaltic di ripristinare la redditività a lungo termine entro una scadenza ragionevole.
- (190) Le prove presentate dalla Lettonia dimostrano inoltre che airBaltic è attualmente sulla buona strada per conseguire la maggior parte degli obiettivi fissati nel piano di ristrutturazione: ciò costituisce un ulteriore indicatore dell'affidabilità del piano.

7.4.4. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza (misure compensative)

- (191) Conformemente al punto 38 degli orientamenti S&R, devono essere adottate misure compensative per ridurre gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi a un livello accettabile. Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati (punto 39).
- (192) A questo proposito, ai fini della valutazione delle misure compensative, la chiusura di attività in perdita che fosse comunque necessaria per ripristinare la redditività non sarà considerata come una misura per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato (punto 40).
- (193) Come misura compensativa per airBaltic, la Lettonia propone la cancellazione di rotte redditizie, con la conseguente riduzione di capacità e la cessione di coppie di bande orarie in aeroporti coordinati.
- (194) Oltre ad abbandonare le rotte non redditizie, come previsto per tornare alla redditività, il piano di ristrutturazione prevede la cessione di 14 rotte redditizie ⁽⁴⁰⁾ dal punto di vista del margine di contributo C1. È prassi della Commissione considerare redditizie quelle rotte che hanno avuto un margine di contributo C1 positivo nell'anno precedente alla loro cessione ⁽⁴¹⁾. Il contributo C1 tiene conto dei costi per il volo, i passeggeri e la distribuzione (cioè i costi variabili) attribuibili a ogni singola rotta. Il margine di contributo C1 è la cifra adeguata in quanto tiene conto di tutti i costi direttamente collegati alla rotta in questione. Le rotte che hanno un contributo C1 positivo producono entrate sufficienti non solo per coprire i costi variabili di una rotta ma anche per contribuire ai costi fissi della società.
- (195) Per quanto riguarda la capacità, secondo il piano di ristrutturazione la capacità complessiva della società era di [5-5,5] miliardi di ASK nell'aprile 2011, mentre alla fine del periodo di ristrutturazione nell'aprile 2016, la capacità di airBaltic dovrebbe assestarsi su [4-4,5] miliardi di ASK, con una riduzione del [17-20] %. A tale proposito la Commissione osserva che, soprattutto per quanto riguarda il ritorno alla redditività a lungo termine, la flotta sarà ridotta da 34 aeromobili nell'aprile 2011 a 25 aeromobili alla fine del 2014 e rimarrà su questo livello fino alla fine del periodo di ristrutturazione nell'aprile 2016 (cfr. il considerando 181 più sopra). Se si considerano soltanto le rotte redditizie, la riduzione di capacità è pari al [7-10] %.

⁽⁴⁰⁾ Si tratta delle rotte tra [...]. La Commissione ritiene che la chiusura di queste rotte rappresenti una pura misura compensativa in quanto nulla fa pensare che esse siano state chiuse come conseguenza necessaria della riduzione della flotta.

⁽⁴¹⁾ Cfr. la decisione della Commissione sul caso relativo all'aiuto di Stato SA.30908 — CSA — České aerolinie — piano di ristrutturazione, ai punti 130 e 131.

- (196) La Commissione rileva peraltro che airBaltic ha cancellato alcune rotte operanti dagli aeroporti pienamente coordinati ⁽⁴²⁾ di [...]. Di conseguenza, [...] coppie di bande orarie negli aeroporti pienamente coordinati sono state liberate nel 2011 e 2012, offrendo nuove opportunità economiche alle compagnie aeree concorrenti per operare su rotte da e verso questi aeroporti che registreranno un incremento della loro presenza.
- (197) Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, la Commissione terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento della struttura di mercato (punto 39 degli orientamenti S&R). Le misure compensative devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Il grado di riduzione deve essere fissato caso per caso (punto 40 degli orientamenti S&R).
- (198) La Commissione osserva che airBaltic svolge un ruolo modestissimo nel mercato europeo dell'aviazione, poiché rappresenta lo 0,5 % della produzione dell'intero settore aereo europeo.
- (199) La Commissione peraltro ritiene che la riduzione di capacità del [7-10] % effettuata da airBaltic non sia priva di significato, considerando le dimensioni relativamente ridotte di airBaltic rispetto alla produzione e alla capacità produttiva del settore aereo europeo in termini di passeggeri. Per un vettore minore come airBaltic ulteriori riduzioni della capacità e della consistenza della flotta potrebbero mettere a repentaglio il ritorno alla redditività di lungo termine senza d'altra parte offrire significative opportunità di mercato ai concorrenti. Inoltre, benché airBaltic sia il maggiore vettore aereo della Lettonia, la sua quota di mercato a Riga diminuirà dal [65-70] % del 2011 al [55-60] % del 2016.
- (200) La Commissione osserva altresì che la Lettonia è un'area assistita ai fini degli aiuti per investimenti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE ⁽⁴³⁾. Conformemente al punto 56 degli orientamenti S&R *«le condizioni di autorizzazione dell'aiuto [nelle aree assistite] potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, nei casi in cui la riduzione della capacità o della presenza sul mercato appaia la misura più idonea per prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza, la riduzione richiesta nelle aree assistite potrà essere inferiore a quella imposta nelle altre aree»*.
- (201) La Commissione ha anche tenuto conto delle particolarità del presente caso al momento di valutare l'adeguatezza delle misure compensative proposte, considerando la posizione geografica periferica della Lettonia e la sua accessibilità al resto dell'Unione europea. A tale riguardo, la Commissione osserva che il sistema ferroviario della Lettonia utilizza, in larghissima misura, lo scartamento russo, che è più largo dello scartamento standard utilizzato in quasi tutta l'Unione europea; ciò provoca problemi di interoperabilità con i paesi vicini dell'UE. Anche il trasporto marittimo può sostituire il trasporto aereo solo in misura limitata, soprattutto per quanto riguarda il trasporto di passeggeri. Infine, la Commissione rileva che gli aeroporti internazionali più vicini raggiungibili via terra sono quelli di Vilnius e Tallinn che, distanti circa 300 km da Riga, non costituiscono utili hub alternativi, soprattutto per il trasporto di passeggeri business.
- (202) La Commissione ritiene pertanto che le misure compensative adottate da airBaltic, ossia la riduzione di capacità del [7-10] % e la cessione di bande orarie negli aeroporti coordinati, siano accettabili nelle attuali circostanze. Le misure compensative proposte dalla Lettonia sono perciò sufficienti, ai sensi degli orientamenti S&R, per ridurre a un livello accettabile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi derivanti dalla concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore di airBaltic.

7.4.5. Aiuto limitato al minimo (contributo proprio)

- (203) Conformemente al punto 43 degli orientamenti S&R, per limitare l'importo dell'aiuto al minimo indispensabile, i beneficiari dell'aiuto dovranno contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione, sia con fondi propri, — ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa — che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato.

⁽⁴²⁾ La definizione di aeroporti pienamente coordinati è contenuta nell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1). Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 95/93, questi aeroporti, almeno in certi periodi, lamentano limitazioni di capacità.

⁽⁴³⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 13 settembre 2006 sul caso relativo all'aiuto di Stato N 447/2006 — *Lettonia* — carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

- (204) Il contributo proprio deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa (punto 43 degli orientamenti S&R). Di per sé il contributo proprio non deve includere ulteriori aiuti di Stato. Per le grandi imprese, solitamente la Commissione considera adeguato un contributo pari ad almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali e in casi di particolari difficoltà, la Commissione può accettare un contributo inferiore (punto 44 degli orientamenti S&R).
- (205) Il piano di ristrutturazione stima i seguenti costi di ristrutturazione: [150-170] milioni di LVL ([214-242] milioni di EUR), sulla base dei fondi necessari per il rimborso di prestiti di terzi ([5-15] milioni di LVL ([7,1-21,3] milioni di EUR)), compensazione delle perdite derivanti dalla graduale eliminazione e dallo smaltimento di alcuni velivoli ([15-25] milioni di LVL ([21,3-35,5] milioni di EUR)), accantonamento per crediti inesigibili ([5-10] milioni di LVL ([7,1-15,3] milioni di EUR)), indennità di licenziamento ([1-4] milioni di LVL (EUR [1,4-5,6] milioni di EUR)), l'acquisto di nuovi velivoli, in particolare [...] Bombardier Q400NG e [...] Boeing 737-500 (per un totale di [50-60] milioni di LVL ([71,1-85,3] milioni di EUR)), il riacquisto di marchi da BAS ([5-15] milioni di LVL ([7,1-21,3] milioni di EUR)), impreviste passività fuori bilancio derivanti da un credito di [...] ([5-15] milioni di LVL ([7,1-21,3] milioni di EUR)), e [45-55] milioni di LVL ([64-78,2] milioni di EUR) per coprire le perdite previste finché airBaltic non tornerà alla redditività.
- (206) In considerazione dei costi totali di ristrutturazione, pari a [150-170] milioni di LVL ([214-242] milioni di EUR), il proposto contributo proprio di airBaltic secondo il piano di ristrutturazione ammonta a [100-110] milioni di LVL ([141-155] milioni di EUR), ossia il [60-70] % dei costi totali di ristrutturazione. Il contributo proprio si articola nel modo seguente:
- i) iniezioni finanziarie private di [20-30] milioni di LVL ([28,4-42,6] milioni di EUR) concesse da BAS e dagli investitori privati THC e [...] nel periodo aprile-settembre 2011. Questo importo comprende [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) sotto forma di una linea di liquidità concessa da [...] nel marzo e nel maggio 2011 per l'acquisto di pezzi di ricambio da airBaltic; [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) e [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) per pagamenti anticipati nel capitale di airBaltic effettuati rispettivamente da [...] e [...]; e [6-8] milioni di LVL ([8,5-12,3] milioni di EUR) da Transatlantic Holdings derivanti da un accordo di acquisto del pacchetto azionario;
 - ii) prestiti privati di [20-30] milioni di LVL ([28,4-42,6] milioni di EUR) concessi da BAS dopo l'accordo, ossia il prestito BAS (14 milioni di LVL (19,82 milioni di EUR)) e un vendor loan (prestito concesso da parte del venditore della società) di [5-15] milioni di LVL ([7,1-21,3] milioni di EUR) per il riacquisto dei marchi;
 - iii) contratti di locazione per aeromobili nuovi per un valore di [45-55] milioni di LVL ([64-78] milioni di EUR);
 - iv) [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) per la cancellazione parziale del debito derivante dalla ristrutturazione del debito di airBaltic concordata con Latvijas Krājbanka e Snoras nel marzo 2014.
- (207) Per quanto riguarda le iniezioni finanziarie private di cui al precedente punto (i), la Lettonia ha dimostrato che BAS ha effettuato pagamenti anticipati nel capitale della società pari a [7-9] milioni di LVL ([10-13] milioni di EUR) tra il giugno e il luglio 2011. La Commissione ritiene che questi pagamenti costituiscano un contributo proprio, ai sensi del punto 43 degli orientamenti S&R, poiché BAS era un investitore privato operante in un'economia di mercato e la Commissione non ha ragione di credere che essa non agisse secondo la logica del mercato. La stessa conclusione si applica ai [6-8] milioni di LVL ([8,5-12,3] milioni di EUR) forniti da Transatlantic Holdings per il corrispettivo di [...] azioni non pagate di airBaltic in circolazione (settembre 2011).
- (208) Per quanto riguarda il precedente punto (ii), la Commissione ritiene che il prestito di 14 milioni di LVL (19,82 milioni di EUR) concesso da BAS (il prestito BAS) costituisca un finanziamento esterno a condizioni di mercato che può essere accettato come contributo proprio di un investitore privato che in quel momento era azionista della società.
- (209) Per quanto riguarda i contratti di locazione per aeromobili nuovi, che ammontavano a [45-55] milioni di LVL ([64-78] milioni di EUR) (di cui al precedente punto (iii)), il piano di ristrutturazione spiega che nel marzo 2013 airBaltic ha concluso nuovi contratti di locazione con controparti private nell'ambito del programma di ottimizzazione e riduzione della flotta. I contratti riguardano la locazione netta del velivolo [...] Bombardier Dash 8 Q400NG per un periodo di 10 anni, per un importo totale di circa [...] milioni di USD ([...] milioni di EUR), ossia un canone di locazione mensile di circa [...] USD ([...] EUR).

- (210) Secondo il piano di ristrutturazione, la locazione è stata concessa a condizioni di mercato da [...]. Il canone di locazione mensile si propone di coprire l'ammortamento del prezzo di acquisto meno il valore residuo dell'aeromobile in questione alla fine del decimo anno (più una maggiorazione per coprire [...] costi di finanziamento e i costi operativi nonché un margine di profitto), e corrisponde pertanto al prezzo d'acquisto del nuovo aeromobile.
- (211) La Commissione osserva che i contratti di locazione di questo tipo sono una forma di finanziamento standard nel settore aereo e sono assimilabili a prestiti concessi a una società in corso di ristrutturazione. Il fatto che vi sia una garanzia che copre gran parte del prestito non impedisce di considerare il prestito un «contributo proprio». Inoltre la Lettonia ha confermato che i contratti di locazione sono soggetti a garanzia standard (la possibilità di confiscare l'aereo nel caso di insolvenza e un deposito cauzionale in contanti). Il locatore si assume pertanto un certo grado di rischio tipico del creditore, dal momento che subirebbe perdite considerevoli nel caso di insolvenza di airBaltic, ossia la perdita immediata di entrate dal canone di locazione, che si protrarrà finché non si troverà un nuovo cliente per l'aeromobile, e i costi sostenuti per riconfigurare l'aeromobile per il prossimo operatore ⁽⁴⁴⁾.
- (212) Sulla base di quanto sopra, la Commissione rileva che dai contratti di locazione risulta che airBaltic era riuscita a ottenere un finanziamento esterno a condizioni di mercato. I contratti di locazione possono perciò essere considerati una prova del fatto che il mercato crede nella redditività a lungo termine di airBaltic, dal momento che i contratti sono garantiti soltanto da una garanzia standard e il finanziatore continua a sostenere un certo grado di rischio. Ciò è conforme al punto 43 degli orientamenti S&R, in base al quale il contributo proprio dovrebbe provenire da finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. La Commissione ritiene perciò che le locazioni pari a [45-55] milioni di LVL ([64-78] milioni di EUR) facciano parte del contributo proprio. Ciò rientra peraltro nella prassi consolidata della Commissione, per esempio nel caso České aerolinie ⁽⁴⁵⁾.
- (213) Tuttavia, la Commissione nutre dubbi su alcuni tipi di contributi propri proposti nel piano di ristrutturazione, come viene illustrato di seguito.
- (214) Per quanto riguarda il pagamento anticipato nel capitale di airBaltic di [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) effettuato da [...] nel luglio 2011, dalle informazioni presentate dalla Lettonia risulta che esso è direttamente collegato alla misura 6 che, come è stato concluso, comporta aiuti di Stato. Di conseguenza, il pagamento anticipato nel capitale di airBaltic effettuato da [...] non può essere considerato un contributo proprio, che necessariamente non può comprendere aiuti.
- (215) In relazione alla linea di liquidità di [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) concessa da [...] tra aprile e giugno 2011 per l'acquisto di pezzi di ricambio, le autorità lettoni non hanno fornito prove che offrano alla Commissione una chiara comprensione di questa misura e del suo significato per ciò che riguarda la probabilità del ripristino della redditività del beneficiario. La Commissione pertanto non è in grado di concludere con certezza se tale linea sia accettabile come contributo proprio.
- (216) Quanto al vendor loan di [5-15] milioni di LVL ([7,1-21,3] milioni di EUR) che sarebbe stato concesso da BAS a airBaltic per il riacquisto di marchi, la Lettonia non ha fornito alcuna prova per dimostrare che il prestito sia stato effettivamente erogato.
- (217) Sulla base di quanto precede, la Commissione non ritiene accettabili come contributo proprio il pagamento anticipato nel capitale di airBaltic di [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) effettuato da [...] nel luglio 2011, la linea di liquidità per [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) concessa da [...] tra l'aprile e il giugno 2011 per l'acquisto di pezzi di ricambio, e il vendor loan di [5-15] milioni di LVL ([7,1-21,3] milioni di EUR) che sarebbe stato concesso da BAS a airBaltic per il riacquisto dei marchi e la cancellazione parziale del debito di [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR). La Commissione dubita inoltre, soprattutto sulla base delle informazioni inconcludenti fornite a riguardo (cfr. la natura poco chiara dei debiti in questione, tra cui numerosi crediti e i marchi di airBaltic) che la cancellazione parziale del debito di [...] milioni di LVL ([...] milioni di EUR) delle due banche possa essere considerata un contributo proprio.
- (218) In ogni caso la Commissione rileva che le altre misure proposte come contributo proprio sono conformi al punto 43 degli orientamenti S&R e che il livello del contributo proprio è pertanto accettabile. Ammontano a [75-85] milioni di LVL ([107-120] milioni di EUR), una cifra equivalente al [48-50] % circa dei costi di ristrutturazione. Per una grande impresa come airBaltic, il livello di contributo proprio normalmente dovrebbe essere

⁽⁴⁴⁾ I costi complessivi da sostenere per trasferire l'aeromobile da un operatore insolvente al nuovo operatore, e soddisfare i requisiti del nuovo cliente in termini di consegna, potrebbero raggiungere il [...] % del valore contabile dell'aeromobile.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. la decisione sul caso České aerolinie, punti 119 e 145.

del 50 %. Tuttavia, secondo il punto 56 degli orientamenti S&R, la Commissione può essere meno rigorosa per ciò che riguarda l'entità del contributo proprio nelle aree assistite, come era il caso per la Lettonia allorché le misure sono state concesse (cfr. il considerando 200 più sopra).

(219) La Commissione ritiene quindi che i requisiti fissati al punto 43 degli orientamenti S&R siano stati soddisfatti.

7.4.6. Il principio dell'«aiuto una tantum»

(220) Infine, occorre rispettare il punto 72 degli orientamenti S&R secondo il quale un'impresa che abbia ricevuto aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione negli ultimi dieci anni non è ammissibile a beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (in base al principio dell'«aiuto una tantum»).

(221) Poiché le misure 1, 4 e 5 non comportano aiuti di Stato, esse non vengono considerate ai fini del principio dell'«aiuto una tantum». Inoltre le autorità lettoni hanno confermato che airBaltic non ha beneficiato di alcun aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. La Commissione ritiene pertanto che il principio dell'«aiuto una tantum» sia stato rispettato.

7.5. CONCLUSIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE 2, 3 E 6

(222) Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva che la Lettonia ha dato esecuzione illegalmente alle misure 2, 3 e 6 in favore di airBaltic, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ritiene tuttavia che le misure e il piano di ristrutturazione soddisfino le condizioni previste dagli orientamenti S&R. A giudizio della Commissione gli aiuti sono quindi compatibili con il mercato interno.

(223) Infine, la Commissione fa presente che la Lettonia ha acconsentito all'adozione e alla notifica in inglese della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il primo prestito di Stato di 16 milioni di LVL, concesso dalla Repubblica di Lettonia a favore di airBaltic nel 2011, nonché l'acquisizione da parte dello Stato di titoli zero-coupon da airBaltic nell'aprile 2010 e il pagamento di 2,8 milioni di EUR da parte di Latvijas Krājbanka a airBaltic nel novembre 2011, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il secondo prestito di Stato di 67 milioni di LVL e l'aumento di capitale di airBaltic, cui la Repubblica di Lettonia ha dato esecuzione nel 2011, nonché la cessione a airBaltic di un credito di 5 milioni di EUR, attuata dalla Repubblica di Lettonia nel 2012, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

DECISIONE (UE) 2015/1092 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2014****relativa agli aiuti di Stato SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/NN) SA.36658 (2014/NN), SA.37156 (2014/NN), SA.34534 (2012/NN) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore del gruppo National Bank of Greece in materia di:**

- **ricapitalizzazione e ristrutturazione di National Bank of Greece SA;**
- **risoluzione di First Business Bank SA mediante ordine di trasferimento National Bank of Greece SA;**
- **risoluzione di Probank SA mediante ordine di trasferimento alla National Bank of Greece SA;**
- **risoluzione di Cooperative Bank of Lesbos-Limnos, di Cooperative Bank of Achaia e di Cooperative Bank of Lamia**

*[notificata con il numero C(2014) 5201]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. PROCEDIMENTO RELATIVO AL GRUPPO NATIONAL BANK OF GREECE ⁽¹⁾ (IN APPRESSO «LA BANCA»).**

- (1) Con decisione del 19 novembre 2008 la Commissione ha approvato un regime di «misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (in appresso il «regime di sostegno alle banche greche») con l'obiettivo di garantire la stabilità del sistema finanziario greco. Il regime di sostegno alle banche greche consente la concessione di aiuti in base alle tre misure che lo costituiscono: una misura di ricapitalizzazione, una di garanzia e una relativa ai prestiti obbligazionari pubblici ⁽²⁾.
- (2) In base al considerando 14 della decisione del 19 novembre 2008, occorre notificare alla Commissione un piano di ristrutturazione per i beneficiari della misura di ricapitalizzazione.
- (3) Nel maggio 2009 la Banca è stata ricapitalizzata nel quadro della misura di ricapitalizzazione del regime di sostegno alle banche greche.
- (4) Il 2 agosto 2010 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione un piano di ristrutturazione della Banca. La Commissione ha registrato il piano, i relativi aggiornamenti successivi e le informazioni supplementari trasmesse dalle autorità greche, con numero SA.30342 (PN 26/2010) e successivamente con numero SA.32788 (2011/PN).
- (5) Nel dicembre 2011 la Grecia ha nuovamente ricapitalizzato la Banca in virtù della misura di ricapitalizzazione. Il 22 dicembre 2011 la Commissione ha approvato la seconda ricapitalizzazione della Banca ⁽³⁾.

⁽¹⁾ National Bank of Greece SA e tutte le sue controllate.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 19 novembre 2008, relativa all'aiuto di Stato N 560/08 «Misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 125 del 5.6.2009, pag. 6), cui è stato attribuito il numero SA.26678 (N 560/08). Il regime è stato successivamente prorogato e modificato come descritto nella nota 4.

⁽³⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 22 dicembre 2011, sull'aiuto di Stato SA.34064 (11/N), «Seconda ricapitalizzazione di salvataggio di NGB in base al regime di ricapitalizzazione greco» (GU C 99 del 3.4.2012, pag. 4).

- (6) La Banca ha ripetutamente beneficiato delle garanzie di Stato sugli strumenti di debito e sui prestiti obbligazionari pubblici in base al regime di sostegno alle banche greche ⁽⁴⁾. Inoltre ha beneficiato della concessione di un sostegno alla liquidità sotto forma di un credito di ultima istanza (*emergency liquidity assistance* — ELA) garantito dallo Stato (in appresso «ELA garantito dallo Stato»).
- (7) Il 18 marzo 2012 la Banca centrale greca ha proceduto a ritirare le autorizzazioni alle tre banche cooperative (in appresso «le tre banche cooperative»), ossia Cooperative Bank of Lesvos-Limnos (in appresso «Lesvos-Limnos Bank»), Cooperative Bank of Achaia (in appresso «Achaia Bank») e Cooperative Bank of Lamia (in appresso «Lamia Bank») mettendole in liquidazione.
- (8) La Commissione ha registrato le informazioni ricevute in modo informale dalla Grecia sulla risoluzione delle banche cooperative con numero SA.34534 (2012/NN).
- (9) Il 23 marzo 2012 la Banca centrale greca ha proceduto al trasferimento di passività selezionate delle tre banche cooperative alla Banca e ha calcolato l'importo totale del deficit di finanziamento ⁽⁵⁾ che sarebbe stato coperto dal Fondo ellenico di stabilità finanziaria (in appresso «HFSF») ai sensi della legge greca 4015/2012 ⁽⁶⁾. Il deficit di finanziamento era pari al valore delle passività trasferite, non essendovi alcun trasferimento di attività delle tre banche cooperative.
- (10) Il 20 aprile 2012 «l'HFSF» ha fornito alla Banca una lettera con la quale si impegnava a partecipare ad un previsto aumento di capitale della Banca. Il 28 maggio 2012 l'HFSF ha concesso una ricapitalizzazione ponte alla Banca per un importo pari a 7 430 milioni di EUR (in appresso «la prima ricapitalizzazione ponte»).
- (11) Nel maggio 2012 le autorità greche hanno notificato alla Commissione la lettera d'impegno fornita dall'HFSF alla Banca, che è stata registrata come aiuto non notificato (con il numero SA.34824 (2012/NN)), poiché la misura era già stata attuata.
- (12) Il 27 luglio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sulla prima ricapitalizzazione ponte (in appresso «la decisione di avvio del procedimento riguardante NBG») ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Il 2 settembre 2009 la Grecia ha notificato una serie di modifiche alle misure di sostegno e una proroga al 31 dicembre 2009; le modifiche e la proroga sono state approvate in data 18 settembre 2009 [cfr. la decisione della Commissione, del 18 settembre 2009, relativa all'aiuto di Stato N 504/09 «Proroga e modifica delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 264 del 6.11.2009, pag. 5)]. Il 25 gennaio 2010 la Commissione ha approvato una seconda proroga al 30 giugno 2010 [cfr. la decisione della Commissione, del 25 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato N 690/09 «Proroga e modifica delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 57 del 9.3.2010, pag. 6)]. Il 30 giugno 2010 la Commissione ha approvato una serie di modifiche alle misure di sostegno e una proroga al 31 dicembre 2010 [cfr. la decisione della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa all'aiuto di Stato N 260/10 «Proroga delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 238 del 3.9.2010, pag. 3)]. Il 21 dicembre 2010 la Commissione ha approvato una proroga delle misure di sostegno al 30 giugno 2011 (cfr. la decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010, relativa all'aiuto di Stato SA.31998 (2010/N) «Quarta proroga delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 53 del 19.2.2011, pag. 2)]. Il 4 aprile 2011 la Commissione ha approvato una modifica delle misure di sostegno [cfr. la decisione della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.32767 (2011/N) «Modifica delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 164 del 2.6.2011, pag. 8)]. Il 27 giugno 2011 la Commissione ha approvato una proroga delle misure di sostegno al 31 dicembre 2011 [cfr. la decisione della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.33153 (2011/N) «Quinta proroga delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 274 del 17.9.2011, pag. 6)]. Il 6 febbraio 2012 la Commissione ha approvato una proroga delle misure di sostegno al 30 giugno 2012 [cfr. la decisione della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.34149 (11/N) «Sesta proroga delle misure di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 101 del 4.4.2012, pag. 2)]. Il 6 luglio 2012 la Commissione ha approvato una proroga delle misure di sostegno al 31 dicembre 2012 [cfr. la decisione della Commissione, del 6 luglio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.35002 (12/N) — Grecia «Proroga del regime di sostegno agli istituti di credito in Grecia» (GU C 77 del 15.3.2013, pag. 14)]. Il 22 gennaio 2013 la Commissione ha approvato una proroga al 30 giugno 2013 del regime di garanzia e del regime dei prestiti obbligazionari [cfr. la decisione della Commissione, del 22 gennaio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35999 (12/N) — Grecia «Proroga del regime di garanzia e del regime dei prestiti obbligazionari per gli istituti di credito in Grecia» (GU C 162 del 7.6.2013, pag. 6)]. Il 25 luglio 2013 la Commissione ha approvato una proroga al 31 dicembre 2013 del regime di garanzia e del regime dei prestiti obbligazionari [cfr. la decisione della Commissione, del 25 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA 36956 (2013/N) — Grecia «Proroga del regime di garanzia e del regime dei prestiti obbligazionari per gli istituti di credito in Grecia» (GU C 141 del 9.5.2014, pag. 3)]. Il 14 gennaio 2014 la Commissione ha approvato una proroga al 30 giugno 2014 del regime di garanzia e del regime dei prestiti obbligazionari [cfr. la decisione della Commissione, del 14 gennaio 2014, relativa all'aiuto di Stato n. SA 37958 (2013/N) — Grecia «Proroga del regime di garanzia e del regime dei prestiti obbligazionari per gli istituti di credito in Grecia» (non ancora pubblicata)].

⁽⁵⁾ L'espressione «deficit di finanziamento» indica la differenza tra il valore delle attività e il valore delle passività trasferite alla Banca.

⁽⁶⁾ Legge greca 4051/2012 sulle norme relative alle pensioni e altre norme urgenti concernenti l'applicazione del memorandum d'intesa della legge greca 4046/2012.

⁽⁷⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 27 luglio 2012 sull'aiuto di Stato SA. 34824 (2012/C) «Ricapitalizzazione della National Bank of Greece da parte del Fondo ellenico di stabilità finanziaria» (GU C 359 del 21.11.2012, pag. 4).

- (13) Nel dicembre 2012 l'HFSF ha concesso alla Banca una seconda ricapitalizzazione ponte di 2 326 milioni di EUR (in appresso «seconda ricapitalizzazione ponte») ⁽⁸⁾. La misura, notificata dalle autorità greche alla Commissione il 27 dicembre 2012, è stata registrata con il numero SA.36007 (2013/NN).
- (14) Nel giugno 2013 la Banca ha annunciato il successo della sua emissione di 1 079 milioni di EUR di diritti ⁽⁹⁾, mentre l'HFSF ha parzialmente convertito la prima e la seconda ricapitalizzazione ponte in azioni (in appresso «la ricapitalizzazione della primavera 2013», che include sia l'emissione di 1 079 milioni di EUR di diritti sia la conversione della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte). L'importo totale della ricapitalizzazione della primavera 2013 era di 9 756 milioni di EUR, di cui 8 677 milioni di EUR sono stati conferiti dall'HFSF (in appresso la «partecipazione dell'HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013»).
- (15) Il 19 dicembre 2013 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione informazioni sulle condizioni della ricapitalizzazione della primavera 2013.
- (16) Il 25 giugno 2014 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione il piano di ristrutturazione definitivo della Banca (in appresso «il piano di ristrutturazione»). In pari data hanno anche trasmesso informazioni sull'ELA garantito dallo Stato, affermando di voler continuare a fornire alla Banca il sostegno alla liquidità, nonché le garanzie statali sugli strumenti di debito e sui prestiti obbligazionari pubblici, in base al regime di sostegno alle banche greche. La Commissione ha registrato la notifica con il numero SA.34824 (2012/C).
- (17) La Commissione ha tenuto numerose riunioni, teleconferenze e scambi di messaggi di posta elettronica con rappresentanti delle autorità greche e della Banca.
- (18) La Grecia accetta, in via del tutto eccezionale, che la presente decisione sia adottata solo in lingua inglese.

1.2. PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ACQUISITE

1.2.1. Procedimento relativo a First Business Bank SA.

- (19) Nel luglio 2009, in virtù della misura di ricapitalizzazione del regime di sostegno alle banche greche ⁽¹⁰⁾, la Grecia ha ricapitalizzato First Business Bank SA (in appresso «FB Bank») per un importo pari a 50 milioni di EUR.
- (20) Nella primavera 2013 la Banca centrale greca ha deciso di procedere alla risoluzione di FB Bank attraverso una procedura di acquisto e assunzione ⁽¹¹⁾.
- (21) Il 1° maggio 2013 la Banca centrale greca ha invitato le quattro maggiori banche greche a presentare offerte non vincolanti per un portafoglio di attività e passività di FB Bank. Nella lettera agli offerenti, la Banca centrale greca ha comunicato che l'HFSF, oltre al deficit di finanziamento, avrebbe soddisfatto il fabbisogno di capitale dell'acquirente relativo alle attività trasferite da FB Bank.
- (22) L'8 maggio 2013 la Banca e un'altra banca hanno presentato le loro offerte preliminari.
- (23) Il 10 maggio 2013 la Banca ha modificato la propria offerta.
- (24) In pari data la Banca centrale greca ha proceduto alla risoluzione di FB Bank e al trasferimento alla Banca di attività e passività selezionate.
- (25) L'11 maggio 2013 le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione informazioni sulla risoluzione di FB Bank. La Commissione ha registrato tali informazioni e le successive osservazioni presentate dalle autorità greche con il numero SA.36658 (2014/NN).
- (26) Il 28 giugno 2013 l'HFSF ha erogato due terzi del deficit di finanziamento inizialmente stimato.

⁽⁸⁾ Cfr. comunicato stampa dell'HFSF, del 24 dicembre 2012, disponibile online all'indirizzo http://www.hfsf.gr/files/press_release_20121224_en.pdf.

⁽⁹⁾ Relazione finanziaria intermedia della Banca del 30 giugno 2013, agosto 2013, pag. 9, disponibile online all'indirizzo: https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/Annual%20and%20interim%20financial%20statements/Financial%20Report%20NBG%20GROUP-BANK%2030%2006%202013_EN%20FINAL.pdf.

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 2.

⁽¹¹⁾ La procedura di acquisto e assunzione (*Purchase & Assumption*) è una procedura di risoluzione che prevede l'individuazione delle attività e delle passività di elevata qualità del soggetto giuridico in liquidazione, le quali vengono messe all'asta per la loro cessione ad una società redditizia.

- (27) Il 29 luglio 2013 le autorità greche hanno notificato alla Commissione il finanziamento del deficit di finanziamento per un importo complessivo di circa 524 milioni di EUR, come stimato al momento della risoluzione sulla base dei dati al 31 marzo 2013.
- (28) Il 7 novembre 2013 la Banca centrale greca ha completato il calcolo del deficit di finanziamento complessivo, che ammontava a 457 milioni di EUR ⁽¹²⁾.
- (29) Il 13 novembre 2013 l'HFSF ha versato alla Banca il saldo residuo del deficit di finanziamento.
- (30) Il 25 giugno 2014 le autorità greche hanno notificato alla Commissione che la Banca non intende chiedere all'HFSF di conferire l'importo del fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività di FB Bank nella Banca.

1.2.2. Procedimento relativo a Probank SA.

- (31) Il 10 maggio 2013 la Banca centrale greca ha nominato un commissario presso Probank SA (in appresso «Probank»).
- (32) Nel luglio 2013 la Banca centrale greca ha deciso di procedere alla risoluzione di Probank attraverso una procedura di acquisto e assunzione.
- (33) Il 22 luglio 2013 la Banca centrale greca ha invitato le quattro maggiori banche greche a presentare offerte per il portafoglio di attività e passività di Probank. Nella lettera ai potenziali offerenti, la Banca centrale greca ha comunicato che l'HFSF, oltre al deficit di finanziamento, avrebbe soddisfatto il fabbisogno di capitale dell'acquirente relativo alle attività trasferite da Probank.
- (34) Il 24 luglio 2013 una banca ha presentato un'offerta preliminare e il 25 luglio 2013 la Banca ha presentato un'offerta vincolante.
- (35) Il 26 luglio 2013 la Banca centrale greca ha proceduto alla risoluzione di Probank e al trasferimento alla Banca di attività e passività selezionate.
- (36) Il 29 luglio 2013 le autorità greche hanno notificato alla Commissione il finanziamento del deficit di finanziamento per un importo totale di circa 238 milioni di EUR, come stimato dalla Banca centrale greca sulla base dei dati al 31 marzo 2013. La Commissione ha registrato tale notifica e le successive informazioni presentate dalle autorità greche con il numero SA.37156 (2014/NN).
- (37) Il 9 agosto 2013 l'HFSF ha erogato due terzi del deficit di finanziamento inizialmente stimato.
- (38) Il 30 dicembre 2013 la Banca centrale greca ha completato il calcolo del deficit di finanziamento totale, che ammontava a 563 milioni di EUR.
- (39) Il 31 dicembre 2013 l'HFSF ha versato alla Banca il saldo residuo del deficit di finanziamento.
- (40) In pari data, la Banca centrale greca ha fornito alla Commissioni ulteriori informazioni circa il completamento del calcolo del deficit di finanziamento.
- (41) Il 25 giugno 2014 le autorità greche hanno notificato alla Commissione che la Banca non intende chiedere all'HFSF di conferire l'importo del fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività di Probank nella Banca.

⁽¹²⁾ HFSF, *Annual Financial Report for the year ended 31 December 2013* [relazione finanziaria annuale per l'esercizio concluso il 31 dicembre 2013], giugno 2014, pag. 8.

2. DESCRIZIONE

2.1. LA BANCA E LE DIFFICOLTÀ IN CUI VERSA

2.1.1. Il contesto generale del settore bancario greco

- (42) Il prodotto interno lordo (PIL) reale della Grecia è diminuito del 20 % dal 2008 al 2012, come evidenziato nella tabella 1. Conseguentemente, le banche greche hanno dovuto far fronte a un tasso d'insolvenza in rapida crescita sui prestiti alle famiglie e alle aziende greche ⁽¹³⁾. Tali sviluppi hanno inciso negativamente sull'andamento delle attività delle banche greche e causato ingenti perdite sui prestiti.

Tabella 1

Crescita del PIL reale in Grecia, 2008-2013

Grecia	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Crescita del PIL reale in %	- 0,2	- 3,1	- 4,9	- 7,1	- 6,4	- 3,9

Fonte: Eurostat, disponibile online all'indirizzo: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115>

- (43) Inoltre, nel febbraio 2012 la Grecia ha attuato uno scambio di obbligazioni con il settore privato, scambio noto come *Private Sector Involvement* (PSI), ossia partecipazione del settore privato (in appresso «il programma PSI»). Le banche greche hanno partecipato al programma PSI, nel corso del quale il governo greco ha offerto ai possessori di obbligazioni del settore privato nuovi titoli (tra cui nuove obbligazioni pubbliche greche (*Greek government bonds*, in appresso «le GGB»), titoli indicizzati al PIL e titoli di pagamento del programma PSI emessi dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (in appresso «FESF»)] in cambio delle GGB esistenti, con uno sconto nominale del 53,5 % e scadenze maggiori ⁽¹⁴⁾. Il 9 marzo 2012 le autorità greche hanno annunciato i risultati dello scambio di obbligazioni ⁽¹⁵⁾. Lo scambio ha causato perdite considerevoli per i possessori delle obbligazioni (per le banche greche pari in media al 78 % del valore nominale medio delle vecchie GGB, secondo le stime della Banca centrale greca) e un fabbisogno di capitale registrato retroattivamente nei bilanci del 2011 delle banche greche.

Tabella 2

Perdite totali correlate al programma PSI delle principali banche greche (in milioni di EUR)

Banche	Valore nominale delle GGB (1)	Valore nominale dei prestiti statali (2)	Valore nominale totale (3) = (1) + (2)	Perdite PSI sulle GGB (4)	Perdite PSI sui prestiti statali (5)	Totale delle perdite PSI lorde (6) = (4) + (5)	Totale delle perdite PSI lorde/Capitale primario di classe 1 ⁽¹⁾ (dic. 2011) (%)	Totale delle perdite PSI lorde/Attività totali (dic. 2011) (%)
NBG	13 748	1 001	14 749	10 985	751	11 735	161,0	11,0
Eurobank	7 001	335	7 336	5 517	264	5 781	164,5	7,5
Alpha	3 898	2 145	6 043	3 087	1 699	4 786	105,7	8,1

⁽¹³⁾ Commissione europea — direzione generale degli Affari economici e finanziari. *The Second Economic Adjustment Programme for Greece — March 2012* [Il secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia — Marzo 2012], pag. 17, disponibile online all'indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf

⁽¹⁴⁾ Cfr. la sezione II, «*The restructuring of the Greek Sovereign Debt*» [la ristrutturazione del debito sovrano della Grecia], del *Report on the Recapitalisation and Restructuring of the Greek Banking Sector* [relazione sulla ricapitalizzazione e sulla ristrutturazione del settore bancario greco], Banca centrale greca, dicembre 2012, disponibile online all'indirizzo http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Report_on_the_recapitalisation_and_restructuring.pdf.

⁽¹⁵⁾ Comunicato stampa del ministero delle Finanze del 9 marzo 2012, disponibile online all'indirizzo <http://www.pdma.gr/attachments/article/80/9%20MARCH%202012%20-%20RESULTS.pdf>.

Banche	Valore nominale delle GGB (1)	Valore nominale dei prestiti statali (2)	Valore nominale totale (3) = (1) + (2)	Perdite PSI sulle GGB (4)	Perdite PSI sui prestiti statali (5)	Totale delle perdite PSI lorde (6) = (4) + (5)	Totale delle perdite PSI lorde/Capitale primario di classe 1 (1) (dic. 2011) (%)	Totale delle perdite PSI lorde/Attività totali (dic. 2011) (%)
Piraeus	7 063	280	7 343	5 686	225	5 911	226,0	12,0
Probank	415	0	415	295	0	295	105,1	8,7
FB Bank	70	0	70	49	0	49	33,8	3,1

Fonte: Banca centrale greca, *Report on the Recapitalisation and the Restructuring of the Greek Banking Sector* [Relazione sulla ricapitalizzazione e sulla ristrutturazione del settore bancario greco], dicembre 2012, pag. 14.

(1) Il tasso del capitale primario di classe 1 di una banca è uno dei coefficienti patrimoniali di vigilanza monitorati dalle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali.

- (44) Poiché le banche greche, a seguito del programma PSI e del perdurare della recessione, hanno registrato ragguardevoli deficit di capitale, il memorandum di politiche economiche e finanziarie (in appresso «MPEF») dell'11 marzo 2012, facente parte del secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia, concluso tra il governo greco, l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale (in appresso «FMI») e la Banca centrale europea (in appresso «BCE») ha reso disponibili fondi per la ricapitalizzazione delle banche. Le autorità greche hanno stimato in 50 miliardi di EUR il fabbisogno complessivo di ricapitalizzazione delle banche e i costi di risoluzione da finanziare con il suddetto programma ⁽¹⁶⁾. Tale importo è stato calcolato sulla base di una prova di stress effettuata dalla Banca centrale greca per il periodo compreso tra il dicembre 2011 e il dicembre 2014 (in appresso «la prova di stress del 2012»), fondata sulla previsione delle perdite sui prestiti a cura di Blackrock ⁽¹⁷⁾. I fondi per la ricapitalizzazione delle banche greche vengono resi disponibili attraverso l'HFSF. La tabella 3 sintetizza il calcolo del fabbisogno di capitale delle principali banche greche risultante dalla prova di stress del 2012.

Tabella 3

Prova di stress del 2012: fabbisogno di capitale delle principali banche greche (in milioni di euro)

Banche	Capitale primario di classe 1 di riferimento (dic 2011) (1)	Totale delle perdite PSI lorde (dic 2011) (2)	Accantonamenti relativi al PSI (giugno 2011) (3)	Perdite cumulative lorde Proiezioni per il rischio di credito (4)	Riserve per perdite su crediti (dic 2011) (5)	Generazione di capitale interno (6)	Obiettivo per il capitale primario di classe 1 (dic 2014) (7)	Fabbisogno di capitale (8) = (7) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)
NBG	7 287	- 11 735	1 646	- 8 366	5 390	4 681	8 657	9 756
Eurobank	3 515	- 5 781	830	- 8 226	3 514	2 904	2 595	5 839

⁽¹⁶⁾ Cfr. la nota 13, pag. 106.

⁽¹⁷⁾ Cfr. la nota 14.

Banche	Capitale primario di classe 1 di riferimento (dic 2011) (1)	Totale delle perdite PSI lorde (dic 2011) (2)	Accantonamenti relativi al PSI (giugno 2011) (3)	Perdite cumulative lorde Proiezioni per il rischio di credito (4)	Riserve per perdite su crediti (dic 2011) (5)	Generazione di capitale interno (6)	Obiettivo per il capitale primario di classe 1 (dic 2014) (7)	Fabbisogno di capitale (8) = (7) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)
Alpha	4 526	- 4 786	673	- 8 493	3 115	2 428	2 033	4 571
Piraeus	2 615	- 5 911	1 005	- 6 281	2 565	1 080	2 408	7 335
Probank	281	- 295	59	- 462	168	147	180	282
FB Bank	145	- 49	0	- 285	167	- 29	116	168

Fonte: Banca centrale greca, *Report on the Recapitalisation and the Restructuring of the Greek Banking Sector* [relazione sulla ricapitalizzazione e sulla ristrutturazione del settore bancario greco], dicembre 2012, pag. 8.

- (45) Secondo l'MPEF, alle banche che presentano piani di raccolta di capitale affidabili sarà data l'opportunità di chiedere e ricevere sostegno pubblico in modo da preservare gli incentivi al settore privato a conferire capitale, minimizzando in tal modo l'onere per i contribuenti ⁽¹⁸⁾. La Banca centrale greca ha ritenuto redditizie solo le quattro maggiori banche (Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank e Alpha Bank) ⁽¹⁹⁾, le quali nel maggio 2012 hanno beneficiato di una prima ricapitalizzazione da parte dell'HFSF.
- (46) Tra la fine del 2009 e il giugno 2012 i depositi nazionali presso le banche greche sono diminuiti complessivamente del 37 %, a causa della recessione e dell'incertezza politica. Le banche hanno dovuto pagare tassi di interesse più elevati per cercare di trattenere i depositi, con un aumento dei relativi costi che ha ridotto il margine di interesse netto delle banche. Essendo state escluse dai mercati del finanziamento all'ingrosso, le banche greche sono diventate totalmente dipendenti dal finanziamento dell'Eurosistema ⁽²⁰⁾, una quota crescente del quale consisteva in un ELA garantito dallo Stato concesso dalla Banca centrale greca.
- (47) Il 3 dicembre 2012 la Grecia ha avviato un programma di riacquisto delle nuove GGB ricevute dagli investitori nel quadro del programma PSI a prezzi che variavano tra il 30,2 % e il 40,1 % del valore nominale ⁽²¹⁾. Le banche greche hanno partecipato al programma di riacquisto, che ha cristallizzato le ulteriori perdite nel loro stato patrimoniale, in quanto gran parte della perdita contabile (ossia la differenza tra il valore di mercato e il valore nominale) registrata sulle nuove GGB all'epoca del programma PSI è diventata definitiva e irreversibile ⁽²²⁾.
- (48) Nel dicembre 2012 le quattro maggiori banche greche hanno beneficiato di una seconda ricapitalizzazione ponte da parte dell'HFSF.
- (49) Nella primavera del 2013 la ricapitalizzazione ponte delle quattro banche è stata convertita in ricapitalizzazione definitiva in azioni ordinarie, per cui l'HFSF ha acquisito oltre l'80 % del capitale di ciascuna delle quattro banche. Per le banche che sono riuscite ad attirare un importo predeterminato di capitale privato l'HFSF ha ricevuto azioni senza diritto di voto e agli investitori privati che hanno partecipato alla ricapitalizzazione assieme all'HFSF sono stati concessi *warrants* sulle azioni acquisite dall'HFSF.

⁽¹⁸⁾ Cfr. la nota 13, pag. 104.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la nota 14.

⁽²⁰⁾ La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono insieme l'Eurosistema, il sistema delle banche centrali della zona euro.

⁽²¹⁾ Comunicato stampa del ministero delle Finanze del 3 dicembre 2012, disponibile online all'indirizzo <http://www.pdma.gr/attachments/article/248/Press%20Release%20-%20December%2003.pdf>. Il riacquisto del proprio debito a un prezzo nettamente inferiore rispetto al valore nominale ha generato una significativa riduzione del debito per la Grecia.

⁽²²⁾ In assenza di tale riacquisto, il valore di mercato delle nuove GGB sarebbe potuto aumentare in base all'evoluzione di parametri di mercato come i tassi di interesse e la probabilità di default della Grecia.

- (50) Nel luglio 2013 la Banca centrale greca ha affidato ad un consulente il compito di svolgere uno studio diagnostico sui portafogli prestati di tutte le banche greche. Il consulente ha effettuato le proiezioni sulle perdite sui crediti (in appresso «PPC») su tutti i portafogli prestati nazionali delle banche greche e sui prestiti comportanti il rischio greco nelle succursali e nelle controllate estere per un periodo di tre anni e mezzo e per il ciclo di vita del prestito. L'analisi ha fornito PPC in base a due scenari macroeconomici: lo scenario di base e uno scenario negativo. La Banca centrale greca ha effettuato una stima delle PPC per i portafogli di prestiti esteri avvalendosi di alcuni contributi del consulente.
- (51) Nell'autunno del 2013, sulla base della valutazione delle PPC del consulente, la Banca centrale greca ha effettuato una nuova prova di stress (in appresso «la prova di stress del 2013») per valutare la solidità della posizione patrimoniale delle banche greche, sia a fronte di uno scenario di base che di uno scenario negativo. La Banca centrale greca ha valutato il fabbisogno di capitale con l'assistenza tecnica di un secondo consulente.
- (52) Gli elementi fondamentali della valutazione del fabbisogno di capitale effettuata con la prova di stress del 2013 erano: i) le PPC ⁽²³⁾ sui portafogli dei prestiti bancari su base consolidata per il rischio greco e per il rischio estero, al netto delle riserve esistenti per perdite su crediti e ii) la redditività operativa stimata delle banche per il periodo giugno 2013-dicembre 2016, sulla base di un adeguamento prudenziale dei piani di ristrutturazione sottoposti alla Banca centrale greca durante il quarto trimestre del 2013. La tabella 4 sintetizza il calcolo del fabbisogno di capitale per le principali banche greche su base consolidata nello scenario di base della prova di stress del 2013.

Tabella 4

Prova di stress del 2013: fabbisogno di capitale delle banche greche su base consolidata nello scenario di base (in milioni di EUR)

Banche	Capitale primario di classe 1 di riferimento (giugno 2013) (1)	Riserve per perdite su crediti (giugno 2013) (2)	PPC per il rischio greco (3)	PPC per il rischio estero ⁽¹⁾ (4)	Generazione di capitale interno (5)	Tasso di capitale primario di classe 1 risultante dalla prova di stress (dicembre 2016) (6)	Fabbisogno di capitale (7) = (6) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
NBG ⁽²⁾	4 821	8 134	- 8 745	- 3 100	1 451	4 743	2 183
Eurobank ⁽³⁾	2 228	7 000	- 9 519	- 1 628	2 106	3 133	2 945
Alpha	7 380	10 416	- 14 720	- 2 936	4 047	4 450	262
Piraeus	8 294	12 362	- 16 132	- 2 342	2 658	5 265	425

Fonte: Banca centrale greca, 2013 *Stress Test of the Greek Banking Sector* [Prova di stress del settore bancario greco 2013], marzo 2014, pag. 42.

⁽¹⁾ L'impatto dei PPC per il rischio estero è stato calcolato al netto delle imposte estere e tenendo conto degli impegni di cessione discussi all'epoca con la direzione generale della Concorrenza della Commissione.

⁽²⁾ Riserve per perdite su crediti di NBG al 30 giugno 2013 proforma degli accantonamenti di First Business Bank e Probank.

⁽³⁾ Riserve per perdite su crediti di Eurobank al 30 giugno 2013 proforma degli accantonamenti di New Hellenic Postbank e New Proton Bank, acquisite nell'agosto 2013.

- (53) Il 6 marzo 2014 la Banca centrale greca ha annunciato i risultati della prova di stress del 2013 e ha chiesto alle banche di trasmettere entro la metà di aprile 2014 i loro piani di raccolta di capitale per coprire il fabbisogno di capitale secondo lo scenario di base.
- (54) Tra la fine di marzo 2013 e l'inizio di maggio 2014 le quattro banche hanno proceduto ad aumenti di capitale.

⁽²³⁾ Le PPC comprendono le perdite previste per la nuova produzione di crediti in Grecia nel periodo giugno 2013-dicembre 2016.

2.1.2. Il beneficiario

- (55) La Banca presta servizi bancari universali principalmente in Grecia, Turchia e altri paesi dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale (Cipro, Romania, Bulgaria, Serbia, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia), offre una gamma completa di prodotti bancari e finanziari alle famiglie e alle aziende e opera nei seguenti settori: servizi bancari al dettaglio, servizi di *corporate banking* e di *private banking*, gestione di attività, assicurazioni, servizi di tesoreria, mercati dei capitali e altri servizi. La Banca è registrata in Grecia e le sue azioni sono quotate alla borsa di Atene. Il 30 settembre 2012 la Banca impiegava in totale 37 831 dipendenti ⁽²⁴⁾, di cui circa un terzo in Grecia, un terzo in Turchia e il rimanente terzo in altri paesi, principalmente in Europa sud-orientale.
- (56) La Banca ha partecipato al programma PSI, scambiando GGB e prestiti statali per un valore nominale di 14 749 milioni di EUR. Gli oneri complessivi relativi al programma PSI della Banca sono ammontati a circa 11 735 milioni di EUR al lordo delle imposte e sono stati interamente registrati nei libri contabili del 2011 ⁽²⁵⁾. Durante il programma di riacquisto del dicembre 2012 la Banca ha venduto le nuove GGB che aveva ricevuto nell'ambito del programma PSI con un forte sconto sul valore nominale. Tale vendita ha cristallizzato le perdite sulle nuove GGB.
- (57) I dati chiave della Banca a dicembre 2010, dicembre 2011, dicembre 2012 e dicembre 2013 (dati consolidati risultanti dal bilancio) sono riportati nella tabella 5.

Tabella 5

Dati chiave di National Bank of Greece, 2010, 2011, 2012 e 2013 ⁽¹⁾

Profitti e perdite (in milioni di EUR)	2010	2011	2012	2013
Proventi netti da interessi	4 148	3 843	3 365	3 157
Totale entrate d'esercizio	4 639	4 372	3 527	3 771
Totale spese d'esercizio	- 2 512	- 2 541	- 2 322	- 2 547
Entrate al lordo degli accantonamenti	2 127	1 833	1 205	1 224
Perdite per riduzione di valore a copertura del rischio di credito	- 1 450	- 3 439	- 2 966	- 1 373
Perdite per riduzione di valore su GGB e prestiti ammissibili al PSI	0	- 11 783	- 187	0
Profitti/perdite netti	440	- 12 325	- 2 131	807
Dati selettivi in volume (in milioni di euro)	31 dicembre 2010	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012	31 dicembre 2013
Totale prestiti e anticipi a clienti	77 262	71 496	69 135	67 250
Depositi	68 039	59 544	58 722	62 876

⁽²⁴⁾ http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/91c0c238-1219-4f87-b0d6-0a3e9c62f4c3/Summary+financial+data+30+09+2013_EN.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=91c0c238-1219-4f87-b0d6-0a3e9c62f4c3.

⁽²⁵⁾ Cfr. tabella 2.

Profitti e perdite (in milioni di EUR)	2010	2011	2012	2013
Totale delle attività	120 745	106 870	104 798	110 930
Patrimonio netto totale ⁽²⁾	10 905	- 253	- 2 042	7 874

⁽¹⁾ Fonti:

2012 e 2013: risultati finanziari 2013 — bilancio consolidato, pagg. 42-43;

2011: risultati finanziari 2012 — bilancio consolidato, pagg. 44-45;

2010: risultato finanziario 2010 — bilancio consolidato, pagg. 42-43.

⁽²⁾ Questi importi del patrimonio netto includono:

— per il 2010, 350 milioni di EUR di azioni privilegiate concesse dalla Grecia nel 2009;

— per il 2011, 2012 e 2013, 1 350 milioni di EUR di azioni privilegiate concesse nel 2009 e nel 2011.

Essi non includono la ricapitalizzazione ponte ricevuta dalla Banca nel 2012 per un importo di 9 756 milioni di EUR.

- (58) Dalla tabella 5 si evince che, a parte le ingenti perdite registrate nel 2011 a causa del programma PSI [11 735 milioni di EUR ⁽²⁶⁾], la Banca ha registrato un calo delle entrate (dovuto tra l'altro al costo più elevato dei depositi) nonché perdite per riduzione di valore elevate e in crescita sul portafoglio prestiti in Grecia e all'estero. I flussi in uscita dai depositi hanno danneggiato la posizione di liquidità della Banca ma, rispetto ad altre banche greche, il suo rapporto prestiti netti/depositi è rimasto relativamente basso [118 % al 31 dicembre 2012 ⁽²⁷⁾].
- (59) A seguito della prova di stress del 2013, che aveva stimato il fabbisogno di capitale della Banca in 2 183 milioni di EUR nello scenario di base, la Banca ha cercato di raccogliere 2,5 miliardi di EUR di capitale sul mercato.
- (60) Il 6 maggio 2014 la Banca ha annunciato l'avvio del *book-building* ⁽²⁸⁾ per un importo pari a 2,5 miliardi di EUR ⁽²⁹⁾.
- (61) Il 9 maggio 2014 la Banca ha annunciato l'emissione e il collocamento di 1 136,4 milioni di nuove azioni ordinarie a un prezzo di 2,20 EUR per azione, per un totale di 2,5 miliardi di EUR di proventi lordi ⁽³⁰⁾. L'aumento del capitale azionario è stato realizzato con la cancellazione dei diritti di opzione degli azionisti esistenti, come deciso dall'assemblea generale degli azionisti tenutasi ad Atene il 10 maggio 2014 ⁽³¹⁾. L'HFSF ha approvato l'aumento del capitale azionario sulla base di due relazioni di valutazione realizzate da esperti indipendenti come previsto dalla legge greca 3864 ⁽³²⁾.

2.2. LE ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ BANCARIE GRECHE DA PARTE DELLA BANCA

2.2.1. Acquisizione di passività selezionate delle tre banche cooperative

- (62) Il 18 marzo 2012 la Banca centrale greca ha osservato che le tre banche cooperative non soddisfacevano il requisito di adeguatezza patrimoniale e ha concluso che non sarebbero state in grado di aumentare il proprio capitale. Ha pertanto deciso di ritirare loro l'autorizzazione e di porle in liquidazione.
- (63) La Banca centrale greca ha ritenuto che l'adozione di misure di risoluzione, in particolare la messa all'asta dei depositi nel contesto del quadro di risoluzione (articolo 63D della legge greca 3601/2007), nonché il finanziamento del relativo deficit di finanziamento, fosse fondamentale per preservare il recupero di fiducia da parte dei depositanti riscontrato in esito alla conclusione positiva del PSI e del secondo programma di aggiustamento, ritenendo altresì che, nonostante il recente miglioramento, il clima di fiducia del mercato fosse debole. La Banca centrale greca ha stimato che al 19 marzo 2012 l'ammontare totale dei depositi dei clienti (secondo dati non verificati al 30 settembre 2013) nelle tre banche cooperative era di circa 325 milioni di EUR.

⁽²⁶⁾ Cfr. tabella 2.

⁽²⁷⁾ Secondo il bilancio consolidato per l'anno 2012.

⁽²⁸⁾ Il *book-building* consiste nel contattare potenziali investitori al fine di registrarne gli ordini di acquisto nel portafoglio ordini, in un'ottica di completamento dell'aumento di capitale.

⁽²⁹⁾ https://www.nbg.gr/english/the-group/press-office/press-releases/Documents/Launch_press_release.06.05.2014.pdf.

⁽³⁰⁾ https://www.nbg.gr/english/the-group/press-office/press-releases/Documents/20140509%20Pricing%20Press%20Release_%ce%95%ce%9d.pdf.

⁽³¹⁾ <https://www.nbg.gr/en/the-group/press-office/press-releases/update-regarding-the-egm-10-5-14>.

⁽³²⁾ http://www.hfsf.gr/files/press_release_20140509_en.pdf.

- (64) La Banca centrale greca ha avviato la procedura di acquisto e assunzione, in base alla quale tutti i depositi, anche i depositi interbancari, i crediti e i debiti nei confronti del Fondo ellenico di garanzia dei depositi e degli investimenti (in appresso «HDIGF»), ma non i prestiti, sarebbero stati trasferiti ad un acquirente. Il 20 marzo 2012 la Banca centrale greca ha invitato i cinque maggiori enti creditizi greci del momento a presentare la propria offerta. La Banca e altre tre banche hanno presentato offerte vincolanti. L'offerta della Banca è stata ritenuta la migliore in ragione del prezzo e dei tempi necessari per la conclusione del trasferimento. La Banca ha offerto un prezzo pari al [...] (*) % dei depositi trasferiti e ha stimato che il trasferimento potesse essere completato in un giorno lavorativo.

2.2.1.1. *Cooperative Bank of Lesvos-Limnos (in appresso «Lesvos-Limnos Bank»)*

- (65) Il 23 marzo 2012 la Banca centrale greca ha deciso che i depositi, i crediti e i debiti di Lesvos-Limnos Bank nei confronti dell'HDIGF dovevano essere trasferiti alla Banca ⁽³³⁾. Secondo la Banca centrale greca ⁽³⁴⁾, il *fair value* (valore equo) delle passività trasferite ammontava a [...] di milioni di EUR, mentre nessuna attività è stata trasferita. Il prezzo è stato calcolato ⁽³⁵⁾ in [...] milioni di EUR, vale a dire il [...] % dei depositi trasferiti. Il deficit di finanziamento è stato coperto dall'HFSF ai sensi dell'articolo 63D, paragrafo 13, della legge greca 3601/2007. Il 10 aprile 2012 l'HFSF ha erogato due terzi del totale del deficit di finanziamento in titoli del FESF, impegnandosi a pagare l'importo restante una volta quantificato in via definitiva il deficit di finanziamento. Il 22 giugno 2012 la Banca centrale greca ha quantificato in via definitiva il deficit di finanziamento di Lesvos-Limnos Bank in 56,6 milioni di EUR. L'HFSF ha coperto la parte non ancora versata del deficit di finanziamento il 20 luglio 2012.
- (66) Alla data della risoluzione Lesvos-Limnos Bank impiegava 37 dipendenti e disponeva di 3 succursali. La Banca non ha rilevato succursali di Lesvos-Limnos Bank, i cui dipendenti sono stati licenziati.

2.2.1.2. *Cooperative Bank of Achaia (in appresso «Achaia Bank»)*

- (67) Il 23 marzo 2012 la Banca centrale greca ha deciso che i depositi, i crediti e i debiti di Achaia Bank nei confronti dell'HDIGF dovevano essere trasferiti alla Banca ⁽³⁶⁾. Secondo la Banca centrale greca ⁽³⁷⁾, il *fair value* (valore equo) delle passività trasferite ammontava a [...] di milioni di EUR, mentre nessuna attività è stata trasferita. Il prezzo è stato calcolato ⁽³⁸⁾ in [...] milioni di EUR, vale a dire il [...] % del capitale dei depositi trasferiti. Il deficit di finanziamento è stato coperto dall'HFSF ai sensi dell'articolo 63(D)(13) della legge greca 3601/2007. Il 10 aprile 2012 l'HFSF ha erogato due terzi del totale del deficit di finanziamento in titoli del FESF, impegnandosi a pagare l'importo restante una volta quantificato in via definitiva il deficit di finanziamento. Il 22 giugno 2012 la Banca centrale greca ha quantificato in via definitiva il deficit di finanziamento di Achaia Bank in 212,9 milioni di EUR. L'HFSF ha coperto la parte non ancora versata del deficit di finanziamento il 20 luglio 2012.
- (68) Alla data della risoluzione Achaia Bank impiegava 103 dipendenti e disponeva di 13 succursali. La Banca non ha rilevato succursali di Achaia Bank, i cui dipendenti sono stati licenziati.

2.2.1.3. *Cooperative Bank of Lamia (in appresso «Lamia Bank»)*

- (69) Il 23 marzo 2012 la Banca centrale greca ha deciso che i depositi, i crediti e i debiti di Lamia Bank nei confronti dell'HDIGF dovevano essere trasferiti alla Banca ⁽³⁹⁾. Secondo la Banca centrale greca, il *fair value* (valore equo) delle passività trasferite ammontava a [...] milioni di EUR, mentre nessuna attività è stata trasferita. Il prezzo è stato calcolato ⁽⁴⁰⁾ in [...] milioni di EUR, vale a dire il [...] % del capitale dei depositi trasferiti. Il deficit di finanziamento è stato coperto dall'HFSF ai sensi dell'articolo 63(D)(13) della legge greca 3601/2007. Il 10 aprile 2012 l'HFSF ha erogato due terzi del totale del deficit di finanziamento in titoli del FESF, impegnandosi a pagare l'importo restante una volta quantificato in via definitiva il deficit di finanziamento. Il 22 giugno 2012 la Banca centrale greca ha quantificato in via definitiva il deficit di finanziamento di Lamia Bank a 56,3 milioni di EUR. L'HFSF ha coperto la parte non ancora versata del deficit di finanziamento il 20 luglio 2012.
- (70) Alla data della risoluzione Lamia Bank impiegava 47 dipendenti e disponeva di 5 succursali. La Banca non ha rilevato succursali di Lamia Bank, i cui dipendenti sono stati licenziati.

(*) Informazione riservata.

⁽³³⁾ Cfr. la decisione 1/4/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽³⁴⁾ Cfr. la decisione 1/6/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽³⁵⁾ Cfr. la decisione 1/5/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽³⁶⁾ Cfr. la decisione 1/1/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽³⁷⁾ Cfr. la decisione 1/3/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽³⁸⁾ Cfr. la decisione 1/2/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽³⁹⁾ Cfr. la decisione 1/7/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. la decisione 1/8/23.3.2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

- (71) Gli importi dei deficit di finanziamento delle tre banche cooperative sono riportati nella tabella 6.

Tabella 6

Deficit di finanziamento finale delle tre banche cooperative

	Deficit di finanziamento finale (in milioni di euro)
Lesvos-Limnos Bank	56,6
Achaia Bank	212,9
Lamia Bank	56,3
Totale	325,8

Fonti: decisioni 3/1, 3/2, 3/3 del 22 giugno 2012 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

2.2.2. Acquisizione di attività e passività selezionate di First Business Bank

- (72) FB Bank era una banca di piccole dimensioni con un bilancio complessivo di 1,4 miliardi di EUR al momento della sua risoluzione e una quota inferiore all'1 % del mercato dei prestiti e depositi. Al 31 dicembre 2012 FB Bank disponeva di 19 succursali in Grecia e impiegava 260 dipendenti.
- (73) In virtù del regime di sostegno alle banche greche, FB Bank ha ricevuto i) un conferimento di capitale di 50 milioni di EUR dallo Stato greco nel luglio 2009, ii) titoli di Stato greci per un importo di 60 milioni di EUR nel maggio 2012 ⁽⁴¹⁾ e iii) una garanzia statale per obbligazioni emesse con un valore nominale di 50 milioni di EUR nel marzo 2011.
- (74) FB Bank ha partecipato al programma PSI, scambiando GGB per un valore nominale di 70 milioni di EUR. Come risulta dalla tabella 2, i suoi oneri complessivi relativi al programma PSI ammontavano a circa 49 milioni di EUR al lordo delle imposte. Come illustrato nella tabella 3, nella prova di stress del 2012 il fabbisogno di capitale di FB Bank era stato stimato in 168 milioni di EUR.

Acquisizione di First Business Bank

- (75) L'8 novembre 2012 la Banca centrale greca ha imposto a FB Bank di completare entro il 30 aprile 2013 l'aumento del capitale per ripristinare il suo coefficiente di capitale primario di classe 1.
- (76) Poiché FB Bank non è riuscita a raccogliere il capitale necessario entro il 30 aprile 2013, la Banca centrale greca ha deciso di ritirare l'autorizzazione a FB Bank e di porla in liquidazione.
- (77) La Banca centrale greca ha ritenuto che l'adozione di misure di risoluzione attraverso una procedura di acquisto e assunzione, in particolare il finanziamento del deficit di finanziamento pertinente e la relativa copertura del fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite, fosse fondamentale per mantenere la fiducia dei depositanti nel sistema bancario greco e preservare così la stabilità finanziaria. La Banca centrale greca ha stimato che al 31 dicembre 2012 l'ammontare totale dei depositi dei clienti in FB Bank era di circa 1 278 milioni di EUR, di cui solo 830 milioni garantiti dall'HDIGF. Pertanto, se FB Bank fosse stata messa in liquidazione senza applicare le misure di risoluzione, circa 448 milioni di EUR di depositi non sarebbero stati coperti.
- (78) Tenendo conto delle predette considerazioni sulla stabilità finanziaria, la Banca centrale greca ha proceduto alla messa all'asta delle attività e passività selezionate di FB Bank, inclusi i depositi. Tuttavia, l'acquisizione delle attività di FB Bank avrebbe potuto creare un ulteriore fabbisogno di capitale per l'acquirente, per cui nessuna banca avrebbe accettato di acquisire le attività e passività selezionate. Nella lettera all'HFSF dell'8 maggio 2013, la Banca centrale greca ha indicato di ritenere adeguato che l'HFSF coprisse tale fabbisogno di capitale nell'ambito dei costi di risoluzione. Nella sua offerta vincolante definitiva del 10 maggio 2013, la Banca ha chiesto che l'HFSF coprisse il fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività trasferite da FB Bank. Al momento della risoluzione la Banca centrale greca ha stimato l'importo di tale fabbisogno di capitale in circa 100 milioni di EUR ⁽⁴²⁾.

⁽⁴¹⁾ Nel gennaio 2009 FB Bank ha ricevuto titoli di Stato greci, scaduti nel dicembre 2011.

⁽⁴²⁾ Messaggio di posta elettronica della Banca centrale greca alla Commissione, 11 maggio 2013.

- (79) L'8 maggio 2013 solo la Banca e un'altra banca avevano presentato offerte non vincolanti, basate entrambe sull'accordo che l'HFSF avrebbe coperto sia il deficit di finanziamento sia il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite. Il 10 maggio 2013 la Banca ha presentato la propria offerta definitiva. La Banca centrale greca ha deciso di trasferire le attività e passività di FB Bank alla Banca, la cui offerta è stata ritenuta la migliore.
- (80) Alla Banca sono stati trasferiti i prestiti alla clientela (tranne quelli costantemente in mora) e la maggior parte dei saldi di cassa, nonché le attività immateriali e l'avviamento, i diritti di proprietà, i contratti legati alla locazione o all'acquisto di beni immobili, le passività interbancarie e i depositi dei clienti.
- (81) Secondo la valutazione iniziale della Banca centrale greca al momento della risoluzione ⁽⁴³⁾, il valore delle passività trasferite da FB Bank alla Banca era stimato in 1 402 milioni di EUR, mentre il valore delle attività trasferite era stimato in 878 milioni di EUR; la differenza rappresentava il deficit di finanziamento di 524 milioni di EUR. Ai sensi dell'articolo 63D, paragrafo 13, della legge greca 3601/2007, il deficit di finanziamento è stato coperto dall'HFSF, che il 28 giugno 2013 ha erogato i due terzi del deficit di finanziamento stimato, ossia 349,6 milioni di EUR. Dopo il calcolo del deficit di finanziamento pari a 457 milioni di EUR, eseguito dalla Banca centrale greca il 7 novembre 2013 ⁽⁴⁴⁾, il 13 novembre 2013 ⁽⁴⁵⁾ l'HFSF ha corrisposto alla Banca il saldo di 107,4 milioni di EUR.

2.2.3. Acquisizione di attività e passività selezionate di Probank

- (82) Al 31 marzo 2013 Probank disponeva di una rete di 112 succursali in Grecia e impiegava 1 087 dipendenti ⁽⁴⁶⁾.
- (83) Al 30 giugno 2013 il bilancio di Probank ammontava a circa 3,2 miliardi di EUR ⁽⁴⁷⁾. Al 31 marzo 2013 Probank disponeva di una quota dell'1,1 % del mercato dei prestiti e dell'1,7 % del mercato dei depositi.
- (84) Probank ha partecipato al programma PSI, scambiando GGB per un valore nominale di 415 milioni di EUR. Come risulta dalla tabella 2, i suoi oneri complessivi relativi al programma PSI ammontavano a circa 295 milioni di EUR al lordo delle imposte. Come illustrato nella tabella 3, nella prova di stress del 2012 il fabbisogno di capitale di Probank era stato stimato in 282 milioni di EUR.

Acquisizione di Probank

- (85) Il 26 ottobre 2012 la Banca centrale greca ha chiesto a Probank di aumentare il capitale di 282 milioni di EUR.
- (86) Poiché Probank non era riuscita ad aumentare il capitale, nel luglio 2013 la Banca centrale greca ha deciso di ritirarle l'autorizzazione e di porla in liquidazione ⁽⁴⁸⁾. Più precisamente, i fondi propri di Probank erano negativi e stimati in circa — 16 milioni di EUR, in base ai dati al 31 marzo 2013 su base consolidata. Probank non soddisfaceva pertanto i requisiti patrimoniali minimi e i fondi propri erano inferiori al capitale azionario minimo imposto alle banche dall'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della legge greca 3601/2007.
- (87) La Banca centrale greca ha ritenuto che le misure di risoluzione fossero fondamentali per mantenere la fiducia dei depositanti nel sistema bancario greco e preservare così la stabilità finanziaria. La Banca centrale greca ha stimato che al 31 marzo 2013 l'ammontare totale dei depositi dei clienti in Probank era di circa 3 123 milioni di EUR, di cui solo 1 998 milioni erano garantiti dall'HDIGF. Pertanto, se Probank fosse stata messa in liquidazione senza applicare le misure di risoluzione, circa 1 125 milioni di EUR di depositi non sarebbero stati coperti.
- (88) Tenendo conto delle predette considerazioni sulla stabilità finanziaria, la Banca centrale greca ha proceduto alla messa all'asta di attività e passività selezionate di Probank, inclusi i depositi. Tuttavia, l'acquisizione delle attività di Probank avrebbe potuto creare un ulteriore fabbisogno di capitale per l'acquirente, per cui nessuna banca avrebbe accettato di acquisire le attività e passività selezionate. Pertanto, nella sua offerta vincolante definitiva del 25 luglio 2013, la Banca ha chiesto che l'HFSF coprisse il fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività trasferite da Probank. Nel valutare le offerte ricevute, l'HFSF ha tenuto conto dell'impegno richiesto di coprire tale fabbisogno di capitale. L'importo del fabbisogno di capitale era stimato in [tra 180 e 280] milioni di EUR ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴³⁾ Cfr. la decisione 10/2/10.5.2013 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. la decisione 13/1/7.11.2013 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽⁴⁵⁾ *Report of the Hellenic Financial Stability Fund's Activities for the period July — December 2013* [relazione sulle attività del Fondo ellenico di stabilità finanziaria per il periodo luglio-dicembre 2013], disponibile online all'indirizzo: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf.

⁽⁴⁶⁾ Offerta della Banca del 25 luglio 2013, basata sui dati al 31 marzo 2013 forniti dalla Banca centrale greca.

⁽⁴⁷⁾ Dati trasmessi dalla Banca centrale greca il 2 aprile 2014.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. la decisione 85/1/26.7.2013 della commissione crediti e assicurazioni della Banca centrale greca.

⁽⁴⁹⁾ HFSF, *Probank — Review of submitted offers* [Probank — analisi delle offerte presentate], 25 luglio 2013.

- (89) Il 24 luglio 2013 un'altra importante banca greca ha presentato un'offerta preliminare e il 25 luglio 2013 la Banca ha presentato la sua offerta. Le offerte di entrambe le banche erano basate sull'accordo per cui l'HFSF avrebbe coperto sia il deficit di finanziamento sia il fabbisogno di capitale creato dalle attività trasferite. La Banca centrale greca ha deciso di trasferire le attività e passività di Probank alla Banca, la cui offerta è stata ritenuta la migliore.
- (90) Alla Banca sono stati trasferiti i prestiti alla clientela (tranne quelli costantemente in mora) e la maggior parte dei saldi di cassa, nonché le attività immateriali e l'avviamento, i diritti di proprietà, i contratti legati alla locazione o all'acquisto di beni immobili, le passività interbancarie e i depositi dei clienti.
- (91) Secondo la valutazione iniziale della Banca centrale greca al momento della risoluzione ⁽⁵⁰⁾, il valore delle passività trasferite da Probank alla Banca era stimato in 3 198,9 milioni di EUR, mentre il valore delle attività trasferite era stimato in 2 961,4 milioni di EUR; la differenza costituiva il deficit di finanziamento di 237,6 milioni di EUR. Ai sensi dell'articolo 63D, paragrafo 13, della legge greca 3601/2007, il deficit di finanziamento è stato coperto dall'HFSF, che il 9 agosto 2013 ha erogato in contanti due terzi del deficit di finanziamento stimato, ossia 158,4 milioni di EUR. Il deficit di finanziamento, il cui calcolo è stato completato dalla Banca centrale greca il 30 dicembre 2013, ammontava a 562,7 milioni di EUR ⁽⁵¹⁾. Il 31 dicembre 2013 l'HFSF ha corrisposto alla Banca il saldo di 404,4 milioni di EUR in contanti ⁽⁵²⁾.

2.3. MISURE DI AIUTO

2.3.1. Misure di aiuto concesse alla Banca ai sensi del regime di sostegno alle banche greche (misure L1 e A)

- (92) La Banca ha ottenuto diverse forme di aiuto in base alla misura di ricapitalizzazione, alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici del regime di sostegno alle banche greche.

2.3.1.1. Sostegno dello Stato alla liquidità concesso in base alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici (misura L1)

- (93) La Banca ha beneficiato e continua a beneficiare dell'aiuto previsto dalla misura di garanzia e dalla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici. Nella presente decisione tale aiuto è indicato in appresso come «misura L1». Al 30 novembre 2013 ⁽⁵³⁾ le garanzie concesse alla Banca ammontavano a circa 14,8 miliardi di EUR. In pari data i prestiti obbligazionari pubblici in essere a favore della Banca ammontavano a 847 milioni di EUR. Al 15 aprile 2011 la Banca aveva ricevuto prestiti obbligazionari pubblici per un importo di 787 milioni di EUR e garanzie statali per 12,9 miliardi di EUR.
- (94) Nel piano di ristrutturazione della Banca trasmesso alla Commissione il 25 giugno 2014 le autorità greche hanno dichiarato l'intenzione di continuare a concedere garanzie e a prestare obbligazioni pubbliche alla Banca, ai sensi del regime di sostegno delle banche greche durante il periodo di ristrutturazione.

2.3.1.2. Ricapitalizzazione da parte dello Stato in base alla misura di ricapitalizzazione (misura A)

- (95) Nell'ambito della misura di ricapitalizzazione, nel maggio 2009 e nel dicembre 2011 la Banca ha ricevuto dallo Stato greco conferimenti di capitale pari, rispettivamente, a 350 milioni di EUR e a 1 000 milioni di EUR, per un importo complessivo di 1 350 milioni di EUR (misura A), equivalente al 2 % circa delle attività ponderate per il rischio della Banca all'epoca.
- (96) La ricapitalizzazione è avvenuta sotto forma di titoli azionari privilegiati, sottoscritti dalla Grecia, con cedola del 10 % e scadenza a cinque anni. Nel 2010 è stata prorogata la scadenza delle azioni privilegiate e ne è stata aumentata la remunerazione. Dal termine del periodo iniziale di cinque anni, se le azioni privilegiate non verranno riscattate e l'assemblea generale degli azionisti non avrà preso alcuna decisione circa il loro riscatto, il ministero greco delle Finanze aumenterà la cedola del 2 % l'anno su base cumulativa (vale a dire, una cedola del 12 % per sei anni, del 14 % per sette anni ecc.).

⁽⁵⁰⁾ Cfr. la decisione 12/2/26.7.2013 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽⁵¹⁾ La differenza è dovuta principalmente al fatto che l'ammontare effettivo dei prestiti lordi trasferiti era inferiore a quello inizialmente stimato di 197 milioni di EUR, al fatto che gli accantonamenti per prestiti sono altresì aumentati di 141 milioni di EUR, alla diminuzione del valore stimato del portafoglio di azioni e obbligazioni e alla diminuzione del valore stimato delle passività e soprattutto dei depositi.

⁽⁵²⁾ *Report of the Hellenic Financial Stability Fund's Activities for the period July — December 2013* [relazione sulle attività del Fondo ellenico di stabilità finanziaria per il periodo luglio-dicembre 2013, disponibile online all'indirizzo: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf].

⁽⁵³⁾ Secondo la relazione sull'utilizzo della misura di garanzia e della misura relativa ai prestiti obbligazionari presentata dalla Grecia il 13 dicembre 2013.

2.3.2. ELA garantito dallo Stato (misura L2)

- (97) L'ELA è una misura eccezionale che permette ad un ente finanziario solvibile che abbia problemi temporanei di liquidità di ricevere un finanziamento da parte dell'Eurosistema senza che l'operazione rientri nella politica monetaria unica. Il tasso di interesse pagato dall'ente finanziario per l'ELA è di [...] punti base superiore all'interesse pagato per il rifinanziamento ordinario della BCE.
- (98) La Banca centrale greca è responsabile del programma ELA. In altri termini, essa ne sostiene tutti i costi e i rischi derivanti ⁽⁵⁴⁾. La Grecia ha accordato alla Banca centrale greca una garanzia statale che si applica all'importo complessivo dell'ELA concesso dalla Banca centrale greca. Con l'adozione dell'articolo 50, paragrafo 7, della legge greca 3943/2011, che modifica l'articolo 65, paragrafo 1, della legge greca 2362/1995, il ministro delle Finanze può concedere garanzie in nome dello Stato alla Banca centrale greca per tutelare i crediti da quest'ultima vantati nei confronti degli enti creditizi. Le banche che beneficiano dell'ELA devono pagare allo Stato una commissione di garanzia pari a [...] punti base.
- (99) Al 31 gennaio 2012 la Banca aveva beneficiato di 8,6 miliardi di EUR a titolo dell'ELA garantito dallo Stato ⁽⁵⁵⁾, mentre al 31 dicembre 2012 aveva beneficiato di 30,9 miliardi di EUR allo stesso titolo ⁽⁵⁶⁾.

2.3.3. Misure di aiuto concesse alla Banca tramite l'HFSF (misure B1, B2 e B3)

- (100) A partire dal 2012 la Banca ha beneficiato di diverse misure di sostegno al capitale accordate dall'HFSF. La tabella 7 presenta una panoramica delle misure di aiuto.

Tabella 7

Misure di aiuto concesse alla Banca tramite l'HFSF

	Prima ricapitalizzazione ponte — mag. 2012 (in milioni di EUR)	Seconda ricapitalizzazione ponte — dic. 2012 (in milioni di EUR)	Ricapitalizzazione della primavera 2013 — mag. 2013 (in milioni di EUR)
Misura	B1	B2	B3
Importo (in milioni di EUR)	7 430	2 326	8 677

2.3.3.1. La prima ricapitalizzazione ponte (misura B1)

- (101) I punti 14-33 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG forniscono una descrizione dettagliata della prima ricapitalizzazione ponte del maggio 2012 ⁽⁵⁷⁾ (misura B1). Il contesto e le caratteristiche principali della misura sono riportati nella presente sezione.
- (102) Il 20 aprile 2012 l'HFSF ha fornito alla Banca una lettera con la quale si impegnava a partecipare ad un aumento previsto del capitale della Banca per un importo complessivo massimo di 6,9 miliardi di EUR.
- (103) In base alla misura B1, il 28 maggio 2012 l'HFSF ha trasferito alla Banca obbligazioni del FESF per un valore di 7,4 miliardi di EUR, in linea con le disposizioni per le ricapitalizzazioni ponte previste dalla legge greca 3864/2010 che ha istituito l'HFSF (in appresso «legge istitutiva dell'HFSF»). Nel punto 50 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG, la Commissione aveva stabilito che «La ricapitalizzazione ponte approvata il 28 maggio 2012 costituisce l'attuazione dell'obbligo assunto nella lettera d'impegno e dunque la prosecuzione del medesimo aiuto». Entrambi gli importi forniti nella lettera d'impegno e nella prima ricapitalizzazione ponte sono stati

⁽⁵⁴⁾ Secondo la lettera della Banca centrale greca del 7 novembre 2011, le garanzie si applicano all'importo totale del credito di ultima istanza (ELA).

⁽⁵⁵⁾ Informazioni trasmesse con la notifica del 25 giugno 2014.

⁽⁵⁶⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, allegato I, pag. 24.

⁽⁵⁷⁾ Come illustrato ai punti 101 e 102, l'impegno è stato concesso nell'aprile 2012 e la ricapitalizzazione ha avuto luogo effettivamente nel maggio 2012.

calcolati dalla Banca centrale greca in modo da assicurare che la Banca raggiungesse un coefficiente di capitale totale dell'8 % al 31 dicembre 2011, data della registrazione retroattiva della ricapitalizzazione ponte nei libri contabili della Banca. Come si può evincere dalla tabella 3, la misura B1 non ha coperto il fabbisogno complessivo di capitale risultante dalla prova di stress del 2012. La Banca avrebbe dovuto raccogliere capitale mediante un futuro aumento di capitale e la finalità della ricapitalizzazione ponte era esclusivamente quella di preservare l'ammissibilità della Banca a beneficiare del finanziamento della BCE finché non fosse stato realizzato l'aumento di capitale.

- (104) Per quanto riguarda il periodo compreso tra la data della prima ricapitalizzazione ponte e la data della sua conversione in azioni ordinarie e altri strumenti finanziari convertibili, l'accordo di pre-sottoscrizione tra la Banca e l'HFSF prevedeva che la Banca pagasse all'HFSF una commissione annua dell'1 % sul valore nominale dei titoli del FESF e che il pagamento di cedole e interessi maturati sui titoli in tale periodo venisse considerato un ulteriore conferimento di capitale alla Banca da parte dell'HFSF ⁽⁵⁸⁾.

2.3.3.2. La seconda ricapitalizzazione ponte (misura B2)

- (105) Nell'autunno del 2012 la Banca ha registrato ulteriori perdite. Pertanto il suo capitale era nuovamente sceso al di sotto dei requisiti patrimoniali minimi per l'ammissibilità al finanziamento della BCE.
- (106) Si è resa dunque necessaria una seconda ricapitalizzazione ponte. Il 21 dicembre 2012 l'HFSF ha effettuato una seconda ricapitalizzazione ponte di 2 326 milioni di EUR (misura B2), versati anche in questo caso mediante trasferimento alla Banca di obbligazioni del FESF.
- (107) Se si considera il totale delle due ricapitalizzazioni ponte (misure B1 e B2), al 21 dicembre 2012 l'HFSF aveva già erogato il fabbisogno complessivo di capitale individuato dalla prova di stress del 2012 (9,76 miliardi di EUR ⁽⁵⁹⁾).

2.3.3.3. Partecipazione dell'HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013 (misura B3)

- (108) Il 22 maggio 2013 il consiglio di amministrazione della Banca ha annunciato l'emissione di 2 274,1 milioni di nuove azioni con un valore nominale di 0,30 EUR al prezzo di 4,29 EUR per azione ⁽⁶⁰⁾.
- (109) Il 21 giugno 2013 ⁽⁶¹⁾ la Banca ha annunciato il versamento integrale dell'aumento complessivo di azioni per un importo totale di 9 756 milioni di EUR, compreso il sovrapprezzo. La quota totale della partecipazione privata all'aumento di capitale della Banca è ammontata a 1 079 milioni di EUR ⁽⁶²⁾. Pertanto la partecipazione dell'HFSF all'aumento del capitale azionario della Banca è ammontata a 8 677 milioni di EUR (misura B3).
- (110) Tale importo equivale alla somma delle misure B1 e B2, al netto dell'importo della partecipazione dei privati. Con l'aumento di capitale della Banca, la prima e la seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2) sono state in parte convertite in ricapitalizzazione definitiva.
- (111) Il prezzo delle nuove azioni è stato fissato al 50 % della media del prezzo ponderata per i volumi scambiati nei 50 giorni di negoziazione antecedenti alla determinazione del prezzo d'offerta. In seguito al raggruppamento azionario e alla riduzione del capitale azionario della Banca, misure decise entrambe dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2012 ⁽⁶³⁾, il prezzo delle nuove azioni è stato fissato a 4,29 EUR per azione.
- (112) Immediatamente dopo la ricapitalizzazione della primavera 2013 l'HFSF è diventato l'azionista di maggioranza della Banca con una partecipazione dell'84,39 % ⁽⁶⁴⁾. L'HFSF ha emesso 245 779,6 milioni di *warrants* e ha concesso agli investitori privati a titolo gratuito un *warrant* per ogni azione sottoscritta ⁽⁶⁵⁾. Ogni *warrant* riconosce il diritto di acquistare 8,23 azioni dell'HFSF a determinati intervalli di tempo al prezzo di esercizio. La

⁽⁵⁸⁾ Secondo l'accordo di pre-sottoscrizione: «Il rischio effettivo dovuto alla Banca comprende le obbligazioni del FESF, nonché cedole e interessi maturati sulle obbligazioni del FESF per il periodo compreso tra la loro emissione e la conversione dell'acconto in capitale azionario e altri strumenti finanziari convertibili, come prescritto in questa sede».

⁽⁵⁹⁾ Cfr. tabella 3.

⁽⁶⁰⁾ http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/71b1f08a-2c84-4cfe-a368-f985c93d2da9/20130523_Announcement_Cut+Off+Date+and+Subscription+Period_final+clean+...%283%29_EN.pdf?MOD=AJPERES.

⁽⁶¹⁾ <http://www.nbg.gr/wps/portal/en/the-group/Press-Office/Press-Releases/content/Press-Releases/anakoinosi-21-6-2013>.

⁽⁶²⁾ http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf.

⁽⁶³⁾ <http://www.nbg.gr/wps/portal/en/the-group/Press-Office/Press-Releases/content/Press-Releases/reverse-split>.

⁽⁶⁴⁾ http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf.

⁽⁶⁵⁾ http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/af79cd67-5fd6-4811-bd70-2b493cf5c205/Announcement+Commencement+of+Trading_EN.pdf?MOD=AJPERES.

prima data di esercizio è stata il 26 dicembre 2013 e a partire da tale data i *warrants* possono essere esercitati ogni sei mesi fino al 26 dicembre 2017. Il prezzo di esercizio è stato di 4,29 EUR, ossia il prezzo di sottoscrizione, maggiorato di un tasso di interesse annuo (4 % per il primo anno, 5 % per il secondo, 6 % per il terzo, 7 % per il quarto e in seguito 8 % annuo per gli ultimi sei mesi) ⁽⁶⁶⁾.

- (113) La legge istitutiva dell'HFSF, come modificata nel 2014, prevede che in caso di emissione di diritti possa essere adeguato solo il prezzo di esercizio dei *warrants*. Inoltre, l'adeguamento deve aver luogo ex post e solo fino a concorrenza dell'importo dei proventi ricavati dalla vendita dei diritti di opzione dell'HFSF. Non è previsto alcun aggiustamento in caso di aumento di capitale senza diritto di opzione.

2.3.4. Misure di aiuto alle attività acquisite

2.3.4.1. Sostegno pubblico a favore delle tre banche cooperative

- (114) Come già indicato nella sezione 2.2.1, i deficit di finanziamento di Lesvos-Limnos Bank, Achaia Bank e Lamia Bank, rispettivamente di 56,6 milioni di EUR, 212,9 milioni di EUR e 56,3 milioni di EUR, sono stati coperti dall'HFSF. Pertanto, l'importo totale del deficit di finanziamento è stato di 325,8 milioni di EUR.

2.3.4.2. Misure di aiuto a FB Bank

- (115) Dal 2009 FB Bank ha beneficiato di diverse misure di aiuto. La tabella 8 presenta una panoramica delle misure di aiuto.

Tabella 8

Panoramica delle misure di aiuto a favore di FB Bank

Beneficiario dell'aiuto	Misura	Descrizione	Soggetto che ha concesso l'aiuto	Data	Importo dell'aiuto di Stato (in milioni di EUR)
Attività di FB Bank	FB1	Azioni privilegiate concesse in virtù del regime di sostegno alle banche greche	Stato	Luglio 2009	50
	FB2	Prestito di obbligazioni pubbliche greche in virtù del regime di sostegno alle banche greche	Stato	A partire da gennaio 2009	60
	FB3	Garanzia statale per obbligazioni emesse in virtù del regime di sostegno alle banche greche	Stato	Marzo 2011	50
	FB4	Finanziamento del deficit di finanziamento per le attività trasferite alla Banca da FB Bank	HFSF	10.5.2013 (data di risoluzione)	456,97
	FB5	Impegno a coprire il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite alla Banca da FB Bank	HFSF	10.5.2013 (data di risoluzione)	100
			Importo totale FB4 e FB5		

2.3.4.2.1 Ricapitalizzazione da parte dello Stato a beneficio di FB Bank (misura FB1)

- (116) Nel luglio 2009 la Grecia ha conferito 50 milioni di EUR a FB Bank, equivalenti al 3 % circa delle sue attività ponderate per il rischio dell'epoca. Il conferimento di capitale è stato effettuato in base alla misura di ricapitalizzazione prevista dal regime di sostegno alle banche greche. La ricapitalizzazione è avvenuta sotto forma di azioni privilegiate.

⁽⁶⁶⁾ Ossia, il 26 dicembre 2013 il prezzo di esercizio è stato di 4,3758 EUR, il 26 giugno 2014 sarà di 4,4616 EUR, il 26 dicembre 2014 sarà di 4,5689 EUR, il 26 giugno 2015 sarà di 4,6761 EUR e così via.

2.3.4.2.2 Sostegno dello Stato alla liquidità a favore di FB Bank (misure FB2 e FB3)

- (117) FB Bank ha inoltre beneficiato del sostegno alla liquidità in virtù della misura di garanzia e della misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici previste dal regime di sostegno alle banche greche. Nel gennaio 2009 FB Bank ha ricevuto titoli di Stato greci per un importo di 60 milioni di EUR, scaduti nel dicembre 2011 (misura FB2). Nel maggio 2012 ha ricevuto titoli di Stato greci per un importo di 60 milioni di EUR, che sarebbero scaduti nell'aprile 2015 ma che sono stati cancellati il 23 maggio 2013 (misura FB3) ⁽⁶⁷⁾. Nel marzo 2011 FB Bank ha ricevuto anche una garanzia statale per obbligazioni emesse con un valore nominale di 50 milioni di EUR.

2.3.4.2.3 Misure relative alla risoluzione di FB Bank (misure FB4 e FB5)

- i) Copertura del deficit di finanziamento per le attività trasferite alla Banca da FB Bank per un importo di 456,97 milioni di EUR (misura FB4).
- (118) L'HFSF ha coperto il deficit di finanziamento ⁽⁶⁸⁾ per le attività trasferite alla Banca da FB Bank. In linea con le decisioni della Banca centrale greca del 10 maggio e del 7 novembre 2013, l'HFSF ha pagato l'importo totale di 456,97 milioni di EUR in due rate, il 26 luglio e il 13 novembre 2013 ⁽⁶⁹⁾.
- ii) Impegno dell'HFSF a coprire il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite (misura FB5).
- (119) Secondo la procedura di risoluzione, l'HFSF si è impegnato a coprire il fabbisogno di capitale risultante dall'acquisizione delle attività trasferite da FB Bank. All'HFSF potrebbe pertanto essere chiesto di conferire un importo di capitale pari al 9 % delle attività ponderate per il rischio trasferite alla Banca. All'epoca della risoluzione il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite era stimato in circa 100 milioni di EUR.
- (120) Come già indicato al punto 30, l'HFSF non conferirà ulteriore capitale alla Banca, poiché nel suo piano di ristrutturazione questa rinuncia al diritto di richiedere all'HFSF di coprire il fabbisogno di capitale potenziale relativo alle attività trasferite.

2.3.4.3. Misure di aiuto a Probank

- (121) Probank non ha beneficiato di nessuna misura di aiuto nell'ambito del regime di sostegno alle banche greche. La tabella 9 fornisce una panoramica delle altre misure di aiuto di cui Probank ha beneficiato.

Tabella 9

Panoramica delle misure di aiuto a favore di Probank

Beneficiario dell'aiuto	Misura	Descrizione	Soggetto che ha concesso l'aiuto	Data	Importo dell'aiuto di Stato (in milioni di EUR)
Attività di Probank	PB1	Finanziamento del deficit di finanziamento per le attività trasferite alla Banca da Probank	HFSF	26.7.2013 (Data di risoluzione)	562,73
	PB2	Impegno a coprire il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite alla Banca da Probank	HFSF	26.7.2013 (Data di risoluzione)	[tra 180 e 280]
		Importo totale PB1 e PB2			[tra 742,73 e 842,73]

⁽⁶⁷⁾ L'importo di 60 milioni di EUR dei titoli di Stato greci è stato stanziato e concesso alla Banca nel settembre 2013 in seguito alla decisione 73/1/10.5.2013 della commissione crediti e assicurazioni della Banca centrale greca e alla decisione 10/1/10.5.2003 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

⁽⁶⁸⁾ L'espressione «deficit di finanziamento» può quindi essere fuorviante, dal momento che descrive una misura di sostegno al capitale e non di sostegno alla liquidità.

⁽⁶⁹⁾ HFSF, *Report of the Hellenic Financial Stability Fund's Activities for the period July- December 2013*, [relazione sulle attività del Fondo ellenico di stabilità finanziaria per il periodo luglio-dicembre 2013], marzo 2014, pag. 4, disponibile online all'indirizzo: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf.

2.3.4.3.1. Copertura del deficit di finanziamento per le attività trasferite alla Banca da Probank per un importo di 562,73 milioni di EUR (misura PB1)

- (122) L'HFSF ha finanziato il deficit di finanziamento per le attività trasferite alla Banca da Probank. In linea con le decisioni della Banca centrale greca del 26 luglio e del 30 dicembre 2013, l'HFSF ha corrisposto l'importo totale di 562,73 milioni di EUR in due rate, il 9 agosto e il 31 dicembre 2013.

2.3.4.3.2. Impegno dell'HFSF a coprire il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite (misura PB2).

- (123) Secondo la procedura di risoluzione, l'HFSF si è impegnato a coprire il fabbisogno di capitale dell'acquirente risultante dall'acquisizione delle attività di Probank. All'HFSF potrebbe pertanto essere chiesto di conferire un importo di capitale pari al 9 % delle attività ponderate per il rischio trasferite alla Banca. All'epoca della risoluzione il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite era stimato in circa [da 180 a 280] milioni di EUR.
- (124) Come già indicato al punto 41, l'HFSF non conferirà ulteriore capitale alla Banca, poiché nel suo piano di ristrutturazione questa rinuncia al diritto di richiedere all'HFSF di coprire il fabbisogno di capitale potenziale relativo alle attività trasferite.

2.4. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

- (125) Il 25 giugno 2014 la Grecia ha presentato il piano di ristrutturazione della Banca, nel quale è spiegato in che modo quest'ultima, in quanto entità aggregata risultante dall'acquisizione di FB Bank, Probank e delle tre banche cooperative, intenda ripristinare la propria redditività a lungo termine.

2.4.1. Operazioni nazionali

- (126) Mediante il piano di ristrutturazione la Banca si concentrerà sulle attività bancarie principali in Grecia e Turchia.
- (127) Per quanto concerne la Grecia, la massima priorità della Banca è ripristinare una forte redditività e la solidità delle operazioni bancarie entro la fine del periodo di ristrutturazione, ossia il 31 dicembre 2018. A tal fine, il piano di ristrutturazione prevede una serie di misure volte a migliorare l'efficienza operativa della Banca e il margine di interesse netto, nonché misure volte a rafforzarne la posizione patrimoniale e la struttura dello stato patrimoniale.
- (128) Per quanto riguarda l'efficienza operativa, la Banca ha già avviato un vasto programma di razionalizzazione. Dal 31 dicembre 2009 al 30 dicembre 2012 la Banca ha ridotto la sua presenza fisica in Grecia: diminuendo il numero di succursali da 575 nel 2009 ⁽⁷⁰⁾ a 511 nel 2012 ⁽⁷¹⁾, nonché gli addetti alle attività bancarie greche (passati da 12 534 nel dicembre 2009 ⁽⁷²⁾ a 11 230 nel dicembre 2012 ⁽⁷³⁾).
- (129) Dal dicembre 2012 alla fine del 2017 la Banca prevede di diminuire ulteriormente il numero di dipendenti in Grecia (da 13 675 a [...]) ⁽⁷⁴⁾ nonostante l'impatto delle acquisizioni di FB Bank e Probank, che impiegavano rispettivamente 260 e 1 087 dipendenti ⁽⁷⁵⁾. La differenza tra gli addetti alle attività bancarie greche al 31 dicembre 2012 (11 230) e il numero complessivo dei dipendenti in Grecia alla fine del 2012 (13 675) è dovuta all'inclusione nel conteggio delle attività non bancarie come il settore assicurativo (Ethniki Hellenic General Insurance SA), turistico (Astir Palace Vouliagmenis SA) o immobiliare (NBG Pangaea Reic).
- (130) Dal dicembre 2012 alla fine del 2017 la Banca proseguirà la razionalizzazione della sua rete nazionale. Entro il [...] il numero di succursali aumenterà del [...] da 511 a [...]. Si ricorda che nel 2013 la Banca ha acquisito le reti di FB Bank e Probank, rispettivamente con 19 e 112 succursali.

⁽⁷⁰⁾ Relazione annuale 2010, https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/73301T05_CNB.pdf.

⁽⁷¹⁾ Relazione annuale 2012, <https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/NBG%20Form%2020-F.PDF>.

⁽⁷²⁾ Relazione annuale 2010, https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/73301T05_CNB.pdf.

⁽⁷³⁾ Relazione annuale 2012, <https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/NBG%20Form%2020-F.PDF>.

⁽⁷⁴⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 30 (i dati si riferiscono alle operazioni nazionali, incluse per esempio le controllate attive nel settore assicurativo, immobiliare e turistico).

⁽⁷⁵⁾ Cfr. i punti 72 e 82.

- (131) La maggiore efficienza in termini di succursali e personale contribuirà a ridurre del [...] % il costo complessivo delle attività greche, che passerà da 1 301 milioni di EUR su base pro forma nel 2012 a [...] milioni di EUR nel 2017 ⁽⁷⁶⁾. Di conseguenza, il rapporto costi operativi/margine di intermediazione per le attività greche della Banca scenderà al di sotto del [...] % alla fine del periodo di ristrutturazione.
- (132) Il piano di ristrutturazione descrive anche come la Banca ridurrà i costi di finanziamento, un aspetto fondamentale per il ripristino della redditività. La Banca prevede di poter pagare tassi di interesse più bassi sui depositi grazie a un contesto più stabile e, in particolare, alla stabilizzazione e alla ripresa previste dell'economia greca, che dovrebbe ricominciare a crescere dal 2014. I differenziali sui depositi (media dei depositi a termine, dei depositi a vista e dei tassi di risparmio) dovrebbero diminuire in Grecia. Analogamente, nel periodo di ristrutturazione diminuirà la dipendenza della Banca dall'ELA garantito dallo Stato e, più in generale, dai finanziamenti dell'Eurosistema.
- (133) Il piano di ristrutturazione prevede inoltre che la Banca rafforzi il proprio stato patrimoniale. Il suo rapporto prestiti netti/depositi in Grecia scenderà ulteriormente, mentre l'adeguatezza patrimoniale migliorerà (da un coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'8,4 % a livello di gruppo al 31 dicembre 2013).
- (134) Un'altra priorità della Banca è rappresentata dalla gestione dei prestiti in sofferenza. La Banca rafforzerà i processi creditizi per quanto riguarda sia l'emissione dei prestiti (migliore copertura con garanzie reali, limiti ridotti) che la gestione dei prestiti in sofferenza. Il tasso dei prestiti in sofferenza [...], con un tasso previsto di [...] % alla fine del periodo di ristrutturazione ⁽⁷⁷⁾. Il costo del rischio (riduzioni di valore dovute a perdite su prestiti) scenderà da quasi 2 miliardi di EUR nel 2012 a [...] miliardi di EUR nel 2018 ⁽⁷⁸⁾.
- (135) Il miglioramento dell'efficienza operativa, l'aumento del margine di interesse netto e la riduzione del costo del rischio permetteranno alla Banca di aumentare la propria redditività. Secondo le previsioni della Banca, i suoi profitti in Grecia ammonteranno a [...] milioni di EUR e [...] milioni di EUR, rispettivamente nel 2014 e nel 2018. Il rendimento sul capitale per le attività greche raggiungerà il [...] % nel 2017 ⁽⁷⁹⁾ che, visto il profilo di rischio della Banca a tale data, è sufficiente ⁽⁸⁰⁾.

2.4.2. Attività bancarie internazionali (Turchia esclusa)

- (136) La Banca ha già iniziato a ristrutturare la sua rete internazionale e a ridurre la leva finanziaria: il numero di succursali in Europa sud-orientale è stato ridotto di 170 dal 2009 ⁽⁸¹⁾.
- (137) La Banca proseguirà in quest'opera. In particolare, venderà le controllate estere in [...] e cederà le succursali in [...]. Le dismissioni rappresentavano il [...] % delle attività della Banca al di fuori di Grecia e Turchia, ossia [...] milioni di EUR su 12 101 milioni di EUR alla fine del 2012.
- (138) Le succursali in [...] e [...], nonché la controllata in [...], [...].
- (139) In seguito a tali dismissioni, il finanziamento netto dell'impresa madre sarà eliminato entro la fine del periodo di ristrutturazione.

2.4.3. Turchia

- (140) La Banca intende ridurre la sua quota di proprietà in Finansbank al 60 % [...].
- (141) [...] fornirà a Finansbank [...] e migliorerà l'impegno da parte della Banca di fornire [...] a Finansbank durante il periodo di ristrutturazione.
- (142) La Banca prevede una crescita significativa di Finansbank nel corso del periodo di ristrutturazione. Attuerà anche un piano di controllo dei costi. Nel 2014 Finansbank intende [...] e [...]. Negli anni successivi, [...], con una diminuzione del rapporto costi operativi/margine di intermediazione dal [...] al [...] alla fine del periodo di ristrutturazione ⁽⁸²⁾.

⁽⁷⁶⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 30.

⁽⁷⁷⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, allegato I, pag. 11.

⁽⁷⁸⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, allegato I, pag. 9.

⁽⁷⁹⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, allegato I, pag. 11.

⁽⁸⁰⁾ Il rendimento sulle attività ponderate per il rischio, su cui l'elevata adeguatezza patrimoniale della Banca non incide negativamente, raggiungerà il [...] % alla fine del periodo di ristrutturazione.

⁽⁸¹⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 13.

⁽⁸²⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 34.

- (143) Il piano di ristrutturazione prevede un accurato monitoraggio dei rischi assunti da Finansbank. Le riduzioni di valore dovrebbero ammontare a meno del [...] % dei prestiti alla clientela dal 2014 al 2018, con un rendimento sulle attività previsto [...] % nel 2018. Il rendimento sul capitale di Finansbank rimarrà elevato per tutto il periodo.
- (144) La Banca ha venduto le attività assicurative turche (ramo vita e non vita) nel 2012 con una plusvalenza di [...] milioni di EUR ⁽⁸³⁾.

2.4.4. Attività non bancarie: vendita di [...] beni immobili

- (145) La Banca ha ridotto la quota detenuta in Pangea, la controllata attiva nel settore immobiliare, al di sotto del 35 %, con un impatto positivo sul proprio coefficiente di capitale primario di classe 1 ⁽⁸⁴⁾. La Banca prevede inoltre di vendere [...] entro il [...] e la sua controllata attiva nel *private equity* entro il [...].

2.4.5. Raccolta di capitale privato e contributo da parte degli attuali azionisti e creditori subordinati

- (146) La Banca è riuscita a raccogliere sul mercato consistenti importi di capitale, riducendo in tal modo l'importo dell'aiuto di Stato necessario.
- (147) In primo luogo, nel 2009 ha raccolto capitale privato tramite un'emissione di diritti per 1 247 milioni di EUR. Nel 2010 la Banca ha raccolto nuovamente 1 815 milioni di EUR ⁽⁸⁵⁾ di capitale privato sul mercato. Come indicato al punto 109, la Banca è anche riuscita a raccogliere 1 079 milioni di EUR di capitale da investitori privati attraverso la ricapitalizzazione della primavera 2013. Quest'ultima ha causato una forte diluizione della quota degli azionisti, tra cui figuravano quelli che avevano partecipato agli aumenti di capitale nel 2009 e nel 2010: l'HFSF ha ricevuto l'84,4 % delle azioni della Banca e i nuovi investitori hanno ricevuto una quota di partecipazione del 10,5 %, lasciando agli azionisti preesistenti soltanto una quota del 5,1 %. Non sono stati distribuiti dividendi ai possessori di azioni ordinarie dal 2007 e ai possessori di azioni privilegiate emesse negli Stati Uniti dal 2009 ⁽⁸⁶⁾.
- (148) Nel maggio 2014 la Banca ha raccolto 2,5 miliardi di EUR di capitale sul mercato. La Banca intende [...].
- (149) Per quanto riguarda il contributo da parte dei possessori del debito ibrido e del debito subordinato, il 3 gennaio 2012 la Banca si è offerta di riacquistare i titoli privilegiati a prezzi compresi tra il 45 % e il 70 % del valore nominale. In quell'occasione la Banca ha riacquistato anche le obbligazioni garantite. Per ogni riacquisto il prezzo è stato determinato in base al valore di mercato degli strumenti e includeva un premio di non oltre dieci punti percentuali, aggiunto al fine di incoraggiare gli investitori a partecipare all'operazione. Il tasso di accettazione è stato del 44 % e l'aumento complessivo di capitale è ammontato a circa 302 milioni di EUR ⁽⁸⁷⁾.
- (150) Successivamente, nel 2012 e nel 2013, la Banca ha avviato ulteriori interventi di gestione delle passività sui titoli emessi agli investitori, incluse le obbligazioni garantite, gli strumenti ibridi, gli strumenti di capitale di classe 2 e le azioni privilegiate emesse negli Stati Uniti. I riacquisti hanno generato un capitale aggiuntivo di [...] milioni di EUR. Nel complesso, la Banca indica che l'importo totale di capitale generato dagli interventi di gestione delle passività negli ultimi anni ammonta a circa [...] milioni di EUR ⁽⁸⁸⁾. In seguito a tali operazioni di riacquisto, l'importo in essere del debito subordinato e del debito ibrido è sceso a 293 milioni di EUR al 31 dicembre 2013.

2.5. IMPEGNI DELLE AUTORITÀ GRECHE

- (151) Il 25 giugno 2014 la Grecia si è impegnata a fare in modo che la Banca e le sue controllate attuino il piano di ristrutturazione presentato in pari data, assumendosi ulteriori impegni relativi all'attuazione del piano (in appresso «gli impegni»). Gli impegni, riportati in allegato, sono sintetizzati nella presente sezione.
- (152) In primo luogo la Grecia si è impegnata a far sì che la Banca proceda alla ristrutturazione delle sue attività commerciali in Grecia, fissando un numero massimo di succursali e dipendenti e un importo massimo per i costi complessivi, da rispettare entro il 31 dicembre 2017 ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸³⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 12.

⁽⁸⁴⁾ Si stima che il coefficiente di capitale primario di classe 1 abbia guadagnato 35 punti base nel 2013, secondo le informazioni fornite dalle autorità greche il 21 novembre 2013.

⁽⁸⁵⁾ Relazione finanziaria 2010, pag. 44.

⁽⁸⁶⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 12.

⁽⁸⁷⁾ <http://www.barchart.com/plmodules/?module=secFilings&filingid=8338505&type=HTML&popup=1&override=1&symbol=NBG>.

⁽⁸⁸⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 11.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo II.

- (153) La Grecia si è inoltre impegnata a fare in modo che la Banca riduca il costo dei depositi raccolti in Grecia e che soddisfi un coefficiente massimo per il rapporto prestiti netti/depositi ⁽⁹⁰⁾ entro il 31 dicembre 2017 ⁽⁹¹⁾.
- (154) Per quanto riguarda le controllate estere della Banca, la Grecia si è impegnata a garantire che la Banca non fornisca [...], e che cederà la partecipazione di minoranza in quella controllata. La Grecia si è altresì impegnata a garantire che la Banca ridurrà la leva finanziaria di una serie di controllate estere entro il 30 giugno 2018 ⁽⁹²⁾.
- (155) La Grecia si è impegnata a fare in modo che la Banca ceda [...] e la sua controllata attiva nel *private equity*, nonché una serie di titoli. Inoltre, la Banca non acquisterà titoli inclusi nel grado di non investimento, salvo limitate eccezioni ⁽⁹³⁾.
- (156) La Grecia si è assunta una serie di impegni relativi al governo societario della Banca, tra cui limitare la remunerazione dei dipendenti e dei dirigenti della Banca, [...] ⁽⁹⁴⁾.
- (157) Inoltre, si è impegnata ad assicurare che la Banca migliori la politica creditizia, al fine di garantire che le decisioni sulla concessione e la ristrutturazione dei prestiti mirino a massimizzare l'efficienza e la redditività della Banca. La Grecia si è impegnata a far sì che la Banca rispetti standard elevati per quanto riguarda il monitoraggio del rischio di credito e la ristrutturazione dei prestiti ⁽⁹⁵⁾.
- (158) Una serie di impegni riguardano le operazioni della Banca con mutuatari collegati. Gli impegni sono volti a garantire che la Banca non si discosti da prassi bancarie prudenti quando concede o ristruttura prestiti nei confronti di dipendenti, amministratori e azionisti, ma anche di enti pubblici, partiti politici e società di media ⁽⁹⁶⁾.
- (159) Infine, la Grecia si è assunta l'impegno di assicurare che la Banca rispetti alcune limitazioni in termini di comportamento, quali il divieto di distribuzione di dividendi e di cedole, il divieto di acquisizione e il divieto di dare pubblicità al sostegno statale ⁽⁹⁷⁾.
- (160) Gli impegni verranno monitorati fino al 31 dicembre 2018 da un fiduciario.
- (161) Separatamente, la Grecia ha indicato che chiederà l'approvazione della Commissione prima di qualsiasi operazione di riacquisto dei *warrants* da parte della Banca o da parte di enti statali, compreso l'HFSF ⁽⁹⁸⁾.

3. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE SULLA PRIMA RICAPITALIZZAZIONE PONTE

- (162) Il 27 luglio 2012 la Commissione ha aperto il procedimento di indagine formale per verificare se siano state soddisfatte le condizioni della comunicazione sul settore bancario del 2008 ⁽⁹⁹⁾ per quanto riguarda l'adeguatezza, la necessità e la proporzionalità della prima ricapitalizzazione ponte effettuata dall'HFSF a beneficio della Banca (misura B1).
- (163) Per quanto concerne l'adeguatezza della misura, poiché l'aiuto è stato concesso dopo le precedenti ricapitalizzazioni e dopo il sostegno alla liquidità, e considerato il prolungato periodo di salvataggio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la Banca avesse adottato tutte le misure possibili per evitare di avere bisogno di aiuti in futuro ⁽¹⁰⁰⁾. Inoltre, non era chiara alla Commissione l'identità di chi avrebbe controllato la Banca dopo che la prima ricapitalizzazione ponte fosse stata convertita in ricapitalizzazione definitiva ⁽¹⁰¹⁾, dato che la Banca

⁽⁹⁰⁾ Gli *swap* sui tassi di interesse concordati con la Repubblica ellenica ai sensi di un accordo ISDA, inclusi quelli cartolarizzati attraverso Titlos Plc, verranno esclusi dai prestiti netti ai fini del calcolo del rapporto prestiti netti/depositi.

⁽⁹¹⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo II.

⁽⁹²⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo II.

⁽⁹³⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo II.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo III, sezione A.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo III, sezione A.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo III, sezione A.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. gli impegni di cui all'allegato, capitolo III, sezione C.

⁽⁹⁸⁾ Lettera della Grecia alla Commissione datata 25 giugno 2014: «*Infine, per quanto riguarda i warrants emessi dall'HFSF, si precisa che la Repubblica ellenica chiederà l'approvazione della Commissione europea prima di qualsiasi operazione di riacquisto dei warrants da parte di NBG o da parte di enti statali (compreso l'HFSF), così che la Commissione europea possa verificare la conformità della prevista operazione di riacquisto dei warrants ai requisiti in materia di remunerazione dello Stato ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.*»

⁽⁹⁹⁾ Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

⁽¹⁰⁰⁾ Punto 59 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG.

⁽¹⁰¹⁾ Punto 63 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG.

avrebbe potuto passare sotto il controllo dello Stato o di azionisti privati di minoranza. La Commissione ha affermato di volersi assicurare che non si deteriorassero la qualità della gestione della Banca e in particolare le sue operazioni di concessione dei prestiti.

- (164) Per quanto riguarda la necessità della prima ricapitalizzazione ponte, al punto 67 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero state adottate tutte le misure possibili per evitare che la Banca avesse di nuovo bisogno di aiuti. Inoltre, essendo incerta la durata della ricapitalizzazione ponte, la Commissione non ha potuto stabilire se la remunerazione fosse sufficiente e conforme ai principi di remunerazione e condivisione degli oneri previsti nella normativa in materia di aiuti di Stato. Oltretutto, poiché al momento dell'adozione della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG le condizioni della conversione della prima ricapitalizzazione ponte in ricapitalizzazione definitiva non erano note, la Commissione non ha potuto valutarle.
- (165) Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le garanzie (divieto di pubblicizzare l'aiuto di Stato, divieto di distribuire cedole e dividendi, divieto di esercitare opzioni di acquisto e divieto di riacquisto di azioni descritti al punto 71 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG) fossero sufficienti in relazione alla prima ricapitalizzazione ponte. Inoltre, al punto 72 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG, la Commissione ha affermato che le distorsioni della concorrenza potrebbero essere causate dall'assenza di norme per impedire che l'HFSF coordini le quattro maggiori banche greche (ossia la Banca, Alpha Bank, Eurobank e Piraeus Bank) e dalla mancanza di garanzie adeguate per evitare che tali banche si scambino informazioni commerciali riservate. Pertanto la Commissione ha proposto di nominare un fiduciario incaricato del monitoraggio, fisicamente presente nella Banca.

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SUL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE RIGUARDANTE LA PRIMA RICAPITALIZZAZIONE PONTE

Osservazioni di una banca greca

- (166) Il 3 gennaio 2013 la Commissione ha ricevuto da una banca greca osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento relativo a NBG. La banca greca ha fatto presente che la ricapitalizzazione delle banche greche da parte dell'HFSF ha costituito, in linea di principio, un gradito passo avanti verso un sistema bancario più sano e redditizio e non ha formulato obiezioni in merito alla ricapitalizzazione della Banca.
- (167) Tuttavia, pur esprimendo il pieno sostegno al principio della ricapitalizzazione delle banche greche da parte dell'HFSF, la banca greca ha fatto presente che, al fine di minimizzare le distorsioni della concorrenza e di evitare discriminazioni, si aspettava che la ricapitalizzazione da parte dell'HFSF fosse aperta a tutte le banche operanti in Grecia a condizioni analoghe.

5. OSSERVAZIONI DELLA GRECIA SUL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE RIGUARDANTE LA PRIMA RICAPITALIZZAZIONE PONTE

- (168) Il 5 settembre 2012 la Grecia ha presentato osservazioni preparate dalla Banca centrale greca e dall'HFSF.

5.1. OSSERVAZIONI DELLA BANCA CENTRALE GRECA

- (169) Per quanto riguarda l'adeguatezza della prima ricapitalizzazione ponte, la Banca centrale greca ha osservato che l'importo di 18 miliardi di EUR di capitale con cui l'HFSF ha provveduto alla ricapitalizzazione delle quattro maggiori banche greche nel maggio 2012 era inferiore all'importo definitivo necessario affinché queste banche raggiungessero gradualmente e mantenessero un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 10 %, e del 7 % in uno scenario di stress negativo della durata di tre anni. Essa ha anche evidenziato il carattere temporaneo della prima ricapitalizzazione ponte, dato che il processo di ricapitalizzazione si sarebbe concluso con l'aumento del capitale azionario delle quattro banche in questione.
- (170) La Banca centrale greca ha anche osservato che la ricapitalizzazione delle maggiori banche greche rientra nella ristrutturazione a più lungo termine del settore bancario greco. Ha rilevato che se una banca rimane in mano ai privati, è probabile che la dirigenza non cambi, mentre se una banca viene rilevata dallo Stato (ossia diventa di proprietà dell'HFSF), l'HFSF potrebbe nominare nuovi dirigenti che, in ogni caso, sarebbero sottoposti alla valutazione della Banca centrale greca. La Banca centrale greca ha affermato di verificare su base continuativa il quadro relativo al governo societario, l'idoneità della dirigenza e il profilo di rischio di ogni banca per assicurare che non vengano assunti rischi eccessivi, aggiungendo inoltre che l'HFSF aveva già nominato rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle banche ricapitalizzate.

- (171) Per quanto riguarda la necessità della prima ricapitalizzazione ponte, la Banca centrale greca ha osservato che la ricapitalizzazione della Banca è stata limitata a quanto necessario per assicurare la conformità ai requisiti patrimoniali minimi (8 %) allora vigenti, e che il protrarsi dei tempi che hanno preceduto le ricapitalizzazioni era dovuto al brusco deterioramento del contesto operativo in Grecia, all'impatto del programma PSI, alla complessità dell'intero progetto e alla necessità di massimizzare la partecipazione degli investitori privati agli aumenti di capitale.
- (172) Per quanto riguarda la proporzionalità della prima ricapitalizzazione ponte, la Banca centrale greca ha fatto presente che la piena attuazione del piano di ristrutturazione da presentare alla Commissione era assicurata dal fatto che la sospensione del diritto di voto dell'HFSF sarebbe stata revocata, tra l'altro, in caso di sostanziale violazione del piano di ristrutturazione. La Banca centrale greca ha inoltre osservato che le difficoltà della Banca non erano dovute né ad una sottovalutazione dei rischi da parte della dirigenza della Banca né a condotte commerciali aggressive.

5.2. OSSERVAZIONI DELL'HFSF

- (173) Per quanto riguarda l'adeguatezza della prima ricapitalizzazione ponte, in merito al problema della potenziale interferenza dello Stato nel caso in cui quest'ultimo conceda tramite l'HFSF aiuti di Stato per importi elevati e l'HFSF disponga del diritto di voto a pieno titolo, l'HFSF ha affermato che le banche da esso finanziate non sono considerate soggetti pubblici e che non sono e non passeranno sotto il controllo dello Stato, neppure dopo essere state ricapitalizzate definitivamente dall'HFSF. L'HFSF ha specificato di essere un ente giuridico di diritto privato totalmente indipendente, con autonomia decisionale e di non essere soggetto al controllo del governo, ai sensi dell'articolo 16C, paragrafo 2, della legge istitutiva dell'HFSF, che prevede che gli enti creditizi ai quali l'HFSF ha fornito sostegno al capitale non entrano a far parte del settore pubblico. Ha anche fatto riferimento alla propria struttura di *governance*.
- (174) Per quanto riguarda l'intervento dell'HFSF nella gestione della Banca, l'HFSF ha osservato che ne avrebbe rispettato l'autonomia senza interferire con la gestione ordinaria, in quanto il suo ruolo si limita a quanto disposto dalla legge istitutiva dell'HFSF, che non ci sarebbe stata alcuna interferenza né coordinamento da parte dello Stato e che le decisioni della Banca relative all'erogazione dei prestiti (tra l'altro in materia di garanzie reali, determinazione dei prezzi e solvibilità dei mutuatari) sarebbero state adottate in base a criteri commerciali.
- (175) L'HFSF ha aggiunto che la legge istitutiva dell'HFSF e l'accordo di pre-sottoscrizione prevedono salvaguardie adeguate che impediscono agli attuali azionisti privati di assumersi rischi eccessivi e ha richiamato l'attenzione su elementi quali i) la nomina di rappresentanti dell'HFSF in qualità di membri indipendenti e non esecutivi del consiglio di amministrazione della Banca e la loro presenza nei comitati, ii) la *due diligence* effettuata dall'HFSF nella Banca e iii) il fatto che dopo la ricapitalizzazione definitiva i suoi diritti di voto sarebbero stati limitati solo per il periodo necessario alla Banca per conformarsi alle condizioni del piano di ristrutturazione.
- (176) Per quanto riguarda la necessità della prima ricapitalizzazione ponte e, più nello specifico, il livello di remunerazione degli aiuti, l'HFSF ha affermato che quest'ultima è stata concordata insieme a rappresentanti della Commissione, della BCE e del FMI. Il livello concordato tiene conto del fatto che la prima ricapitalizzazione ponte sarebbe stata convertita in ricapitalizzazione definitiva prima del 30 settembre 2012, termine fissato nel marzo 2012 nell'MPEF tra la Commissione, la BCE, il FMI e la Grecia.
- (177) Per quanto riguarda la proporzionalità della prima ricapitalizzazione ponte, l'HFSF ha rilevato che le misure adottate, come quelle descritte al punto 175, sono garanzie sufficienti alla luce degli ingenti importi di aiuto ricevuti e del periodo di salvataggio prolungato. Inoltre, l'HFSF ha dichiarato che sono state adottate misure adeguate per assicurare che le banche in cui l'HFSF partecipa non si scambino informazioni commerciali riservate delle banche. Queste misure comprendono la nomina di rappresentanti diversi dell'HFSF nelle banche, il mandato conferito ai rappresentanti che prevede specificamente la salvaguardia contro lo scambio di informazioni tra rappresentanti e chiare istruzioni interne impartite ai rappresentanti di non trasmettere informazioni commerciali riservate. Inoltre, l'HFSF ha affermato di non esercitare i propri diritti in relazione alle banche in modo tale da impedire, limitare, distorcere, ridurre in misura significativa o inibire la concorrenza effettiva. Infine, l'HFSF ha evidenziato che i membri del suo consiglio di amministrazione e i suoi dipendenti sono soggetti a norme di riservatezza e a obblighi fiduciari rigorosi, nonché a disposizioni riguardanti il segreto professionale relativamente ai suoi affari.

6. VALUTAZIONE DELL'AUTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ACQUISITE

6.1. VALUTAZIONE DEL SOSTEGNO PUBBLICO IN RELAZIONE ALLA RISOLUZIONE DELLE TRE BANCHE COOPERATIVE

6.1.1. Esistenza e importo dell'aiuto

- (178) La Commissione deve in primo luogo valutare se il sostegno pubblico in relazione alla risoluzione delle tre banche cooperative (vale a dire il finanziamento del deficit di finanziamento che ha consentito il trasferimento dei depositi) costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo il quale sono aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (179) La Commissione valuterà innanzitutto se i seguenti beneficiari potenziali hanno ricevuto un vantaggio: i) le banche cooperative e le «attività» potenzialmente trasferite alla Banca e ii) la Banca.
- i) Esistenza di un aiuto a favore delle tre banche cooperative e delle attività potenzialmente trasferite alla Banca.
- (180) Per quanto riguarda le tre banche cooperative, la Commissione rileva che Lesvos-Limnos Bank, Achaia Bank e Lamia Bank sono state poste in liquidazione ed è stata loro ritirata l'autorizzazione bancaria, per cui non potranno più svolgere attività economica sul mercato bancario.
- (181) Il sostegno dello Stato, vale a dire il finanziamento del deficit di finanziamento, costituirebbe un aiuto di Stato a favore dei crediti e dei debiti trasferiti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato soltanto se costituissero insieme un'impresa. La nozione di impresa abbraccia qualunque soggetto che svolga attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle fonti di finanziamento. Infatti, costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi sul mercato. Pertanto, per stabilire se vi è stato aiuto a favore di un'impresa, occorre valutare se il trasferimento dei crediti e dei debiti comporta il trasferimento di attività economica.
- (182) Come già indicato nella sezione 2.2.1, a seguito della risoluzione delle tre banche cooperative sono stati trasferiti alla Banca solo i depositi, i crediti e i debiti nei confronti dell'HDIGF. Le tre banche cooperative impiegavano 187 dipendenti e detenevano in totale 21 succursali. Va notato che non vi è stato trasferimento automatico di succursali o di contratti di impiego o di prestiti tra le tre banche cooperative e la Banca. Pertanto, il fatto che i prestiti non siano stati trasferiti alla Banca ma siano rimasti alle tre banche cooperative in liquidazione, il fatto che le succursali non siano state trasferite e che non vi sia stato trasferimento automatico dei contratti di impiego consentono ⁽¹⁰²⁾ di concludere che non vi è stato trasferimento di attività economica. Le passività trasferite (vale a dire i depositi) non possono essere considerate destinatarie di sostegno statale in quanto non costituiscono un'impresa.
- (183) In sintesi, i tre soggetti giuridici esistenti sono stati messi in liquidazione e non svolgono più attività bancaria. Allo stesso tempo le passività trasferite non costituiscono attività economica.
- (184) Si conclude pertanto che la concessione alla Banca di obbligazioni del FESF da parte dell'HFSF per coprire il deficit di finanziamento delle attività e passività acquisite delle tre banche cooperative non consente la continuazione dell'attività economica di queste ultime. Pertanto, il sostegno dell'HFSF non costituisce né un aiuto a favore dei soggetti liquidati né un aiuto alle attività e passività trasferite.
- ii) Esistenza di un aiuto a favore della Banca
- (185) Per stabilire se la vendita alla Banca delle attività e passività delle tre banche cooperative costituisce un aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se sono soddisfatte determinate condizioni, in particolare se i) la procedura di vendita è stata aperta, incondizionata e non discriminatoria; ii) la vendita è avvenuta a condizioni di mercato; e iii) lo Stato ha massimizzato il prezzo di vendita delle attività e passività interessate ⁽¹⁰³⁾.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. il punto 146 della decisione della Commissione del 12 novembre 2008 sull'aiuto di Stato SA.510/2008 — Italia «Vendita dei beni della compagnia aerea Alitalia», GU C 46 del 25.2.2009, pag. 6.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. il punto 49 della comunicazione sul settore bancario del 2008 e il punto 20 della comunicazione sulla ristrutturazione.

- (186) Come già indicato al punto 64, la Banca centrale greca ha contattato solo i cinque maggiori enti creditizi greci operanti all'epoca in Grecia. Il numero limitato di acquirenti contattati non può escludere che la gara d'appalto fosse aperta, dato che si trattava degli unici enti creditizi probabilmente interessati a presentare un'offerta. Di fatto, il pacchetto in vendita comprendeva solo depositi. Per beneficiare di sinergie su questi ultimi occorre pertanto operare nell'area geografica interessata. Se non presente in tali aree, una banca non potrebbe offrire servizi ai depositanti; quindi il mantenimento dei depositi sarebbe minimo e l'acquirente sosterebbe il costo di acquisizione dei depositi senza alcun beneficio. Nel breve arco di tempo a disposizione per procedere alla risoluzione delle tre banche cooperative, la Banca centrale greca poteva pertanto ragionevolmente supporre un interesse all'acquisizione di tali attività soltanto da parte di enti creditizi i cui modelli operativi fossero in grado di offrire servizi ai depositanti. La Banca e altre tre banche hanno presentato offerte vincolanti. L'offerta della Banca è stata ritenuta la migliore in ragione del prezzo e dei tempi necessari per la conclusione del trasferimento. La Banca ha offerto un prezzo pari al [...] % dei depositi trasferiti e ha stimato che il trasferimento potesse essere completato in un giorno lavorativo.
- (187) Per questi motivi, la Commissione conclude che ai sensi del punto 20 della comunicazione sulla ristrutturazione e della prassi decisionale della Commissione ⁽¹⁰⁴⁾ può essere esclusa l'esistenza di un aiuto di Stato alla Banca.
- iii) Conclusioni sull'esistenza di aiuto
- (188) Il sostegno pubblico alla vendita delle tre banche cooperative non rappresenta un aiuto di Stato a favore delle tre banche cooperative, delle attività trasferite o della Banca. Per questo motivo, la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.2. VALUTAZIONE DELL'AIUTO CONCESSO A FIRST BUSINESS BANK

6.2.1. Esistenza e importo dell'aiuto

- (189) La Commissione deve valutare se le misure costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.2.1.1. Esistenza di aiuto nelle misure concesse nell'ambito del regime di sostegno alle banche greche (misure FB1, FB2 e FB3)

- (190) Il conferimento di capitale a FB Bank da parte della Grecia per 50 milioni di EUR nel luglio 2009 (misura FB1), i titoli di Stato greci per un importo pari a 60 milioni di EUR nel maggio 2012 (misura FB2) e la garanzia statale data a FB Bank per obbligazioni garantite per un valore nominale di 50 milioni di EUR nel marzo 2011 (misura FB3) sono stati conferiti nell'ambito del regime di sostegno alle banche greche ⁽¹⁰⁵⁾. Nella decisione che approva tale regime, la Commissione ha concluso che le misure conferite ai sensi dello stesso avrebbero costituito un aiuto di Stato.
- (191) La Commissione pertanto osserva che le attività trasferite non esisterebbero più in assenza di tali misure. Queste hanno contribuito alla stabilizzazione e alla prosecuzione delle attività economiche successivamente trasferite alla Banca; pertanto la Commissione ritiene che abbiano arrecato beneficio alle attività economiche di FB Bank in seguito trasferite alla Banca e che costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.2.1.2. Esistenza di aiuto nelle misure concesse in vista della risoluzione di FB Bank (misure FB4 e FB5)

- (192) La Commissione osserva che l'HFSF è un ente istituito e finanziato dallo Stato greco a sostegno delle banche e che, pertanto, le misure FB4 e FB5 comportano l'utilizzo di risorse pubbliche. La Commissione osserva altresì che le misure FB4 e FB5 sono di natura selettiva, poiché arrecano beneficio soltanto alle attività di FB Bank.
- (193) La Commissione ritiene inoltre che le misure FB4 e FB5 arrechino un chiaro vantaggio alle attività di FB Bank mantenendole in essere. L'ordine di trasferimento in tal caso è di fatto una vendita «in blocco». Mentre il capitale proprio e il debito subordinato non verranno trasferiti, saranno soggette a trasferimento le principali attività bancarie produttive (succursali, depositi e prestiti). La misura FB4 rappresenta pertanto un vantaggio per le attività trasferite, poiché fornisce attività sufficienti per coprire i depositi e, a causa della vendita in blocco delle attività di FB Bank, le attività trasferite continuano a esistere.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 25 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato NN 19/2009 — Aiuto alla ristrutturazione di Dunfermline Building Society, punto 47 (GU C 101 del 20.4.2010, pag. 7); la decisione della Commissione, del 25 ottobre 2010, relativa all'aiuto di Stato N 560/2009 — Aiuto alla liquidazione di Fionia Bank, punto 55 (GU C 76 del 10.3.2011, pag. 3); la decisione della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativa all'aiuto di Stato N 392/2010 — Aiuto alla ristrutturazione di CajaSur, punto 52 (GU C 357 del 30.12.2010, pag. 12).

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. le note 2 e 4.

- (194) In assenza della misura FB5 inoltre la vendita non sarebbe possibile poiché il trasferimento avrebbe un impatto potenzialmente negativo sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale dell'acquirente. Le attività trasferite pertanto non esisterebbero più: le misure FB4 e FB5, dunque, arrecano loro un chiaro vantaggio.
- (195) La Commissione ritiene che le misure FB4 e FB5 non rispettino il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. L'HFSF non ha infatti alcuna prospettiva di realizzare un profitto dalla sua partecipazione: in cambio del suo contributo non ha ricevuto nessun credito nei confronti della Banca, ma soltanto un credito nei confronti del soggetto in liquidazione, ossia FB Bank ⁽¹⁰⁶⁾. Pertanto l'HFSF probabilmente non recupererà integralmente le somme conferite.
- (196) Il vantaggio selettivo fornito dalle misure FB4 e FB5 falsa la concorrenza mantenendo in essere un'attività bancaria, permettendole di operare sul mercato e di competere con altre banche, incluse le controllate di banche estere, già attive in Grecia o potenzialmente interessate a entrare nel mercato greco. Le misure FB4 e FB5 incidono quindi sugli scambi tra Stati membri e potenzialmente falsano la concorrenza.
- (197) La Commissione pertanto conclude che la copertura da parte dell'HFSF del deficit di finanziamento pari a 456,97 milioni di EUR relativo alle attività trasferite alla Banca da FB Bank e l'impegno dell'HFSF a coprire il fabbisogno di capitale relativo a tali attività, che può ammontare a 100 milioni di EUR, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Beneficiario delle misure FB4 e FB5

- (198) Come già illustrato al punto 193, la Commissione ritiene che le attività di FB Bank siano le destinatarie delle misure FB4 e FB5, in quanto l'aiuto ha permesso la prosecuzione di tali attività economiche nell'ambito della Banca.
- (199) Per stabilire se la vendita delle attività di FB Bank costituisce un aiuto di Stato alla Banca, in linea con il punto 49 della comunicazione sul settore bancario del 2008, la Commissione deve valutare se sono soddisfatte determinate condizioni, in particolare se i) la procedura di vendita è stata aperta e non discriminatoria; ii) la vendita è avvenuta a condizioni di mercato; e iii) l'ente finanziario o il governo ha massimizzato il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.
- (200) La Banca ha acquisito il pacchetto di attività e passività di FB Bank perché ha presentato l'offerta migliore nell'ambito di una procedura di gara non discriminatoria aperta ad altre banche. La Banca centrale greca ha deciso di contattare soltanto le quattro maggiori banche operanti in Grecia, tra le quali solo la Banca e un'altra banca hanno presentato offerte non vincolanti. La Banca centrale greca ha invitato i due offerenti a presentare offerte migliori, scegliendo la NBG perché la sua offerta prevedeva costi di risoluzione inferiori ⁽¹⁰⁷⁾.
- (201) La Commissione osserva che la Banca centrale greca ha contattato soltanto quattro banche ⁽¹⁰⁸⁾. Il numero limitato di acquirenti contattati non può escludere che la gara d'appalto fosse aperta, data la mancanza di altre banche operanti in Grecia di dimensioni tali da assorbire le attività oggetto della gara e con un capitale adeguato al momento della risoluzione, e considerato il limitato interesse manifestato al momento della risoluzione da parte di enti creditizi e finanziari esteri a svolgere attività bancarie in Grecia. La Banca centrale greca ha inoltre stabilito in anticipo il portafoglio di attività e passività da trasferire e i termini da rispettare affinché le offerte fossero ritenute valide. La Commissione ritiene che la procedura di vendita sia stata aperta e non discriminatoria.
- (202) Il prezzo negativo (ossia che tiene conto del deficit di finanziamento e della copertura del fabbisogno di capitale summenzionato) per le attività e le passività di FB Bank non impedisce che il prezzo di vendita rispecchi il valore di mercato dell'impresa ⁽¹⁰⁹⁾. La Commissione non ha ragione di ritenere che l'offerta presentata e il prezzo pagato non rispecchiassero il prezzo di mercato dell'impresa. Si ricorda che, ai sensi della normativa greca, il *fair value* (valore equo) delle attività trasferite viene inizialmente stimato dalla Banca centrale greca e quindi verificato

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. l'articolo 9, paragrafo 15, della legge greca 4051/2012, e l'articolo 13 A, paragrafo 4, della legge greca 3746/2009.

⁽¹⁰⁷⁾ Lettera della Banca centrale greca alla Commissione europea datata 14 maggio 2013.

⁽¹⁰⁸⁾ Diversamente da quanto avvenuto per la risoluzione delle tre banche cooperative, Emporiki Bank non è stata contattata poiché nel frattempo era stata assorbita da Alpha Bank.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. anche il punto 82 della decisione della Commissione, del 28 novembre 2012, relativa all'aiuto di Stato n. SA. 34053 (12/N) — Spagna — «Ricapitalizzazione e ristrutturazione del Banco de Valencia S.A.» (GU C 75 del 14.3.2013, pag. 3).

e adeguato da esperti esterni nei sei mesi successivi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la vendita si sia svolta alle condizioni di mercato. Per questi motivi, in linea con il punto 49 della comunicazione sul settore bancario del 2008, il punto 20 della comunicazione sulla ristrutturazione e la sua prassi decisionale ⁽¹¹⁰⁾, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato alla Banca può essere escluso.

6.2.1.3. Conclusioni sull'esistenza e sull'importo dell'aiuto ricevuto

- (203) Alla luce dei punti 190-197, la Commissione ritiene che le misure FB1, FB2, FB3, FB4 e FB5 soddisfino tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e costituiscano aiuto di Stato.
- (204) La Commissione pertanto conclude che le attività di FB Bank hanno ricevuto un aiuto di Stato sotto forma di sostegno al capitale per 606,97 milioni di EUR (misure FB1, FB4 e FB5), oltre a prestiti di titoli di Stato greci per 60 milioni di EUR (misura FB2) e garanzie statali per 50 milioni di EUR (misura FB3), come sintetizzato nella tabella 10.

Tabella 10

Panoramica dell'aiuto complessivo a favore delle attività di FB Bank

Beneficiario dell'aiuto	Misura	Tipologia di aiuto	Importo dell'aiuto (in milioni di euro)
Attività di FB Bank	FB1	Ricapitalizzazione	50
	FB4	Finanziamento del deficit di finanziamento per le attività trasferite alla Banca da FB Bank	456,97
	FB5	Lettera d'impegno per la copertura del fabbisogno di capitale relativo alle attività di FB Bank trasferite alla Banca	100
Aiuto totale in conto capitale concesso			606,97
Aiuto totale in conto capitale versato			506,97
Beneficiario dell'aiuto	Misura	Tipologia di aiuto	
Attività di FB Bank	FB2	Prestito obbligazionario	60
	FB3	Garanzia	50
Aiuto totale alla liquidità concesso			110

6.2.2. Base giuridica per la valutazione della compatibilità

- (205) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione può dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto quando questo sia finalizzato a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».
- (206) La Commissione ha riconosciuto che la crisi finanziaria mondiale può turbare gravemente l'economia di uno Stato membro e che le misure a sostegno delle banche possono porre rimedio a tale turbamento. Lo ha confermato nella comunicazione sul settore bancario del 2008, nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione sulla ristrutturazione. La Commissione ritiene che le condizioni per l'autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, continuino ad essere soddisfatte, trovandosi i mercati finanziari nuovamente sotto pressione. La Commissione ha ribadito questa opinione adottando la comunicazione di proroga del 2011 ⁽¹¹¹⁾ e la comunicazione sul settore bancario del 2013 ⁽¹¹²⁾.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. la nota 103.

⁽¹¹¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).

⁽¹¹²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

- (207) Per quanto concerne l'economia greca, nelle decisioni di approvazione e di proroga del regime di sostegno alle banche greche e negli interventi a favore delle misure di aiuto concesse dallo Stato greco a singole banche, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un grave rischio di turbamento dell'economia del paese e che il sostegno statale alle banche è appropriato per porre rimedio a tale situazione. La base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto dovrebbe pertanto essere l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
- (208) Come indicato al punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008, affinché un aiuto sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, deve soddisfare i criteri generali di compatibilità, ossia:
- a) adeguatezza: la misura di aiuto deve essere ben mirata per poter raggiungere in maniera efficace l'obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia; ciò non accadrebbe se la misura non fosse atta a porre rimedio al turbamento;
 - b) necessità: la misura di aiuto deve essere necessaria, sia nell'importo sia nella forma, al conseguimento dell'obiettivo previsto; pertanto l'importo della misura deve essere quello minimo necessario al conseguimento dell'obiettivo e la misura deve assumere la forma più appropriata per porre rimedio al turbamento;
 - c) proporzionalità: gli effetti positivi della misura devono essere correttamente bilanciati rispetto alle distorsioni della concorrenza, onde limitare queste ultime al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi delle misure stesse.
- (209) Durante la crisi finanziaria la Commissione ha sviluppato criteri di compatibilità per diversi tipi di misure di aiuto. I principi per la valutazione di tali misure sono stati esposti per la prima volta nella comunicazione sul settore bancario del 2008.
- (210) La comunicazione sulla ricapitalizzazione contiene ulteriori indicazioni sul livello di remunerazione richiesto per i conferimenti di capitale pubblico.
- (211) Infine, nella comunicazione sulla ristrutturazione la Commissione ha spiegato come valuterà i piani di ristrutturazione. Nell'ambito della valutazione del piano di ristrutturazione della Banca ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione terrà conto di tutte le misure elencate nella tabella 10.

6.2.3. Conformità delle misure di aiuto alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione

6.2.3.1. Conformità delle misure FB1, FB2 e FB3 alla comunicazione sul settore bancario del 2008

- (212) Le misure FB1, FB2 e FB3 sono state concesse ai sensi del regime di sostegno alle banche greche. Le misure previste da tale regime sono già state ritenute compatibili con il mercato interno nella decisione della Commissione del 19 novembre 2008.

6.2.3.2. Conformità delle misure FB4 e FB5 alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione

6.2.3.2.1. Adeguatezza

- (213) Per quanto riguarda l'adeguatezza delle misure FB4 e FB5, la Commissione ritiene che tali misure siano adeguate, perché hanno consentito di tutelare i depositanti di FB Bank e quindi la stabilità finanziaria. Le attività non avrebbero potuto proseguire senza l'aiuto dell'HFSF, in quanto al momento della risoluzione FB Bank disponeva di un capitale proprio negativo e nelle condizioni difficili in cui versava allora il mercato nessuna banca avrebbe acquisito un portafoglio di attività e passività con un valore negativo e che avrebbe peggiorato la sua posizione in termini di adeguatezza patrimoniale. Le misure hanno in tal modo garantito il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia. Per questi motivi, la Commissione ritiene che le misure siano adeguate come aiuto al salvataggio.

6.2.3.2.2. Necessità

- (214) Secondo la comunicazione sul settore bancario del 2008, la misura di aiuto deve essere necessaria, nell'importo e nella forma, al conseguimento dell'obiettivo previsto. Ciò significa che l'importo del conferimento di capitale deve essere quello minimo necessario per raggiungere l'obiettivo.

- (215) Come affermato dalla Banca centrale greca nella lettera dell'8 maggio 2013, nonostante le dimensioni modeste di FB Bank, il ritiro dell'autorizzazione senza l'applicazione di misure di risoluzione avrebbe potuto minare la fiducia dei depositanti nel sistema bancario greco, incidendo pertanto sulla stabilità finanziaria. Inoltre, la Banca centrale greca ha aggiunto che, tra le diverse opzioni di risoluzione, essa ha sostenuto la risoluzione di FB Bank attraverso l'applicazione della procedura di acquisto e assunzione in linea con l'MPEF del dicembre 2012, ritenendo che tale procedura offrisse una soluzione immediata e definitiva ai problemi incontrati da FB Bank. La Commissione ritiene che gli elementi relativi alla stabilità finanziaria sostengano la necessità di ricorrere alle misure FB4 e FB5.
- (216) Per quanto riguarda l'importo dell'intervento, nella decisione 10/1/10.5.2013 la Banca centrale greca ha dichiarato che un ordine di trasferimento di attività e passività selezionate costituiva la soluzione migliore, in quanto riduceva al minimo i costi di risoluzione. Tale decisione era anche in linea con l'MPEF del marzo 2012. Inoltre, la Commissione osserva che l'importo finale del deficit di finanziamento è stato valutato attentamente dalle autorità greche, tenendo conto della relazione di valutazione preparata da un revisore legale. Il contributo ha coperto esattamente la differenza tra il *fair value* (valore equo) delle attività trasferite e il valore delle passività. L'HFSF si è inoltre impegnato a coprire il fabbisogno di capitale solo fino al 9 % delle attività trasferite, come stimato dalla Banca centrale greca. Il fatto che solo la Banca, tra i due offerenti, abbia accettato di modificare la propria offerta conferma la conclusione per cui non si trattava di un contributo eccessivo.
- (217) Inoltre, il capitale proprio di FB Bank non è stato trasferito ed è stato pertanto lasciato nel soggetto liquidato, ossia FB Bank. Pertanto, gli azionisti subiranno una perdita totale e il contributo dell'HFSF non viene gonfiato dai costi del loro salvataggio.
- (218) Per quanto riguarda la remunerazione dell'aiuto, come precedentemente indicato al punto 195, l'HFSF molto probabilmente non recupererà integralmente le somme conferite⁽¹¹³⁾. Chiaramente non riceve dunque alcuna remunerazione e il suo contributo è assimilabile a una sovvenzione. Come indicato al punto 44 della comunicazione sulla ricapitalizzazione, la remunerazione insufficiente di un conferimento di capitale è ammissibile solo nel caso di banche in difficoltà che non siano in grado di versare alcuna remunerazione. La Commissione ritiene che questo sia il caso di FB Bank. L'assenza di remunerazione comporta la necessità di una profonda ristrutturazione, in linea con la comunicazione sulla ricapitalizzazione.
- (219) In conclusione, le misure FB4 e FB5 sono necessarie come aiuto al salvataggio, sia nell'importo che nella forma, per conseguire l'obiettivo di limitare il turbamento del sistema bancario greco e dell'economia nel suo insieme.

6.2.3.2.3. Proporzionalità

- (220) La Commissione rileva che FB Bank non esiste più nella sua forma precedente. Il fatto che l'aiuto salvi le attività da essa trasferite potrebbe teoricamente creare distorsioni della concorrenza. Tuttavia, la Commissione prende atto con favore delle dimensioni modeste di FB Bank e della possibilità offerta ai concorrenti nella procedura di vendita di presentare offerte per le attività e le passività selezionate di FB Bank. Inoltre, immediatamente dopo il loro trasferimento, le attività economiche di FB Bank sono state completamente integrate nella Banca e hanno cessato di esistere come concorrente o attività economica distinta. La Commissione pertanto conclude che l'aiuto non dà luogo a distorsioni indebite della concorrenza.

Conclusioni sulla conformità delle misure FB4 e FB5

- (221) Si conclude che le misure FB4 e FB5 sono adeguate e necessarie e, alla luce delle dimensioni modeste di FB Bank e della sua scomparsa come concorrente autonomo in seguito alla sua completa integrazione nella Banca, sono proporzionate all'obiettivo perseguito, in linea con la comunicazione sul settore bancario del 2008 e la comunicazione sulla ricapitalizzazione.

6.2.4. Conformità delle misure di aiuto alla comunicazione sulla ristrutturazione

- (222) Per quanto riguarda la remunerazione della misura FB4, al punto 218 la Commissione ha osservato che l'HFSF probabilmente non recupererà integralmente i 456,97 milioni di EUR conferiti per la risoluzione di FB Bank (misura FB4). La mancanza di remunerazione comporta la necessità di una profonda ristrutturazione, sia in termini di misure per la redditività che di misure per limitare le distorsioni della concorrenza.

⁽¹¹³⁾ Riguardo alla misura FB4, l'HFSF detiene un credito di 457 milioni di EUR nei confronti del soggetto in liquidazione. Al 31 dicembre 2013 la riduzione di valore rilevata su tale credito ammontava a 377 milioni di EUR nei bilanci dell'HFSF.

6.2.4.1. *Redditività a lungo termine delle attività di FB Bank mediante la vendita*

- (223) In base al punto 21 della comunicazione sulla ristrutturazione, qualora l'ente creditizio in difficoltà non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine, occorre prendere in considerazione la possibilità di liquidarlo a condizioni normali o di venderlo all'asta. Gli Stati membri possono dunque incoraggiare l'uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in tempi adeguati che tutelino la stabilità finanziaria.
- (224) Tuttavia, FB Bank non era redditizia su base autonoma ed è stata messa in liquidazione. Al riguardo il punto 17 della comunicazione sulla ristrutturazione chiarisce che: «La vendita di una banca in difficoltà ad un'altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della redditività a lungo termine, se l'acquirente è efficiente e in grado di assorbire il trasferimento della banca in difficoltà e potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del mercato.».
- (225) Come affermato nella sezione 7.5.2, la Banca, in base al suo piano di ristrutturazione, può essere considerata un soggetto efficiente. Pertanto, il trasferimento alla Banca delle attività di FB Bank permette di ripristinarne la redditività a lungo termine. Inoltre, il fatto che le attività di FB Bank siano pienamente integrate ⁽¹¹⁴⁾ nella Banca e siano scomparse dal mercato come concorrente autonomo costituisce una profonda ristrutturazione, resa necessaria dall'insufficiente remunerazione dell'aiuto di Stato.

6.2.4.2. *Contributo proprio e condivisione degli oneri*

- (226) Come illustrato al punto 216, la modalità scelta per la risoluzione di FB Bank garantisce che i costi di ristrutturazione siano limitati al minimo. Innanzitutto, le autorità greche hanno valutato attentamente il deficit di finanziamento, tenendo conto di una relazione redatta da revisori contabili indipendenti. L'HFSF si è inoltre impegnato a coprire il fabbisogno di capitale dell'acquirente risultante dalle attività trasferite soltanto fino all'importo minimo richiesto per legge. In aggiunta, l'integrazione delle attività economiche di FB Bank in un ente di maggiori dimensioni e la concomitante realizzazione di sinergie, mediante la razionalizzazione della rete di succursali di FB Bank, il consolidamento dell'infrastruttura informatica e la riduzione dei costi di finanziamento, aiutano a limitare al minimo i costi di ristrutturazione rispetto a uno scenario in cui lo Stato avesse cercato di ripristinare la redditività di FB Bank su base autonoma.
- (227) Il capitale proprio e il debito subordinato non sono stati trasferiti alla Banca, ma sono rimasti in FB Bank, il soggetto in liquidazione. La Commissione ritiene pertanto che si sia pervenuti a una sufficiente ripartizione degli oneri tra gli azionisti, in quanto questi hanno diritto ai ricavi derivanti dalla liquidazione soltanto se sufficienti a rimborsare innanzitutto l'HFSF, il quale vanta un credito avente priorità rispetto a quello degli altri creditori. Pertanto, vista la scarsità delle attività liquidate, è poco probabile che gli azionisti riescano a recuperare i propri investimenti.

6.2.4.3. *Misure per limitare le distorsioni della concorrenza*

- (228) In merito alle misure per limitare le distorsioni della concorrenza, il punto 30 della comunicazione sulla ristrutturazione afferma che «per valutare la necessità di misure di questo tipo, la Commissione prende come punto di partenza le dimensioni, l'entità e la portata dei settori di operatività che avrebbe la banca in questione con l'esecuzione di un piano di ristrutturazione credibile [...]. La natura e la forma di tali misure dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l'importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria».
- (229) L'aiuto totale ricevuto sotto forma di capitale ammonta a 606,97 milioni di EUR (misure FB1, FB4 e FB5), oltre a titoli di Stato greci per 60 milioni di EUR (misura FB2) e garanzie statali per 50 milioni di EUR (misura FB3). La misura FB1 ammontava al 3,25 % delle attività ponderate per il rischio di FB Bank al 31 dicembre 2008. La misura FB4, il finanziamento del deficit di finanziamento da FB Bank alla Banca, corrispondeva al 33,44 % circa delle attività ponderate per il rischio di FB Bank al 31 marzo 2013. La misura FB5, per definizione, corrispondeva al 9 % delle attività ponderate per il rischio trasferite alla Banca da FB Bank. Tali importi conferiti a titolo di aiuto, assieme alla mancanza di remunerazione, rendono necessaria una profonda riduzione della presenza sul mercato del beneficiario.
- (230) Per quanto concerne il mercato su cui FB Bank operava, la Commissione osserva che FB Bank era una banca di dimensioni molto ridotte (con una quota inferiore allo 0,5 % delle attività totali delle banche greche e una quota di mercato inferiore all'1 % per i prestiti e i depositi in Grecia) e conseguentemente le attività e le passività di FB Bank trasferite alla Banca erano modeste rispetto alle dimensioni del sistema bancario greco.

⁽¹¹⁴⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 17.

- (231) Inoltre, le attività di FB Bank sono state offerte alla concorrenza attraverso un'asta aperta. Dopo la sua vendita, FB Bank ha cessato di esistere come concorrente autonomo, dal momento che le attività trasferite sono state completamente integrate nella Banca.
- (232) Si conclude che, considerando l'entità modesta delle attività trasferite, la procedura di vendita aperta e la completa integrazione delle attività di FB Bank nella Banca, non vi sono distorsioni indebite della concorrenza, nonostante l'ingente importo dell'aiuto e la mancanza di remunerazione.

6.2.4.4. Conclusioni sulla conformità alla comunicazione sulla ristrutturazione

- (233) In base a tale analisi, si conclude che la vendita di attività e passività selezionate di FB Bank e la loro integrazione nella Banca assicurano il ripristino della loro redditività a lungo termine, che l'aiuto è limitato al minimo necessario e che non vi sono distorsioni indebite della concorrenza, in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione.

6.2.5. Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto relativo a FB Bank con il mercato interno

- (234) In tal modo, tutte le misure di aiuto elencate nella tabella 10 sono compatibili con il mercato interno.

6.3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO CONCESSO A PROBANK

6.3.1. Esistenza e importo dell'aiuto

- (235) La Commissione deve in primo luogo valutare se le misure configurano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.3.1.1. Esistenza di aiuto nelle misure concesse in vista della risoluzione di Probank (misure PB1 e PB2)

- (236) L'HFSF è un ente istituito e finanziato dallo Stato greco a sostegno delle banche; pertanto le misure PB1 e PB2 comportano l'utilizzo di risorse pubbliche. Le misure PB1 e PB2 sono anche di natura selettiva, poiché arrecano beneficio soltanto alle attività di Probank.
- (237) Inoltre, tali misure arrecano un chiaro vantaggio alle attività di Probank mantenendole in essere. L'ordine di trasferimento in tal caso è una vendita «in blocco», in quanto, sebbene il capitale proprio non venga trasferito, verranno trasferite le principali attività bancarie produttive (succursali, depositi e prestiti).
- (238) Le misure PB1 e PB2 non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. L'HFSF non ha infatti alcuna prospettiva di realizzare un profitto dalla sua partecipazione: in cambio del suo contributo non ha ricevuto nessun credito nei confronti della Banca, ma soltanto nei confronti del soggetto in liquidazione, ossia Probank⁽¹¹⁵⁾. Pertanto l'HFSF probabilmente non recupererà integralmente le somme conferite.
- (239) Il vantaggio selettivo fornito dalle misure PB1 e PB2 falsa la concorrenza mantenendo in essere un'attività bancaria, permettendole di operare sul mercato e di competere con altre banche già attive in Grecia o potenzialmente interessate a entrare nel mercato greco. Le misure PB1 e PB2 incidono quindi sugli scambi tra Stati membri e potenzialmente falsano la concorrenza.
- (240) Si conclude pertanto che la copertura da parte dell'HFSF del deficit di finanziamento da Probank alla Banca per un importo pari a 562,73 milioni di EUR e l'impegno dell'HFSF a coprire il fabbisogno di capitale relativo alle attività trasferite, che può ammontare a [da 180 a 280] milioni di EUR, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Beneficiario delle misure PB1 e PB2

- (241) Le attività di Probank sono le destinatarie delle misure PB1 e PB2, poiché queste ultime hanno permesso la prosecuzione delle attività nell'ambito della Banca.
- (242) Per stabilire se la vendita delle attività di Probank costituisce un aiuto di Stato alla Banca, in linea con il punto 49 della comunicazione sul settore bancario del 2008, la Commissione deve valutare se sono soddisfatte determinate condizioni, in particolare se i) la procedura di vendita è stata aperta e non discriminatoria; ii) la vendita è avvenuta a condizioni di mercato; e iii) l'ente finanziario o il governo ha massimizzato il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. l'articolo 9, paragrafo 15, della legge greca 4051/2012, e l'articolo 13 A, paragrafo 4, della legge greca 3746/2009.

- (243) La Banca ha acquisito le attività e le passività di Probank perché ha presentato l'offerta migliore nell'ambito di una procedura di gara non discriminatoria aperta ad altre banche. La Banca centrale greca ha deciso di contattare soltanto le quattro maggiori banche operanti in Grecia, delle quali solo la Banca e un'altra banca hanno presentato offerte. La Banca ha presentato l'offerta migliore in termini di prezzo e sinergie previste.
- (244) La Banca centrale greca ha contattato soltanto quattro banche. Il numero limitato di acquirenti contattati non esclude che la gara d'appalto fosse aperta, data la mancanza di altre banche operanti in Grecia di dimensioni tali da assorbire le attività oggetto della gara e con un capitale adeguato al momento della risoluzione. Inoltre, fino alla risoluzione di Probank nessun ente creditizio o finanziario estero ha presentato un'offerta vincolante valida per l'acquisto di Probank, nonostante il ripetuto rinvio dei termini. All'epoca della risoluzione l'interesse degli enti creditizi e finanziari esteri a svolgere attività bancarie in Grecia era molto limitato. La Banca centrale greca ha inoltre stabilito in anticipo il portafoglio di attività e passività da trasferire e i termini da rispettare affinché le offerte fossero ritenute valide. La Commissione conclude pertanto che la procedura di vendita è stata aperta e non discriminatoria.
- (245) Il prezzo negativo (ossia che tiene conto del deficit di finanziamento e della copertura del fabbisogno di capitale summenzionato) per le attività e le passività di Probank non impedisce che il prezzo di vendita rispecchi il valore di mercato dell'impresa ⁽¹¹⁶⁾. La Commissione non ha ragione di ritenere che l'offerta presentata e il prezzo pagato non rispecchiassero il prezzo di mercato dell'impresa. Infatti, il *fair value* (valore equo) delle attività era stato stimato dalla Banca centrale greca e verificato da revisori contabili esterni. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la vendita si sia svolta alle condizioni di mercato. Per questi motivi, in linea con il punto 49 della comunicazione sul settore bancario del 2008, il punto 20 della comunicazione sulla ristrutturazione e la sua prassi decisionale ⁽¹¹⁷⁾, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato alla Banca può essere escluso.

6.3.1.2. Conclusioni sull'esistenza e sull'importo dell'aiuto ricevuto

- (246) Alla luce dei punti da 236 a 240, la Commissione ritiene che le misure PB1 e PB2 soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e costituiscano aiuto di Stato.
- (247) Si conclude pertanto che le attività di Probank hanno ricevuto un aiuto di Stato sotto forma di sostegno al capitale di [da 742,7 a 842,7] milioni di EUR (misure PB1 e PB2), come sintetizzato nella tabella 11.

Tabella 11

Panoramica dell'aiuto complessivo a favore delle attività di Probank

Beneficiario dell'aiuto	Misura	Tipologia di aiuto	Importo dell'aiuto (in milioni di EUR)
Attività di Probank	PB1	Finanziamento del deficit di finanziamento da Probank alla Banca	562,7
	PB2	Lettera d'impegno per la copertura del fabbisogno di capitale relativo alle attività di Probank trasferite alla Banca	[tra 180 e 280]
Aiuto totale in conto capitale concesso			[tra 742,7 e 842,7]
Aiuto totale in conto capitale versato			[tra 742,7 e 842,7]

6.3.2. Base giuridica per la valutazione della compatibilità

- (248) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione può dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto quando questo sia finalizzato a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. la nota 109.

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. la nota 103.

- (249) Come illustrato nei punti 206 e 207, attualmente la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto alle banche greche dovrebbe essere l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
- (250) Come spiegato al punto 208, in linea con il punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008, affinché un aiuto sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, deve soddisfare i criteri generali di compatibilità, ossia: adeguatezza, necessità e proporzionalità.
- (251) La comunicazione sulla ricapitalizzazione contiene ulteriori indicazioni sul livello di remunerazione richiesto per i conferimenti di capitale pubblico.
- (252) Infine, nella comunicazione sulla ristrutturazione la Commissione ha spiegato come valuterà i piani di ristrutturazione. Nell'ambito della valutazione del piano di ristrutturazione ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione terrà conto di tutte le misure elencate nella tabella 11.

6.3.3. Conformità delle misure di aiuto alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione

6.3.3.1. Adeguatezza

- (253) Per quanto riguarda l'adeguatezza delle misure PB1 e PB2, la Commissione ritiene che la copertura del deficit di finanziamento e l'impegno a coprire il fabbisogno di capitale dell'acquirente relativo alle attività trasferite siano adeguati, poiché hanno permesso la vendita e tutelato i depositanti di Probank e quindi la stabilità finanziaria. Le attività non avrebbero potuto proseguire senza l'aiuto dell'HFSF, in quanto Probank al momento della risoluzione disponeva di un capitale proprio negativo. Nelle condizioni difficili prevalenti allora sul mercato, nessuna banca avrebbe acquisito un portafoglio di attività e passività con un valore negativo, che avrebbe peggiorato la sua posizione in termini di adeguatezza patrimoniale. Il 10 maggio 2013 la Banca centrale greca ha nominato un commissario presso Probank il cui compito consisteva anche nel garantire che sarebbe stata adottata qualsiasi misura necessaria per completare l'aumento del capitale azionario di Probank. Il fatto che nessun investitore privato abbia presentato una proposta vincolante definitiva per l'acquisizione di Probank fino al termine della risoluzione, nonostante gli sforzi del commissario nominato presso Probank e il ripetuto rinvio del termine per l'aumento del capitale azionario della stessa, conferma che tali attività non avrebbero potuto proseguire senza l'aiuto ricevuto da parte dell'HFSF. Le misure hanno in tal modo garantito il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia. Per questi motivi, la Commissione ritiene che le misure siano adeguate come aiuto al salvataggio.

6.3.3.2. Necessità

- (254) Secondo la comunicazione sul settore bancario del 2008, la misura di aiuto deve essere necessaria, nell'importo e nella forma, al conseguimento dell'obiettivo previsto. Ciò significa che l'importo del conferimento di capitale deve essere quello minimo necessario per raggiungere l'obiettivo.
- (255) L'MPEF del maggio 2013 stabiliva che per le banche secondarie⁽¹¹⁸⁾ che non soddisfacevano il requisito patrimoniale la Banca centrale greca, in coordinamento con l'HFSF, avrebbe valutato delle opzioni per ridurre al minimo i costi a carico dei contribuenti, incluse le procedure di acquisto e assunzione, garantendo allo stesso tempo la sicurezza dei depositanti.
- (256) Come dichiarato dalla Banca centrale greca nella decisione del 26 luglio 2013⁽¹¹⁹⁾, il ritiro dell'autorizzazione a Probank senza l'applicazione di misure di risoluzione avrebbe potuto avere un impatto sulla stabilità finanziaria.
- (257) La Commissione ritiene che gli elementi relativi alla stabilità finanziaria sostengano la necessità di ricorrere alle misure PB1 e PB2.
- (258) Per quanto riguarda l'importo della misura, il deficit di finanziamento è stato valutato attentamente dalle autorità greche, tenendo conto della relazione di valutazione preparata da un revisore legale. Il contributo ha coperto esattamente la differenza tra il *fair value* (valore equo) delle attività trasferite e il valore delle passività. Nella decisione 12/1/26.7.2013, la Banca centrale greca ha dichiarato che un ordine di trasferimento di attività e passività selezionate costituiva la soluzione migliore, in quanto riduceva al minimo i costi di risoluzione. Tale decisione è in linea anche con il secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia del luglio 2013. L'HFSF si è inoltre impegnato a coprire il fabbisogno di capitale solo fino al 9 % delle attività trasferite, come stimato dalla Banca centrale greca.

⁽¹¹⁸⁾ Nella valutazione della redditività realizzata nel 2012 la Banca centrale greca ha considerato le quattro maggiori banche greche come candidate idonee alla ricapitalizzazione da parte dell'HFSF, diversamente dalle altre banche, quelle «secondarie».

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. la decisione 12/1/26.7.2013 della commissione misure di risoluzione della Banca centrale greca.

- (259) Inoltre, il capitale proprio non è stato trasferito alla Banca e verrà quindi lasciato nel soggetto in liquidazione. Pertanto, gli azionisti di Probank subiranno una perdita totale e il contributo dell'HFSF non viene gonfiato dai costi del loro salvataggio.
- (260) Per quanto riguarda la remunerazione dell'aiuto, come precedentemente indicato al punto 238, l'HFSF molto probabilmente non recupererà integralmente le somme conferite. Chiaramente non riceve dunque alcuna remunerazione e il suo contributo è assimilabile a una sovvenzione. Come indicato al punto 44 della comunicazione sulla ricapitalizzazione, la remunerazione insufficiente di un conferimento di capitale è ammissibile solo nel caso di banche in difficoltà che non siano in grado di versare alcuna remunerazione. La Commissione ritiene che questo sia il caso di Probank. L'assenza di remunerazione comporta la necessità di una profonda ristrutturazione, in linea con la comunicazione sulla ricapitalizzazione.
- (261) In conclusione, le misure sono necessarie come aiuto al salvataggio, sia nell'importo che nella forma, per conseguire l'obiettivo di limitare il turbamento del sistema bancario greco e dell'economia nel suo insieme.

6.3.3.3. *Proporzionalità*

- (262) Probank non esiste più nella sua forma precedente. Il fatto che l'aiuto salvi le attività trasferite alla Banca potrebbe teoricamente creare distorsioni della concorrenza. Tuttavia, la Commissione prende atto delle dimensioni modeste di Probank e della possibilità offerta ai concorrenti dalla procedura di vendita di presentare offerte per le attività e le passività selezionate di Probank. Inoltre, immediatamente dopo il loro trasferimento, le attività economiche di Probank sono state completamente integrate nella Banca e hanno cessato di esistere come concorrente o attività economica distinta. La Commissione pertanto conclude che l'aiuto non dà luogo a distorsioni indebite della concorrenza.

6.3.3.4. *Conclusione sulla conformità delle misure PB1 e PB2 alla comunicazione sul settore bancario e alla comunicazione sulla ricapitalizzazione*

- (263) Si conclude che le misure PB1 e PB2 sono adeguate e necessarie e, alla luce della profonda ristrutturazione prevista per la Banca, in cui verranno trasferite le attività economiche di Probank, sono proporzionate all'obiettivo perseguito, in linea con la comunicazione sul settore bancario del 2008 e la comunicazione sulla ricapitalizzazione.

6.3.4. **Conformità delle misure di aiuto alla comunicazione sulla ristrutturazione**

- (264) Per quanto riguarda la remunerazione della misura PB1, al punto 260 la Commissione ha osservato che l'HFSF probabilmente non recupererà integralmente i 562,73 milioni di EUR conferiti per la risoluzione di Probank (misura PB1). La mancanza di remunerazione comporta la necessità di una profonda ristrutturazione, sia in termini di misure per la redditività che di misure per limitare le distorsioni della concorrenza.

6.3.4.1. *Redditività a lungo termine delle attività di Probank mediante la vendita*

- (265) In base al punto 21 della comunicazione sulla ristrutturazione, qualora l'ente creditizio in difficoltà non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine, occorre prendere in considerazione la possibilità di liquidarlo a condizioni normali o di venderlo all'asta. Gli Stati membri possono dunque incoraggiare l'uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in tempi adeguati che tutelino la stabilità finanziaria.
- (266) Tuttavia, Probank non era redditizia su base autonoma ed è stata messa in liquidazione. Al riguardo il punto 17 della comunicazione sulla ristrutturazione chiarisce che: «La vendita di una banca in difficoltà ad un'altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della redditività a lungo termine, se l'acquirente è efficiente e in grado di assorbire il trasferimento della banca in difficoltà e potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del mercato.».
- (267) Come affermato nella sezione 7.5.2, la Banca, in base al suo piano di ristrutturazione, può essere considerata un soggetto efficiente. Pertanto il trasferimento alla Banca delle attività di Probank permette di ripristinarne la redditività a lungo termine. Inoltre, il fatto che le attività di Probank siano pienamente integrate ⁽¹²⁰⁾ nella Banca e siano scomparse dal mercato come soggetto indipendente costituisce una profonda ristrutturazione, resa necessaria dell'insufficiente remunerazione dell'aiuto di Stato.

⁽¹²⁰⁾ Piano di ristrutturazione presentato il 25 giugno 2014, pag. 15.

6.3.4.2. Contributo proprio e condivisione degli oneri

- (268) Come illustrato al punto 258, la modalità scelta per la risoluzione di Probank garantisce che i costi di ristrutturazione siano limitati al minimo. Innanzitutto, le autorità greche hanno valutato attentamente il deficit di finanziamento, tenendo conto di una relazione redatta da revisori contabili indipendenti. L'HFSF si è inoltre impegnato a coprire il fabbisogno di capitale dell'acquirente risultante dalle attività trasferite soltanto fino all'importo minimo richiesto per legge. In aggiunta, l'integrazione delle attività economiche di Probank in un ente di maggiori dimensioni e la concomitante realizzazione di sinergie, in particolare mediante la razionalizzazione della rete di succursali di Probank, il consolidamento dell'infrastruttura informatica e la riduzione dei costi di finanziamento, contribuiscono a limitare al minimo i costi di ristrutturazione rispetto a uno scenario in cui lo Stato avesse cercato di ripristinare la redditività di Probank su base autonoma.
- (269) Il capitale proprio e il debito subordinato non sono stati trasferiti alla Banca, ma sono rimasti nel soggetto in liquidazione. La Commissione ritiene pertanto che si sia pervenuti a una sufficiente ripartizione degli oneri tra gli azionisti, in quanto questi hanno diritto ai ricavi derivanti dalla liquidazione soltanto se sufficienti a rimborsare innanzitutto l'HFSF, il quale vanta un credito avente priorità rispetto a quello degli altri creditori. Pertanto, vista la scarsità delle attività liquidate, è poco probabile che gli azionisti riescano a recuperare i propri investimenti.

6.3.4.3. Misure per limitare le distorsioni della concorrenza

- (270) In merito alle misure per limitare le distorsioni della concorrenza, il punto 30 della comunicazione sulla ristrutturazione afferma che «per valutare la necessità di misure di questo tipo, la Commissione prende come punto di partenza le dimensioni, l'entità e la portata dei settori di operatività che avrebbe la banca in questione con l'esecuzione di un piano di ristrutturazione credibile [...]. La natura e la forma di tali misure dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l'importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria».
- (271) Per quanto riguarda l'importo dell'aiuto ricevuto, l'aiuto totale ricevuto sotto forma di capitale ammontava a [da 742,7 a 842,7] milioni di EUR (misure PB1 e PB2). La misura PB1 corrispondeva al 21,15 % circa delle attività ponderate per il rischio di Probank al 30 giugno 2013. La misura PB2, per definizione, corrispondeva al [...] % delle attività trasferite da Probank. Tali importi conferiti a titolo di aiuto, assieme alla mancanza di remunerazione, rendono necessaria una profonda riduzione della presenza sul mercato del beneficiario.
- (272) Per quanto concerne il mercato su cui Probank operava, la Commissione osserva che Probank era una banca di dimensioni molto ridotte (con una quota pari all'1 % circa delle attività totali delle banche greche e una quota di mercato di circa l'1 % per i prestiti e inferiore al 2 % per i depositi) e conseguentemente le attività e le passività di Probank che sono state trasferite alla Banca erano modeste rispetto alle dimensioni del sistema bancario greco.
- (273) Inoltre, le attività di Probank sono state offerte alla concorrenza attraverso un'asta aperta. Dopo la vendita Probank ha cessato di esistere come concorrente autonomo, dal momento che le attività trasferite sono state completamente integrate nella Banca.
- (274) Si conclude che, considerando l'entità modesta delle attività trasferite, la procedura di vendita aperta e la completa integrazione delle attività di Probank nella Banca, non vi sono distorsioni indebite della concorrenza, nonostante l'ingente importo dell'aiuto e la mancanza di remunerazione.

6.3.4.4. Conclusioni sulla conformità alla comunicazione sulla ristrutturazione

- (275) In base a tale analisi, la Commissione conclude che la vendita di attività e passività selezionate di Probank e la loro integrazione nella Banca assicurano il ripristino della loro redditività a lungo termine, che l'aiuto è limitato al minimo necessario e che non vi sono distorsioni indebite della concorrenza, in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione.

6.3.5. Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto relativo a Probank con il mercato interno

- (276) In tal modo, tutte le misure di aiuto elencate nella tabella 11 sono compatibili con il mercato interno.

7. VALUTAZIONE DELL'AIUTO CONCESSO ALLA BANCA

7.1. ESISTENZA E IMPORTO DELL'AIUTO

(277) La Commissione deve stabilire l'esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.1.1. Esistenza di aiuto nelle misure concesse nell'ambito del regime di sostegno alle banche greche (misure L1 e A)

7.1.1.1. Sostegno dello Stato alla liquidità concesso in base alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici (misura L1)

(278) Nelle decisioni di approvazione e di proroga del regime di sostegno alle banche greche ⁽¹²¹⁾ la Commissione ha già stabilito che il sostegno alla liquidità accordato ai sensi del regime costituisce aiuto. Al 15 aprile 2011 l'importo in essere delle garanzie era pari a 12 873 milioni di EUR e ha raggiunto i 14 798 milioni di EUR al 30 novembre 2013. A tali date i prestiti obbligazionari pubblici in essere a favore della Banca ammontavano rispettivamente a 787 milioni di EUR e a 847 milioni di EUR. Costituirebbe aiuto anche un ulteriore sostegno alla liquidità accordato in base al regime suddetto.

7.1.1.2. Ricapitalizzazione da parte dello Stato in base al regime di ricapitalizzazione (misura A)

(279) Nella decisione del 19 novembre 2008 relativa al regime di sostegno alle banche greche la Commissione ha già stabilito che le ricapitalizzazioni da concedere in base alla misura di ricapitalizzazione inclusa in detto regime costituiscono aiuto. La Banca ha ricevuto 1 350 milioni di EUR mediante azioni privilegiate, equivalenti al 2,1 % delle attività ponderate per il rischio della Banca ⁽¹²²⁾.

(280) Nel 2010 la Grecia ha introdotto diverse modifiche dei parametri tecnici di tali azioni privilegiate, secondo le quali, nel caso in cui le azioni privilegiate non vengano riscattate entro cinque anni, la cedola cresce del 2 % all'anno. Poiché queste modifiche aumentano la remunerazione dello Stato in caso di mancato riscatto o mancata conversione dopo cinque anni, la Commissione conclude che le modifiche dei parametri tecnici non comportano alcun vantaggio per la Banca e, di conseguenza, non implicano aiuti di Stato supplementari.

7.1.2. Esistenza di aiuto nell'ELA garantito dallo Stato (misura L2)

(281) Al punto 51 della comunicazione sul settore bancario del 2008 la Commissione ha spiegato che la fornitura di fondi della banca centrale agli enti finanziari non costituisce aiuto quando sono soddisfatte contemporaneamente quattro condizioni cumulative, ossia la solvibilità dell'ente finanziario, la copertura mediante garanzia del dispositivo, l'addebito di un tasso di interesse all'ente e l'assenza di controgaranzie dello Stato. In quanto non soddisfa le quattro condizioni cumulative, in particolare perché è garantito dallo Stato ed è concesso contestualmente ad altre misure di sostegno, non si può concludere che l'ELA garantito dallo Stato accordato alla Banca non costituisca aiuto.

(282) L'ELA garantito dallo Stato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In primo luogo, dato che la misura prevede una garanzia statale a favore della Banca centrale greca, tutte le perdite verranno prese in carico dallo Stato. Pertanto la misura comporta l'utilizzo di risorse pubbliche. L'ELA garantito dallo Stato permette alle banche di ottenere finanziamenti in un periodo in cui esse non hanno accesso al mercato del finanziamento all'ingrosso e alle operazioni di rifinanziamento ordinarie dell'Eurosistema. Pertanto l'ELA garantito dallo Stato avvantaggia la Banca. Dato che l'ELA garantito dallo Stato è riservato al settore bancario la misura è selettiva. In quanto consente alla Banca di continuare ad operare sul mercato e ne impedisce lo stato di default e l'uscita dal mercato, l'ELA garantito dallo Stato falsa la concorrenza. Dato che la Banca è attiva in altri Stati membri e vi sono enti finanziari di altri Stati membri che operano o potrebbero essere interessati a operare in Grecia, il vantaggio accordato alla Banca incide sugli scambi tra Stati membri.

(283) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'ELA garantito dallo Stato (misura L2) costituisca aiuto di Stato. L'importo dell'ELA garantito dallo Stato è variato nel corso del tempo e al 31 dicembre 2012 ammontava a circa 30,9 miliardi di EUR.

⁽¹²¹⁾ Cfr. le note 1 e 3.

⁽¹²²⁾ Cfr. la decisione di avvio del procedimento riguardante NBG, punto 38.

7.1.3. Esistenza di aiuto nelle misure concesse tramite l'HFSF (misure B1, B2 e B3)

7.1.3.1. Prima ricapitalizzazione ponte (misura B1)

(284) Nella sezione 5.1 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG la Commissione ha già concluso che la prima ricapitalizzazione ponte costituisce aiuto di Stato. Il capitale ricevuto ammontava a 7 430 milioni di EUR.

7.1.3.2. Seconda ricapitalizzazione ponte (misura B2)

(285) La misura B2 è stata attuata con risorse dell'HFSF che, come spiegato nel punto 49 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG, comprendevano risorse pubbliche.

(286) Per quanto concerne l'esistenza di un vantaggio, la misura B2 ha consentito alla Banca di accrescere il suo coefficiente di capitale ad un livello che le ha permesso di continuare a operare sul mercato e di accedere al finanziamento dell'Eurosistema. Inoltre, la remunerazione della misura B2 è consistita negli interessi maturati sui titoli del FESF e in una commissione supplementare dell'1 %. Tale remunerazione è manifestamente inferiore alla remunerazione di analoghi strumenti di capitale sul mercato, per cui la Banca non sarebbe stata certamente in grado di raccogliere il capitale sul mercato a quelle condizioni. Pertanto la misura B2 ha concesso un vantaggio alla Banca con risorse pubbliche. Avendo come destinatario unico la Banca, la misura è di natura selettiva.

(287) A seguito dell'attuazione della misura B2 la posizione della Banca si è rafforzata, dato che quest'ultima ha ricevuto le risorse finanziarie necessarie per continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali; pertanto la misura ha determinato distorsioni della concorrenza. Poiché la Banca opera nei mercati bancari di altri Stati membri e dato che enti finanziari di altri Stati membri operano in Grecia, in particolare nel mercato assicurativo, la misura B2 incide anche sugli scambi tra Stati membri.

(288) La Commissione ritiene che la misura B2 costituisca aiuto di Stato, e come tale è stata notificata dalle autorità nazionali. Il capitale ricevuto ammontava a 2 326 milioni di EUR.

7.1.3.3. Partecipazione dell'HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013 (misura B3)

(289) La partecipazione dell'HFSF alla ricapitalizzazione della primavera 2013 (misura B3) è rappresentata dalla conversione parziale della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2) in una ricapitalizzazione definitiva di 8 677 milioni di EUR mediante azioni ordinarie. Poiché la misura B3 rappresenta la conversione di un aiuto già concesso, essa comporta comunque l'utilizzo di risorse statali, pur non aumentando l'importo nominale dell'aiuto. Tuttavia, per un dato importo nominale di aiuto, trattandosi di una ricapitalizzazione definitiva e non temporanea, come nel caso delle misure B1 e B2, essa accresce il vantaggio accordato alla Banca (e conseguentemente la distorsione della concorrenza).

(290) Il sostegno non è stato concesso a tutte le banche che operano in Grecia. Per quanto concerne le distorsioni della concorrenza e l'effetto sugli scambi commerciali, la Commissione rileva che, per esempio, l'aiuto ha permesso alla Banca di continuare a operare in altri Stati membri, quali la Romania o la Bulgaria. La messa in liquidazione della Banca avrebbe comportato la fine delle attività estere a seguito della loro liquidazione o vendita. Inoltre, le attività assicurative della Banca in Grecia sono in concorrenza con quelle delle controllate di imprese di assicurazione di altri Stati membri, pertanto la misura falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che la misura B3 costituisca aiuto di Stato,

7.1.3.4. Conclusioni sulle misure B1, B2 e B3

(291) Le misure B1, B2 e B3 costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'importo dell'aiuto di Stato compreso nelle misure B1, B2 e B3 ammonta a 9 756 milioni di EUR. Come indicato nella sezione 7.1.3.3, la prima e la seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2) sono state convertite solo in parte in ricapitalizzazione definitiva, per un importo di 8 677 milioni di EUR (misura B3), mentre il saldo è stato restituito all'HFSF sei mesi dopo la concessione ⁽¹²³⁾.

(292) In base al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, la Commissione deve valutare l'aiuto sia dal punto di vista del suo importo in termini assoluti che «relativamente alle attività ponderate per il rischio della banca». Le misure B1, B2 e B3 sono state concesse nel corso di un anno (dall'aprile 2012 ⁽¹²⁴⁾ al maggio 2013), durante il quale il valore delle attività ponderate per il rischio della Banca hanno subito variazioni. Si pone pertanto il problema di stabilire quale livello di attività ponderate per il rischio occorra utilizzare e in particolare se l'aiuto di

⁽¹²³⁾ HFSF, *Annual Financial Report for the year ended 31 December 2013* [relazione finanziaria annuale per l'esercizio concluso il 31 dicembre 2013], giugno 2014, pag. 6.

⁽¹²⁴⁾ Cfr. la nota 56.

Stato debba essere valutato in riferimento alle attività ponderate per il rischio esistenti all'inizio o alla fine del periodo. Le misure B1, B2 e B3 sono finalizzate alla copertura di un fabbisogno di capitale individuato dalla Banca centrale greca nel marzo 2012 (mediante la prova di stress dello stesso anno). In altre parole, il fabbisogno di capitale coperto dalle predette misure di sostegno pubblico esisteva già nel marzo 2012. La Commissione ritiene dunque che l'importo dell'aiuto compreso nelle misure B1, B2 e B3 vada confrontato con le attività ponderate per il rischio della Banca al 31 marzo 2012. Si ricorda anche che dopo il marzo 2012 e fino alla ricapitalizzazione della primavera 2013 la Banca centrale greca non ha tenuto conto delle acquisizioni effettuate dalle banche greche per adeguarne, al rialzo o al ribasso, il fabbisogno di capitale. Questo elemento dimostra inoltre che le misure B1, B2 e B3 erano misure di aiuto riguardanti il perimetro coperto dalla Banca al 31 marzo 2012.

- (293) La prima e la seconda ricapitalizzazione ponte ammontavano in totale a 9 756 milioni di EUR. Tale importo rappresenta il 15,3 % delle attività ponderate per il rischio della Banca al 31 marzo 2012.
- (294) Dato che la Banca è riuscita ad attrarre capitale privato, l'importo effettivamente conferito alla Banca dall'HFSF ammontava a soli 8 677 milioni di EUR, equivalenti al 13,6 % delle attività ponderate per il rischio della Banca al 31 marzo 2012.

7.1.4. Conclusioni sull'esistenza e sull'importo totale dell'aiuto ricevuto dalla Banca

- (295) Le misure A, B1, B2, B3, L1 e L2 costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono riportate in sintesi nella tabella 12.

Tabella 12

Panoramica dell'aiuto totale ricevuto dalla Banca

Rif.	Misura	Tipo di misura	Importo dell'aiuto	Aiuto/Attività ponderate per il rischio
A	Azioni privilegiate	Sostegno al capitale	1 350 milioni di EUR	2,1 %
B1 B2	Prima ricapitalizzazione ponte Seconda ricapitalizzazione ponte	Sostegno al capitale	7 430 milioni di EUR 2 326 milioni di EUR	15,3 %
Aiuto totale in conto capitale concesso alla Banca			11 106 milioni di EUR	17,3 %
B3	Ricapitalizzazione della primavera 2013	Sostegno al capitale	8 677 milioni di EUR	
Aiuto totale in conto capitale concesso alla Banca, escluso l'aiuto restituito entro sei mesi			10 027 milioni di EUR	15,6 %
Rif.	Misura	Tipo di misura	Importo nominale dell'aiuto	
L1	Sostegno alla liquidità	Garanzia Prestito obbligazionario	Garanzie: 14,8 miliardi di EUR Prestiti obbligazionari: 0,8 miliardi di EUR	Al 30 novembre 2013
L2	ELA garantito dallo Stato	Finanziamento e garanzia	30,9 miliardi di EUR	Al 31 dicembre 2012
Aiuto totale alla liquidità concesso alla Banca			46,5 miliardi di EUR	

7.2. BASE GIURIDICA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

- (296) Come concluso al punto 207, la base giuridica per la valutazione delle misure di aiuto dovrebbe essere l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato ⁽¹²⁵⁾.
- (297) Durante la crisi finanziaria la Commissione ha sviluppato criteri di compatibilità per diversi tipi di misure di aiuto. I principi per la valutazione di tali misure sono stati esposti per la prima volta nella comunicazione sul settore bancario del 2008.
- (298) Nella comunicazione sulla ricapitalizzazione e nella comunicazione di proroga del 2011 si possono trovare orientamenti relativi alle misure di ricapitalizzazione.
- (299) La comunicazione sulla ristrutturazione definisce l'approccio adottato dalla Commissione per valutare i piani di ristrutturazione, in particolare la necessità di ripristinare la redditività, di garantire un contributo adeguato da parte del beneficiario e di limitare le distorsioni della concorrenza.
- (300) Questo quadro è stato integrato dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, che si applica alle misure di aiuto notificate o concesse senza previa approvazione dopo il 31 luglio 2013.

7.2.1. Base giuridica per la valutazione della compatibilità del sostegno alla liquidità concesso alla Banca (misura L1)

- (301) Il sostegno alla liquidità di cui la Banca ha già beneficiato è stato approvato in via definitiva dalle varie decisioni di autorizzazione delle misure adottate ai sensi del regime di sostegno alle banche greche e delle relative modifiche e proroghe ⁽¹²⁶⁾. Ogni sostegno futuro alla liquidità a favore della Banca dovrà essere concesso ai sensi di un regime debitamente approvato dalla Commissione. Prima che l'aiuto possa essere concesso, le relative condizioni dovranno essere autorizzate dalla Commissione, e pertanto non sono oggetto di valutazione nella presente decisione.

7.2.2. Base giuridica per la valutazione della compatibilità delle azioni privilegiate (misura A)

- (302) La ricapitalizzazione concessa nel 2009 sotto forma di azioni privilegiate (misura A) è stata accordata ai sensi della misura di ricapitalizzazione nel quadro del regime di sostegno alle banche greche, approvata nel 2008 in base alla comunicazione sul settore bancario del 2008. Pertanto, questa misura non deve essere nuovamente valutata ai sensi della suddetta comunicazione, bensì esclusivamente ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.2.3. Base giuridica per la valutazione della compatibilità dell'ELA garantito dallo Stato (misura L2)

- (303) La compatibilità dell'ELA garantito dallo Stato (misura L2) dovrebbe essere innanzitutto valutata in base alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione di proroga del 2011. Qualsiasi ELA garantito dallo Stato e concesso dopo il 31 luglio 2013 rientra nell'ambito di applicazione della comunicazione sul settore bancario del 2013.

7.2.4. Base giuridica per la valutazione della compatibilità delle ricapitalizzazioni dell'HFSF (misure B1, B2 e B3)

- (304) La compatibilità delle ricapitalizzazioni dell'HFSF (misure B1, B2 e B3), in particolare per quanto concerne la remunerazione, dovrebbe essere innanzitutto valutata in base alla comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011. Nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità della misura B1 con le suddette comunicazioni. Essendo state attuate prima del 1° agosto 2013, queste misure non rientrano nell'ambito della comunicazione sul settore bancario del 2013. La compatibilità delle ricapitalizzazioni dell'HFSF (misure B1, B2 e B3) andrebbe inoltre valutata in base alla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.3. CONFORMITÀ DELLA MISURA L2 ALLA COMUNICAZIONE SUL SETTORE BANCARIO DEL 2008, ALLA COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL 2011 E ALLA COMUNICAZIONE SUL SETTORE BANCARIO DEL 2013

- (305) Affinché sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto deve soddisfare i criteri generali di compatibilità, ossia: adeguatezza, necessità e proporzionalità.

⁽¹²⁵⁾ Si osserva inoltre che la Grecia ha concesso l'aiuto alla Banca nell'ambito del regime di sostegno alle banche greche, autorizzato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e tramite l'HFSF, la cui creazione è stata anch'essa approvata con decisione della Commissione.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. le note 2 e 3.

- (306) Poiché le banche greche sono state escluse dai mercati all'ingrosso e sono diventate totalmente dipendenti dal finanziamento della banca centrale, come indicato al punto 46, e non essendo riuscita a ottenere un prestito di importo sufficiente attraverso le operazioni di rifinanziamento ordinarie, la Banca ha avuto bisogno dell'ELA garantito dallo Stato per disporre di liquidità sufficiente ed evitare in tal modo il *default*. La Commissione reputa che la misura L2 costituisca un meccanismo adeguato per porre rimedio al grave turbamento economico che il *default* della Banca avrebbe causato.
- (307) Poiché l'ELA garantito dallo Stato comporta un costo di finanziamento relativamente elevato per la Banca, quest'ultima dispone di un incentivo sufficiente a evitare di affidarsi a tale fonte di finanziamento per sviluppare le proprie attività. La Banca ha dovuto pagare un tasso di interesse superiore di [...] punti base rispetto alle operazioni di rifinanziamento ordinarie dell'Eurosistema. Inoltre, la Banca ha dovuto pagare allo Stato una commissione di garanzia di [...] punti base. Di conseguenza, il costo complessivo dell'ELA garantito dallo Stato sostenuto dalla Banca è molto superiore ai normali costi di rifinanziamento della BCE. In particolare, la differenza tra il primo e i secondi è maggiore dell'importo della commissione di garanzia richiesto dalla comunicazione di proroga del 2011; pertanto la remunerazione complessiva dello Stato può considerarsi sufficiente. Per quanto riguarda l'importo dell'ELA garantito dallo Stato, la Banca centrale greca e la BCE lo rivedono regolarmente, in base all'effettivo fabbisogno della Banca, monitorandone attentamente l'impiego e garantendo che sia limitato al minimo necessario. Pertanto la misura L2 non fornisce alla Banca una liquidità eccessiva che potrebbe essere utilizzata per finanziare attività distorsive della concorrenza. Tale liquidità è infatti limitata all'importo minimo necessario.
- (308) L'attento monitoraggio dell'impiego dell'ELA garantito dallo Stato e la regolare verifica per controllare che sia limitato al minimo assicurano inoltre che detta liquidità sia proporzionale e non causi distorsioni indebite della concorrenza. La Commissione rileva inoltre che la Grecia si è impegnata ad assicurare che la Banca attui un piano di ristrutturazione per ridurre la dipendenza dai finanziamenti della banca centrale e rispetti talune limitazioni in termini di comportamento, come indicato alla sezione 7.6. Questo assicura che la dipendenza dal sostegno alla liquidità cesserà il prima possibile e consente di considerare proporzionale l'aiuto in questione.
- (309) La misura L2 è pertanto conforme alla comunicazione sul settore bancario del 2008 e alla comunicazione di proroga del 2011. Poiché la comunicazione sul settore bancario del 2013 non ha introdotto ulteriori requisiti in merito alle garanzie, la misura L2 è conforme anche a quest'ultima comunicazione.

7.4. CONFORMITÀ DELLE MISURE B1, B2 E B3 ALLA COMUNICAZIONE SUL SETTORE BANCARIO DEL 2008, ALLA COMUNICAZIONE SULLA RICAPITALIZZAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL 2011

- (310) Come indicato al punto (305), affinché sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto deve soddisfare i criteri generali di compatibilità ⁽¹²⁷⁾, ossia: adeguatezza, necessità e proporzionalità.
- (311) La comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione di proroga del 2011 contengono ulteriori indicazioni sul livello di remunerazione richiesto per i conferimenti di capitale pubblico.

7.4.1. Adeguatezza delle misure

- (312) La Commissione ritiene che le ricapitalizzazioni dell'HFSF (misure B1, B2 e B3) siano adeguate in quanto impediscono il fallimento della Banca. Senza tali misure, le sue attività non avrebbero potuto proseguire perché la Banca aveva un capitale proprio negativo alla fine del 2012 ⁽¹²⁸⁾.
- (313) A questo proposito, nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG la Commissione ha osservato che la Banca è una delle maggiori istituzioni bancarie della Grecia, sia in termini di prestiti che di raccolta di depositi, ed è pertanto una banca di rilevanza sistemica per la Grecia. Di conseguenza, un *default* della Banca avrebbe creato un grave turbamento dell'economia greca. Nelle circostanze allora prevalenti, gli enti finanziari in Grecia avevano difficoltà ad accedere ai finanziamenti e la mancanza di fondi ne limitava la capacità di concedere prestiti all'economia greca. In tale contesto, il *default* della Banca avrebbe aggravato ulteriormente il turbamento dell'economia. Inoltre, le misure B1, B2 e B3 sono state messe in atto principalmente a causa del programma PSI, che è stato un evento assolutamente straordinario e imprevedibile, e non in primo luogo come conseguenza di una cattiva gestione o di un'eccessiva assunzione di rischi da parte della Banca. Pertanto le misure mirano principalmente a far fronte alle conseguenze del programma PSI e contribuiscono al mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. il punto 41 della decisione della Commissione nel caso NN 51/08 — Regimi di garanzia a favore di banche in Danimarca (GU C 273 del 28.10.2008, pag. 2).

⁽¹²⁸⁾ Cfr. il bilancio del 2013, pag. 42.

- (314) Nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero state adottate immediatamente tutte le azioni possibili per evitare che la Banca avesse nuovamente bisogno di aiuti in futuro. Come indicato nei punti 156, 157 e 158 della presente decisione, la Grecia si è impegnata ad attuare una serie di iniziative attinenti al governo societario e alle operazioni commerciali della Banca. Come esposto nella sezione 2.4, la Banca ha anche iniziato a ristrutturare le sue attività e ha già effettuato tagli alle spese, fuggando pertanto i dubbi della Commissione.
- (315) Nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG la Commissione ha espresso dubbi anche sul fatto che vi fossero sufficienti garanzie nel caso in cui la Banca venisse assoggettata al controllo dello Stato o nel caso in cui gli azionisti privati ne mantenessero il controllo pur detenendo lo Stato la maggioranza della proprietà. Gli impegni descritti ai punti 156, 157 e 158 assicurano lo svolgimento delle operazioni creditizie della Banca secondo criteri commerciali e la protezione delle attività quotidiane dall'interferenza dello Stato. Il quadro in materia di rapporti concordato tra l'HFSF e la Banca garantisce inoltre che gli interessi dello Stato, in quanto azionista principale, siano protetti dall'eccessiva assunzione di rischi da parte della dirigenza della Banca.
- (316) Le misure B1, B2 e B3 garantiscono in tal modo il mantenimento della stabilità finanziaria in Grecia. Sono state adottate iniziative importanti per ridurre al minimo le perdite future e assicurare che le attività della Banca non vengano pregiudicate da una governance inadeguata. Sulla base di questi presupposti, la Commissione ritiene che le misure B1, B2 e B3 siano adeguate.

7.4.2. Necessità — limitazione dell'aiuto al minimo

- (317) Secondo la comunicazione sul settore bancario del 2008, la misura di aiuto deve essere necessaria, nell'importo e nella forma, al conseguimento dell'obiettivo previsto. Ciò significa che l'importo del conferimento di capitale deve essere quello minimo necessario per raggiungere l'obiettivo.
- (318) L'importo del sostegno al capitale è stato calcolato dalla Banca centrale nel quadro della prova di stress del 2012 in modo da assicurare che il coefficiente di capitale primario di classe 1 della Banca rimanesse al di sopra di un determinato livello nel corso del periodo 2012-2014, come risulta dalla tabella 3. Pertanto le misure B1, B2 e B3 non hanno conferito alla Banca un capitale eccessivo. Come spiegato al punto (314), sono stati adottati provvedimenti per ridurre il rischio che la Banca potesse avere nuovamente bisogno di aiuti in futuro.
- (319) Per quanto concerne la remunerazione della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte (misure B1 e B2), la Commissione ricorda che le misure sono state concesse rispettivamente nel maggio 2012 e nel dicembre 2012 e che i relativi importi sono stati versati in natura, sotto forma di titoli del FESF. A titolo di remunerazione l'HFSF ha ricevuto gli interessi maturati sui titoli del FESF e una commissione dell'1 % ⁽¹²⁹⁾ calcolati dalla data di erogazione dei titoli fino alla data della ricapitalizzazione della primavera 2013. Come è stato sottolineato nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG, la remunerazione è inferiore rispetto alla fascia compresa tra il 7 % e il 9 % definita nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. Tuttavia, il periodo di remunerazione bassa era limitato ad un anno per quanto riguarda la misura B1 e a cinque mesi per quanto riguarda la misura B2 (ossia fino alla conversione della ricapitalizzazione ponte in una normale ricapitalizzazione mediante emissione di azioni ordinarie, vale a dire la misura B3). Mentre la prima e la seconda ricapitalizzazione ponte non hanno causato la diluizione delle quote degli azionisti esistenti, la ricapitalizzazione della primavera 2013, consistente nella conversione parziale della prima e della seconda ricapitalizzazione ponte, ha dato luogo a una forte diluizione delle quote degli azionisti preesistenti, la cui partecipazione al capitale della Banca è scesa al 5,1 %. Si è così risolta la situazione anormale venutasi a creare dalla data della prima ricapitalizzazione ponte. Sono stati pertanto risolti i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG.
- (320) Inoltre, considerata la causa atipica delle difficoltà della Banca, con perdite dovute principalmente ad una remissione del debito a favore dello Stato (il programma PSI e il riacquisto del debito, che si sono tradotti in un vantaggio considerevole per lo Stato, ossia in una riduzione del debito) e alle conseguenze di una recessione prolungata dell'economia nazionale della Banca, la Commissione può accettare questo scostamento temporaneo dai requisiti standard in materia di remunerazione stabiliti nella comunicazione sulla ricapitalizzazione ⁽¹³⁰⁾.
- (321) Per quanto concerne la misura B3, in base al punto 8 della comunicazione di proroga del 2011, il conferimento di capitale deve essere sottoscritto con uno sconto sufficiente rispetto al prezzo delle azioni, previo adeguamento per l'effetto di diluizione, in modo da offrire allo Stato una ragionevole prospettiva di una remunerazione adeguata. Benché la misura B3 non offrisse uno sconto significativo rispetto al prezzo delle azioni previo adeguamento per l'effetto di diluizione, era di fatto impossibile ottenere uno sconto significativo rispetto al prezzo teorico ex diritto ⁽¹³¹⁾. Prima della ricapitalizzazione della primavera 2013 il capitale della Banca era

⁽¹²⁹⁾ Cfr. il punto 104: gli interessi maturati rappresentano un contributo supplementare dell'HFSF e hanno quindi aumentato l'importo ricevuto dall'HFSF a seguito della ricapitalizzazione della primavera 2013.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. anche la sezione 7.6.1.

⁽¹³¹⁾ Il prezzo teorico ex diritto (*theoretical ex right price* — TERP) è una metodologia di mercato generalmente accettata che consente di quantificare l'effetto di diluizione degli aumenti di capitale.

negativo e la sua capitalizzazione di mercato era solo una piccola frazione dell'importo dell'aumento di capitale da completare. In simili circostanze ci si chiede se gli azionisti esistenti avrebbero dovuto essere completamente estromessi. La Commissione osserva che il prezzo di emissione è stato fissato ad un livello scontato del 50 % rispetto al prezzo medio registrato sul mercato nei cinquanta giorni precedenti la determinazione del prezzo di emissione. La Commissione rileva anche che la diluizione della partecipazione degli azionisti preesistenti è stata consistente, dato che dopo la ricapitalizzazione essi detenevano solo il 5,1 % delle azioni della Banca. Pertanto l'applicazione di un ulteriore sconto rispetto al prezzo di mercato avrebbe prodotto solo un impatto limitato sulla remunerazione dell'HFSF. Data la situazione specifica delle banche greche illustrata al punto 320, e poiché il bisogno di aiuto è da imputarsi alla remissione del debito a favore dello Stato, la Commissione ritiene che il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte dallo Stato fosse sufficientemente basso.

- (322) L'HFSF ha anche emesso *warrants*, concedendone uno per ogni nuova azione sottoscritta dagli investitori privati partecipanti alla ricapitalizzazione della primavera 2013 a titolo gratuito. Come spiegato al punto 112, ogni *warrant* riconosce il diritto di acquistare 8,23 azioni dell'HFSF a determinati intervalli di tempo al prezzo di esercizio. Il prezzo di esercizio era pari al prezzo di sottoscrizione pagato dall'HFSF maggiorato di un margine annuo cumulabile (4 % per il primo anno, 5 % per il secondo, 6 % per il terzo, 7 % per il quarto e in seguito 8 % annuo per gli ultimi sei mesi). La remunerazione ricevuta dall'HFSF sulle azioni da esso possedute trova di fatto in questi livelli il suo tetto massimo. La remunerazione è inferiore rispetto alla fascia compresa tra il 7 % e il 9 % definita nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. Tuttavia, poiché i *warrants* sono stati un fattore fondamentale del successo dell'emissione di diritti e del collocamento privato lanciato dalla Banca prima della ricapitalizzazione della primavera 2013, la Commissione ritiene che essi abbiano permesso alla Banca di ridurre l'importo dell'aiuto di 1 079 milioni di EUR. Infatti, a causa del basso coefficiente di capitale della Banca prima della ricapitalizzazione e del clima di grande incertezza che regnava all'epoca, le simulazioni disponibili in quel momento indicavano che, in assenza dei *warrants* gli investitori privati non avrebbero ottenuto un rendimento sufficiente e non avrebbero quindi partecipato. Per i motivi illustrati ai punti 313 e 320, dato che l'HFSF avrebbe ricevuto una remunerazione positiva minima se i *warrants* fossero stati esercitati e visto che uno degli obiettivi dell'MPEF era attirare alcuni investitori privati in modo da mantenere alcune banche in mano ai privati ed evitare che l'intero settore bancario passasse sotto il controllo dell'HFSF, la Commissione può accettare questa deroga ai normali requisiti in materia di remunerazione stabiliti nella comunicazione sulla ricapitalizzazione. Può farlo anche perché la legge istitutiva dell'HFSF, come modificata nel marzo 2014, non prevede alcun adeguamento dei *warrants* in caso di aumento di capitale senza diritto di opzione, e perché in caso di emissione di diritti solo il prezzo di esercizio dei *warrants* può essere adeguato e l'adeguamento può essere effettuato solo ex post e solo fino a concorrenza dell'importo dei proventi realizzati con la vendita dei diritti di opzione dell'HFSF. Inoltre, l'impegno assunto dalla Grecia di chiedere l'approvazione della Commissione prima di qualsiasi operazione di riacquisto dei *warrants* emessi dall'HFSF consentirà alla Commissione di impedire che potenziali riacquisti riducano ulteriormente la remunerazione dell'HFSF e aumenti la remunerazione dei possessori di *warrants*.
- (323) Per quanto riguarda il fatto che le azioni dell'HFSF sono prive di diritto di voto, la Commissione ricorda che la necessità dell'aiuto non deriva principalmente da un'eccessiva assunzione di rischio. Inoltre, uno degli obiettivi del programma concordato tra il governo greco, l'Unione, il FMI e la BCE era mantenere alcune banche in mano ai privati. Inoltre, il quadro sulle relazioni e il ripristino automatico dei diritti di voto in caso di mancata attuazione del piano di ristrutturazione forniscono salvaguardie contro l'eccessiva assunzione di rischi da parte dei dirigenti privati in futuro. Infine, il programma PSI e l'operazione di riacquisto del dicembre 2012 costituiscono una forma di remunerazione dello Stato, dato che il debito di quest'ultimo nei confronti della Banca è stato ridotto di diversi miliardi di euro. Per tutti questi motivi, la Commissione può accettare che l'HFSF riceva azioni senza diritto di voto. La Commissione conclude pertanto che la misura B3 era necessaria.
- (324) In conclusione, le misure B1, B2 e B3 sono necessarie come aiuto al salvataggio sia nell'importo che nella forma.

7.4.3. Proporzionalità — misure che limitano le ricadute negative

- (325) La Banca ha ricevuto aiuti di Stato per un importo molto ingente, il che potrebbe determinare gravi distorsioni della concorrenza. Tuttavia, la Grecia si è impegnata ad attuare una serie di misure finalizzate a limitare le ricadute negative. In particolare gli impegni prevedono che la Banca continuerà a effettuare le sue operazioni secondo criteri commerciali, come illustrato nei punti 157 e 158. La Grecia si è anche impegnata a imporre il divieto di acquisizioni e una serie di cessioni di attività estere e di attività non bancarie in Grecia come descritto al punto 159. I limiti alle distorsioni della concorrenza saranno ulteriormente valutati nella sezione 7.6.
- (326) Nella Banca è stato nominato un fiduciario incaricato del monitoraggio della corretta attuazione degli impegni in materia di governo societario e di operazioni commerciali, il quale impedirà modifiche dannose delle pratiche commerciali della Banca e ridurrà pertanto le potenziali ricadute negative.

(327) Per finire, un nuovo piano di ristrutturazione generale è stato presentato alla Commissione il 25 giugno 2014. La valutazione del piano di ristrutturazione figura nella sezione 7.6.

(328) In conclusione, sono stati risolti i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento riguardante NBG. Le misure B1, B2 e B3 sono proporzionate ai sensi del punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008.

7.4.4. Conclusioni sulla conformità delle ricapitalizzazioni dell'HFSF alla comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011

(329) Si conclude pertanto che le ricapitalizzazioni dell'HFSF (misure B1, B2 e B3) sono adeguate, necessarie e proporzionate ai sensi del punto 15 della comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011. Le misure B1, B2 e B3 sono pertanto conformi alla comunicazione sul settore bancario del 2008, alla comunicazione sulla ricapitalizzazione e alla comunicazione di proroga del 2011

7.5. CONFORMITÀ DELLE ACQUISIZIONI DELLE TRE BANCHE COOPERATIVE, DI FB BANK E DI PROBANK ALLA COMUNICAZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE.

(330) Ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, le acquisizioni di imprese da parte di banche beneficiarie di aiuto non possono essere finanziate attraverso aiuti di Stato, a meno che questo sia essenziale per il ripristino della redditività dell'impresa. Inoltre, i punti 40 e 41 della comunicazione sulla ristrutturazione stabiliscono che le banche non devono utilizzare gli aiuti di Stato per acquisire imprese concorrenti, a meno che l'acquisizione faccia parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva. Inoltre, le acquisizioni possono mettere a repentaglio o complicare il ripristino della redditività. Pertanto la Commissione deve valutare se le acquisizioni effettuate dalla Banca sono compatibili con la comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.1. Conformità dell'acquisizione di passività selezionate delle tre banche cooperative alla comunicazione sulla ristrutturazione

7.5.1.1. Impatto dell'acquisizione sulla redditività a lungo termine della Banca

(331) L'acquisizione di attività e passività selezionate delle tre banche cooperative accresce la redditività a lungo termine della Banca.

(332) In particolare, al momento dell'acquisizione le banche greche avevano già registrato significativi flussi in uscita dai depositi tra il 2010 e la metà del 2012 ed erano escluse dai mercati del finanziamento internazionali. Questo è il motivo per cui quattro delle cinque maggiori banche greche hanno presentato offerte per acquisire i depositi delle tre banche cooperative. L'integrazione dei depositi delle tre banche cooperative nello stato patrimoniale della Banca ha migliorato il profilo di liquidità di quest'ultima. Se la Banca non avesse acquisito i depositi delle tre banche cooperative, il rapporto prestiti netti/depositi della Banca sarebbe stato più elevato.

(333) Inoltre, la Banca ha integrato rapidamente i depositi acquisiti senza rilevare infrastrutture o costose reti di succursali, né ha rilevato i prestiti; pertanto l'acquisizione non ha determinato l'aumento dei requisiti in materia di rischi o di capitale.

7.5.1.2. Impatto dell'acquisizione sull'importo dell'aiuto necessario alla Banca

(334) Ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere impiegati per l'acquisizione di altre imprese, bensì limitarsi alla copertura dei costi di ristrutturazione necessari al ripristino della redditività della Banca. In questo caso, benché abbia implicazioni positive per la redditività della Banca, l'acquisizione non è essenziale per la sua redditività ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione.

(335) Tuttavia, il prezzo d'acquisto era molto basso. Il prezzo pagato dalla Banca per l'acquisizione delle passività trasferite delle tre banche cooperative è stato fissato a [...] % del valore dei depositi trasferiti e ammontava a meno di [...] milioni di EUR, equivalenti a [dallo 0 allo 0,02] % circa delle attività totali della Banca al dicembre 2011. Il prezzo può pertanto essere considerato molto basso.

(336) Si conclude che l'acquisizione delle tre banche cooperative non ha impedito di limitare i costi di ristrutturazione al minimo necessario.

7.5.1.3. Effetto distorsivo dell'acquisizione sulla concorrenza

- (337) In linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti di Stato non dovrebbero essere utilizzati a scapito di imprese non beneficiarie di aiuti per acquisire imprese concorrenti. Il punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce inoltre che le acquisizioni possono essere autorizzate qualora facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva, che il processo di acquisizione dovrebbe essere equo e l'acquisizione dovrebbe garantire condizioni di concorrenza effettiva nel mercato rilevante.
- (338) La Banca centrale greca ha ritenuto non redditizie le tre banche cooperative e ha considerato necessaria l'adozione di misure di risoluzione per preservare la stabilità finanziaria. L'acquisizione delle tre banche cooperative può essere dunque considerata facente parte di un processo di consolidamento necessario per il ripristino della stabilità finanziaria, del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.
- (339) Inoltre, il prezzo d'acquisto era molto basso. Nessun offerente non beneficiario di aiuti ha presentato un'offerta valida per l'acquisizione delle attività e passività delle tre banche cooperative e la procedura di vendita è stata aperta e non discriminatoria. Inoltre l'acquisizione da parte della Banca di attività e passività selezionate di Achaia Bank è stata autorizzata ⁽¹³²⁾ dall'autorità ellenica per la concorrenza ⁽¹³³⁾. Si può pertanto presumere che il risultato della procedura di vendita non metta a repentaglio la concorrenza effettiva in Grecia.
- (340) L'acquisizione pertanto rientra nella deroga di cui al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.1.4. Conclusioni sull'acquisizione di attività e passività selezionate delle tre banche cooperative

- (341) Si conclude che alla luce della situazione particolare delle banche greche ⁽¹³⁴⁾ e delle specificità dell'acquisizione delle tre banche cooperative, l'acquisizione è conforme ai requisiti stabiliti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.2. Conformità dell'acquisizione di FB Bank alla comunicazione sulla ristrutturazione

7.5.2.1. Impatto dell'acquisizione di FB Bank sulla redditività a lungo termine della Banca

- (342) Per quanto riguarda la redditività operativa, l'acquisizione di FB Bank favorirà il ripristino della redditività a lungo termine della Banca, perché la fusione di due banche che operano sullo stesso mercato geografico consente di realizzare importanti sinergie. In particolare, al momento dell'acquisizione la Banca prevedeva di realizzare sinergie attraverso la razionalizzazione della rete di succursali, l'allineamento dell'offerta dei prodotti e delle politiche creditizie, l'ottimizzazione e il consolidamento della piattaforma informatica. Nella sua offerta definitiva la Banca ha stimato che avrebbe eliminato la maggior parte delle spese d'esercizio di FB Bank, prevedendo allo stesso tempo di allineare il costo dei depositi trasferiti alla politica del tasso di interesse della Banca, ossia attraverso la riduzione del tasso di interesse pagato sui depositi di FB Bank ai livelli corrisposti dalla Banca per i propri depositi, pur mantenendo i clienti di FB Bank.
- (343) In termini di perdite future sui prestiti, la Banca acquisisce i prestiti di FB Bank al *fair value* (valore equo) e non al valore contabile. Tale fattore limita il rischio di riduzioni di valore future.
- (344) Per quanto riguarda la posizione di liquidità, l'acquisizione ha un effetto positivo per la Banca, la quale ha acquisito più depositi che prestiti netti.
- (345) In termini di requisiti patrimoniali, si ricorda che l'offerta della Banca era subordinata alla copertura da parte dell'HFSF del fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività di FB Bank. Alla fine la Banca non si è avvalsa di tale possibilità, visto che nel maggio 2014 è riuscita a raccogliere una quantità sufficiente di capitale privato sul mercato.
- (346) Pertanto la Commissione ritiene che l'acquisizione sia un fatto positivo per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca.

⁽¹³²⁾ Decisione 542/VII/19.6.2012 dell'autorità ellenica per la concorrenza, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica (FEK B' 238/8.2.2013), disponibile online all'indirizzo: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis696_1_1362562606.pdf.

⁽¹³³⁾ L'acquisizione delle attività e delle passività trasferite di Lamia Bank e di Lesvos-Limnos Bank non è stata notificata alla commissione ellenica per la concorrenza, dato che il fatturato della parte trasferita di ogni banca cooperativa non superava la soglia di 15 milioni di EUR prevista all'articolo 6, paragrafo 1, della legge greca 3959/2011 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della stessa legge.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. anche la sezione 7.5.1.

7.5.2.2. *Impatto dell'acquisizione sull'importo dell'aiuto necessario alla Banca*

- (347) Ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere impiegati per l'acquisizione di altre imprese, bensì limitarsi alla copertura dei costi di ristrutturazione necessari al ripristino della redditività della Banca. In questo caso, benché abbia implicazioni positive per la redditività della Banca, l'acquisizione non è essenziale per la sua redditività ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione.
- (348) La Banca non ha corrisposto alcun pagamento per l'acquisizione delle attività e delle passività selezionate di FB Bank. Inoltre, l'offerta della Banca era subordinata alla copertura da parte dell'HFSF del fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività di FB Bank. Pertanto, l'acquisizione non si è tradotta nel bisogno di ulteriori aiuti di Stato da parte dell'acquirente. Per quanto riguarda un potenziale fabbisogno di capitale futuro creato dall'acquisizione, si osserva che le attività sono state acquisite al *fair value* (valore equo), il che limita il rischio di ulteriori perdite future.
- (349) In conclusione, la Banca non ha utilizzato aiuti per finanziare l'acquisizione di FB Bank e l'acquisizione non contravviene al principio secondo il quale gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario.

7.5.2.3. *Effetto distorsivo dell'acquisizione sulla concorrenza*

- (350) In linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti di Stato non dovrebbero essere utilizzati a scapito di imprese non beneficiarie di aiuti per acquisire imprese concorrenti. Il punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce inoltre che le acquisizioni possono essere autorizzate qualora facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva, che il processo di acquisizione dovrebbe essere equo e l'acquisizione dovrebbe garantire condizioni di concorrenza effettiva nel mercato rilevante.
- (351) Come menzionato al punto 76, FB Bank non era una banca redditizia su base autonoma. L'MPEF del dicembre 2012 prevedeva la risoluzione delle banche sottocapitalizzate attraverso una procedura di acquisto e assunzione o, come opzione di ripiego, la creazione di una banca ponte. Come indicato al punto 77, in linea con l'MPEF, la Banca centrale greca ha osservato che l'adozione delle misure di risoluzione è stata fondamentale per preservare la fiducia dei depositanti nel sistema bancario greco. L'operazione può essere dunque considerata facente parte di un processo di consolidamento necessario per il ripristino della stabilità finanziaria del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.
- (352) Nessun offerente non beneficiario di aiuti ha presentato un'offerta valida per l'acquisizione di FB Bank e la procedura di vendita è stata aperta e non discriminatoria. Dunque la Banca non ha escluso alcun offerente non beneficiario di aiuti. L'acquisizione di FB Bank è stata autorizzata dall'autorità ellenica per la concorrenza⁽¹³⁵⁾. Si può pertanto presumere che il risultato della procedura di vendita non metta a repentaglio la concorrenza effettiva in Grecia.
- (353) Per questi motivi, si può concludere che l'acquisizione di FB Bank rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.2.4. *Conclusioni sull'acquisizione di FB Bank*

- (354) Si conclude che alla luce delle specificità dell'acquisizione di FB Bank, l'acquisizione è conforme ai requisiti stabiliti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.3. **Conformità dell'acquisizione di Probank alla comunicazione sulla ristrutturazione**

7.5.3.1. *Impatto dell'acquisizione di Probank sulla redditività a lungo termine della Banca*

- (355) In termini di redditività operativa, l'acquisizione di Probank favorirà il ripristino della redditività a lungo termine della Banca, perché questa realizzerà importanti sinergie. In particolare, al momento dell'acquisizione la Banca ha previsto di sinergie annuali fino ad un importo di [...] milioni di EUR entro la fine del 2015⁽¹³⁶⁾. La Banca ha previsto di realizzare tali sinergie attraverso la razionalizzazione della rete di succursali e la riduzione del personale dell'entità aggregata, la fusione delle funzioni aziendali, il consolidamento dei sistemi informatici e la

⁽¹³⁵⁾ Decisione 568/VII/15.7.2013 dell'autorità ellenica per la concorrenza, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica (FEK B' 2460/1.10.2013), disponibile *online* all'indirizzo: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis707_1_1381133065.pdf

⁽¹³⁶⁾ Cfr. la presentazione della Banca «NBG-Probank, Creating Value» («NBG-Probank, la creazione di valore»), 24 aprile 2013, pag. 8.

centralizzazione delle operazioni. Inoltre, la Banca ha previsto la realizzazione di una parte significativa delle sinergie attraverso l'allineamento del costo dei depositi trasferiti alla politica del tasso di interesse della Banca, ossia attraverso la riduzione dei tassi di interesse pagati sui depositi di Probank ai livelli corrisposti sui depositi della Banca.

- (356) In termini di rischio di perdite future sui prestiti, la Banca ha acquisito i prestiti di Probank al *fair value* (valore equo) e non al valore contabile. Questo limita il rischio di riduzioni di valore future.
- (357) Per quanto riguarda la posizione di liquidità, l'acquisizione ha un effetto positivo per la Banca, la quale ha acquisito più depositi che prestiti netti. L'acquisizione contribuisce pertanto a migliorare il rapporto prestiti/depositi della Banca.
- (358) In termini di requisiti patrimoniali, si ricorda che l'offerta della Banca era subordinata alla copertura da parte dell'HFSF del fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività di Probank. Alla fine la Banca non si è avvalsa di tale possibilità, visto che nel maggio 2014 è riuscita a raccogliere una quantità sufficiente di capitale privato sul mercato.
- (359) Pertanto la Commissione ritiene che l'acquisizione sia un fatto positivo per il ripristino della redditività a lungo termine della Banca.

7.5.3.2. *Impatto dell'acquisizione sull'importo dell'aiuto necessario alla Banca*

- (360) Ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti alla ristrutturazione non dovrebbero essere impiegati per l'acquisizione di altre imprese, bensì limitarsi alla copertura dei costi di ristrutturazione necessari al ripristino della redditività della Banca. In questo caso, benché abbia implicazioni positive per la redditività della Banca, l'acquisizione non è essenziale per la sua redditività ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla ristrutturazione.
- (361) La Banca non ha corrisposto alcun pagamento per l'acquisizione delle attività e delle passività selezionate di Probank. Inoltre, l'offerta della Banca era subordinata alla copertura da parte dell'HFSF del fabbisogno di capitale creato dall'acquisizione delle attività di Probank. Pertanto, l'acquisizione non si è tradotta nel bisogno di ulteriori aiuti di Stato da parte dell'acquirente. Per quanto riguarda un potenziale fabbisogno di capitale futuro creato dall'acquisizione, si osserva che le attività sono state acquisite al *fair value* (valore equo), il che limita il rischio di ulteriori perdite future.
- (362) In conclusione, la Banca non ha utilizzato aiuti per finanziare l'acquisizione di Probank e l'acquisizione non contravviene al principio secondo il quale gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario.

7.5.3.3. *Effetto distorsivo dell'acquisizione sulla concorrenza*

- (363) In linea con i punti 39 e 40 della comunicazione sulla ristrutturazione, gli aiuti di Stato non dovrebbero essere utilizzati a scapito di imprese non beneficiarie di aiuti per acquisire imprese concorrenti. Il punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce inoltre che le acquisizioni possono essere autorizzate qualora facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva, che il processo di acquisizione dovrebbe essere equo e l'acquisizione dovrebbe garantire condizioni di concorrenza effettiva nel mercato rilevante.
- (364) Come menzionato al punto 86, Probank non era redditizia su base autonoma. L'MPEF del maggio 2013 prevedeva la risoluzione delle banche sottocapitalizzate attraverso una procedura di acquisto e assunzione. Come indicato al punto 87, la Banca centrale greca ha osservato che l'adozione delle misure di risoluzione è stata fondamentale per preservare la fiducia dei depositanti nel sistema bancario greco. L'acquisizione può essere dunque considerata facente parte di un processo di consolidamento necessario per il ripristino della stabilità finanziaria, del tipo descritto al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.
- (365) Nessun offerente non beneficiario di aiuti ha presentato un'offerta valida per l'acquisizione di Probank e la procedura di vendita è stata aperta e non discriminatoria. Dunque la Banca non ha escluso alcun offerente non beneficiario di aiuti. L'acquisizione di Probank è stata inoltre autorizzata dall'autorità ellenica per la concorrenza. Si può pertanto presumere che il risultato della procedura di vendita non metta a repentaglio la concorrenza effettiva in Grecia.
- (366) Per questi motivi, si può concludere che l'acquisizione di Probank rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al punto 41 della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.5.3.4. *Conclusioni sull'acquisizione di Probank*

- (367) Si conclude che alla luce delle specificità dell'acquisizione di Probank, l'acquisizione è conforme ai requisiti stabiliti dalla comunicazione sulla ristrutturazione.

7.6. CONFORMITÀ DELLE MISURE A, B1, B2 E B3 ALLA COMUNICAZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE

7.6.1. Cause di difficoltà e conseguenze per la valutazione ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione

- (368) Come indicato nelle sezioni 2.1.1 e 2.1.2, le difficoltà affrontate dalla Banca erano dovute principalmente alla crisi del debito sovrano e alla profonda recessione della Grecia e dell'Europa meridionale. Per quanto riguarda il primo fattore, il governo greco ha perso l'accesso ai mercati finanziari e alla fine ha dovuto negoziare un accordo con i creditori nazionali e internazionali, ossia il programma PSI, che ha determinato una riduzione del 53,3 % del valore dei crediti nei confronti dello Stato. Inoltre, il 31,5 % dei crediti è stato scambiato con nuove GGB a tassi di interesse inferiori e di durata maggiore. Nel dicembre 2012 lo Stato ha riacquistato le nuove GGB dalle banche greche a un prezzo oscillante tra il 30,2 % e il 40,1 % del valore nominale, cristallizzando in tal modo un'ulteriore perdita per le banche greche. Oltre all'impatto del programma PSI e del riacquisto del debito sulla sua posizione patrimoniale, tra il 2010 e la metà del 2012 la Banca ha anche registrato ingenti flussi in uscita dai depositi, dovuti al rischio che la Grecia potesse uscire dalla zona euro a causa del debito pubblico insostenibile e della recessione economica.
- (369) Le misure B1, B2 e B3 rappresentano un importo di 9 756 milioni di EUR, che è inferiore all'importo delle perdite registrate a seguito del programma PSI (11 735 milioni di EUR). In un caso del genere, il punto 14 della comunicazione di proroga del 2011 prevede che, se le difficoltà non sono dovute principalmente a un'eccessiva assunzione di rischi, la Commissione possa allentare i requisiti.
- (370) La Commissione riconosce che il fabbisogno di capitale è dovuto in parte alla normale esposizione di un ente finanziario al rischio sovrano del proprio paese, fatto evidenziato anche nei punti 60 e 71 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG. Conseguentemente, la Banca ha meno bisogno di affrontare nel proprio piano di ristrutturazione questioni relative all'azzardo morale, rispetto ad altri enti finanziari beneficiari di aiuto che hanno accumulato rischi eccessivi. Pertanto, poiché le misure di aiuto hanno un minor effetto distorsivo, i provvedimenti adottati per limitare le distorsioni della concorrenza dovrebbero essere proporzionalmente alleggeriti. Dal momento che il programma PSI e il riacquisto del debito costituiscono una remissione del debito a favore dello Stato, la remunerazione di quest'ultimo per la ricapitalizzazione della Banca può essere inferiore. La Commissione rileva tuttavia che l'esposizione della Banca al rischio sovrano greco era superiore a quella delle altre maggiori banche greche e che pertanto non tutte le perdite sulle GGB possono essere attribuite alla normale esposizione di un ente finanziario al rischio sovrano del proprio paese.
- (371) La seconda causa delle perdite della Banca è costituita dalle perdite sui prestiti concessi alle famiglie e alle imprese greche. La Commissione ritiene che tali perdite siano principalmente dovute alla contrazione eccezionalmente profonda e prolungata del PIL del 25 % circa in cinque anni e non ad una condotta rischiosa della Banca nella concessione dei prestiti. Di conseguenza, l'aiuto concesso per coprire dette perdite non crea un azzardo morale, come avviene quando un aiuto protegge una banca dalle conseguenze di politiche rischiose adottate in passato. Pertanto l'aiuto produce un minor effetto distorsivo ⁽¹³⁷⁾.
- (372) Tuttavia, parte del fabbisogno di capitale e delle perdite sui prestiti della Banca deriva da alcune delle sue controllate internazionali. Ad esempio, nel 2012 le attività in Romania e Bulgaria erano in perdita. Le attività estere sono anche all'origine della riduzione della liquidità, dal momento che il finanziamento infragruppo ammontava a [...] miliardi di euro al 31 dicembre 2012.
- (373) In conclusione, una parte significativa delle perdite e la necessità dell'aiuto rientrano nell'ambito di applicazione del punto 14 della comunicazione di proroga del 2011, che consente alla Commissione di alleggerire i requisiti. La necessità dell'aiuto deriva in parte dalle perdite sui prestiti greci dovute alla recessione eccezionalmente lunga e profonda, e non alla rischiosità dei prestiti. L'aiuto non crea azzardo morale ed è perciò meno distorsivo.
- (374) Infine, il fabbisogno di aiuto è imputabile in minima parte all'assunzione di rischi della Banca stessa.
- (375) Tuttavia, tenuto conto della contrazione del 25 % circa registrata dall'economia greca dal 2008, per ripristinare un'adeguata redditività la Banca deve adeguare l'organizzazione, la struttura dei costi e la rete commerciale a questo nuovo contesto. Pertanto, benché la maggior parte dell'aiuto non derivi da un'eccessiva assunzione di rischi, al fine di preservare la propria redditività a lungo termine la Banca deve ristrutturare le proprie operazioni.

⁽¹³⁷⁾ Cfr. il punto 28 della comunicazione sulla ristrutturazione e il punto 320 della decisione 2011/823/UE della Commissione, del 5 aprile 2011, riguardante le misure C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 e N 19/10) alle quali lo Stato neerlandese ha dato esecuzione a favore del gruppo ABN AMRO NV (creato a seguito della fusione tra Fortis Bank Nederland e ABN AMRO N) (GU L 333 del 15.12.2011, pag. 1).

7.6.2. Reddittività

- (376) Un piano di ristrutturazione deve garantire che l'ente finanziario sia in grado di ripristinare la redditività a lungo termine entro la fine del periodo di ristrutturazione (sezione 2 della comunicazione sulla ristrutturazione). Nel caso in esame, per periodo di ristrutturazione s'intende il periodo compreso fra la data di adozione della presente decisione e il 31 dicembre 2018.
- (377) In linea con i punti 9, 10 e 11 della comunicazione sulla ristrutturazione, la Grecia ha presentato un piano di ristrutturazione completo e dettagliato che fornisce tutte le informazioni sul modello aziendale della Banca. Il piano individua anche le cause delle difficoltà della Banca e le misure adottate per affrontare tutti i problemi di redditività che essa deve affrontare. Il piano di ristrutturazione descrive in particolare la strategia scelta per preservare l'efficienza operativa della Banca e per affrontare i problemi legati all'elevato livello di prestiti in sofferenza, alla vulnerabilità della posizione patrimoniale e della liquidità e alle controllate estere, che hanno dovuto far ricorso all'impresa madre per i finanziamenti e i capitali.

7.6.2.1. Attività bancarie greche

- (378) Per quanto riguarda la liquidità e la dipendenza della Banca dal finanziamento dell'Eurosistema, il piano di ristrutturazione prevede una crescita limitata dello stato patrimoniale in Grecia, mentre i depositi dovrebbero ricominciare a crescere. La dipendenza dall'ELA, che si è già ridotta, continuerà a diminuire⁽¹³⁸⁾, contribuendo a ridurre il costo di finanziamento della Banca.
- (379) L'impegno relativo al rapporto prestiti/depositi, descritto al punto (153), garantisce che la struttura dello stato patrimoniale della Banca resti sostenibile alla fine del periodo di ristrutturazione. Anche la vendita di titoli e di altre attività accessorie rafforzerà la posizione di liquidità della Banca. A causa della situazione ancora fragile del settore bancario greco, la Commissione può accettare la richiesta delle autorità greche di essere autorizzate a fornire liquidità alla Banca in base alla misura di garanzia e alla misura relativa ai prestiti obbligazionari pubblici nel quadro del regime di sostegno alle banche greche.
- (380) Per diminuire i costi di finanziamento, la Grecia si è anche impegnata a fare in modo che la Banca continui a ridurre i tassi di interesse che paga sui depositi in Grecia, come descritto al punto (153). La riduzione del costo dei depositi costituirà un contributo fondamentale al miglioramento della redditività della Banca al lordo degli accantonamenti.
- (381) Dall'inizio della crisi la Banca ha iniziato a razionalizzare la rete commerciale in Grecia riducendo il numero delle succursali e dei dipendenti. Entro il 31 dicembre 2017 i costi complessivi della Banca diminuiranno ulteriormente. A tale scopo, la Grecia si è impegnata a fare in modo che la Banca riduca il numero di succursali e di dipendenti in Grecia a [...] e a [...] rispettivamente al 31 dicembre 2017, con costi complessivi massimi in Grecia di [...] milioni di EUR. Alla fine del periodo di ristrutturazione il rapporto costi operativi/margine di intermediazione sarà inferiore a [...] %. La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione consentirà di preservare l'efficienza della Banca nel nuovo contesto di mercato.
- (382) Un altro settore chiave è la gestione dei prestiti in sofferenza. La Banca prevede di rafforzare l'attività di rinegoziazione dei prestiti al fine di ridurre al minimo le perdite. Nell'ambito del suo nuovo modello operativo, la Banca gestirà i prestiti in sofferenza mediante un'unità dedicata, la cui priorità sarà quella di massimizzare i recuperi per la Banca e ridurre i prestiti in sofferenza attraverso una ristrutturazione sostenibile. La Grecia si è anche impegnata a far sì che la Banca rispetti standard elevati in termini di politica creditizia, al fine di massimizzare il valore per la Banca in ogni fase del processo creditizio, come indicato al punto (157).

7.6.2.2. Governo societario

- (383) Un altro punto che merita attenzione è il governo societario della Banca, dal momento che a seguito dell'aumento di capitale del 2014 l'HFSF detiene la maggioranza delle azioni della Banca, sebbene con limitazioni del diritto di voto. Inoltre alcuni degli azionisti privati possiedono anche *warrants* e pertanto beneficerebbero appieno della tendenza al rialzo se durante il periodo di ristrutturazione il prezzo delle azioni dovesse aumentare. Dato che la situazione potrebbe creare azzardo morale, dal 2013 tra la Banca e l'HFSF è stato concordato un

⁽¹³⁸⁾ La Commissione rileva altresì che una parte della domanda di liquidità della Banca è imputabile alla forma atipica della partecipazione dell'HFSF alla prima e alla seconda ricapitalizzazione ponte e alla ricapitalizzazione della primavera 2013. In effetti, a titolo di corrispettivo per la propria partecipazione, l'HFSF ha trasferito alla Banca titoli del FESF invece di contanti. La Banca detiene un ingente importo di titoli del FESF a medio e lungo termine che ne accresce il fabbisogno di finanziamento, rispetto al caso in cui la ricapitalizzazione fosse stata pagata in contanti. Questa parte del fabbisogno di liquidità non è necessariamente il risultato di un modello aziendale o di una struttura patrimoniale inadeguati e scomparirà automaticamente alla scadenza dei titoli del FESF.

quadro specifico in materia di rapporti. L'accordo tutela l'attività ordinaria della Banca dalle interferenze dei principali azionisti e assicura allo stesso tempo che l'HFSF possa monitorare l'attuazione del piano di ristrutturazione e impedire l'eccessiva assunzione di rischi da parte della dirigenza della Banca mediante procedure di consultazione appropriate. La Banca si è inoltre assunta l'impegno di monitorare attentamente la propria esposizione ai mutuatari collegati. La Commissione approva il fatto che l'HFSF riacquisterà automaticamente il pieno diritto di voto se la Banca cessa di attuare il piano di ristrutturazione.

7.6.2.3. Attività internazionali

- (384) Alcune attività internazionali della Banca hanno esaurito in passato il suo capitale, la sua liquidità e la sua redditività, come spiegato al punto (372).
- (385) Il piano di ristrutturazione prevede una maggiore attenzione al mercato nazionale e alla Turchia. La Banca ha già cominciato a razionalizzare le controllate estere per rafforzare il processo di sottoscrizione dei prestiti e ridurre il deficit di finanziamento delle controllate. La Grecia si è impegnata affinché la Banca ceda le [...] e le controllate estere in [...].
- (386) L'importo totale delle attività al di fuori della Grecia e della Turchia si ridurrà pertanto del [...] % dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2017.
- (387) La Grecia si è anche impegnata affinché la Banca riduca la sua quota nella controllata turca Finansbank attraverso [...]. [...] sono benaccetti, poiché rafforzeranno la posizione patrimoniale della Banca. Per quanto riguarda la previsione della Banca rispetto al mantenimento della partecipazione di maggioranza in Finansbank, la Commissione osserva che negli ultimi anni quest'ultima è stata regolarmente redditizia. La Commissione osserva altresì che la Banca prevede un attento monitoraggio dei costi di Finansbank e dei rischi assunti da questa controllata. L'impegno che la Banca non fornirà [...] a Finansbank garantisce che quest'ultima [...]. Per questi motivi, la Commissione ritiene che il mantenimento della partecipazione di maggioranza in Finansbank non comprometta il ripristino della redditività.
- (388) Si conclude pertanto che la Banca ristrutturerà sufficientemente le operazioni estere e ridurrà la propria esposizione verso quelle meno redditizie.

7.6.2.4. Conclusioni sulla redditività

- (389) Il piano di ristrutturazione evidenzia che la Banca è in grado di resistere ad uno stress di entità ragionevole, dato che sulla base dello scenario negativo alla fine del periodo di ristrutturazione la Banca resterà redditizia e conserverà un coefficiente di capitale primario di classe 1 sufficientemente elevato ⁽¹³⁹⁾.
- (390) L'importo del capitale aggiuntivo raccolto nel 2014, vale a dire 2 500 milioni di EUR, è sufficiente a far fronte allo scenario di base ipotizzato nella prova di stress del 2013. Nella valutazione del fabbisogno di capitale secondo lo scenario di base la Banca centrale greca ha già introdotto diversi adeguamenti che hanno determinato un aumento nella stima del fabbisogno di capitale rispetto a quella effettuata dalla Banca secondo il proprio scenario di base. Il fabbisogno di capitale secondo lo scenario di base stimato dalla Banca centrale greca presuppone pertanto un certo grado di stress. Per giungere alla conclusione che la Banca è redditizia, la Commissione non impone che la Banca disponga sin d'ora di capitali sufficienti a coprire il fabbisogno di capitale stimato dalla Banca centrale greca nello scenario di stress, in quanto il livello stimato di stress è elevato.
- (391) Inoltre è positivo il fatto che la Banca si asterrà dall'investire ancora in titoli rientranti nel grado di non investimento, il che contribuirà a preservarne la posizione di liquidità e di capitale.
- (392) La Commissione può pertanto concludere che le misure di ristrutturazione previste nel piano di ristrutturazione sono sufficienti a ripristinare la redditività della Banca.

7.6.3. Contributo proprio e condivisione degli oneri

- (393) Come previsto dalla sezione 3 della comunicazione sulla ristrutturazione, le banche e i loro azionisti devono contribuire alla ristrutturazione nella misura del possibile per assicurare che l'aiuto sia limitato al minimo necessario; perciò le banche devono impiegare risorse proprie per finanziare la ristrutturazione, ad esempio

⁽¹³⁹⁾ Le proiezioni finanziarie riportate nel piano di ristrutturazione differiscono dai risultati della prova di stress del 2013 effettuata dalla Banca centrale greca, perché quest'ultima non si è basata sulla stessa serie di presupposti e ha tenuto conto di ulteriori adeguamenti effettuati dalla Banca centrale greca.

mediante la cessione di attivi, mentre gli azionisti devono, ove possibile, assorbire le perdite della banca. Gli impegni assunti dalla Grecia dovrebbero garantire che verranno utilizzate le risorse proprie e che i vecchi azionisti e gli investitori privati, che detengono capitale ibrido della Banca, daranno il loro contributo alla ristrutturazione.

7.6.3.1. *Contributo proprio della Banca: cessioni e riduzione dei costi*

- (394) La Banca ha già ceduto alcune attività di piccole dimensioni come le attività assicurative in Turchia la quota di maggioranza nella controllata operante nel settore immobiliare.
- (395) Il piano di ristrutturazione prevede la vendita di una quota di minoranza in Finansbank, come descritto al punto 387, il che permetterà alla Banca di generare capitale internamente. La Banca venderà anche [...], nonché la sua controllata attiva nel *private equity* e altri titoli. Tenuto conto della riduzione della leva finanziaria e delle cessioni già effettuate, dopo l'attuazione degli impegni relativi alla riduzione della leva finanziaria e alle cessioni delle attività estere la Banca avrà generato un significativo importo di capitale. Il ridimensionamento delle attività internazionali della Banca consentirà anche di ridurre in misura significativa il rischio contingente della necessità di aiuto in futuro, contribuendo quindi a ridurre al minimo l'importo dell'aiuto.
- (396) Per limitare il fabbisogno di capitali, la Banca non utilizzerà [...] come illustrato al punto 154. Inoltre, gli impegni assunti dalla Grecia prevedono che la Banca non effettuerà acquisizioni costose.
- (397) Tra gli impegni assunti dalla Banca figura anche l'attuazione di un programma di vasta portata di riduzione dei costi, come illustrato nella sezione 2.4.2. Le sue spese diminuiranno ulteriormente fino al 2017. Il numero di dipendenti è in diminuzione e le retribuzioni sono state in maggioranza adeguate verso il basso.

7.6.3.2. *Condivisione degli oneri da parte degli azionisti storici e raccolta di nuovo capitale sul mercato.*

- (398) Le quote degli attuali azionisti della Banca sono state diluite dalle emissioni di diritti effettuate nel 2009 e nel 2010 ⁽¹⁴⁰⁾ e successivamente dalla ricapitalizzazione ad opera dell'HFSF (misura B3). La quota degli azionisti della Banca è stata ridotta dal 100 % prima della ricapitalizzazione della primavera 2013 a solo il 5,1 % dopo la ricapitalizzazione. Inoltre, non sono stati distribuiti dividendi ai possessori di azioni ordinarie dal 2007 e ai possessori di azioni privilegiate emesse negli Stati Uniti dal 2009. Oltre alla condivisione degli oneri da parte degli azionisti storici, occorre citare anche il fatto che dall'inizio della crisi alla fine del 2008 la Banca ha raccolto un significativo importo di capitale, ossia 1 247 milioni di EUR nel 2009, 1 815 milioni di EUR nel 2010, 1 079 milioni di EUR nel 2013 e 2 500 milioni di EUR nel 2014. Il capitale raccolto ha contribuito alla riduzione dell'importo del fabbisogno di capitale che doveva essere coperto dagli aiuti di Stato.

7.6.3.3. *Condivisione degli oneri da parte dei detentori del debito subordinato*

- (399) I detentori del debito subordinato della Banca hanno contribuito ai costi di ristrutturazione. La Banca ha eseguito diversi interventi di gestione delle passività al fine di generare capitale, come descritto ai punti 149 e 150.
- (400) Gli strumenti ancora in circolazione sono soggetti al divieto di distribuzione di cedole di cui al punto 159. La Commissione ritiene pertanto che sia garantita un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori privati possessori di strumenti ibridi della Banca e che al riguardo siano soddisfatti i requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione.

7.6.3.4. *Conclusioni sul contributo proprio e sulla condivisione degli oneri*

- (401) La Commissione rileva che, in confronto all'importo complessivo ricevuto grazie alla ricapitalizzazione da parte dello Stato, il livello del contributo proprio e della condivisione degli oneri, tramite la vendita e il ridimensionamento di attività, è molto più basso del livello che di solito la Commissione ritiene necessario. Il piano di ristrutturazione, per esempio, non prevede un ridimensionamento delle attività bancarie greche e il mantenimento della partecipazione di maggioranza in Finansbank. Tuttavia, in considerazione degli elementi analizzati nella sezione 7.6.1 che consentono alla Commissione di accettare un contributo proprio e una condivisione degli oneri inferiori, si può ritenere che il piano di ristrutturazione preveda un contributo proprio e una condivisione degli oneri sufficienti.

7.6.4. **Misure per limitare le distorsioni della concorrenza**

- (402) Ai sensi della comunicazione sulla ristrutturazione, il piano di ristrutturazione deve prevedere misure volte a limitare distorsioni della concorrenza e a garantire un settore bancario competitivo. Inoltre, tali misure devono affrontare i problemi di azzardo morale e assicurare che gli aiuti di Stato non siano utilizzati per finanziare comportamenti anticoncorrenziali.

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. il punto 147.

- (403) Conformemente al punto 31 della comunicazione sulla ristrutturazione, nel valutare l'importo dell'aiuto e le distorsioni della concorrenza generate dalle misure in esame, la Commissione deve tenere conto dell'importo dell'aiuto di Stato sia in termini assoluti che relativi, nonché del grado di condivisione degli oneri e della posizione di mercato dell'ente finanziario dopo la ristrutturazione. Al riguardo, la Commissione ricorda che la Banca ha ricevuto dallo Stato capitali per un importo equivalente al 17,3 % delle sue attività ponderate per il rischio ⁽¹⁴¹⁾. Inoltre, la Banca ha ottenuto garanzie di liquidità per 12 900 milioni di EUR al 15 aprile 2011 e a 14 798 milioni di EUR al 31 dicembre 2013. La Banca ha inoltre ricevuto prestiti obbligazionari pubblici per 847 milioni di EUR in tale data, nonché l'ELA garantito dallo Stato per 30,9 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012. La necessità di attuare misure per limitare potenziali distorsioni della concorrenza è pertanto giustificata dall'importo considerevole dell'aiuto. Inoltre, in Grecia la Banca detiene una consistente quota di mercato, che al 31 dicembre 2013 era pari al 22 % per i prestiti e al 25 % per i depositi ⁽¹⁴²⁾.
- (404) La Commissione rammenta che le difficoltà della Banca sono dovute principalmente a shock esterni, quali la crisi del debito sovrano in Grecia e la lunga recessione che ha perturbato l'economia greca dal 2008, come è stato già osservato al punto 68 della decisione di avvio del procedimento riguardante NBG. Di conseguenza, la necessità di trattare i problemi di azzardo morale è minore. Come illustrato nella sezione 7.6.1, alla luce di questi fattori l'effetto distorsivo della misura di aiuto è minore, come minore è la necessità di adottare misure per limitare le distorsioni della concorrenza. Per questi motivi, la Commissione può ammettere in via eccezionale che, nonostante l'importo elevato dell'aiuto, il piano di ristrutturazione non preveda alcun ridimensionamento dello stato patrimoniale e dei prestiti in Grecia.
- (405) Tuttavia, la Commissione fa presente che le ricapitalizzazioni statali hanno permesso alla Banca di continuare l'attività bancaria sui mercati esteri.
- (406) Al riguardo, la Commissione rileva, oltre alla riduzione della leva finanziaria e alla ristrutturazione già attuate, l'impegno della Banca alla cessione delle attività estere [...] entro il 30 giugno 2018 ⁽¹⁴³⁾. L'aiuto non verrà quindi utilizzato per creare distorsioni sui mercati esteri.
- (407) Lo Stato greco si è anche impegnato a fare in modo che la Banca non realizzi acquisizioni, assicurando che la Banca non utilizzerà l'aiuto di Stato ricevuto per acquisire nuove imprese. Questo impegno contribuisce ad assicurare che l'aiuto verrà impiegato esclusivamente per sostenere il ripristino della redditività delle attività bancarie greche e non, ad esempio, la crescita sui mercati esteri.
- (408) Parimenti, l'impegno a ridurre gli interessi sui depositi greci, attualmente a livelli elevati e non redditizi, garantisce che l'aiuto non verrà utilizzato per finanziare strategie di raccolta dei depositi che determinano una distorsione della concorrenza sul mercato greco. Analogamente, l'impegno ad attuare linee guida rigorose per quanto riguarda la determinazione dei prezzi dei nuovi prestiti ⁽¹⁴⁴⁾, in base a un'adeguata valutazione del rischio di credito, impedirà alla Banca di falsare la concorrenza sul mercato greco con inopportune strategie tariffarie sui prestiti alla clientela.
- (409) L'impegno di cedere [...] garantisce inoltre che l'aiuto non verrà utilizzato per crescere sul mercato a discapito dei concorrenti non beneficiari di aiuto.
- (410) Considerando la situazione specifica descritta nella sezione 7.6.1 e le misure previste dal piano di ristrutturazione, la Commissione ritiene che siano state adottate misure sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

7.6.5. Monitoraggio

- (411) Conformemente alla sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione, per verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato correttamente la Commissione richiede relazioni periodiche. Come indicato negli impegni ⁽¹⁴⁵⁾, lo Stato greco assicurerà che il fiduciario incaricato del monitoraggio, già nominato dalla Banca con l'approvazione della Commissione, sorvegli gli impegni assunti dalla Grecia in materia di ristrutturazione delle attività nazionali ed estere, di governo societario e di operazioni commerciali fino al termine del periodo di ristrutturazione, vale a dire fino al 31 dicembre 2018. La Commissione ritiene pertanto che sia assicurato un monitoraggio adeguato dell'attuazione del piano di ristrutturazione.

⁽¹⁴¹⁾ Escluso l'aiuto restituito entro sei mesi, l'importo dell'aiuto si riduce al 15,6 % delle attività ponderate per il rischio della Banca.

⁽¹⁴²⁾ Relazione annuale di NBG per l'esercizio concluso nel 2013.

⁽¹⁴³⁾ Cfr. il settimo impegno di cui al capitolo II dell'elenco degli impegni di cui all'allegato.

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. il quarto impegno di cui al capitolo II dell'elenco degli impegni di cui all'allegato.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. l'undicesimo impegno di cui al capitolo III dell'elenco degli impegni di cui all'allegato.

7.6.6. Conclusioni sulla conformità delle misure A, B1, B2 e B3 alla comunicazione sulla ristrutturazione

- (412) La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione, unitamente agli impegni di cui all'allegato della presente decisione, assicuri il ripristino della redditività a lungo termine della Banca, sia sufficiente in termini di condivisione degli oneri e di contributo proprio e contenga misure adeguate per limitare gli effetti distorsivi della concorrenza. Il piano di ristrutturazione e gli impegni presentati soddisfano i criteri della comunicazione sulla ristrutturazione.

8. CONCLUSIONI

- (413) La Commissione deplora il fatto che la Grecia abbia illegalmente dato esecuzione alle misure di aiuto B1, B2, B3, FB4, FB5, PB1 e PB2 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, dal momento che dette misure sono state attuate prima della notifica formale. Tuttavia, tali misure, nonché altre misure analizzate nella presente decisione, possono essere considerate compatibili con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le seguenti misure attuate o programmate dalla Grecia costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato:

- a) il credito di ultima istanza (*emergency liquidity assistance*) concesso a National Bank of Greece SA (in appresso «NBG») dalla Banca centrale greca e garantito dallo Stato greco (misura L2);
- b) la seconda ricapitalizzazione ponte di 2 326 milioni di EUR, accordata a NBG dal Fondo ellenico di stabilità finanziaria (in appresso «HFSF») nel dicembre 2012 (misura B2);
- c) la ricapitalizzazione di 8 677 milioni di EUR, accordata a NBG dall'HFSF nella primavera 2013 (misura B3);
- d) il finanziamento da parte dell'HFSF del deficit complessivo di finanziamento di 456,97 milioni di EUR relativo alle attività trasferite da First Business Bank SA (in appresso «FB Bank») a NBG nel giugno e nell'ottobre 2013 (misura FB4);
- e) l'impegno a coprire il fabbisogno di capitale di NBG relativo all'acquisizione delle attività trasferite da FB Bank a NBG nel maggio 2013 per un importo di 100 milioni di EUR (misura FB5);
- f) il finanziamento da parte dell'HFSF del deficit complessivo di finanziamento di 562,73 milioni di EUR relativo alle attività trasferite da Probank SA a NBG nell'agosto e nel dicembre 2013 (misura PB1), e
- g) l'impegno a coprire il fabbisogno di capitale di NBG relativo all'acquisizione delle attività trasferite da Probank a NBG nel luglio 2013 per un importo di [da 180 a 280] milioni di EUR (misura PB2).

2. Il finanziamento da parte dell'HFSF del fabbisogno complessivo di finanziamento di 325,8 milioni di EUR, nel quadro del trasferimento a NBG di attività e passività selezionate di Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, Cooperative Bank of Achaia e Cooperative Bank of Lamia nel marzo 2013, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

3. Alla luce del piano di ristrutturazione del gruppo NBG, che include National Bank of Greece e tutte le sue controllate (controllate e succursali greche ed estere, bancarie e non bancarie), presentato il 25 giugno 2014, e degli impegni assunti dalla Grecia in pari data, i seguenti aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno:

- a) il conferimento di capitale per un importo di 1 350 milioni di EUR concesso dalla Grecia a NBG nel maggio 2009 e nel dicembre 2011 sotto forma di azioni privilegiate nell'ambito del regime di capitalizzazione (misura A);
- b) il credito di ultima istanza (*emergency liquidity assistance*) concesso a NBG dalla Banca centrale greca e garantito dallo Stato greco a partire dal luglio 2011, per un importo di 30,9 miliardi di EUR al 31 dicembre 2012 (misura L2);

- c) la prima ricapitalizzazione ponte di 7 430 milioni di EUR, accordata a NBG dall'HFSF nel maggio 2012 (misura B1);
- d) la seconda ricapitalizzazione ponte di 2 326 milioni di EUR, accordata a NBG dall'HFSF nel dicembre 2012 (misura B2);
- e) la ricapitalizzazione di 8 677 milioni di EUR, accordata a NBG dall'HFSF nella primavera 2013 (misura B3);
- f) il conferimento di capitale per un importo di 50 milioni di EUR accordato dalla Grecia a FB Bank nel luglio 2009 (misura FB1);
- g) il finanziamento da parte dell'HFSF del deficit complessivo di finanziamento di 456,97 milioni di EUR relativo alle attività trasferite da FB Bank a NBG nel giugno e nell'ottobre 2013 (misura FB4);
- h) l'impegno a coprire il fabbisogno di capitale di NBG relativo all'acquisizione delle attività trasferite da FB Bank a NBG nel maggio 2013 per un importo di 100 milioni di EUR (misura FB5);
- i) il finanziamento da parte dell'HFSF del deficit complessivo di finanziamento di 562,7 milioni di EUR relativo alle attività trasferite da Probank a NBG nell'agosto e nel dicembre 2013 (misura PB1), e
- j) l'impegno a coprire il fabbisogno di capitale di NBG relativo all'acquisizione delle attività trasferite da Probank a NBG nel luglio 2013 per un importo di [da 180 a 280] milioni di EUR (misura PB2).

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

ALLEGATO



REPUBBLICA ELLENICA
MINISTERO DELLE FINANZE
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Atene, giugno 2014

National Bank of Greece — Impegni della Repubblica ellenica

La Repubblica ellenica si impegna a garantire che **la Banca** attui il piano di ristrutturazione presentato il 24 giugno 2014. Il piano di ristrutturazione si basa su ipotesi macroeconomiche formulate dalla Commissione europea (in appresso la «Commissione»), riportate nell'appendice I, nonché su ipotesi normative.

Con il presente documento la Repubblica ellenica si assume i seguenti impegni (in appresso «**gli impegni**»), che costituiscono parte integrante del piano di ristrutturazione. Gli impegni comprendono impegni riguardanti l'attuazione del piano di ristrutturazione (in appresso «**gli impegni di ristrutturazione**») e **impegni in materia di governo societario e di operazioni commerciali**.

Gli impegni diventeranno effettivi a partire dalla data di adozione della decisione della Commissione (in appresso «la decisione») che approva il piano di ristrutturazione.

Il periodo di ristrutturazione si concluderà il 31 dicembre 2018. Gli impegni si applicano per tutto il periodo di ristrutturazione, a meno che non previsto diversamente per il singolo impegno.

Alla luce della decisione, il presente testo deve essere interpretato ai sensi del quadro generale del diritto dell'Unione e del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio ⁽¹⁾.

CAPITOLO I DEFINIZIONI

Ai fini degli impegni valgono le seguenti definizioni:

- (1) **Banca**: National Bank of Greece SA e tutte le sue controllate, includendo pertanto l'intero gruppo National Bank of Greece con tutte le sue controllate e succursali greche e non greche, bancarie e non bancarie.
- (2) **Offerta a incremento del capitale nel settore bancario**: un'offerta che determina un aumento del coefficiente patrimoniale regolamentare della Banca, considerando tutti gli elementi pertinenti, tra cui in particolare i profitti/le perdite registrati relativamente alla transazione e la riduzione delle attività ponderate per il rischio derivante dalla vendita (adeguata, ove necessario, all'aumento delle attività ponderate per il rischio derivante dai restanti finanziamenti).
- (3) **Offerta a incremento del capitale [...]**: un'offerta che determina un aumento del coefficiente patrimoniale regolamentare della Banca. Si presume automaticamente che qualsiasi offerta superiore al valore contabile di [...] sul conto della Banca incrementi il capitale.
- (4) **Chiusura**: la data di trasferimento all'acquirente del titolo legale dell'attività in dismissione.
- (5) **Attività in dismissione**: tutte le attività che la Banca si impegna a vendere.
- (6) **Data di efficacia**: la data di adozione della decisione.
- (7) **Fine del periodo di ristrutturazione**: 31 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

- (8) **Attività estere o attività non greche:** attività relative a operazioni per la clientela al di fuori della Grecia, indipendentemente dal paese in cui le attività sono registrate. Ad esempio, le attività registrate in Lussemburgo ma relative a operazioni per la clientela in Grecia non sono incluse nella presente definizione. Per contro, le attività registrate in Lussemburgo o in Grecia ma relative a operazioni per la clientela in altri paesi SEE sono considerate attività estere e incluse nella presente definizione.
- (9) **Imprese estere:** controllate e succursali estere della Banca, bancarie e non bancarie.
- (10) **Controllate estere:** tutte le controllate bancarie e non bancarie della Banca al di fuori della Grecia.
- (11) **Attività bancarie greche:** attività bancarie greche della Banca, indipendentemente dal luogo in cui sono registrati gli attivi.
- (12) **Attività non bancarie greche:** attività non bancarie greche della Banca, indipendentemente dal luogo in cui sono registrati gli attivi.
- (13) **Controllate greche:** tutte le controllate greche della Banca, bancarie e non bancarie.
- (14) **Fiduciario incaricato del monitoraggio:** una o più persone fisiche o giuridiche, indipendenti dalla Banca, nominate dalla Banca con l'approvazione della Commissione; il fiduciario è incaricato di monitorare la conformità della Banca agli impegni.
- (15) **Acquirente:** una o più persone fisiche o giuridiche che acquistano, in tutto o in parte, l'attività in dismissione.
- (16) **Vendita:** la vendita del 100 % della quota detenuta dalla Banca, a meno che il singolo impegno non specifichi diversamente.

Ai fini degli impegni, l'uso del singolare include il plurale (e viceversa), salvo diversamente previsto dagli impegni stessi.

CAPITOLO II IMPEGNI DI RISTRUTTURAZIONE

- (1) **Numero delle succursali in Grecia:** il numero delle succursali in Grecia sarà al massimo pari a [...] al 31 dicembre 2017.
- (2) **Numero dei dipendenti in Grecia:** il numero degli equivalenti a tempo pieno (in appresso «ETP») in Grecia (nelle attività greche bancarie e non bancarie) sarà al massimo pari a [...] il 31 dicembre 2017.
- (3) **Costi complessivi in Grecia:** il totale dei costi in Grecia (per le attività bancarie e non bancarie greche) ammonterà al massimo a [...] milioni di EUR al 31 dicembre 2017. ⁽¹⁾
- (4) **Costi dei depositi in Grecia:** per ripristinare la redditività al lordo degli accantonamenti sul mercato greco, la Banca diminuirà i costi di finanziamento mediante la riduzione del costo dei depositi raccolti in Grecia (compresi i depositi di risparmio, i depositi a vista e a termine e altri prodotti analoghi offerti alla clientela e i cui costi siano sostenuti dalla Banca) [...].
- (5) **Rapporto prestiti netti/depositi in Grecia:** per quanto concerne le attività bancarie greche, il rapporto prestiti netti/depositi sarà al massimo pari al 115 % al 31 dicembre 2017. [...]
- (6) **Sostegno alle operazioni in Turchia:** fino al 30 giugno 2018 la Banca non fornirà [...] aggiuntivi.

La Banca non sosterrà indirettamente Finansbank con trasferimenti di prestiti o qualunque altra attività ad un altro soggetto della Banca.

- (7) **Cessione di [...] di [...] attività estere e [...] di Finansbank entro il 30 giugno 2018:** entro il 30 giugno 2018 la Banca venderà (firma) le proprie controllate estere in [...] e la succursale in [...] per ridurre le attività internazionali.

(7.1) [...]

⁽¹⁾ Tale importo non include alcun costo relativo a TEKE/Skelos Exygiansis (regime di risoluzione per il settore bancario).

- (7.2) [...]
- (7.3) [...]
- (8) **Vendita di [...]:** [...]
- (9) **Vendita di titoli:** il portafoglio di titoli quotati, di cui alla definizione che segue, sarà ceduto entro [...] mentre il portafoglio di titoli non quotati sarà ceduto entro [...]; i portafogli includono tutti gli investimenti in capitale proprio superiori a [...] milioni di EUR e tutti gli investimenti in obbligazioni subordinate e in obbligazioni ibride, a eccezione di [...].
- (10) **Cessione della controllata attiva nel *private equity*:** la Banca cederà NBG Private Equity Fund entro il [...]. [...]
- (11) Per le vendite nel quadro dei presenti impegni, la Repubblica ellenica si assume i seguenti impegni:
- l'acquirente deve essere indipendente e non collegato alla Banca;
 - ai fini dell'acquisizione dell'attività in dismissione, l'acquirente non è finanziato direttamente o indirettamente dalla Banca ⁽¹⁾;
 - per un periodo di 5 anni dopo la chiusura della vendita la Banca non potrà acquisire alcuna influenza diretta o indiretta su tutta l'attività in dismissione o su parte di essa senza la preventiva approvazione da parte della Commissione.
- (12) **Politica in materia di investimenti:** fino al 30 giugno 2017 la Banca non acquisterà titoli inclusi nel grado di non investimento.
- L'impegno non si applica ai seguenti titoli (in appresso «i titoli esentati»):
- [...]
 - [...]
 - [...]
 - [...]
 - [...]
- (13) **Tetto retributivo:** fino al [...] la Banca non pagherà ad alcuno dei suoi dipendenti o dirigenti una retribuzione annua (stipendio, contributi previdenziali, bonus) superiore a [...]. In caso di conferimento di capitale da parte dell'HFSF, il tetto retributivo verrà rivalutato in base alla comunicazione sul settore bancario europeo del 1° agosto 2013. [...]

CAPITOLO III IMPEGNI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO E DI OPERAZIONI COMMERCIALI. PROROGHE E MODIFICHE

- (1) La Banca continuerà ad attuare fino al 30 giugno 2018 gli impegni in materia di governo societario e di operazioni commerciali presentati dalla Repubblica ellenica il 20 novembre 2012, e successive modifiche, di cui al capitolo III degli impegni. [...]
- (2) Qualora un singolo impegno non si applichi alla Banca nel suo complesso, quest'ultima non si avvale delle controllate o delle attività non interessate dal singolo impegno per eluderlo.

Sezione A. Istituire un'organizzazione interna efficiente e adeguata

- (3) La Banca, ad esclusione delle sue controllate estere, rispetta in ogni momento tutte le disposizioni della legge greca 3016/2002 sul governo societario e della legge greca 2190/1920 relativa alle società per azioni e, in particolare, le disposizioni riguardanti le funzioni degli organi societari, quali l'assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione, al fine di assicurare una chiara ripartizione delle responsabilità e rafforzare la trasparenza. I poteri dell'assemblea degli azionisti si limitano ai compiti di un'assemblea generale in conformità al diritto societario, in particolare per quanto concerne i diritti d'informazione. Poteri più ampi, che genererebbero un'influenza impropria sulla gestione, sono revocati. La responsabilità della gestione ordinaria incombe chiaramente agli amministratori esecutivi della Banca.

⁽¹⁾ La condizione non si applica alla vendita di beni immobili; in questo caso la Banca può finanziare l'acquirente se il relativo prestito viene concesso nel rispetto di criteri di prudenza. Ai fini della verifica del rispetto degli impegni sulla riduzione della leva finanziaria per le attività estere, si terrà conto dei nuovi prestiti rientranti nella definizione di attività non greche.

- (4) La Banca, ad esclusione delle sue controllate estere, si conforma in ogni momento al quadro in materia di rapporti con il Fondo ellenico di stabilità finanziaria («HFSF»).
- (5) La Banca si attiene alle disposizioni della deliberazione del Governatore 2577/9.3.2006 in vigore al fine di mantenere, a livello individuale e di gruppo, una struttura organizzativa efficace e un sistema di controllo interno adeguato che contempli i tre pilastri fondamentali, ossia le funzioni di audit interno, di gestione dei rischi e di controllo della conformità, e si conforma inoltre alle migliori pratiche internazionali in materia di governo societario.
- (6) La Banca si dota di una struttura organizzativa efficiente, in modo da assicurare che i servizi di audit interno e di gestione dei rischi siano totalmente indipendenti da reti commerciali e riferiscano direttamente al consiglio di amministrazione. La commissione audit e la commissione rischi, istituite in seno al consiglio di amministrazione, valutano tutte le questioni segnalate dai rispettivi servizi, i cui ruoli, responsabilità e risorse sono specificati da una carta sull'audit interno e da una carta sulla gestione dei rischi, le quali devono rispettare standard internazionali e garantire la completa indipendenza dei servizi. Una politica creditizia impartisce istruzioni e orientamenti sulla concessione dei prestiti, comprese la determinazione dei prezzi e la loro ristrutturazione.
- (7) La Banca comunica alle autorità competenti l'elenco degli azionisti che detengono almeno l'1 % delle azioni ordinarie.

Sezione B. Pratiche commerciali e sorveglianza del rischio

Principi generali

- (8) La politica creditizia specifica che tutti i clienti devono essere trattati in modo equo, tramite procedure non discriminatorie diverse da quelle relative al rischio di credito e alla solvibilità. La politica creditizia definisce i valori soglia al di sopra dei quali la concessione dei prestiti dovrà essere approvata dall'alta dirigenza. Analoghi valori soglia sono definiti relativamente alla ristrutturazione dei prestiti e alla gestione di reclami e contenziosi. La politica creditizia centralizza in centri selezionati il processo decisionale a livello nazionale e prevede chiare garanzie per assicurare l'attuazione uniforme delle sue istruzioni nell'ambito di tutte le attività bancarie greche.
- (9) Per quanto concerne tutte le attività bancarie greche, la Banca integrerà le norme di politica creditizia nel loro iter di concessione e rifinanziamento dei prestiti e nei loro sistemi di erogazione.

Disposizioni specifiche

- (10) Le disposizioni specifiche di cui al capitolo III, paragrafi da 8 a 18, degli impegni si applicano alle attività bancarie greche, salvo esplicitamente disposto diversamente.
- (11) La politica creditizia impone che la determinazione dei prezzi di prestiti e mutui sia conforme a linee guida rigorose, che contemplino l'obbligo di rispettare scrupolosamente le tabelle standard della politica creditizia in materia di fasce (*range*) di tassi di interesse che dipendono dalla durata del prestito, dalla valutazione del rischio di credito del cliente, dalla recuperabilità prevista delle garanzie reali costituite (tenendo conto del periodo di tempo necessario per una eventuale liquidazione), dalle relazioni globali con la Banca (per esempio il livello e la stabilità dei depositi, la struttura tariffaria e altre attività di vendita incrociata) e dal costo del finanziamento della Banca. Sono generate classi di attività specifiche (ad esempio prestito commerciale, mutuo, garantito/non garantito ecc.) e il quadro della loro tariffazione viene sintetizzato in un'adeguata tabella di politica creditizia che viene regolarmente aggiornata dalla commissione crediti. Le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dalla commissione crediti o, quando la politica creditizia lo consenta, da un'autorità di livello inferiore. Operazioni «su misura», quali prestiti sindacati o il finanziamento di progetti, devono osservare gli stessi principi, tenendo in debito conto il fatto che potrebbero non trovare riscontro nelle tabelle standard della politica creditizia. Le eventuali violazioni della politica tariffaria devono essere comunicate al fiduciario incaricato del monitoraggio.
- (12) Il servizio di gestione dei rischi è responsabile della valutazione del rischio di credito e della valutazione delle garanzie reali. Esso valuta la qualità dei prestiti in autonomia e fornisce un parere scritto in modo da garantire che i criteri utilizzati per la valutazione siano applicati in modo uniforme nel tempo a tutti i clienti, nel rispetto della politica creditizia della Banca.
- (13) In merito ai prestiti a persone fisiche e giuridiche, in tutte le attività bancarie greche, la Banca applica, sulla base delle migliori pratiche internazionali, valori limite rigorosi, a livello individuale e aggregato, relativi all'importo massimo del prestito che può essere concesso per un unico rischio di credito (qualora ciò sia ammesso dalla normativa greca e dell'UE). I valori limite devono tenere conto della durata del prestito e della qualità delle eventuali garanzie reali e personali fornite e devono essere stabiliti sulla base di parametri di riferimento fondamentali, tra cui il capitale.

- (14) La concessione di prestiti ⁽¹⁾ per consentire ai mutuatari di acquistare titoli azionari o strumenti ibridi della Banca e di altre banche ⁽²⁾ è vietata, indipendentemente dall'identità dei mutuatari ⁽³⁾. La presente disposizione si applica ed è monitorata a livello della Banca.
- (15) Tutte le richieste di prestito da parte di mutuatari non collegati di importo superiore al [...] % delle attività ponderate per il rischio della Banca] o qualsiasi prestito che mantenga l'esposizione verso un gruppo (definito come gruppo di mutuatari collegati che rappresentino un unico rischio di credito) superiore al [...] % delle attività ponderate per il rischio della Banca] sono segnalati al fiduciario incaricato del monitoraggio, che, qualora non gli siano state fornite informazioni sufficienti o nel caso in cui le condizioni non appaiano di piena concorrenza, può rinviare di [...] giorni lavorativi la concessione della linea di credito o del prestito. In casi di emergenza questo periodo può essere ridotto a [...] giorni lavorativi, purché siano state fornite al fiduciario informazioni sufficienti. Tale periodo permetterà al fiduciario di segnalare il caso alla Commissione e all'HFSF prima che la Banca adotti una decisione definitiva.
- (16) La politica creditizia fornisce istruzioni chiare sulla ristrutturazione dei prestiti. Specifica quali sono i prestiti ammissibili e in quali circostanze, e indica i termini e le condizioni proponibili ai clienti idonei. Per tutte le attività bancarie greche la Banca assicura che tutte le ristrutturazioni siano finalizzate al miglioramento dei futuri recuperi della Banca, tutelando così l'interesse della medesima. La politica di ristrutturazione non deve pregiudicare in alcun caso la redditività della Banca. A tale scopo, il servizio di gestione dei rischi della Banca è responsabile dello sviluppo e dell'impiego di adeguati meccanismi di segnalazione per quanto riguarda l'efficacia della ristrutturazione, nonché dello svolgimento di analisi approfondite delle migliori pratiche interne e/o esterne, comunicando le conclusioni almeno su base trimestrale alla commissione crediti e alla commissione rischi, proponendo miglioramenti realizzabili delle politiche e dei processi interessati, sorvegliandone l'attuazione e riferendo in merito alla commissione crediti e alla commissione rischi.
- (17) Per tutte le attività bancarie greche la Banca adotta una politica in materia di reclami e contenziosi finalizzata a ottimizzare i recuperi e a impedire qualsiasi discriminazione o trattamento preferenziale nella gestione delle controversie. La Banca garantisce che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ottimizzare i recuperi e tutelare la propria posizione finanziaria a lungo termine. Qualsiasi violazione nell'attuazione della politica summenzionata viene comunicata al fiduciario incaricato del monitoraggio.
- (18) La Banca monitora il rischio di credito attraverso un insieme ben elaborato di allerte e segnalazioni che permettono al servizio di gestione dei rischi di: i) individuare i primi segnali di deterioramento dei prestiti e di eventi di *default*; ii) valutare la recuperabilità del portafoglio prestiti (tra cui, ma non unicamente, fonti alternative di rimborso quali co-obbligati e garanti, nonché garanzie reali costituite oppure disponibili ma non costituite); iii) valutare l'esposizione complessiva della Banca a livello di singolo cliente o di portafoglio; e iv) proporre azioni correttive e migliorative al consiglio di amministrazione, ove necessario. Al fiduciario incaricato del monitoraggio è consentito l'accesso a tali informazioni.

Disposizioni applicabili a mutuatari collegati

- (19) Tutte le disposizioni applicabili a mutuatari collegati si applicano a livello della Banca.
- (20) Nel quadro della politica creditizia una sezione specifica è dedicata alle norme in materia di mutuatari collegati. Tra i mutuatari collegati rientrano dipendenti, azionisti, amministratori, dirigenti e relativi coniugi, figli, fratelli e sorelle, nonché qualsiasi persona giuridica direttamente o indirettamente controllata da dipendenti-chiave (ossia dipendenti che prendono parte al processo decisionale della politica creditizia), azionisti, amministratori o dirigenti e relativi coniugi, figli, fratelli e sorelle. Per estensione, qualsiasi istituzione pubblica od organizzazione controllata dal governo, qualsiasi azienda pubblica o agenzia governativa è considerata un mutuatario collegato. La politica creditizia tratta come mutuatari collegati anche i partiti politici. Particolare attenzione viene prestata alle decisioni riguardanti la ristrutturazione e la svalutazione di prestiti concessi ad attuali o ex dipendenti, amministratori, azionisti, dirigenti e relativi familiari, nonché alle politiche adottate riguardanti l'adeguatezza, la valutazione, la registrazione di ipoteche e l'esecuzione forzata delle garanzie reali sui prestiti. La definizione di mutuatari collegati è stata ulteriormente specificata in un documento a parte.
- (21) Il servizio di gestione dei rischi è responsabile della mappatura di tutti i gruppi collegati di mutuatari che rappresentano un unico rischio di credito, al fine di monitorare adeguatamente la concentrazione del rischio di credito.

⁽¹⁾ Ai fini del presente impegno, il termine «prestiti» è da interpretare *largo sensu* come qualsiasi tipo di finanziamento, per esempio una linea di credito, una garanzia ecc.

⁽²⁾ A titolo di chiarimento, per «altre banche» si intende qualsiasi banca (ente finanziario) al mondo.

⁽³⁾ A titolo di chiarimento, l'impegno riguarda tutti i mutuatari, compresi i clienti privati della Banca.

- (22) In merito ai prestiti a persone fisiche e giuridiche, in base alle migliori pratiche internazionali, la Banca applica valori limite rigorosi, a livello individuale e aggregato, relativi all'importo massimo del prestito che può essere concesso per un unico rischio di credito relativo a mutuatari collegati (qualora ciò sia ammesso dalla normativa greca e dell'UE).
- (23) La Banca monitora separatamente la propria esposizione ai mutuatari collegati, compresi gli enti del settore pubblico e i partiti politici. La concessione di nuovi prestiti ⁽¹⁾ a favore di mutuatari collegati (quota percentuale annua rispetto al capitale azionario Y-1 ⁽²⁾) non deve essere superiore al portafoglio complessivo dei nuovi prestiti concessi in Grecia (quota percentuale annua rispetto al capitale azionario Y-1). Tale impegno deve essere rispettato separatamente per ciascun tipo di mutuatario collegato (dipendenti, azionisti, dirigenti, enti pubblici, partiti politici). Al fine di garantire condizioni di parità nell'economia greca, la valutazione del credito dei mutuatari collegati, nonché le condizioni tariffarie e l'eventuale ristrutturazione loro concesse non devono essere più vantaggiose delle condizioni proposte a mutuatari di natura analoga, ma non collegati. Tale obbligo non si applica ai regimi generali esistenti a beneficio dei dipendenti che prevedono la concessione di prestiti agevolati a loro favore. La Banca riferisce ogni mese in merito all'evolvere di tale esposizione, all'importo dei nuovi prestiti concessi e alle richieste recenti di prestiti superiori al [...] % delle attività ponderate per il rischio della Banca] da trasmettere alla commissione crediti.
- (24) I criteri per la concessione del credito applicati a dipendenti/dirigenti/azionisti non devono essere meno rigorosi di quelli applicati ad altri mutuatari non collegati. Qualora il totale dell'esposizione creditizia verso un singolo dipendente/dirigente/azionista superi un importo pari alla retribuzione fissa di un [...] per i prestiti garantiti e un importo pari alla retribuzione fissa di un [...] per quelli non garantiti, l'esposizione viene immediatamente segnalata al fiduciario incaricato del monitoraggio, che può intervenire e rinviare la concessione del prestito in base alla procedura descritta al capitolo III, paragrafo 25, degli impegni.
- (25) Tutte le richieste di prestito da parte di mutuatari collegati di importo superiore al [...] % delle attività ponderate per il rischio della Banca] o qualsiasi prestito che mantenga un'esposizione a favore di un gruppo (definito come un gruppo di mutuatari collegati che rappresentino un unico rischio di credito) superiore al [...] % delle attività ponderate per il rischio della Banca] sono segnalati al fiduciario che, qualora non gli siano state fornite informazioni sufficienti o nel caso in cui le condizioni non appaiano di piena concorrenza, può rinviare di [...] giorni lavorativi la concessione della linea di credito o del prestito. In casi di emergenza questo periodo può essere ridotto a [...] giorni lavorativi, purché siano state fornite al fiduciario informazioni sufficienti. Tale periodo permetterà al fiduciario di segnalare il caso alla Commissione e all'HFSF prima che la Banca adotti una decisione definitiva.
- (26) La ristrutturazione di prestiti riguardanti mutuatari collegati deve rispettare gli stessi requisiti previsti in relazione ai mutuatari non collegati. Inoltre, occorre esaminare e, se necessario, migliorare politiche e quadri vigenti in materia di gestione delle «attività tossiche». Tuttavia, andranno segnalati separatamente i prestiti ristrutturati dei mutuatari collegati, raggruppati almeno per classe di prestito e tipologia di mutuatario collegato.

Sezione C. Altre limitazioni

- (27) **Divieto di distribuire dividendi e cedole, divieto di esercitare opzioni di acquisto, divieto di riacquisto e divieto di riscatto:** salvo deroghe concesse dalla Commissione, la Repubblica ellenica si impegna affinché:
- la Banca non effettui pagamenti di cedole su strumenti ibridi di capitale (o su qualsiasi altro strumento per cui il pagamento di cedole è discrezionale) né di dividendi su strumenti di fondi propri e di debito subordinato, a meno che non vi sia un obbligo di legge in tal senso. [...] La Banca non mobiliti riserve per mettersi in tale condizione. In caso di dubbi in merito all'esistenza di un obbligo di legge, ai fini del presente impegno, la Banca chiederà alla Commissione l'autorizzazione al proposto pagamento della cedola o del dividendo;
 - la Banca non riacquisti alcuno dei propri titoli azionari né eserciti l'opzione di acquisto su tali strumenti di fondi propri e di debito subordinato;
 - né riacquisti strumenti di capitale ibridi.
- (28) **Divieto di acquisizione:** la Repubblica ellenica si impegna affinché la Banca non acquisisca partecipazioni in alcuna impresa, né mediante trasferimento di attività né mediante trasferimento di azioni. Tale divieto riguarda sia le imprese che hanno la forma giuridica di una società sia gli insiemi di attività che costituiscono un'impresa ⁽³⁾.

⁽¹⁾ A titolo di chiarimento, tra i nuovi prestiti concessi rientrano anche il rinnovo e la ristrutturazione dei prestiti esistenti.

⁽²⁾ A titolo di chiarimento, per «quota percentuale annua rispetto al capitale azionario Y-1» si intendono i nuovi prestiti concessi espressi in percentuale del capitale azionario al termine dell'esercizio precedente. L'importo delle attività ponderate per il rischio è quello al termine dell'esercizio.

⁽³⁾ A titolo di chiarimento e ai fini del presente impegno, le attività di *private equity*/capitale di rischio della Banca sono escluse dall'ambito dell'impegno. A questo riguardo, la Banca formulerà una richiesta formale alla Commissione, comprendente un piano aziendale per tali attività.

- i. **Esenzione che richiede l'approvazione preliminare della Commissione:** nonostante il divieto, la Banca può, dopo aver ottenuto l'approvazione della Commissione e, ove necessario, su proposta dell'HFSF, acquisire imprese e società qualora necessario in circostanze eccezionali per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire un'effettiva concorrenza.
 - ii. **Esenzione che non richiede l'approvazione preliminare della Commissione:** la Banca può acquisire partecipazioni in imprese, a condizione che:
 - a. il prezzo di acquisto pagato dalla Banca per le acquisizioni sia inferiore a [...] % del totale dello stato patrimoniale ⁽¹⁾ della Banca alla data di efficacia degli impegni ⁽²⁾; e
 - b. i prezzi di acquisto cumulativi pagati dalla Banca per tutte le suddette acquisizioni a decorrere dalla data di efficacia degli impegni fino alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori al [...] % del totale dello stato patrimoniale della Banca alla data di efficacia degli impegni.
 - iii. **Attività non rientranti nel divieto di acquisizione:** il divieto di acquisizione non riguarda acquisizioni avvenute nel normale svolgimento dell'attività bancaria nell'ambito della gestione dei crediti esistenti verso imprese in difficoltà.
- (29) **Divieto di pubblicità:** la Repubblica ellenica si impegna affinché la Banca si astenga da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno della Repubblica ellenica.

CAPITOLO IV FIDUCIARIO INCARICATO DEL MONITORAGGIO

- (1) La Repubblica ellenica si impegna affinché la Banca modifichi e proroghi fino alla fine del periodo di ristrutturazione il mandato del fiduciario approvato dalla Commissione e nominato dalla Banca il 16 gennaio 2013. La Banca estenderà inoltre l'ambito del mandato al monitoraggio i) del piano di ristrutturazione e ii) di tutti gli impegni di cui al presente elenco.
- (2) Quattro settimane dopo la data di efficacia degli impegni la Repubblica ellenica trasmetterà alla Commissione le condizioni complete del mandato modificato, che dovranno includere tutte le disposizioni necessarie affinché il fiduciario possa adempiere ai suoi compiti ai sensi dei presenti impegni.
- (3) Ulteriori disposizioni riguardanti il fiduciario sono specificate in un documento separato.

La segretaria generale

Christina PAPAKONSTANTINOU

⁽¹⁾ A titolo di chiarimento e ai fini del presente impegno, il totale dello stato patrimoniale è uguale al totale delle attività della Banca.

⁽²⁾ A titolo di chiarimento, qualora l'approvazione della Commissione dell'esenzione dal divieto di acquisizione venga concessa ai sensi del capitolo III, paragrafo 28, punto i), degli impegni, lo stato patrimoniale della Banca alla data di efficacia degli impegni verrà calcolato in modo da includere anche le attività dei soggetti acquisiti o le attività acquisite alla data di acquisizione.

Appendice I.

PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER LE OPERAZIONI NAZIONALI GRECHE

Crescita annua in % (salvo indicazione contraria)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tasso di crescita cumulo 2013-2017
PIL reale	- 6,4	- 4,2	0,6	2,9	3,7	3,5	6,4
Crescita nominale dei prestiti in Grecia	- 6,4	- 4,2	0,6	2,9	3,7	3,5	6,4
Deflatore del PIL	- 0,8	- 1,1	- 0,4	0,4	1,1	1,3	1,3
Prezzi degli immobili	- 11,7	- 10	- 5	0	2	3,5	
Reddito disponibile nominale delle famiglie	- 8,8	- 9,5	- 0,3	- 0,4	2,6	3,6	- 4,5
Depositi del settore privato	- 7	1,3	1	3,4	5	5	16,6
Disoccupazione (%)	24,2	27	26	24	21	18,6	
Tasso di rifinanziamento presso la BCE (%)	0,75	0,5	0,5	1	1,5	1,75	
Picco dei prestiti in sofferenza			2° semestre 2014				
Euribor 3 mesi (media, %)		0,24	0,43	0,75	1,25	1,80	
Accesso ai mercati dei capitali — operazioni di pronti contro termine		Sì — Nessun tetto					
Accesso al mercato dei capitali — titoli garantiti/titoli senior non garantiti		Sì — Fino a 500 milioni di EUR ciascuno	Sì — Fino a 1 miliardo di EUR ciascuno	Sì — Nessun tetto			

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>.

Regolamento n. 95 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale [2015/1093]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 4 della serie di modifiche 03 — data di entrata in vigore: 10 giugno 2014

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Specifiche e prove
6. Modifica del tipo di veicolo
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Cessazione definitiva della produzione
10. Disposizioni transitorie
11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

- 1 Notifica
- 2 Esempi di marchi di omologazione
- 3 Procedura per la determinazione del punto H e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore
- 4 Procedura per la prova d'urto
- 5 Caratteristiche della barriera mobile deformabile
- 6 Descrizione tecnica del manichino da utilizzare nella prova d'urto laterale
- 7 Installazione del manichino da utilizzare nella prova d'urto laterale
- 8 Prova parziale
- 9 Procedure di prova per la protezione degli occupanti dei veicoli funzionanti a elettricità da contatti con elementi ad alta tensione e dalla fuoriuscita di elettroliti

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento riguarda il comportamento in caso di urto laterale della struttura dell'abitacolo dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ ⁽¹⁾ in cui il punto «R» del sedile più basso è situato a una distanza dal suolo non superiore a 700 mm quando il veicolo si trova nella condizione corrispondente alla massa di riferimento di cui al punto 2.10 del presente regolamento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento della struttura dell'abitacolo in caso di urto laterale.
- 2.2. «tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per quanto riguarda caratteristiche essenziali quali:
 - 2.2.1. la lunghezza, la larghezza e l'altezza libera dal suolo del veicolo, nella misura in cui incidono negativamente sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
 - 2.2.2. la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo, nella misura in cui incidono negativamente sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
 - 2.2.3. le linee e le dimensioni interne dell'abitacolo e il tipo di sistemi di protezione, nella misura in cui incidono negativamente sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
 - 2.2.4. la posizione del motore (anteriore, posteriore o centrale) e il suo orientamento (trasversale o longitudinale), nella misura in cui incidono negativamente sui risultati della prova d'urto del presente regolamento;
 - 2.2.5. la massa a vuoto, nella misura in cui incide negativamente sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
 - 2.2.6. le finiture interne o gli accessori opzionali, nella misura in cui incidono negativamente sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
 - 2.2.7. il tipo di sedile o di sedili anteriori e la posizione del punto «R», nella misura in cui incidono negativamente sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
 - 2.2.8. l'ubicazione del sistema ricaricabile di accumulo dell'energia (REESS), nella misura in cui incide negativamente sui risultati della prova d'urto prescritta dal presente regolamento;
- 2.3. «abitacolo», lo spazio destinato agli occupanti e compreso tra il tetto, il pavimento, le pareti laterali, le porte, i vetri esterni, la paratia anteriore e il piano della paratia posteriore oppure il piano di appoggio dello schienale dei sedili posteriori;
 - 2.3.1. «abitacolo in rapporto alla protezione degli occupanti», lo spazio destinato agli occupanti, delimitato da tetto, pavimento, pareti laterali, porte, vetri esterni, paratia anteriore e piano della paratia posteriore o piano di appoggio dello schienale dei sedili posteriori;
 - 2.3.2. «abitacolo in rapporto alla valutazione della sicurezza elettrica», lo spazio destinato agli occupanti, delimitato da tetto, pavimento, pareti laterali, porte, vetri esterni, paratia anteriore e posteriore o sponda posteriore e dalle barriere e carter di protezione elettrica che servono a proteggere gli occupanti dal contatto diretto con parti ad alta tensione;
- 2.4. «punto R» o «punto di riferimento del sedile», il punto di riferimento indicato dal costruttore del veicolo che:
 - 2.4.1. presenta coordinate determinate in relazione alla struttura del veicolo;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

- 2.4.2. corrisponde alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida o la posizione d'uso più bassa e più arretrata specificata dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere previsto;
- 2.5. «punto H», il punto determinato conformemente all'allegato 3 del presente regolamento;
- 2.6. «capacità del serbatoio del carburante», la capacità del serbatoio indicata dal costruttore del veicolo;
- 2.7. «piano trasversale», un piano verticale perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo;
- 2.8. «sistema di protezione», i dispositivi intesi a trattenere e/o proteggere gli occupanti;
- 2.9. «tipo di sistema di protezione», una categoria di dispositivi di protezione che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:
- tecnologia,
- geometria,
- materiali costitutivi;
- 2.10. «massa di riferimento», la massa a vuoto del veicolo maggiorata di 100 kg (corrispondenti alla massa del manichino utilizzato nella prova d'urto laterale con i relativi strumenti);
- 2.11. «massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia senza conducente, passeggeri o carico, con il serbatoio del carburante riempito al 90 % della sua capacità e i normali attrezzi e la ruota di scorta eventualmente presenti a bordo;
- 2.12. «barriera mobile deformabile», il dispositivo contro il quale urta il veicolo sottoposto alla prova, formato da un carrello e da un dispositivo d'urto;
- 2.13. «dispositivo d'urto», la parte destinata all'urto montata sulla parte anteriore della barriera mobile deformabile;
- 2.14. «carrello», un telaio su ruote in grado di scorrere lungo il proprio asse longitudinale fino al punto dell'impatto. Il dispositivo d'urto è montato sulla parte anteriore del carrello;
- 2.15. «alta tensione», la classificazione di un componente o circuito elettrico se il valore quadratico medio (rms) della tensione di esercizio è $> 60 \text{ V}$ e $\leq 1\,500 \text{ V}$ in corrente continua (CC) o $> 30 \text{ V}$ e $\leq 1\,000 \text{ V}$ in corrente alternata (CA);
- 2.16. «sistema ricaricabile di accumulo dell'energia (REESS)», il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia che fornisce l'energia elettrica per la propulsione;
- 2.17. «barriera di protezione elettrica», parte che protegge da qualsiasi contatto diretto con le parti ad alta tensione;
- 2.18. «motopropulsore elettrico», il circuito elettrico comprendente il motore o i motori di trazione ed eventualmente il REESS, il sistema di conversione dell'energia elettrica, i convertitori elettronici, i relativi cablaggi e connettori e il sistema di accoppiamento per caricare il REESS;
- 2.19. «parti sotto tensione», le parti conduttrici destinate, in normali condizioni d'uso, a caricarsi elettricamente;
- 2.20. «parte conduttrice esposta», parte conduttrice che può essere toccata se ricorre il grado di protezione IPXXB e che si carica elettricamente in condizioni di isolamento difettose. Sono comprese le parti poste sotto una protezione che può essere rimossa senza l'ausilio di attrezzi;
- 2.21. «contatto diretto», il contatto di persone con parti ad alta tensione;

- 2.22. «contatto indiretto», il contatto di persone con parti conduttrici esposte;
- 2.23. «protezione IPXXB», la protezione dal contatto con parti ad alta tensione data da una barriera o da un carter di protezione elettrica e sottoposta a prova usando un dito di prova articolato (IPXXB) come descritto nell'allegato 9, punto 4;
- 2.24. «tensione di esercizio», il valore quadratico medio (rms) più elevato della tensione di un circuito elettrico, stabilito dal costruttore, che può essere rilevato tra qualsiasi parte conduttrice in condizioni di circuito aperto o in condizioni di esercizio normali. Se il circuito elettrico è suddiviso in più circuiti per isolamento galvanico, la tensione d'esercizio è definita per ciascun circuito separato;
- 2.25. «sistema di accoppiamento per caricare il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia (REESS)», il circuito elettrico impiegato per caricare il REESS da una fonte di energia elettrica esterna, inclusa la presa del veicolo;
- 2.26. «telaio elettrico», una serie di parti conduttrici, collegate elettricamente, il cui potenziale elettrico è preso come valore di riferimento;
- 2.27. «circuito elettrico», un insieme di parti ad alta tensione tra loro interconnesse, destinato a caricarsi elettricamente in condizioni di funzionamento normale;
- 2.28. «sistema di conversione dell'energia elettrica», un sistema (ad esempio pila a combustibile) che produce e fornisce energia elettrica per la trazione elettrica;
- 2.29. «convertitore elettronico», un dispositivo capace di controllare e/o convertire l'energia elettrica per la trazione elettrica;
- 2.30. «carter», parte che racchiude le unità interne e le protegge da qualsiasi contatto diretto;
- 2.31. «bus ad alta tensione», il circuito elettrico, comprendente il sistema di accoppiamento per caricare il REESS, che funziona ad alta tensione;
- 2.32. «isolante solido», il rivestimento isolante del cablaggio che copre le parti ad alta tensione prevenendo il contatto diretto con esse. Comprende le protezioni che isolano le parti dei connettori ad alta tensione e le vernici o pitture isolanti;
- 2.33. «sezionatore automatico», un dispositivo che, se attivato, separa galvanicamente le fonti di energia elettrica dal resto del circuito ad alta tensione del motopropulsore elettrico;
- 2.34. «batteria di trazione di tipo aperto», un tipo di batteria che ha bisogno di un liquido e che produce idrogeno rilasciato nell'atmosfera.
- 2.35. «sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica», un sistema che blocca le porte in modo automatico quando il veicolo raggiunge una determinata velocità prefissata oppure in presenza di eventuali altre condizioni stabilite dal costruttore;
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. La domanda di omologazione relativa a un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
- 3.2. La domanda deve essere corredata dei documenti seguenti in triplice copia e delle seguenti informazioni:
- 3.2.1. una descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la sua struttura, le dimensioni, le linee e i materiali costitutivi;
- 3.2.2. fotografie e/o schemi e disegni del veicolo che ritraggano le parti anteriore, laterale e posteriore del tipo di veicolo e i particolari costruttivi della parte laterale della struttura;

- 3.2.3. dati sulla massa del veicolo definita al punto 2.11 del presente regolamento;
- 3.2.4. le linee e le dimensioni interne dell'abitacolo;
- 3.2.5. per il lato pertinente, una descrizione degli accessori interni e dei sistemi di protezione installati sul veicolo;
- 3.2.6. una descrizione generale del tipo di fonte di energia elettrica, della sua ubicazione e del motopropulsore elettrico (ad esempio ibrido, elettrico).
- 3.3. Chi presenta la domanda di omologazione può allegare tutti i dati e i risultati di prove effettuate che consentano di stabilire con sufficiente esattezza che i veicoli prototipo possono soddisfare i requisiti previsti.
- 3.4. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
- 3.4.1. Alle prove può essere accettato un veicolo non munito di tutti gli elementi del tipo purché si possa dimostrare che l'assenza di tali elementi non ha effetti negativi sulle prestazioni prescritte nel presente regolamento.
- 3.4.2. Spetta a chi chiede l'omologazione dimostrare che l'applicazione del precedente punto 3.4.1 è compatibile con le prescrizioni del presente regolamento.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Si rilascia l'omologazione se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5.
- 4.2. In caso di dubbio, all'atto della verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni del presente regolamento si deve tenere in debita considerazione qualsiasi dato o risultato delle prove fornito dal costruttore che possa essere utile per convalidare la prova di omologazione effettuata dal servizio tecnico.
- 4.3. A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
- 4.4. Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati dalle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento corredata di fotografie e/o schemi e disegni, forniti dal richiedente l'omologazione, di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o ripiegati secondo tale formato o in scala adeguata.
- 4.5. Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere saldamente apposto, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
- 4.5.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione; ⁽¹⁾
- 4.5.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio descritto al punto 4.5.1.

⁽¹⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

- 4.6. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato in applicazione di un altro o di diversi altri regolamenti allegati all'accordo nello stesso paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al precedente punto 4.5.1; in questo caso il numero del regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti applicati per l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.5.1.
- 4.7. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 4.8. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.
- 4.9. Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.
5. SPECIFICHE E PROVE
- 5.1. I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 4 del presente regolamento.
- 5.1.1. La prova sarà eseguita sul lato del conducente, a meno che un'eventuale costruzione asimmetrica possa influire sulle prestazioni in caso di urto laterale. In tale caso, previo accordo tra il costruttore e l'autorità di omologazione si può ricorrere alle alternative di cui al punto 5.1.1.1 o 5.1.1.2.
- 5.1.1.1. Il costruttore fornisce all'autorità incaricata dell'omologazione i dati relativi alla compatibilità delle prestazioni relativamente al lato del conducente, quando la prova viene effettuata su quel lato.
- 5.1.1.2. Se nutre dubbi sulla costruzione del veicolo, l'autorità di omologazione può decidere di eseguire la prova sul lato opposto a quello del conducente, nel caso in cui tale lato sia considerato il più sfavorevole.
- 5.1.2. Previa consultazione del costruttore, il servizio tecnico può richiedere che la prova venga effettuata collocando il sedile in una posizione diversa da quella indicata al punto 5.5.1 dell'allegato 4. Tale posizione deve essere precisata nel verbale di prova. ⁽¹⁾
- 5.1.3. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se sono soddisfatte le condizioni di cui ai seguenti punti 5.2 e 5.3.
- 5.2. Criteri di prestazione
- I veicoli muniti di motore a combustione interna devono essere conformi anche alle prescrizioni del punto 5.3.7. Questa condizione può essere soddisfatta mediante una prova d'urto distinta eseguita dietro richiesta del costruttore previa convalida da parte del servizio tecnico, purché i componenti elettrici non incidano sulle prestazioni del tipo di veicolo in materia di protezione degli occupanti quale definita ai punti da 5.2.1 a 5.3.5 del presente regolamento. In questo caso occorre verificare quanto prescritto dal punto 5.3.7 in base ai metodi di cui all'allegato 4 del presente regolamento, esclusi i punti 6 e 7 e le appendici 1 e 2. Il manichino per l'urto laterale, però, deve essere installato sul sedile anteriore situato sul lato dell'urto.
- 5.2.1. I criteri di prestazione determinati per la prova d'urto in conformità all'allegato 4, appendice 1, del presente regolamento devono soddisfare le seguenti condizioni:
- 5.2.1.1. Il criterio di prestazione relativo alla testa (HPC) deve essere inferiore o uguale a 1 000; se non c'è contatto con la testa l'HPC non va misurato o calcolato, ma va registrata l'indicazione «nessun contatto con la testa».

⁽¹⁾ Ai fini delle prescrizioni per la prova, fino al 30 settembre 2000 il senso delle regolazioni longitudinali normali è limitato in modo che il punto H sia compreso entro i limiti di apertura della porta.

5.2.1.2. I criteri di prestazione prescritti per il torace sono:

- a) criterio di deformazione delle costole (RDC) pari o inferiore a 42 mm;
- b) criterio viscoso (VC) pari o inferiore a 1,0 m/s.

Per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data indicata al punto 10.2 del presente regolamento, il valore $V \cdot C$ non è considerato un criterio determinante per l'esito della prova di omologazione, ma deve comunque essere registrato nel verbale di prova e conservato dalle autorità preposte all'omologazione. Dopo il periodo transitorio, il valore VC di 1,0 m/sec si applica come criterio determinante per l'esito della prova, a meno che le parti contraenti che applicano il presente regolamento non decidano altrimenti.

5.2.1.3. Il criterio di prestazione prescritto per il bacino è:

forza massima sulla sinfisi pubica (PSPF) inferiore o uguale a 6 kN.

5.2.1.4. Il criterio di prestazione prescritto per l'addome è:

forza massima sull'addome (APF) pari o inferiore a una forza interna di 2,5 kN (equivalente a una forza esterna di 4,5 kN).

5.3. Prescrizioni particolari

5.3.1. Durante la prova le porte non devono aprirsi.

5.3.1.1. Nel caso dei sistemi di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica installati facoltativamente e/o che possono essere disattivati dal conducente, questa prescrizione deve essere verificata mediante una delle due procedure di prova che seguono, a scelta del costruttore:

5.3.1.1.1. se la prova ha luogo conformemente all'allegato 4, punto 5.2.2.1, il costruttore deve anche dimostrare, in modo soddisfacente per il servizio tecnico (ad esempio in base a dati interni del costruttore), che in assenza del sistema o quando il sistema è disattivato nessuna porta si aprirà in caso di urto;

5.3.1.1.2. se la prova ha luogo conformemente all'allegato 4, punto 5.2.2.2, il costruttore deve anche dimostrare il rispetto delle prescrizioni relative al carico inerziale di cui al punto 6.1.4 della serie di modifiche 03 del regolamento n. 11 per quanto concerne le porte laterali non bloccate del lato non interessato dall'urto.

5.3.2. Dopo l'impatto, le porte laterali del lato non interessato dall'urto non devono risultare bloccate.

5.3.2.1. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica, le porte devono essere bloccate prima dell'istante dell'impatto e sbloccate dopo l'impatto almeno sul lato non interessato dall'urto.

5.3.2.2. Nel caso dei sistemi di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica installati facoltativamente e/o che possono essere disattivati dal conducente, questa prescrizione deve essere verificata mediante una delle due procedure di prova che seguono, a scelta del costruttore:

5.3.2.2.1. se la prova ha luogo conformemente all'allegato 4, punto 5.2.2.1, il costruttore deve anche dimostrare, in modo soddisfacente per il servizio tecnico (ad esempio in base a dati interni del costruttore), che in assenza del sistema o quando il sistema è disattivato le porte laterali del lato non interessato dall'urto non siano bloccate dopo l'impatto;

5.3.2.2.2. se la prova ha luogo conformemente all'allegato 4, punto 5.2.2.2, il costruttore deve anche dimostrare che in caso di applicazione del carico inerziale di cui al punto 6.1.4 della serie di modifiche 03 del regolamento n. 11, le porte laterali non bloccate del lato non interessato dall'urto restino non bloccate.

- 5.3.3. Dopo l'urto, senza l'impiego di attrezzi deve essere possibile:
- 5.3.3.1. aprire un numero sufficiente di porte progettate per la normale entrata e uscita degli occupanti ed eventualmente inclinare gli schienali dei sedili o i sedili stessi per consentire l'uscita di tutti gli occupanti;
 - 5.3.3.2. liberare il manichino dal sistema di protezione;
 - 5.3.3.3. rimuovere il manichino dal veicolo.
- 5.3.4. Non deve staccarsi nessun dispositivo interno o componente che aumenti in maniera evidente il rischio di lesioni provocate da sporgenze o spigoli vivi.
- 5.3.5. Sono ammesse rotture dovute a una deformazione permanente, a condizione che non aumentino il rischio di lesioni per gli occupanti.
- 5.3.6. Se, dopo la collisione, si verifica una perdita continua di liquido dall'impianto di alimentazione del carburante, questa non deve superare 30 g/min. Se il liquido che fuoriesce dal suddetto impianto si mescola con liquidi provenienti da altri circuiti e se i vari liquidi non possono essere facilmente separati e individuati, nella valutazione della perdita continua si tiene conto di tutti i liquidi raccolti.
- 5.3.7. Successivamente alla prova effettuata secondo la procedura di cui all'allegato 4 del presente regolamento, il motopropulsore elettrico che funziona ad alta tensione e i componenti e i sistemi ad alta tensione collegati galvanicamente al bus ad alta tensione del motopropulsore elettrico devono soddisfare i seguenti requisiti:

5.3.7.1. Protezione dallo shock elettrico

Dopo l'urto deve essere soddisfatto almeno uno dei quattro criteri specificati ai punti da 5.3.7.1.1 a 5.3.7.1.4.2.

Se il veicolo è dotato della funzione di sezionamento automatico oppure di uno o più dispositivi che separano galvanicamente il circuito del motopropulsore elettrico durante la guida, almeno uno dei seguenti criteri deve applicarsi al circuito sezionato o a ciascun circuito separato singolarmente dopo l'attivazione della funzione di sezionamento.

Tuttavia i criteri definiti al punto 5.3.7.1.4 non si applicano nel caso in cui più potenziali elettrici di una parte del bus ad alta tensione non siano protetti alle condizioni di protezione IPXXB.

Se la prova viene effettuata con una o più parti del sistema ad alta tensione non caricate elettricamente, la protezione dallo shock elettrico va dimostrata per la parte o le parti in questione secondo quanto prescritto al punto 5.3.7.1.3 o 5.3.7.1.4.

Per il sistema di accoppiamento per la ricarica del REESS, che nelle condizioni di guida non è alimentato, deve essere soddisfatto almeno uno dei quattro criteri specificati ai punti da 5.3.7.1.1 a 5.3.7.1.4.

5.3.7.1.1. Assenza di alta tensione

Le tensioni V_b , V_1 e V_2 dei bus ad alta tensione devono essere pari o inferiori a 30 V CA o 60 V CC, secondo quanto precisato al punto 2 dell'allegato 9.

5.3.7.1.2. Basso livello di energia elettrica

L'energia totale (TE) dei bus ad alta tensione, misurata secondo il procedimento di prova di cui al punto 3 dell'allegato 9 con la formula a), deve essere inferiore a 2,0 joule. In alternativa l'energia totale (TE) può essere calcolata sulla base della tensione misurata V_b del bus ad alta tensione e della capacità dei condensatori X (C_x), secondo quanto indicato dal costruttore in base alla formula b) di cui al punto 3 dell'allegato 9.

Anche l'energia immagazzinata nei condensatori Y (TE_{y1} , TE_{y2}) deve essere inferiore a 2,0 joule. Questo valore va calcolato misurando le tensioni V_1 e V_2 dei bus ad alta tensione e del telaio elettrico e la capacità dei condensatori Y indicata dal costruttore in base alla formula c) di cui al punto 3 dell'allegato 9.

5.3.7.1.3. Protezione fisica

Per la protezione dal contatto diretto con parti ad alta tensione deve essere assicurato il grado di protezione IPXXB.

Inoltre, per la protezione dallo shock elettrico che potrebbe derivare da un contatto indiretto, la resistenza tra tutte le parti conduttrici esposte e il telaio elettrico deve essere inferiore a 0,1 ohm quando il flusso di corrente è di almeno 0,2 ampere.

Questo requisito è soddisfatto se il collegamento galvanico è stato effettuato mediante saldatura.

5.3.7.1.4. Resistenza di isolamento

Devono essere rispettati i criteri di cui ai punti 5.3.7.1.4.1 e 5.3.7.1.4.2.

La misurazione deve essere eseguita conformemente al punto 5 dell'allegato 9.

5.3.7.1.4.1. Motopropulsore elettrico composto da bus separati a CC o a CA

Se i bus ad alta tensione a CA e i bus ad alta tensione a CC sono galvanicamente isolati gli uni dagli altri, la resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (R_i quale definita all'allegato 9, punto 5) deve avere un valore minimo pari a 100 Ω/V della tensione di esercizio per i bus a CC e un valore minimo pari a 500 Ω/V della tensione di esercizio per i bus a CA.

5.3.7.1.4.2. Motopropulsore elettrico comprendente bus a CC e a CA tra loro associati

Se i bus ad alta tensione a CA e i bus ad alta tensione a CC sono collegati galvanicamente, la resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (R_i quale definita all'allegato 9, punto 5) deve avere un valore minimo pari a 500 Ω/V della tensione di esercizio.

Se tuttavia è garantito il grado di protezione IPXXB per tutti i bus ad alta tensione a CA o se la tensione della CA è pari o inferiore a 30 V dopo l'urto del veicolo, la resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico (R_i quale definita all'allegato 9, punto 5) deve avere un valore minimo pari a 100 Ω/V della tensione di esercizio.

5.3.7.2. Fuoriuscita di elettroliti

Nei 30 minuti successivi all'urto non devono verificarsi fuoriuscite di elettroliti dal REESS all'interno dell'abitacolo, mentre all'esterno dell'abitacolo la fuoriuscita di elettroliti dal REESS non deve superare il 7 %, salvo nel caso delle batterie di trazione di tipo aperto. Per queste ultime, la fuoriuscita di elettroliti all'esterno dell'abitacolo non deve superare il 7 % per un massimo di 5,0 litri.

Il costruttore deve dimostrare il rispetto delle prescrizioni del punto 6 dell'allegato 9.

5.3.7.3. Mantenimento in posizione del REESS

Il REESS ubicato all'interno dell'abitacolo deve restare nella sede di installazione e i suoi componenti devono rimanere entro i limiti del sistema ricaricabile di accumulo dell'energia.

Nessuna parte del REESS situata al di fuori dell'abitacolo ai fini della valutazione della sicurezza elettrica deve penetrare nell'abitacolo durante o dopo la prova d'urto.

Il costruttore deve dimostrare il rispetto delle prescrizioni del punto 7 dell'allegato 9.

6. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO

6.1. Ogni eventuale modifica della struttura, del numero e tipo di sedili, dei rivestimenti e degli accessori interni, della posizione degli organi di comando del veicolo o di parti meccaniche che possono influire sulla capacità di assorbimento dell'energia della parte laterale del veicolo deve essere segnalata all'autorità di omologazione. Tale autorità può quindi:

6.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischino di avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

6.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove;

6.1.2.1. ogni eventuale modifica del veicolo che incida sulla forma generale della sua struttura o variazione della massa di riferimento superiore all'8 % che, secondo l'autorità, potrebbe avere notevoli ripercussioni sui risultati delle prove implica la ripetizione della prova descritta all'allegato 4;

6.1.2.2. qualora il servizio tecnico, previa consultazione del costruttore del veicolo, ritenga che le modifiche apportate a un tipo di veicolo non siano tali da giustificare la ripetizione di una prova completa, si può ricorrere a una prova parziale; ciò accade ad esempio quando la massa di riferimento differisce da quella del veicolo originario di una percentuale non superiore all'8 % o quando il numero dei sedili anteriori rimane invariato; le variazioni del tipo di sedile o delle finiture interne non comportano automaticamente una ripetizione della prova completa; nell'allegato 8 è fornito un esempio di come affrontare il problema.

6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione della modifica, devono essere comunicati con la procedura di cui al precedente punto 4.4 alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

6.3. L'autorità di omologazione che rilascia un'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie ad ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo prescritte per la conformità della produzione sono quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni:

7.1. Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo da essere conforme al tipo omologato e rispettare quindi i requisiti di cui al punto 5.

7.2. Il titolare dell'omologazione è tenuto ad assicurare che per ciascun tipo di veicolo vengano effettuate almeno le prove concernenti l'esecuzione delle misurazioni.

7.3. L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Di norma tali verifiche devono avere cadenza biennale.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 7.1 o se il veicolo o i veicoli prescelti non superano i controlli prescritti dal punto 7.2.

8.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità informa le altre parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1. A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 1 alla serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare l'omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 alla serie di modifiche 02.

10.2. Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione del tipo solo a tipi di veicolo che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

10.3. Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima messa in circolazione) di veicoli non conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02.

10.4. Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 1 alla serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo ai tipi di veicolo conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 alla serie di modifiche 02.

10.5. Trascorsi 84 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 1 alla serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima messa in circolazione) di veicoli non conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dal supplemento 1 alla serie di modifiche 02.

10.6. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

10.7. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore ufficiale della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l'omologazione solo ai tipi di veicolo che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

Tuttavia, nel caso dei veicoli dotati di motopropulsore elettrico funzionante ad alta tensione, è concesso un ulteriore periodo di 12 mesi a condizione che il costruttore dimostri, in termini soddisfacenti per il servizio tecnico, che il veicolo prevede livelli di sicurezza equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

10.8. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l'estensione di omologazioni rilasciate a norma della precedente serie di modifiche al presente regolamento quando l'estensione non comporta alcuna modifica al sistema di propulsione del veicolo.

Trascorsi tuttavia 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, non possono essere rilasciate estensioni delle omologazioni, rilasciate ai sensi di serie di modifiche precedenti al presente regolamento, a veicoli dotati di motopropulsore elettrico ad alta tensione.

10.9. Se al momento dell'entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento vigono prescrizioni nazionali che disciplinano la sicurezza di veicoli con motopropulsore elettrico funzionante ad alta tensione, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l'omologazione nazionale di tali veicoli non conformi alle prescrizioni nazionali, a meno che non si tratti di veicoli omologati a norma della serie di modifiche 03 al presente regolamento.


- 10.10. Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l'omologazione nazionale o regionale nonché la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima messa in circolazione) di un veicolo con motopropulsore elettrico ad alta tensione non conforme alle prescrizioni della serie di modifiche 03 al presente regolamento.
- 10.11. Le omologazioni dei veicoli a norma della serie di modifiche 02 al presente regolamento non interessate dalla serie di modifiche 03 rimangono valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.
- 10.12. Fino a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 03 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni ai sensi della serie di modifiche 03 al presente regolamento senza considerare le disposizioni del supplemento 3.
11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione cui devono essere inviati le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni concesse in altri paesi.

ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: Nome dell'amministrazione

.....

Relativa a ⁽²⁾: rilascio dell'omologazione
 estensione dell'omologazione
 rifiuto dell'omologazione
 revoca dell'omologazione
 cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale conformemente al regolamento n. 95.

Omologazione n. Estensione n.

1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale del veicolo a motore:
2. Tipo di veicolo:
3. Nome e indirizzo del costruttore:
4. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
5. Veicolo presentato per l'omologazione in data:
6. Manichino utilizzato per le prove di urto laterale ES-1/ES-2 ⁽³⁾:
7. Ubicazione della fonte di energia elettrica:
8. Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione:
9. Data del verbale di prova:
10. Numero del verbale di prova:
11. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata ⁽²⁾:
12. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo:
13. Luogo:
14. Data:
15. Firma:
16. Alla presente notifica è allegato l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta.

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).


⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. il punto 4.5 del presente regolamento)




a = 8 mm min.

L'apposizione su un veicolo di questo marchio indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale, nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 95 e con il numero di omologazione 031424. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 95 modificato dalla serie di modifiche 03.

MODELLO B

(cfr. il punto 4.6 del presente regolamento)



a = 8 mm min.

L'apposizione su un veicolo di questo marchio indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 95 e n. 24. ⁽¹⁾ Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, tanto il regolamento n. 95 che il regolamento n. 24 includevano una serie di modifiche 03.

⁽¹⁾ Nel secondo caso, il numero è fornito a mero titolo esemplificativo.

ALLEGATO 3

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore ⁽¹⁾

Appendice 1 — Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H) ⁽¹⁾

Appendice 2 — Sistema di riferimento tridimensionale ⁽¹⁾

Appendice 3 — Dati di riferimento relativi ai posti a sedere ⁽¹⁾

—

⁽¹⁾ Il procedimento è descritto nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

ALLEGATO 4

PROCEDURA PER LA PROVA D'URTO

1. IMPIANTI

1.1. Area di prova

L'area in cui si svolge la prova deve essere sufficientemente ampia da accogliere il sistema di propulsione della barriera mobile deformabile e da consentire lo spostamento del veicolo che ha subito l'urto dopo la prova, nonché il montaggio dell'apparecchiatura di prova. La zona in cui avvengono l'urto del veicolo e il relativo spostamento deve essere orizzontale, piana e non inquinata, rappresentativa di una normale superficie stradale asciutta e non inquinata.

2. CONDIZIONI DI PROVA

2.1. Il veicolo sottoposto alla prova deve essere fermo.

2.2. La barriera mobile deformabile deve presentare le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del presente regolamento; le prescrizioni per l'esame sono riportate nelle appendici dell'allegato 5. La barriera mobile deformabile deve essere munita di un dispositivo atto a impedire un secondo impatto sul veicolo già sottoposto all'urto.

2.3. La traiettoria del piano verticale mediano longitudinale della barriera mobile deformabile deve essere perpendicolare al piano verticale mediano longitudinale del veicolo che subisce l'urto.

2.4. Il piano verticale mediano longitudinale della barriera mobile deformabile deve coincidere, con un'approssimazione di ± 25 mm, con un piano verticale trasversale passante per il punto R del sedile anteriore adiacente al lato del veicolo contro il quale avviene l'urto. Al momento dell'urto, il piano mediano orizzontale limitato dai piani verticali laterali esterni della facciata anteriore si trova entro due piani stabiliti prima della prova e situati 25 mm al di sopra e al di sotto del piano definito precedentemente.

2.5. Se non diversamente specificato nel presente regolamento, gli strumenti devono essere conformi alla norma ISO 6487:1987.

2.6. Durante la prova d'urto laterale, la temperatura stabilizzata del manichino di prova deve essere di 22 ± 4 °C.

3. VELOCITÀ DI PROVA

La velocità della barriera mobile deformabile al momento dell'urto deve essere di 50 ± 1 km/h. La velocità deve essere stabilizzata almeno 0,5 m prima dell'urto. Accuratezza della misurazione: 1 %. Tuttavia, se la prova è stata effettuata ad una velocità superiore e il veicolo è risultato conforme alle prescrizioni, la prova è considerata superata.

4. STATO DEL VEICOLO

4.1. Specifica generale

Il veicolo sottoposto a prova deve essere rappresentativo della produzione di serie e deve comprendere l'attrezzatura normalmente fornita e trovarsi nell'ordine di marcia normale. Alcuni componenti possono essere omessi o sostituiti da masse equivalenti, a condizione che l'omissione o la sostituzione non abbia effetti evidenti sui risultati della prova.

La modifica del sistema di alimentazione del carburante deve essere consentita, previo accordo tra costruttore e servizio tecnico, in modo che un quantitativo idoneo di carburante possa essere utilizzato per far funzionare il motore o il sistema di conversione dell'energia elettrica.

4.2. Caratteristiche dell'equipaggiamento del veicolo

Il veicolo da sottoporre a prova deve essere munito di tutte le finiture o gli accessori opzionali che possono influenzare i risultati della prova.

- 4.3. Massa del veicolo
- 4.3.1. La massa del veicolo da sottoporre a prova deve coincidere con la massa di riferimento di cui al punto 2.10 del presente regolamento. La massa del veicolo deve essere adeguata fino a $\pm 1\%$ della massa di riferimento.
- 4.3.2. il serbatoio del carburante deve essere riempito d'acqua almeno fino al 90 % della massa del pieno di carburante specificata dal costruttore, con una tolleranza di $\pm 1\%$.
- Questa prescrizione non si applica ai serbatoi di idrogeno.
- 4.3.3. Tutti gli altri circuiti (liquido dei freni, liquido di raffreddamento ecc.) possono essere vuoti; In tale caso occorre compensare la massa dei liquidi.
- 4.3.4. Se supera i 25 kg ammessi, la massa dell'apparecchiatura di misurazione montata sul veicolo può essere compensata mediante riduzioni che non abbiano effetti evidenti sui risultati della prova.
- 4.3.5. La massa dell'apparecchiatura di misurazione non deve modificare il carico di riferimento di ogni asse di oltre il 5 % e ogni variazione non deve superare i 20 kg.
5. PREPARAZIONE DEL VEICOLO
- 5.1. I finestrini laterali devono essere chiusi almeno sul lato interessato dall'urto.
- 5.2. Le porte devono essere chiuse ma non bloccate.
- 5.2.1. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica, tuttavia, occorre garantire che tutte le porte laterali siano bloccate prima della prova.
- 5.2.2. Nel caso dei veicoli dotati di sistema di bloccaggio delle porte ad attivazione automatica installato facoltativamente e/o disattivabile dal conducente, si deve eseguire una delle due seguenti procedure, a scelta del costruttore:
- 5.2.2.1. bloccare tutte le porte laterali manualmente prima dell'inizio della prova;
- 5.2.2.2. fare sì che le porte situate sul lato interessato dall'urto non siano bloccate e che quelle che si trovano sul lato non interessato dall'urto siano bloccate prima dell'urto; per questa prova, la funzione automatica del sistema di bloccaggio delle porte può essere disabilitata.
- 5.3. La leva del cambio deve trovarsi in folle e il freno di stazionamento deve essere disinserito.
- 5.4. Gli eventuali dispositivi che consentono di regolare i sedili devono trovarsi nella posizione specificata dal costruttore del veicolo.
- 5.5. Se è regolabile, il sedile su cui viene collocato il manichino con i relativi elementi deve essere regolato come indicato di seguito.
- 5.5.1. Il dispositivo di regolazione longitudinale deve essere fissato, ricorrendo al dispositivo di bloccaggio, nella posizione più vicina al punto medio tra le posizioni più avanzata e più arretrata; se questa posizione si colloca tra due tacche, si prende come riferimento quella più arretrata.
- 5.5.2. Il poggiatesta deve essere regolato in modo che la superficie superiore si trovi allo stesso livello del centro di gravità della testa del manichino; qualora ciò non fosse possibile, il poggiatesta deve essere collocato nella posizione più elevata.
- 5.5.3. Se non è specificato diversamente dal costruttore, lo schienale del sedile deve essere regolato in modo che la linea di riferimento del tronco della macchina tridimensionale per la determinazione del punto H formi un angolo di $25^\circ \pm 1^\circ$ verso la zona posteriore.

- 5.5.4. Tutti gli altri dispositivi di regolazione del sedile devono essere regolati nel punto mediano della rispettiva corsa; tuttavia, l'altezza deve essere regolata nella posizione corrispondente al sedile fisso qualora il tipo di veicolo sia dotato, in alternativa, di sedili fissi o regolabili. Se non esistono posizioni di bloccaggio nei rispettivi punti mediani della corsa, si usano le posizioni immediatamente più arretrate, più basse o più esterne rispetto ai rispettivi punti mediani. Per le regolazioni che comportano una rotazione (inclinazione), la direzione di regolazione all'indietro è quella che sposta la testa del manichino all'indietro. Se il manichino fuoriesce dal volume normalmente occupato dal passeggero, ad esempio se la testa tocca il rivestimento del tetto, si deve garantire una distanza di 1 cm ricorrendo, nell'ordine, a regolazioni secondarie, alla regolazione dell'angolazione dello schienale del sedile o alla regolazione longitudinale.
- 5.6. Se non è specificato diversamente dal costruttore, gli altri sedili anteriori devono essere regolati, se possibile, nella stessa posizione del sedile su cui si trova il manichino.
- 5.7. Se il volante è regolabile, tutti dispositivi di regolazione devono trovarsi nel punto mediano di corsa.
- 5.8. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione specificata dal costruttore del veicolo.
- 5.9. Il veicolo sottoposto a prova deve essere collocato in modo che il suo asse longitudinale (di rollio) sia orizzontale e deve essere mantenuto in quella posizione, per mezzo di supporti, finché il manichino non viene installato e tutto il lavoro di preparazione non è terminato.
- 5.10. Il veicolo deve trovarsi nel suo assetto normale, ossia nelle condizioni indicate al precedente punto 4.3. I veicoli muniti di sospensioni che consentono la regolazione dell'altezza libera dal suolo devono essere sottoposti a prove nelle condizioni normali di utilizzo a 50 km/h specificate dal costruttore del veicolo. A tale fine vanno eventualmente utilizzati anche altri supporti, che tuttavia non devono influenzare il comportamento del veicolo di prova durante l'urto.
- 5.11. Regolazione del motopropulsore elettrico
- 5.11.1. Il REESS deve essere in uno stato di carica che consenta il normale funzionamento del motopropulsore, secondo quanto raccomandato dal costruttore.
- 5.11.2. Il motopropulsore elettrico deve essere caricato elettricamente con o senza l'intervento delle fonti originali di energia elettrica (ad esempio gruppo elettrogeno, REESS o sistema di conversione dell'energia elettrica). Tuttavia:
- 5.11.2.1. previo accordo tra il servizio tecnico e il costruttore, è ammessa l'esecuzione della prova senza che il motopropulsore elettrico o parti dello stesso siano caricati elettricamente, purché ciò non incida negativamente sul risultato della prova. Per le parti del propulsore elettrico non caricate elettricamente, la protezione dallo shock elettrico va dimostrata con una protezione fisica o una resistenza di isolamento e altri mezzi idonei.
- 5.11.2.2. In presenza di un sezionatore automatico, laddove il costruttore lo richieda deve essere consentito eseguire la prova con il sezionatore attivato. In questo caso va dimostrato che durante la prova d'urto il sezionatore automatico avrebbe funzionato, tra l'altro attraverso il segnale di attivazione automatica e la separazione galvanica, tenuto conto delle condizioni reali dell'urto.
6. MANICHINO UTILIZZATO PER LA PROVA D'URTO LATERALE E RELATIVA INSTALLAZIONE
- 6.1. Il manichino deve essere conforme alle specifiche fornite nell'allegato 6 ed essere installato nel sedile anteriore sul lato dell'urto, secondo la procedura descritta nell'allegato 7 del presente regolamento.
- 6.2. Devono essere utilizzate le cinture di sicurezza o altri sistemi di ritenuta specifici per il veicolo. Le cinture devono essere omologate a norma del regolamento n. 16 o di altre prescrizioni equivalenti e devono essere montate su ancoraggi conformi al regolamento n. 14 o ad altre prescrizioni equivalenti.
- 6.3. La cintura di sicurezza o il sistema di ritenuta devono essere regolati sul manichino secondo le istruzioni del costruttore; in mancanza di queste, l'altezza deve essere regolata nella posizione mediana; se tale posizione non è disponibile, si utilizza la posizione immediatamente più bassa.

7. MISURAZIONI DA ESEGUIRE SUL MANICHINO UTILIZZATO PER LA PROVA D'URTO LATERALE

7.1. Devono essere registrati i valori misurati dai dispositivi indicati in appresso.

7.1.1. Misurazioni all'interno della testa del manichino

Accelerazione triassiale risultante, riferita al centro di gravità della testa. La strumentazione del canale della testa deve essere conforme alla norma ISO 6487:1987, con:

CFC: 1 000 Hz, e

CAC: 150 g

7.1.2. Misurazioni all'interno del torace del manichino

I tre canali per misurare la deformazione delle costole del torace devono essere conformi alla norma ISO 6487:1987, con:

CFC: 1 000 Hz

CAC: 60 mm

7.1.3. Misurazioni all'interno del bacino del manichino

Il canale di misurazione della forza applicata al bacino deve essere conforme alla norma ISO 6487:1987, con:

CFC: 1 000 Hz

CAC: 15 kN

7.1.4. Misurazioni all'interno dell'addome del manichino

I canali di misurazione della forza applicata all'addome devono essere conformi alla norma ISO 6487:1987, con:

CFC: 1 000 Hz

CAC: 5 kN

Appendice 1

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRESTAZIONE

I risultati richiesti delle prove sono illustrati al punto 5.2 del presente regolamento.

1. CRITERIO DI PRESTAZIONE RELATIVO ALLA TESTA (HPC)

Al momento del contatto con la testa, il criterio è calcolato per il tempo complessivo intercorso tra il contatto iniziale e l'ultimo istante del contatto.

L'HPC corrisponde al valore massimo dell'espressione:

$$(t_2 - t_1) \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a \, dt \right)^{2,5}$$

dove a è l'accelerazione risultante nel centro di gravità della testa, in metri al secondo, divisa per 9,81, registrata in funzione del tempo e filtrata nella classe di frequenza del canale (CFC) di 1 000 Hz; t_1 e t_2 sono due tempi qualsiasi compresi tra il contatto iniziale e l'ultimo istante del contatto finale.

2. CRITERIO DI PRESTAZIONE RELATIVO AL TORACE

2.1. Deformazione del torace: la deformazione massima del torace è il valore massimo di deformazione su qualsiasi costola, determinata dai trasduttori di spostamento del torace e filtrata nella classe di frequenza del canale di 180 Hz.

2.2. Criterio viscoso: la massima risposta viscosa è il valore massimo di VC su qualsiasi costola, calcolato in base al prodotto istantaneo della compressione toracica relativa riferita al semitorace e alla velocità di compressione ottenuta dalla derivazione della compressione, filtrato nella classe di frequenza del canale di 180 Hz. Ai fini di questo calcolo, la larghezza standard di metà della cassa toracica è di 140 mm.

$$VC = \max \left(\frac{D}{0,14} \cdot \frac{dD}{dt} \right)$$

Laddove: D (metri) = deformazione della costola.

L'algoritmo di calcolo da utilizzare figura nell'allegato 4, appendice 2.

3. CRITERIO DI PRESTAZIONE RELATIVO ALL'ADDOME

La forza massima esercitata sull'addome è data dal valore massimo della somma delle tre forze misurate dai trasduttori installati 39 mm sotto la superficie del lato d'urto, con una CFC di 600 Hz.

4. CRITERIO DI PRESTAZIONE RELATIVO AL BACINO

La forza massima sulla sinfisi pubica (PSPF) è data dalla forza massima misurata da una cella di carico collocata nella sinfisi pubica del bacino, filtrata in una CFC di 600 Hz.

Appendice 2

PROCEDURA DI CALCOLO DEL CRITERIO VISCOSO PER EUROSID 1

Il criterio viscoso, VC, è calcolato come il prodotto istantaneo della compressione e del tasso di deformazione della costola. Ambedue sono derivati dalla misura della deformazione della costola. La risposta alla deformazione della costola è filtrata una volta secondo una CFC di 180. La compressione nel momento (t) è calcolata come la deviazione da questo segnale filtrato espresso come la proporzione della semilarhezza del torace dell'EUROSID 1 misurato in corrispondenza delle costole metalliche (0,14 metri):


$$C_{(t)} = \frac{D_{(t)}}{0,14}$$

La velocità di deformazione della costola al momento (t) è calcolata a partire dalla deformazione filtrata secondo la formula seguente:

$$V_{(t)} = \frac{8 [D_{(t+1)} - D_{(t-1)}] - [D_{(t+2)} - D_{(t-2)}]}{12\partial t}$$

dove $D(t)$ è la deformazione al momento (t) in metri e ∂t è il lasso di tempo in secondi che intercorre tra le misurazioni della deformazione. Il valore massimo di ∂t è $1,25 \times 10^{-4}$ secondi.

Questa procedura di calcolo è illustrata dal diagramma sottostante:



ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE DELLA BARRIERA MOBILE DEFORMABILE

1. CARATTERISTICHE DELLA BARRIERA MOBILE DEFORMABILE

- 1.1. La barriera mobile deformabile (MDB) si compone di un dispositivo d'urto e di un carrello.
- 1.2. La massa totale deve essere pari a 950 ± 20 kg.
- 1.3. Il centro di gravità deve trovarsi a non più di 10 mm dal piano verticale mediano longitudinale, $1\ 000 \pm 30$ mm dietro l'asse anteriore e a 500 ± 30 mm dal suolo.
- 1.4. La distanza tra il lato anteriore del dispositivo d'urto e il centro di gravità della barriera deve essere di $2\ 000 \pm 30$ mm.
- 1.5. L'altezza dal suolo del dispositivo d'urto, misurata prima dell'impatto in condizioni statiche dal bordo inferiore della piastra anteriore più bassa, deve essere di 300 ± 5 mm.
- 1.6. La guida anteriore e quella posteriore del carrello devono essere larghe $1\ 500 \pm 10$ mm.
- 1.7. Il passo del carrello deve essere di $3\ 000 \pm 10$ mm.

2. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO D'URTO

Il dispositivo d'urto è formato da sei blocchi singoli di alluminio a nido d'ape, fabbricati in modo da far aumentare progressivamente la resistenza alla deformazione (cfr. il punto 2.1). A tali blocchi sono fissate, anteriormente e posteriormente, delle piastre d'alluminio.

2.1. Blocchi a nido d'ape

2.1.1. Caratteristiche geometriche

2.1.1.1. Il dispositivo d'urto è formato da sei zone interconnesse, la cui forma e posizione sono visibili nelle figure 1 e 2. Le dimensioni delle zone illustrate nelle figure 1 e 2 sono 500 ± 5 mm \times 250 ± 3 mm. I 500 mm si misurano nel senso della larghezza (W) della struttura d'alluminio a nido d'ape, i 250 mm nel senso della lunghezza (L) (cfr. figura 3).

2.1.1.2. Il dispositivo d'urto è diviso in 2 file. Quella inferiore deve essere alta 250 ± 3 mm e profonda 500 ± 2 mm dopo il preschiacciamento (cfr. il punto 2.1.2), e 60 ± 2 mm più profonda della fila superiore.

2.1.1.3. I blocchi devono essere centrati sulle sei zone indicate nella figura 1; ogni blocco (celle incomplete comprese) deve coprire completamente l'area definita per ogni zona.

2.1.2. Preschiacciamento

2.1.2.1. Il preschiacciamento deve essere effettuato sulla superficie della struttura a nido d'ape su cui sono fissate le piastre anteriori.

2.1.2.2. I blocchi 1, 2 e 3 devono essere schiacciati prima della prova di 10 ± 2 mm sulla superficie superiore per ottenere una profondità di 500 ± 2 mm (figura 2).

2.1.2.3. I blocchi 4, 5 e 6 devono essere schiacciati prima della prova di 10 ± 2 mm sulla superficie superiore per ottenere una profondità di 440 ± 2 mm.

2.1.3. Caratteristiche del materiale

2.1.3.1. Le dimensioni delle celle di ogni blocco devono essere di 19 mm \pm 10 % (cfr. figura 4).

- 2.1.3.2. Le celle della fila superiore devono essere composte di alluminio 3003.
- 2.1.3.3. Le celle della fila inferiore devono essere di alluminio 5052.
- 2.1.3.4. I blocchi di alluminio a nido d'ape devono essere fabbricati in modo che, se schiacciati staticamente (con la procedura di cui al punto 2.1.4), la curva forza-deformazione rientri nelle fasce definite nell'appendice 1 del presente allegato per ciascuno dei sei blocchi. Inoltre, il materiale a nido d'ape usato per i blocchi che formano la barriera deve essere pulito per eliminare ogni eventuale residuo di lavorazione del materiale grezzo.
- 2.1.3.5. In ogni lotto, la massa dei blocchi non deve differire di oltre il 5 % dalla massa media dei blocchi di tale lotto.
- 2.1.4. Prove statiche
- 2.1.4.1. Si deve sottoporre a prova un campione di ogni lotto di materiale a nido d'ape con il metodo di prova statico descritto al punto 5 del presente allegato.
- 2.1.4.2. La forza-compressione per ogni blocco sottoposto a prova deve rientrare nelle fasce forza-deformazione definite nell'appendice 1. Per ogni blocco della barriera è definita una banda forza-deformazione per le prove statiche.
- 2.1.5. Prova dinamica
- 2.1.5.1. Caratteristiche della deformazione dinamica in seguito a urto secondo il protocollo descritto al punto 6 del presente allegato.
- 2.1.5.2. È ammessa una deviazione dai valori limite delle fasce forza-deformazione che caratterizzano la rigidità del dispositivo d'urto, di cui all'appendice 2 del presente allegato, a condizione che:
- 2.1.5.2.1. la deviazione avvenga dopo l'inizio dell'urto e prima che la deformazione del dispositivo d'urto sia pari a 150 mm;
- 2.1.5.2.2. la deviazione non superi il 50 % del limite istantaneo più prossimo prescritto per la fascia in questione;
- 2.1.5.2.3. lo spostamento corrispondente a ciascuna deviazione non superi i 35 mm di deformazione e la somma degli spostamenti non sia superiore a 70 mm (cfr. appendice 2 del presente allegato);
- 2.1.5.2.4. la somma dell'energia prodotta dalla deviazione rispetto alla fascia non superi il 5 % dell'energia totale relativa al blocco corrispondente.
- 2.1.5.3. I blocchi 1 e 3 sono identici. Per la loro rigidità, le rispettive curve forza-deformazione si iscrivono nelle fasce della figura 2a.
- 2.1.5.4. I blocchi 5 e 6 sono identici. Per la loro rigidità, le rispettive curve forza-deformazione si iscrivono nelle fasce della figura 2d.
- 2.1.5.5. La rigidità del blocco 2 fa sì che la curva forza-deformazione corrispondente si iscriva nelle fasce della figura 2b.
- 2.1.5.6. La rigidità del blocco 4 fa sì che la curva forza-deformazione corrispondente si iscriva nelle fasce della figura 2c.
- 2.1.5.7. La curva forza-deformazione del dispositivo d'urto nel suo complesso si iscrive nelle fasce della figura 2e.
- 2.1.5.8. Le curve forza-deformazione vanno verificate mediante la prova descritta nell'allegato 5, punto 6, che consiste nel far urtare la barriera contro una barriera dinamometrica alla velocità di $35 \pm 0,5$ km/h.

- 2.1.5.9. L'energia dissipata ⁽¹⁾ nel corso della prova contro i blocchi 1 e 3 deve essere pari a $9,5 \pm 2$ kJ per ciascuno di essi.
- 2.1.5.10. L'energia dissipata nel corso della prova contro i blocchi 5 e 6 deve essere pari a $3,5 \pm 1$ kJ per ciascuno di essi.
- 2.1.5.11. L'energia dissipata contro il blocco 4 deve essere pari a 4 ± 1 kJ.
- 2.1.5.12. L'energia dissipata contro il blocco 2 deve essere pari a 15 ± 2 kJ.
- 2.1.5.13. L'energia totale dissipata durante l'urto deve essere pari a 45 ± 3 kJ.
- 2.1.5.14. La deformazione massima del dispositivo d'urto dal punto di primo contatto, calcolata mediante integrazione dei dati degli accelerometri conformemente al punto 6.6.3 del presente allegato, deve essere pari a 330 ± 20 mm.
- 2.1.5.15. La deformazione statica residua finale del dispositivo d'urto, misurata dopo la prova dinamica al livello B (figura 2), deve essere pari a 310 ± 20 mm.
- 2.2. Piastre anteriori
- 2.2.1. Caratteristiche geometriche
- 2.2.1.1. Le piastre anteriori sono larghe $1\ 500 \pm 1$ mm, alte 250 ± 1 mm e spesse $0,5 \pm 0,06$ mm.
- 2.2.1.2. Una volta montato, il dispositivo d'urto (cfr. figura 2) deve essere largo $1\ 500 \pm 2,5$ mm e alto $500 \pm 2,5$ mm.
- 2.2.1.3. Il bordo superiore della piastra anteriore più bassa e il bordo inferiore della piastra anteriore più alta devono essere allineati con una tolleranza di 4 mm.
- 2.2.2. Caratteristiche del materiale
- 2.2.2.1. Le piastre anteriori sono realizzate in alluminio delle serie da AlMg₂ a AlMg₃ con allungamento ≥ 12 % e UTS ≥ 175 N/mm².
- 2.3. Piastra posteriore
- 2.3.1. Caratteristiche geometriche
- 2.3.1.1. Le caratteristiche geometriche prescritte sono illustrate nelle figure 5 e 6.
- 2.3.2. Caratteristiche del materiale
- 2.3.2.1. La piastra posteriore è formata da una lamiera di 3 mm di spessore, realizzata in alluminio delle serie da AlMg₂ a AlMg₃, di durezza compresa tra 50 e 65 HBS e munita di fori di aerazione; posizione, diametro e distanza di tali fori sono indicati nelle figure 5 e 7.
- 2.4. Posizione dei blocchi a nido d'ape
- 2.4.1. I blocchi a nido d'ape devono essere centrati sulla zona perforata della piastra posteriore (figura 5).
- 2.5. Incollaggio
- 2.5.1. Applicare direttamente sulla superficie della piastra, sia anteriore che posteriore, uno strato di adesivo dello spessore massimo di 0,5 mm in quantità non superiore a $0,5$ kg/m². Usare sempre un adesivo poliuretano bicomponente (come la resina Ciba Geigy XB5090/1 con indurente XB5304) o equivalente.

⁽¹⁾ La quantità di energia indicata corrisponde alla quantità di energia dissipata dal sistema nel momento del massimo schiacciamento del dispositivo d'urto.

- 2.5.2. Per la piastra posteriore la resistenza di adesione minima prescritta è di 0,6 MPa (87 psi) per la prova eseguita conformemente al punto 2.5.3.
- 2.5.3. Prove di resistenza di adesione
- 2.5.3.1. Per misurare la resistenza di adesione dei collanti secondo la norma ASTM C297-61 si usa la prova di trazione perpendicolare alla superficie.
- 2.5.3.2. Il pezzo da sottoporre a prova deve essere di 100 mm × 100 mm per 15 mm di profondità, incollato a un campione di materiale della piastra posteriore aerata. La struttura a nido d'ape deve essere rappresentativa di quella usata nel dispositivo d'urto, cioè incisa chimicamente come quella vicino alla piastra posteriore della barriera ma senza preschiacciamento.
- 2.6. Tracciabilità
- 2.6.1. Sui dispositivi d'urto devono essere stampati, incisi o fissati in altro modo permanente numeri di serie progressivi, dai quali sia possibile risalire al lotto dei singoli blocchi e alla data di costruzione.
- 2.7. Fissaggio del dispositivo d'urto
- 2.7.1. Il montaggio sul carrello deve essere eseguito nel modo illustrato nella figura 8. Per il fissaggio si usano sei bulloni M8; nessun elemento deve sporgere oltre la sagoma della barriera davanti alle ruote del carrello. Tra la flangia inferiore della piastra posteriore e la parte anteriore del carrello inserire opportuni distanziatori per evitare che la piastra posteriore si fletta quando vengono serrati i bulloni di fissaggio.
3. SISTEMA DI AERAZIONE
- 3.1. L'interfaccia tra il carrello e il sistema di aerazione deve essere solida, rigida e piatta. Il dispositivo di aerazione fa parte del carrello e non del dispositivo d'urto fornito dal costruttore. Nella figura 9 sono visibili le caratteristiche geometriche prescritte per il dispositivo di aerazione.
- 3.2. Montaggio del dispositivo di aerazione
- 3.2.1. Montare il dispositivo di aerazione sulla piastra anteriore del carrello.
- 3.2.2. Lo spazio tra il dispositivo di aerazione e la parte anteriore del carrello non deve in alcun punto superare 0,5 mm. Se esistono spazi > 0,5 mm, è necessario sostituire o regolare la struttura di aerazione in modo da eliminarli.
- 3.2.3. Smontare il dispositivo di aerazione dalla parte anteriore del carrello.
- 3.2.4. Fissare uno strato di sughero spesso 1,0 mm sulla parte anteriore del carrello.
- 3.2.5. Rimontare il dispositivo di aerazione sulla parte anteriore del carrello e avvitare saldamente per evitare che rimanga dello spazio.
4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- Le modalità di controllo prescritte per la conformità della produzione sono quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni:
- 4.1. Il costruttore è responsabile delle procedure intese ad assicurare la conformità della produzione; a tal fine deve:
- 4.1.1. assicurare l'esistenza di efficaci procedure di controllo della qualità dei veicoli;
- 4.1.2. avere accesso alle apparecchiature di prova necessarie a verificare la conformità di ciascun prodotto;
- 4.1.3. conservare i dati riguardanti i risultati delle prove e i relativi documenti per 10 anni dopo la conclusione delle prove;

- 4.1.4. dimostrare che i campioni sottoposti a prova forniscono indicazioni affidabili circa le prestazioni del lotto (cfr. oltre per esempi di metodi di campionamento per lotti);
- 4.1.5. analizzare i risultati delle prove per controllare e garantire la stabilità delle caratteristiche della barriera, tenuto conto delle variazioni inerenti alla produzione industriale e riguardanti ad esempio temperatura, qualità delle materie prime, tempo di immersione in prodotti chimici, concentrazione dei prodotti chimici, neutralizzazione ecc. e il controllo del materiale lavorato per eliminare i residui di lavorazione;
- 4.1.6. garantire che, per ogni serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova da cui risulti la non conformità, si proceda a un nuovo campionamento e a una nuova prova. Devono essere presi tutti i provvedimenti necessari a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
- 4.2. Il livello di certificazione del costruttore deve essere almeno la norma ISO 9002.
- 4.3. Condizioni minime per il controllo della produzione: il titolare di un'omologazione garantisce il controllo della conformità con i metodi sotto descritti.
- 4.4. Esempi di campionamento per lotti
- 4.4.1. Se da un blocco originale di alluminio a nido d'ape si ottengono più esemplari di un tipo di blocco, tutti trattati nello stesso bagno (produzione parallela), uno di tali esemplari può essere scelto come campione, purché il trattamento sia applicato in modo uniforme a tutti i blocchi. Altrimenti, può essere necessario scegliere più campioni.
- 4.4.2. Se nello stesso bagno si tratta un numero limitato (indicativamente da 3 a 20) di blocchi simili (produzione in serie), si prendono come campioni rappresentativi il primo e l'ultimo blocco trattati in un lotto, ottenuti dallo stesso blocco originale di alluminio a nido d'ape. Se il primo campione soddisfa le prescrizioni ma l'ultimo no, può essere necessario prelevare altri campioni dalla produzione precedente finché si trovi un campione conforme. Solo i blocchi compresi tra questi campioni possono essere considerati omologati.
- 4.4.3. Una volta acquisita esperienza riguardo alla coerenza dei controlli della produzione, si possono combinare i due metodi di campionamento così da considerare come un lotto più gruppi di produzione parallela, purché i campioni del primo e dell'ultimo gruppo di produzione soddisfino le prescrizioni.
5. PROVE STATICHE
- 5.1. Si sottopongono a prova, con la procedura che segue, uno o più campioni (a seconda del metodo utilizzato) prelevati da ogni lotto di materiale a nido d'ape lavorato.
- 5.2. Il campione di alluminio a nido d'ape per le prove statiche deve avere le dimensioni di un blocco normale del dispositivo d'urto, vale a dire 250 mm × 500 mm × 440 mm per la fila superiore e 250 mm × 500 mm × 500 mm per la fila inferiore.
- 5.3. I campioni devono essere compressi tra due piastre parallele di spinta di almeno 20 mm più grandi della sezione trasversale del blocco.
- 5.4. La velocità di compressione deve essere di 100 millimetri al minuto, con una tolleranza del 5 %.
- 5.5. I dati sulla compressione statica devono essere raccolti con una frequenza di almeno 5 Hz.
- 5.6. La prova statica deve proseguire finché la compressione del blocco non è di almeno 300 mm per i blocchi da 4 a 6 e 350 e di 1 mm per i blocchi da 1 a 3.

6. PROVE DINAMICHE

Ogni 100 parti frontali della barriera prodotte, il costruttore deve effettuare una prova dinamica contro una barriera dinamometrica sostenuta da una barriera rigida fissa, secondo il metodo descritto qui di seguito.

6.1. Impianti

6.1.1. Area di prova

6.1.1.1. L'area nella quale si svolge la prova deve essere sufficientemente ampia per accogliere la pista di avvicinamento della barriera mobile deformabile, la barriera rigida e l'apparecchiatura tecnica necessaria a svolgere la prova. L'ultimo tratto della pista, almeno 5 m prima della barriera rigida, deve essere orizzontale, piano e uniforme.

6.1.2. Barriera fissa rigida e barriera dinamometrica

6.1.2.1. La barriera rigida deve essere costituita da un blocco di cemento armato di larghezza non inferiore a 3 metri e di altezza non inferiore a 1,5 metri. Lo spessore della barriera rigida è determinato dal peso, che deve essere di almeno 70 tonnellate.

6.1.2.2. Il lato anteriore deve essere verticale, perpendicolare all'asse della pista e munito di sei celle di carico su piastra, ciascuna delle quali deve essere in grado di misurare il carico totale su uno dei blocchi del dispositivo d'urto della barriera mobile deformabile al momento dell'urto. I centri delle zone contenenti le piastre d'urto devono essere allineati con quelli delle sei zone d'urto della barriera mobile deformabile. I bordi devono distare 20 mm dalle superfici adiacenti in modo che, con lo scarto previsto per l'allineamento d'urto della MDB, le zone d'urto non vengano a contatto con l'area delle piastre d'urto adiacenti. Il montaggio delle celle e le superfici delle piastre devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato della norma ISO 6487:1987.

6.1.2.3. A ogni cella di carico su piastra si applica una protezione superficiale in compensato dello spessore di 12 ± 1 mm, che non alteri le risposte del trasduttore.

6.1.2.4. La parete rigida deve essere ancorata al terreno o deve poggiare su di esso, eventualmente munita di dispositivi di arresto supplementari che ne limitino la deformazione. È ammesso l'uso di una parete rigida (cui sono applicate le celle di carico) con caratteristiche diverse ma che dia risultati almeno analoghi.

6.2. Propulsione della barriera mobile deformabile

Al momento dell'urto, la barriera mobile deformabile non deve essere più soggetta all'azione di alcun dispositivo di guida o di propulsione esterno. Essa deve raggiungere l'ostacolo percorrendo una traiettoria perpendicolare alla superficie anteriore della barriera dinamometrica. L'allineamento d'urto può avere uno scarto di ± 10 mm.

6.3. Strumenti di misurazione

6.3.1. Velocità

La velocità d'impatto deve essere di $35 \pm 0,5$ km/h. Lo strumento utilizzato per misurare la velocità al momento dell'urto deve essere tarato in modo da consentire una tolleranza dello 0,1 %.

6.3.2. Carichi

Gli strumenti di misurazione devono essere conformi alle specifiche indicate nella norma ISO 6487:1987:

CFC per tutti i blocchi: 60 Hz

CAC per i blocchi 1 e 3: 200 kN

CAC per i blocchi 4, 5 e 6: 100 kN

CAC per il blocco 2: 200 kN

- 6.3.3. Accelerazione
- 6.3.3.1. L'accelerazione in senso longitudinale deve essere misurata sul carrello in 3 punti distinti, uno centrale e gli altri due uno per lato, non soggetti a deformazione.
- 6.3.3.2. L'accelerometro centrale deve essere collocato a non più di 500 mm di distanza dal centro di gravità della MDB su un piano longitudinale verticale posto entro ± 10 mm dallo stesso.
- 6.3.3.3. Gli accelerometri laterali devono essere collocati alla stessa altezza ± 10 mm l'uno rispetto all'altro e alla stessa distanza dalla superficie anteriore della MDB ± 20 mm.
- 6.3.3.4. La strumentazione deve essere conforme alla norma ISO 6487:1987 e rispettare le seguenti specifiche:
CFC 1 000 Hz (prima dell'integrazione)
CAC 50 g
- 6.4. Specifiche generali della barriera
- 6.4.1. Le singole caratteristiche di ogni barriera devono essere conformi al punto 1 del presente allegato ed essere registrate.
- 6.5. Specifiche generali del dispositivo d'urto
- 6.5.1. Il tipo di dispositivo d'urto impiegato è ritenuto adeguato rispetto alle prescrizioni relative alla prova dinamica se le uscite di ciascuna delle sei celle di carico producono segnali conformi alle prescrizioni contenute nel presente allegato.
- 6.5.2. Sui dispositivi d'urto devono essere stampati, incisi o fissati in altro modo permanente numeri di serie progressivi, dai quali sia possibile risalire al lotto dei singoli blocchi e alla data di costruzione.
- 6.6. Procedura di elaborazione dei dati
- 6.6.1. Dati grezzi: al momento $T = T_0$, tutti i dati vanno azzerati. Il metodo di azzeramento deve essere registrato nel verbale di prova.
- 6.6.2. Filtraggio
- 6.6.2.1. Prima dell'elaborazione/dei calcoli, i dati grezzi saranno filtrati.
- 6.6.2.2. I dati dell'accelerometro destinati all'integrazione saranno filtrati con CFC 180, secondo la norma ISO 6487:1987.
- 6.6.2.3. I dati dell'accelerometro destinati al calcolo dell'impulso saranno filtrati con CFC 60, secondo la norma ISO 6487:1987.
- 6.6.2.4. I dati delle celle di carico saranno filtrati con CFC 60, secondo la norma ISO 6487:1987.
- 6.6.3. Calcolo della deformazione della parte anteriore della MDB
- 6.6.3.1. Dopo essere stati filtrati con CFC 180, i dati provenienti dai tre accelerometri considerati singolarmente saranno sottoposti due volte a integrazione per ottenere la deformazione dell'elemento deformabile della barriera.
- 6.6.3.2. Le condizioni iniziali per la deformazione sono:
- 6.6.3.2.1. velocità = velocità d'urto (quale indicata dal dispositivo di misurazione della velocità);
- 6.6.3.2.2. deformazione = 0
- 6.6.3.3. La deformazione sul lato sinistro, al centro e sul lato destro della barriera mobile deformabile sarà tracciata rispetto al tempo.

- 6.6.3.4. La deformazione massima calcolata da ognuno dei tre accelerometri non deve essere superiore a 10 mm. Se questa condizione non è soddisfatta, si deve eliminare il valore anomalo e controllare che la differenza tra le deformazioni calcolata dai due accelerometri restanti non superi i 10 mm.
- 6.6.3.5. Se i valori di deformazione misurati dagli accelerometri di destra, di sinistra e centrale non differiscono tra loro di più di 10 mm, per calcolare la deformazione della parte anteriore della barriera si deve usare l'accelerazione media dei tre accelerometri.
- 6.6.3.6. Se solo due degli accelerometri indicano valori di deformazione conformi al requisito dei 10 mm, per calcolare la deformazione della parte anteriore della barriera si deve usare l'accelerazione media di questi due accelerometri.
- 6.6.3.7. Se NESSUNO dei tre accelerometri (sinistro, destro e centrale) indica valori di deformazione conformi al requisito dei 10 mm, occorre riesaminare i dati grezzi per stabilire le cause di uno scostamento così marcato. In questo caso, il servizio incaricato delle prove stabilirà quali dati forniti dagli accelerometri debbano essere utilizzati per determinare la deformazione della barriera mobile deformabile, ovvero se nessuno dei dati rilevati dagli accelerometri possa essere utilizzato, allorché la prova di certificazione dovrà essere ripetuta. Tali decisioni devono essere dettagliatamente motivate nel verbale di prova.
- 6.6.3.8. Per ottenere il risultato forza-deformazione per ogni blocco si combinano i dati deformazione media-tempo con i dati forza-tempo della parete con le celle di carico.
- 6.6.4. Calcolo dell'energia

Per ogni blocco e per l'intera parte anteriore della MDB si calcola l'energia assorbita fino al punto di massima deformazione della barriera.

$$E_n = \int_{t_0}^{t_1} F_n \cdot ds_{\text{mean}}$$

dove:

t_0 è il momento del primo contatto,

t_1 è il momento in cui il carrello si arresta, in cui cioè $u = 0$,

s è la deformazione dell'elemento deformabile del carrello calcolata secondo il punto 6.6.3.

- 6.6.5. Verifica dei dati relativi alle forze dinamiche
- 6.6.5.1. Confrontare l'impulso totale I , calcolato mediante integrazione della forza totale nell'arco del periodo di contatto, con la variazione del momento in tale periodo (M^*V).
- 6.6.5.2. Confrontare la variazione totale dell'energia con la variazione dell'energia cinetica della MDB, data dalla formula:

$$E_k = \frac{1}{2}MV_i^2$$

dove V_i è la velocità d'urto e M la massa totale della MDB.

Se la variazione del momento (M^*V) non è uguale all'impulso totale (I) ± 5 %, o se l'energia totale assorbita (E_{E_n}) non è uguale all'energia cinetica, $E_k \pm 5$ %, esaminare i dati di prova per stabilire la causa dell'errore.

Figura 1



Caratteristiche tecniche del dispositivo d'urto ⁽¹⁾

Figura 2

Parte superiore del dispositivo d'urto



⁽¹⁾ Tutte le dimensioni sono in mm. Le tolleranze indicate per le dimensioni dei blocchi permettono di tener conto delle difficoltà insite nella misurazione delle strutture in alluminio a nido d'ape tagliate. La tolleranza indicata per le dimensioni complessive del dispositivo d'urto è inferiore a quella indicata per i singoli blocchi a nido d'ape perché questi possono essere regolati ed eventualmente sovrapposti al fine di ottenere dimensioni più precise per la superficie d'urto.

Figura 3


Orientamento della struttura in alluminio a nido d'ape

Figura 4


Dimensioni delle celle della struttura in alluminio a nido d'ape

Figura 5


Caratteristiche della piastra posteriore

Figura 6




Fissaggio della piastra posteriore al dispositivo di aerazione e alla piastra anteriore del carrello

Figura 7

Distanza dei fori di aerazione della piastra posteriore

Flange superiore e inferiore della piastra posteriore



Nota: i fori di fissaggio della flange inferiore possono essere allungati, come si vede nella figura sotto, per facilitare il fissaggio, a condizione che sia garantita una presa sufficiente ad evitare il distacco per tutta la durata della prova d'urto.

Figura 8





Figura 9

Struttura di aerazione

Il dispositivo di aerazione è una struttura composta da una piastra spessa 5 mm e larga 20 mm. Le sole piastre verticali sono munite di nove fori da 8 mm per consentire la circolazione orizzontale dell'aria.



Appendice 1

CURVE FORZA-DEFORMAZIONE PER LE PROVE STATICHE

Figura 1a

Blocchi 1 e 3




Figura 1b

Blocco 2




Figura 1c

Blocco 4





Figura 1d

Blocchi 5 e 6



Allegato 5 — Appendice 2

CURVE FORZA-DEFORMAZIONE PER LE PROVE DINAMICHE

Figura 2a

Blocchi 1 e 3




Figura 2b

Blocco 2




Figura 2c


Blocco 4

Figura 2d



Blocchi 5 e 6

Figura 2e

Totale blocchi

Appendice 3

CONTROLLO DELLA BARRIERA MOBILE DEFORMABILE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente appendice contiene prescrizioni relative al controllo della barriera mobile deformabile. L'autorità di omologazione deve controllare che la barriera mobile deformabile risponda alle specifiche ricorrendo a una prova contro una parete dinamometrica sostenuta da una barriera fissa rigida.

2. IMPIANTI

2.1. Area di prova

L'area nella quale si svolge la prova deve essere sufficientemente ampia per accogliere la pista di avvicinamento della barriera mobile deformabile, la barriera rigida e l'apparecchiatura tecnica necessaria a svolgere la prova. La parte finale della pista deve essere, per un tratto di almeno 5 m prima della barriera rigida, orizzontale, piana e uniforme.

2.2. Barriera fissa rigida e barriera dinamometrica

2.2.1. La barriera rigida deve essere costituita da un blocco di cemento armato della larghezza di almeno 3 m nella parte anteriore e di altezza non inferiore a 1,5 m. Lo spessore della barriera rigida è determinato dal peso, che deve essere di almeno 70 tonnellate. Il lato anteriore deve essere verticale, perpendicolare all'asse della pista e ricoperto di celle di carico in grado di misurare il carico totale su ciascun blocco del dispositivo d'urto della barriera mobile deformabile al momento dell'urto. I centri delle zone contenenti le piastre d'urto devono essere allineati con quelli della barriera mobile deformabile prescelta. I bordi devono distare 20 mm dalle superfici adiacenti. Il montaggio delle celle e le superfici delle piastre devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato della norma ISO 6487:1987. Ove si aggiunga una protezione superficiale, questa non deve influenzare le risposte dei trasduttori.

2.2.2. La barriera rigida deve essere ancorata al terreno o deve poggiare su di esso, eventualmente munita di dispositivi di arresto supplementari che ne limitino la deformazione. È ammesso l'uso di una barriera rigida munita di celle di carico con caratteristiche diverse purché i risultati ottenuti siano, come minimo, ugualmente conclusivi.

3. PROPULSIONE DELLA BARRIERA MOBILE DEFORMABILE

Al momento dell'urto, la barriera mobile deformabile non deve essere più soggetta all'azione di alcun dispositivo di guida o di propulsione esterno. Deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla barriera da urtare. L'allineamento d'urto può avere uno scarto di ± 10 mm.

4. STRUMENTI DI MISURAZIONE

4.1. Velocità

La velocità d'impatto deve essere di $35 + 2 - 2$ km/h. Lo strumento utilizzato per misurare la velocità al momento dell'urto deve essere tarato in modo da consentire una tolleranza dell'1 %.

4.2. Carichi

Gli strumenti di misurazione devono essere conformi alle specifiche indicate nella norma ISO 6487:1987:

CFC per tutti i blocchi = 60 Hz

CAC per i blocchi 1 e 3 = 120 kN

CAC per i blocchi 4, 5 e 6 = 60 kN

CAC per il blocco 2 = 140 kN

4.3. Accelerazione

L'accelerazione in senso longitudinale deve essere misurata in un punto non soggetto a piegarsi. La strumentazione deve essere conforme alla norma ISO 6487:1987 e rispettare le seguenti specifiche:

CFC 1 000 Hz (prima dell'integrazione)

CFC 60 Hz (dopo l'integrazione)

CAC 50 g

5. SPECIFICHE GENERALI DELLA BARRIERA

5.1. Le singole caratteristiche di ogni barriera devono essere conformi al punto 1 dell'allegato 5 ed essere registrate.

6. SPECIFICHE GENERALI DEL TIPO DI DISPOSITIVO D'URTO

6.1. Il tipo di dispositivo d'urto impiegato è ritenuto adeguato se le uscite di ciascuna delle sei celle di carico producono segnali che, quando registrati, sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 5, punto 2.2.

6.2. I dispositivi d'urto devono recare numeri di serie progressivi e la data di fabbricazione.

ALLEGATO 6

DESCRIZIONE TECNICA DEL MANICHINO DA UTILIZZARE PER LA PROVA D'URTO LATERALE

1. GENERALITÀ
 - 1.1. Il manichino di cui al presente regolamento, compresi i relativi strumenti e la taratura, è descritto nei disegni tecnici e in un manuale d'uso. ⁽¹⁾
 - 1.2. Le dimensioni e le masse del manichino utilizzato per le prove d'urto laterale corrispondono al 50° percentile maschile, escluso l'avambraccio.
 - 1.3. Il manichino è costituito da uno scheletro in metallo e plastica ricoperto di gomma, plastica e materiale espanso.
2. STRUTTURA
 - 2.1. Lo schema del manichino da utilizzare per la prova d'urto laterale è visibile nella figura 1 del presente allegato, mentre l'elenco degli elementi che lo compongono è riportato nella tabella 1 dell'allegato.
 - 2.2. Testa
 - 2.2.1. La testa è contrassegnata dal n. 1 (cfr. figura 1 del presente allegato).
 - 2.2.2. La testa è costituita da una struttura in alluminio ricoperta di una pellicola di vinile. All'interno si trova una cavità contenente gli accelerometri triassiali e la zavorra.
 - 2.2.3. Nell'elemento di unione testa-collo è incorporata una cella di carico fittizia. Questa parte può essere sostituita con una cella di carico nella parte superiore del collo.
 - 2.3. Collo
 - 2.3.1. Il collo è contrassegnato dal n. 2 (cfr. figura 1 del presente allegato).
 - 2.3.2. Il collo è costituito da un elemento di unione testa-collo, un elemento di unione collo-torace e una parte centrale che collega i due elementi suddetti.
 - 2.3.3. L'elemento di unione testa-collo (n. 2a) e l'elemento di unione collo-torace (n. 2c) sono entrambi costituiti da due dischi di alluminio collegati tra loro tramite una vite emisferica e otto ammortizzatori di gomma.
 - 2.3.4. La parte centrale cilindrica (n. 2b) è di gomma e termina su entrambe le estremità con un disco di alluminio stampato nella gomma.
 - 2.3.5. Il collo è montato sul supporto contrassegnato dal n. 2d (cfr. figura 1 del presente allegato). Questo supporto può facoltativamente essere sostituito con una cella di carico nella parte inferiore del collo.
 - 2.3.6. L'angolo tra le due facce del supporto del collo è di 25°. Poiché il blocco spalla risulta inclinato di 5° all'indietro, l'angolo tra il collo e il tronco è pari a 20°.
 - 2.4. Spalla
 - 2.4.1. La spalla è contrassegnata dal n. 3 (cfr. figura 1 del presente allegato).
 - 2.4.2. La spalla è formata dal blocco spalla, due clavicole e un elemento di copertura delle spalle in materiale espanso.

⁽¹⁾ Il manichino corrisponde alle specifiche del manichino ES-2. Nell'indice, il numero del disegno tecnico è: E-AA-DRAWING-LIST-7-25-032, con data 25 luglio 2003. La serie completa dei disegni tecnici e il manuale d'uso relativi all'ES-2 sono depositati presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), Palais des Nations, Ginevra, Svizzera, e possono essere consultati facendone richiesta al segretariato.

- 2.4.3. Il blocco spalla (n. 3a) è costituito da un distanziatore di alluminio e da due piastre di alluminio collocate l'una sulla parte superiore e l'altra sulla parte inferiore del distanziatore stesso. Le due piastre sono ricoperte da uno strato di politetrafluoroetilene (PTFE).
- 2.4.4. Le clavicole (n. 3b), realizzate in poliuretano (PU) colato, sono articolate sul distanziatore. Sono tenute in posizione neutra da due corde elastiche (n. 3c) fissate alla parte posteriore del blocco spalla. Il bordo esterno delle due clavicole è conformato in modo che sia possibile sistemare le braccia in posizione standard.
- 2.4.5. L'elemento di copertura delle spalle (n. 3d) è di schiuma di poliuretano a bassa densità ed è fissato al blocco spalla.
- 2.5. Torace
- 2.5.1. Il torace è contrassegnato dal n. 4 (cfr. figura 1 del presente allegato).
- 2.5.2. Il torace è costituito da una cassa toracica rigida e da tre moduli costali identici.
- 2.5.3. La cassa toracica (n. 4a) è di acciaio. Sulla superficie posteriore sono montati un distanziatore di acciaio e una piastra posteriore curva di poliuretano (PU) (n. 4b).
- 2.5.4. La superficie superiore della cassa toracica è inclinata di 5° all'indietro.
- 2.5.5. Nella parte inferiore della cassa toracica è montata una cella di carico T12 funzionante o fittizia (n. 4j).
- 2.5.6. Ogni modulo costale (n. 4c) è formato da una costola di acciaio ricoperta da schiuma di poliuretano (PU) (n. 4d) in funzione di tessuto molle, dall'insieme di un sistema di guida lineare (n. 4e) che unisce la costola alla cassa toracica, da un ammortizzatore idraulico (n. 4f) e da una molla rigida di ammortizzamento (n. 4g).
- 2.5.7. Il sistema di guida lineare (n. 4e) permette al lato sensibile della costola (n. 4d) di deformarsi rispetto alla cassa toracica (n. 4a) e al lato non sensibile. L'insieme del sistema di guida è munito di cuscinetti a rulli lineari.
- 2.5.8. Una molla di regolazione è montata nell'insieme del sistema di guida (n. 4h).
- 2.5.9. Un trasduttore di spostamento della costola (n. 4i) può essere installato sulla parte del sistema di guida (n. 4e) montata sulla cassa toracica e collegato all'estremità esterna del sistema di guida corrispondente al lato sensibile della costola.
- 2.6. Arti superiori
- 2.6.1. Gli arti superiori sono contrassegnati dal n. 5 (cfr. figura 1 del presente allegato).
- 2.6.2. Gli arti superiori sono costituiti da uno scheletro di plastica ricoperto di poliuretano (PU) in funzione di tessuto molle, a sua volta rivestito di una pellicola in polivinilcloruro (PVC). L'elemento che svolge la funzione di tessuto molle è composto da una parte superiore in poliuretano (PU) ad alta densità e una parte inferiore in schiuma di poliuretano (PU).
- 2.6.3. L'articolazione spalla-braccio consente di sistemare gli arti superiori a 0, 40 e 90° rispetto alla linea del tronco.
- 2.6.4. L'articolazione spalla-braccio consente solo un movimento rotatorio di flessione/estensione.
- 2.7. Colonna lombare
- 2.7.1. La colonna lombare è contrassegnata dal n. 6 (cfr. figura 1 del presente allegato).
- 2.7.2. La colonna è costituita da un cilindro di gomma piena con due piastre di giunzione di acciaio a ogni estremità e un cavo d'acciaio all'interno del cilindro.

2.8. Addome

- 2.8.1. L'addome è contrassegnato dal n. 7 (cfr. figura 1 del presente allegato).
- 2.8.2. L'addome è costituito da una parte centrale rigida ricoperta di materiale espanso.
- 2.8.3. La parte centrale dell'addome è una struttura fusa di metallo (n. 7a) su cui è montata una piastra di copertura.
- 2.8.4. Il rivestimento (n. 7b) è costituito da schiuma di poliuretano (PU). Alle due estremità il rivestimento contiene un pezzo ricurvo di gomma contenente sfere di piombo.
- 2.8.5. Tra il rivestimento e la struttura rigida di metallo, sui lati dell'addome, si possono montare tre trasduttori di forza (n. 7c) o tre dispositivi fittizi che non effettuano misurazioni.

2.9. Bacino

- 2.9.1. Il bacino è contrassegnato dal n. 8 (cfr. figura 1 del presente allegato).
- 2.9.2. Il bacino è costituito dal blocco sacrale, dalle due ossa iliache, dalle due articolazioni dell'anca e da un rivestimento in schiuma in funzione di tessuto molle.
- 2.9.3. Il blocco sacrale (n. 8a) è costituito da un blocco di metallo zavorrato sul quale è montata una piastra di metallo. Nel lato posteriore del blocco è presente una cavità per facilitare il montaggio della strumentazione.
- 2.9.4. Le ossa iliache (n. 8b) sono di resina poliuretanica (PU).
- 2.9.5. Le articolazioni dell'anca (n. 8c) sono formate da parti di acciaio. Sono costituite da una staffa che funge da testa del femore e da un giunto sferico collegato a un asse che passa per il punto H del manichino.
- 2.9.6. I tessuti molli (n. 8d) sono costituiti da una pellicola di polivinilcloruro (PVC) imbottita di schiuma di poliuretano (PU). In corrispondenza del punto H la pellicola è sostituita da un blocco di schiuma di poliuretano (PU) a celle aperte (n. 8e) fissato a una piastra di acciaio, a sua volta bloccata all'osso iliaco mediante un asse che passa per il giunto sferico.
- 2.9.7. Le ossa iliache sono fissate al blocco sacrale nella parte posteriore e unite tra loro alla sinfisi pubica mediante un trasduttore di forza (n. 8f) funzionante o fittizio.

2.10. Arti inferiori

- 2.11. Gli arti inferiori sono contrassegnati dal n. 9 (cfr. figura 1 del presente allegato).
- 2.11.1. Gli arti inferiori sono costituiti da uno scheletro in metallo ricoperto di schiuma di poliuretano (PU) in funzione di tessuto molle e rivestiti da una pellicola di polivinilcloruro (PVC).
- 2.11.2. Nelle cosce è impiegato, in funzione di tessuto molle, uno stampato in poliuretano (PU) ad alta densità rivestito da una pellicola di polivinilcloruro (PVC).
- 2.11.3. Le articolazioni del ginocchio e della caviglia consentono solo un movimento rotatorio di flessione/estensione.

2.12. Indumenti

- 2.12.1. L'indumento non è rappresentato nella figura 1 del presente allegato.
- 2.12.2. L'indumento è in gomma e ricopre le spalle, il torace, la parte superiore delle braccia, l'addome, la colonna lombare e la parte superiore del bacino.

Figura 1

Costruzione del manichino da utilizzare per la prova d'urto laterale




Tabella 1

Elementi del manichino da utilizzare per la prova d'urto laterale (cfr. figura 1)

Parte	Num.	Descrizione	Numero	
1		Testa	1	
2		Collo	1	
	2a	Elemento di unione testa-collo		1

Parte	Num.	Descrizione	Numero	
	2b	Elemento intermedio		1
	2c	Elemento di unione collo-torace		1
	2d	Supporto del collo		1
3		Spalla	1	
	3a	Blocco spalla		1
	3b	Clavicole		2
	3c	Corda elastica		2
	3d	Copertura delle spalle in materiale espanso		1
4		Torace	1	
	4a	Cassa toracica		1
	4b	Piastra posteriore (curva)		1
	4c	Modulo costale		3
	4d	Costola ricoperta di materiale in funzione di tessuto molle		3
	4e	Gruppo pistone-cilindro		3
	4f	Smorzatore		3
	4g	Molla di ammortizzamento rigida		3
	4h	Molla di regolazione		3
	4i	Trasduttore di spostamento		3
	4j	Cella di carico T12 funzionante o fittizia		1
5		Arto superiore	2	
6		Colonna lombare	1	
7		Addome	1	
	7a	Struttura fusa di metallo centrale		1
	7b	Rivestimento in funzione di tessuto molle		1
	7c	Trasduttore di forza		3
8		Bacino	1	
	8a	Blocco sacrale		1
	8b	Osso iliaco		2
	8c	Articolazione dell'anca		2

Parte	Num.	Descrizione	Numero	
	8d	Rivestimento in funzione di tessuto molle		1
	8e	Cilindro in materiale espanso del punto H		2
	8f	Trasduttore di forza funzionante o fittizio		1
9		Arto inferiore	2	
10		Indumenti	1	

3. MONTAGGIO DEL MANICHINO

3.1. Testa-collo

3.1.1. Il momento torcente da applicare alle viti a testa tonda per il montaggio del collo è 10 Nm.

3.1.2. L'insieme testa-cella di carico della parte superiore del collo è fissato all'elemento di unione testa-collo con quattro viti.

3.1.3. L'elemento di unione collo-torace del collo è fissato al supporto del collo con quattro viti.

3.2. Collo-spalla-torace

3.2.1. Il supporto del collo è fissato al blocco spalla con quattro viti.

3.2.2. Il blocco spalla è fissato alla superficie superiore della cassa toracica con tre viti.

3.3. Spalla-arto superiore

3.3.1. Gli arti superiori sono fissati alle clavicole mediante una vite e un cuscinetto assiale. La vite va serrata in modo da ottenere una forza di tenuta sull'articolazione di 1-2 g.

3.4. Torace-colonna lombare-addome

3.4.1. La direzione di montaggio dei moduli costali nel torace va adattata in funzione del lato destinato a subire l'urto.

3.4.2. Un adattatore per la colonna lombare è fissato con due viti alla cella di carico T12 funzionante o fittizia nella parte inferiore della colonna toracica.

3.4.3. L'adattatore viene fissato alla parte superiore della colonna lombare con quattro viti.

3.4.4. La flangia di montaggio della struttura metallica centrale dell'addome è fissata tra l'adattatore della colonna lombare e la piastra superiore della colonna lombare.

3.4.5. La posizione dei trasduttori di forza addominali va adattata in funzione del lato destinato a subire l'urto.

3.5. Colonna lombare-bacino-arti inferiori

3.5.1. La colonna lombare è fissata alla piastra di copertura del blocco sacrale con tre viti. Se la cella di carico è nella parte inferiore della colonna lombare, si utilizzano quattro viti.

- 3.5.2. La piastra inferiore della colonna lombare è fissata al blocco sacrale del bacino con tre viti.
- 3.5.3. Gli arti inferiori sono fissati con una vite alla staffa della testa del femore dell'articolazione bacino-anca.
- 3.5.4. Il fissaggio del ginocchio e della caviglia all'arto inferiore può essere regolato in modo da ottenere una forza di tenuta di 1-2 g.

4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4.1. Massa

- 4.1.1. La massa degli elementi principali del manichino è indicata nella tabella 2 del presente allegato.

Tabella 2

Massa degli elementi che compongono il manichino

Componente (parte del corpo)	Massa (kg)	Tolleranza \pm (kg)	Elementi principali
Testa	4,0	0,2	Testa completa, compresi accelerometro triassiale e cella di carico funzionante o fittizia della parte superiore del collo
Collo	1,0	0,05	Collo, escluso il supporto
Torace	22,4	1,0	Supporto del collo, elemento di copertura delle spalle, insieme delle spalle, dadi di fissaggio degli arti superiori, cassa toracica, piastra posteriore del tronco, moduli costali, trasduttori di spostamento delle costole, cella di carico funzionante o fittizia della piastra posteriore del tronco, cella di carico T12 funzionante o fittizia, struttura fusa di metallo centrale, trasduttori di forza dell'addome, 2/3 dell'indumento
Arto superiore	1,3	0,1	Per ogni arto: braccio, compresa la piastra di posizionamento
Addome e colonna lombare	5,0	0,25	Rivestimento con funzione di tessuto molle dell'addome e colonna lombare
Bacino	12,0	0,6	Blocco sacrale, piastra di montaggio della colonna lombare, giunti sferici delle anche, staffe della testa del femore, ossa iliache, trasduttori di forza della sinfisi pubica, rivestimento con funzione di tessuto molle del bacino, 1/3 dell'indumento
Arto inferiore	12,7	0,6	Per ogni arto: piede, gamba e coscia e rivestimento con funzione di tessuto molle fino all'articolazione con la testa del femore
Totale manichino	72,0	1,2	

4.2. Dimensioni principali


- 4.2.1. Le dimensioni principali del manichino per collisioni laterali (compreso l'indumento), di cui alla figura 2 del presente allegato, sono illustrate nella tabella 3 dell'allegato.

Le dimensioni sono misurate senza l'indumento.

Figura 2

Misurazioni delle dimensioni principali del manichino

(cfr. tabella 3)



Nota: le dimensioni sono misurate senza l'indumento.




Tabella 3

Dimensioni principali del manichino

Num.	Parametro	Dimensioni (mm)
1	Altezza in posizione seduta	909 ± 9

Num.	Parametro	Dimensioni (mm)
2	Distanza dal sedile all'articolazione spalla	565 ± 7
3	Distanza dal sedile alla parte inferiore della cassa toracica	351 ± 5
4	Distanza dal sedile all'articolazione dell'anca (centro del bullone)	100 ± 3
5	Distanza dalla pianta del piede al sedile	442 ± 9
6	Larghezza testa	155 ± 3
7	Larghezza spalle/braccia	470 ± 9
8	Larghezza torace	327 ± 5
9	Larghezza addome	290 ± 5
10	Larghezza bacino	355 ± 5
11	Profondità testa	201 ± 5
12	Profondità torace	276 ± 5
13	Profondità addome	199 ± 5
14	Profondità bacino	240 ± 5
15	Distanza dalla parte posteriore delle natiche all'articolazione dell'anca (centro del bullone)	155 ± 5
16	Distanza dalla parte posteriore delle natiche alla parte anteriore del ginocchio	606 ± 9

5. CERTIFICAZIONE DEL MANICHINO

5.1. Lato dell'urto

5.1.1. A seconda del lato in cui il veicolo viene urtato, occorre certificare le parti del lato destro o sinistro del manichino.

5.1.2. Le configurazioni del manichino relativamente alla direzione di montaggio dei moduli costali e alla posizione dei trasduttori di forza dell'addome devono essere adattate in base al lato dell'urto.

5.2. Strumentazione

5.2.1. Tutti gli strumenti devono essere tarati conformemente alle prescrizioni della documentazione indicata al punto 1.1 del presente allegato.

5.2.2. Tutti i canali della strumentazione devono essere conformi alle specifiche sulla registrazione relative ai canali dati contenute nella norma ISO 6487:2000 o nella norma SAE J211 (marzo 1995).

5.2.3. Per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento sono necessari almeno dieci canali:

accelerazioni della testa (3),

spostamento delle costole (3),

carichi sull'addome (3) e

carico sulla sinfisi pubica (1).

5.2.4. Sono inoltre disponibili 38 canali per strumenti opzionali:

carichi sulla parte superiore del collo (6),

carichi sulla parte inferiore del collo (6),

carichi sulle clavicole (3),

carichi sulla piastra posteriore del tronco (4),

accelerazioni della T1 (3),

accelerazioni della T12 (3),

accelerazioni delle costole (6, due su ogni costola),

carichi sulla T12 della colonna (4),

carichi sulla colonna lombare inferiore (3),

accelerazioni del bacino (3) e

carichi sul femore (6).

Sono inoltre disponibili quattro canali per gli indicatori di posizione:

rotazioni del torace (2) e

rotazioni del bacino (2).

5.3. Controllo visivo

5.3.1. Tutte le parti del manichino devono essere sottoposte a un controllo visivo ed eventualmente sostituite prima della prova di certificazione.

5.4. Preparazione generale della prova

5.4.1. La figura 3 del presente allegato illustra la preparazione del manichino per tutte le prove di certificazione.

5.4.2. Le disposizioni relative alla preparazione e le procedure di prova ai fini della certificazione devono essere conformi alle specifiche e alle prescrizioni della documentazione indicata al punto 1.1.

5.4.3. Le prove relative alla testa, al collo, al torace e alla colonna lombare vengono svolte sui pezzi smontati del manichino.

5.4.4. Le prove relative alla spalla, all'addome e al bacino vengono svolte con il manichino completamente montato (esclusi l'indumento, le scarpe e la biancheria intima). In queste prove, il manichino è posto in posizione seduta su una superficie piana; tra il manichino e detta superficie vengono collocati due fogli di politetrafluoroetilene (PTFE) di spessore non superiore a 2 mm.

5.4.5. Prima della prova, tutti i pezzi da certificare devono essere mantenuti nella stanza in cui si svolge la prova per almeno quattro ore, a una temperatura compresa tra 18 e 22 °C e con un'umidità relativa compresa tra il 10 e il 70 %.

5.4.6. Tra due prove di certificazione effettuate su uno stesso pezzo devono trascorrere almeno 30 minuti.

5.5. Testa

5.5.1. La testa, compresa la cella di carico fittizia della parte superiore del collo, viene certificata con una prova di caduta da un'altezza di 200 ± 1 mm su una superficie d'urto piana e rigida.

- 5.5.2. L'angolo tra la superficie d'urto e il piano sagittale mediano della testa è di $35 \pm 1^\circ$, in modo che l'impatto si verifichi sul lato superiore della testa (per far sì che questo accada, si può utilizzare ad esempio un'imbracatura o un supporto avente una massa di $0,075 \pm 0,005$ kg).
- 5.5.3. L'accelerazione massima risultante della testa, filtrata a norma ISO 6487:2000 con una CFC di 1000, deve essere compresa tra 100 g e 150 g.
- 5.5.4. Per conformare il comportamento della testa alle prescrizioni si possono modificare le caratteristiche di attrito dell'interfaccia cassa cranica-rivestimento (si può ad esempio usare del talco o spruzzare politetrafluoroetilene, PTFE).
- 5.6. Collo
- 5.6.1. L'elemento di unione testa-collo del collo viene fissato su uno speciale simulacro di testa destinato alla certificazione, avente una massa pari a $3,9 \pm 0,05$ kg (cfr. figura 6), per mezzo di una piastra di interfaccia spessa 12 mm con una massa di $0,205 \pm 0,05$ kg.
- 5.6.2. Il simulacro di testa e il collo sono montati in posizione capovolta sulla parte inferiore di un pendolo ⁽¹⁾ che consente il movimento laterale del sistema.
- 5.6.3. Il pendolo è munito di un accelerometro monoassiale conforme alle specifiche relative al pendolo (cfr. figura 5).
- 5.6.4. Il pendolo deve poter cadere liberamente da un'altezza definita in modo da raggiungere una velocità d'impatto di $3,4 \pm 0,1$ m/s, misurata nel punto in cui è installato l'accelerometro.
- 5.6.5. Il pendolo subisce una decelerazione dalla velocità d'impatto alla velocità zero attraverso un dispositivo apposito ⁽²⁾, descritto nelle specifiche relative al pendolo (cfr. figura 5); l'evoluzione temporale della variazione di velocità rientra nella fascia di cui alla figura 7 e alla tabella 4 del presente allegato. Tutti i canali devono essere registrati conformemente alle specifiche sulla registrazione relative ai canali dati contenute nella norma ISO 6487:2000 o SAE J211 (marzo 1995) e filtrati digitalmente usando una CFC di 180 a norma ISO 6487:2000 o SAE J211:1995. La decelerazione del pendolo deve essere filtrata con una CFC di 60 conformemente alla norma ISO 6487:2000 o SAE J211:1995.

Tabella 4

Rapporto variazione della velocità-fascia temporale del pendolo per la prova di certificazione del collo

Tempo limite superiore [s]	Velocità (m/s)	Tempo limite inferiore [s]	Velocità (m/s)
0,001	0,0	0	- 0,05
0,003	- 0,25	0,0025	- 0,375
0,014	- 3,2	0,0135	- 3,7
		0,017	- 3,7

- 5.6.6. L'angolo di flessione massimo del simulacro di testa rispetto al pendolo (angolo d θ A + d θ C nella figura 6) deve essere compreso tra 49,0 e 59,0 gradi ed essere osservato tra 54,0 e 66,0 ms.
- 5.6.7. Gli spostamenti massimi del centro di gravità della testa misurati nell'angolo d θ A e nell'angolo d θ B (cfr. figura 6) devono essere: in avanti rispetto alla base del pendolo, l'angolo d θ A deve essere compreso tra 32,0 e 37,0 gradi ed essere osservato tra 53,0 e 63,0 ms; indietro rispetto alla base del pendolo, l'angolo d θ B deve essere compreso tra $0,81 \cdot (\text{angolo d}\theta\text{A}) + 1,75$ e $0,81 \cdot (\text{angolo d}\theta\text{A}) + 4,25$ gradi ed essere osservato tra 54,0 e 64,0 ms.

⁽¹⁾ Pendolo conforme alla norma americana 49 CFR (Code of Federal Regulation). Capitolo V, parte 572.33 (edizione 10-1-00) (cfr. anche figura 5).

⁽²⁾ Si raccomanda l'uso di una struttura a nido d'ape da 3 pollici (cfr. figura 5).

- 5.6.8. Il comportamento del collo può essere regolato sostituendo gli otto ammortizzatori a sezione circolare con altri aventi una diversa durezza Shore.
- 5.7. Spalla
- 5.7.1. La lunghezza della corda elastica deve essere regolata in modo tale che, per muovere la clavicola in avanti, occorra applicare una forza compresa tra 27,5 N e 35,2 N in avanti, a 4 ± 1 mm dal bordo esterno della clavicola sullo stesso piano in cui avviene il movimento della clavicola.
- 5.7.2. Il manichino è collocato in posizione seduta su una superficie orizzontale piana e rigida, senza sostegno posteriore. Il torace è in posizione verticale e le braccia si trovano a $40 \pm 2^\circ$ in avanti rispetto alla verticale. Gli arti inferiori sono orizzontali.
- 5.7.3. Il dispositivo d'urto è un pendolo avente una massa di $23,4 \pm 0,2$ kg e un diametro di $152,4 \pm 0,25$ mm, con un raggio al bordo di 12,7 mm (¹). Il dispositivo è appeso a cerniere rigide mediante quattro fili metallici e il suo asse si trova almeno 3,5 m sotto le cerniere rigide (cfr. figura 4).
- 5.7.4. Il dispositivo d'urto è munito di un accelerometro sensibile nella direzione dell'urto, situato sull'asse del dispositivo.
- 5.7.5. Il dispositivo d'urto deve poter oscillare liberamente contro la spalla del manichino, con una velocità d'impatto di $4,3 \pm 0,1$ m/s.
- 5.7.6. La direzione dell'impatto è perpendicolare all'asse anteroposteriore del manichino; l'asse del dispositivo d'urto coincide con l'asse del perno del braccio.
- 5.7.7. L'accelerazione massima del dispositivo d'urto, filtrata con una CFC di 180 conformemente alla norma ISO 6487:2000, deve essere compresa tra 7,5 e 10,5 g.
- 5.8. Arti superiori
- 5.8.1. Per gli arti superiori non sono definite procedure dinamiche di certificazione.
- 5.9. Torace
- 5.9.1. Ciascun modulo costale viene certificato separatamente.
- 5.9.2. Il modulo costale viene collocato in posizione verticale in una struttura per la prova di caduta; il cilindro delle costole viene fissato rigidamente alla struttura.
- 5.9.3. Il dispositivo d'urto ha una massa in caduta libera pari a $7,78 \pm 0,01$ kg, superficie piana e un diametro di 150 ± 2 mm.
- 5.9.4. L'asse del dispositivo d'urto deve essere allineato con l'asse del sistema di guida delle costole.
- 5.9.5. La forza dell'urto dipende dall'altezza di caduta, che può essere di 815, 204 o 459 mm, a cui corrisponde una velocità rispettivamente di 4, 2 e 3 m/s. Le altezze di caduta non devono differire di oltre l'1 % dai valori indicati.
- 5.9.6. Occorre misurare lo spostamento delle costole, utilizzando ad esempio il trasduttore di cui esse sono munite.
- 5.9.7. Le prescrizioni per la certificazione delle costole sono riportate nella tabella 5 del presente allegato.
- 5.9.8. Il comportamento del modulo costale può essere modificato sostituendo la molla di regolazione all'interno del cilindro con un'altra avente diversa rigidità.

(¹) Pendolo conforme alla norma americana 49 CFR (Code of Federal Regulation), capitolo V, parte 572.36(a) (edizione 10-1-00) (cfr. anche figura 4).

Tabella 5

Prescrizioni per la certificazione del modulo costale completo

Sequenza di prova	Altezza di caduta (tolleranza 1 %) (mm)	Scostamento minimo (mm)	Scostamento massimo (mm)
1	815	46,0	51,0
2	204	23,5	27,5
3	459	36,0	40,0

5.10. Colonna lombare

- 5.10.1. La colonna lombare è fissata a un simulacro speciale di testa, usato per la certificazione, avente una massa di $3,9 \pm 0,05$ kg (cfr. figura 6), mediante una piastra di interfaccia spessa 12 mm avente una massa di $0,205 \pm 0,05$ kg.
- 5.10.2. Il simulacro di testa e la colonna lombare sono montati in posizione capovolta sulla parte inferiore di un pendolo ⁽¹⁾ che consente il movimento laterale del sistema.
- 5.10.3. Il pendolo è munito di un accelerometro monoassiale conforme alle specifiche del pendolo (cfr. figura 5).
- 5.10.4. Il pendolo deve poter cadere liberamente da un'altezza definita in modo da raggiungere una velocità d'impatto di $6,05 \pm 0,1$ m/s, misurata nel punto in cui è installato l'accelerometro.
- 5.10.5. Il pendolo subisce una decelerazione dalla velocità d'impatto alla velocità zero attraverso un dispositivo apposito ⁽²⁾, descritto nelle specifiche relative al pendolo (cfr. figura 5); l'evoluzione temporale della variazione di velocità rientra nella fascia di cui alla figura 8 e alla tabella 6 del presente allegato. Tutti i canali devono essere registrati conformemente alle specifiche sulla registrazione relative ai canali dati contenute nella norma ISO 6487:-2000 o SAE J211 (marzo 1995) e filtrati digitalmente usando una CFC di 180 a norma ISO 6487:2000 o SAE J211:1995. La decelerazione del pendolo deve essere filtrata con una CFC di 60 conformemente alla norma ISO 6487:2000 o SAE J211:1995.

Tabella 6

Fascia dell'evoluzione temporale della variazione di velocità del pendolo per la prova di certificazione della colonna lombare

Tempo limite superiore [s]	Velocità [m/s]	Tempo limite inferiore [s]	Velocità [m/s]
0,001	0,0	0	- 0,05
0,0037	- 0,2397	0,0027	- 0,425
0,027	- 5,8	0,0245	- 6,5
		0,03	- 6,5

- 5.10.6. L'angolo di flessione massimo del simulacro di testa rispetto al pendolo (angolo d∅A + d∅C nella figura 6) deve essere compreso tra 45,0° e 59,0° ed essere osservato tra 39,0 e 53,0 ms.
- 5.10.7. Gli spostamenti massimi del centro di gravità della testa misurati nell'angolo d∅A e nell'angolo d∅B (cfr. figura 6) devono essere: in avanti rispetto alla base del pendolo, l'angolo d∅A deve essere compreso tra 31,0° e 35,0° ed essere osservato tra 44,0 e 52,0 ms; indietro rispetto alla base del pendolo, l'angolo d∅B deve essere compreso tra 0,8* (angolo d∅A) + 2,00 e 0,8* (angolo d∅A) + 4,50 gradi ed essere osservato tra 44,0 e 52,0 ms.

⁽¹⁾ Pendolo conforme alla norma americana 49 CFR (Code of Federal Regulation), capitolo V, parte 572.33 (edizione 10-1-00) (cfr. anche figura 5).

⁽²⁾ Si raccomanda l'uso di una struttura a nido d'ape da 6 pollici (cfr. figura 5).

- 5.10.8. Il comportamento della colonna lombare può essere regolato variando la tensione del cavo della colonna.
- 5.11. Addome
- 5.11.1. Il manichino è collocato in posizione seduta su una superficie orizzontale piana e rigida, senza sostegno posteriore. Il torace è in posizione verticale; gli arti superiori e inferiori sono orizzontali.
- 5.11.2. Il dispositivo d'urto è un pendolo avente una massa di $23,4 \pm 0,2$ kg e un diametro di $152,4 \pm 0,25$ mm, con un raggio al bordo di 12,7 mm ⁽¹⁾. Il dispositivo è appeso a cerniere rigide mediante otto fili metallici e il suo asse si trova almeno 3,5 m sotto le cerniere rigide (cfr. figura 4).
- 5.11.3. Il dispositivo d'urto è munito di un accelerometro sensibile nella direzione dell'urto, situato sull'asse del dispositivo.
- 5.11.4. Il pendolo è munito di una parte d'urto anteriore a forma di «bracciolo» orizzontale di $1,0 \pm 0,01$ kg. La massa totale del dispositivo d'urto compresa la parte del bracciolo è di $24,4 \pm 0,21$ kg. Il bracciolo rigido ha un'altezza di 70 ± 1 mm, una larghezza di 150 ± 1 mm e deve poter penetrare nell'addome per almeno 60 mm. L'asse del pendolo coincide con il centro del bracciolo.
- 5.11.5. Il dispositivo d'urto deve poter oscillare liberamente contro l'addome del manichino, con una velocità d'impatto di $4,0 \pm 0,1$ m/s.
- 5.11.6. La direzione dell'impatto è perpendicolare all'asse anteroposteriore del manichino; l'asse del dispositivo d'urto è allineato con il centro del trasduttore di forza centrale dell'addome.
- 5.11.7. La forza massima del dispositivo d'urto, ricavata dall'accelerazione del dispositivo filtrata con una CFC di 180 secondo la norma ISO 6487:2000 e moltiplicata per la massa del gruppo dispositivo d'urto/bracciolo, deve essere compresa tra 4,0 e 4,8 kN ed essere osservata tra 10,6 e 13,0 ms.
- 5.11.8. L'evoluzione temporale della forza misurata dai tre trasduttori addominali deve essere sommata e filtrata con una CFC di 600 secondo la norma ISO 6487:2000. La forza massima risultante dalla somma deve essere compresa tra 2,2 e 2,7 kN ed essere osservata tra 10,0 e 12,3 ms.
- 5.12. Bacino
- 5.12.1. Il manichino è collocato in posizione seduta su una superficie orizzontale piana e rigida, senza sostegno posteriore. Il torace è in posizione verticale; gli arti superiori e inferiori sono orizzontali.
- 5.12.2. Il dispositivo d'urto è un pendolo avente una massa di $23,4 \pm 0,2$ kg e un diametro di $152,4 \pm 0,25$ mm, con un raggio al bordo di 12,7 mm ⁽²⁾. Il dispositivo è appeso a cerniere rigide mediante otto fili metallici e il suo asse si trova almeno 3,5 m sotto le cerniere rigide (cfr. figura 4).
- 5.12.3. Il dispositivo d'urto è munito di un accelerometro sensibile nella direzione dell'urto, situato sull'asse del dispositivo.
- 5.12.4. Il dispositivo d'urto deve poter oscillare liberamente contro il bacino del manichino, con una velocità d'impatto di $4,3 \pm 0,1$ m/s.
- 5.12.5. La direzione dell'urto è perpendicolare all'asse anteroposteriore del manichino; l'asse del dispositivo d'urto è allineato con il centro della piastra posteriore del punto H.
- 5.12.6. La forza massima del dispositivo d'urto, ricavata dall'accelerazione del dispositivo filtrata con una CFC di 180 secondo la norma ISO 6487:2000 e moltiplicata per la massa del gruppo dispositivo d'urto, deve essere compresa tra 4,4 e 5,4 kN ed essere osservata tra 10,3 e 15,5 ms.
- 5.12.7. La forza sulla sinfisi pubica, filtrata con una CFC di 600 conformemente alla norma ISO 6487:2000, deve essere compresa tra 1,04 e 1,64 kN ed essere osservata tra 9,9 e 15,9 ms.

⁽¹⁾ Pendolo conforme alla norma americana 49 CFR (Code of Federal Regulation), capitolo V, parte 572.36(a) (edizione 10-1-00) (cfr. anche figura 4).

⁽²⁾ Pendolo conforme alla norma americana 49 CFR (Code of Federal Regulation), capitolo V, parte 572.36(a) (edizione 10-1-00) (cfr. anche figura 4).

5.13. Arti inferiori

5.13.1. Per gli arti inferiori non sono definite procedure dinamiche di certificazione.

Figura 3

Schema per la preparazione della prova di certificazione del manichino per l'urto laterale




Figura 4

Sospensione del dispositivo d'urto a pendolo da 23,4 kg

A sinistra: sospensione con quattro fili (senza fili incrociati)

A destra: sospensione con otto fili




Figura 5

Valori limite della curva tempo-decelerazione del pendolo per la prova di certificazione del collo




Figura 6

Valori limite della curva tempo-decelerazione del pendolo per la prova di certificazione della colonna lombare




Figura 7

Rapporto variazione della velocità-fascia temporale del pendolo per la prova di certificazione del collo





Figura 8

Rapporto variazione della velocità-fascia temporale del pendolo per la prova di certificazione della colonna lombare



ALLEGATO 7

INSTALLAZIONE DEL MANICHINO DA UTILIZZARE PER LA PROVA D'URTO LATERALE

1. GENERALITÀ

- 1.1. Il manichino descritto nell'allegato 6 del presente regolamento deve essere usato conformemente alla procedura di installazione descritta qui di seguito.

2. INSTALLAZIONE

- 2.1. Regolare le articolazioni delle ginocchia e delle caviglie in modo che si limitino a sostenere la gamba e il piede quando l'arto è disteso in posizione orizzontale (da 1 a 2 g).
- 2.2. Verificare che il manichino sia adattato alla direzione in cui è previsto l'urto.
- 2.3. Vestire il manichino con una calzamaglia di cotone elastico aderente che arrivi a metà polpaccio ed eventualmente una maglietta di cotone elastico aderente a maniche corte.
- 2.4. I piedi devono essere calzati da scarpe.
- 2.5. Collocare il manichino sul sedile anteriore esterno sul lato da sottoporre all'urto, come descritto nelle specifiche relative alla procedura di prova d'urto laterale.
- 2.6. Il piano di simmetria del manichino deve coincidere con il piano verticale mediano del posto a sedere specificato.
- 2.7. Il bacino del manichino deve trovarsi in posizione tale che una retta laterale che passa per i punti H del manichino sia perpendicolare al piano longitudinale centrale del sedile. La retta che passa per i punti H deve essere orizzontale, con un'inclinazione massima di $\pm 2^\circ$. ⁽¹⁾

La posizione corretta del bacino può essere controllata rispetto al punto H del manichino per la determinazione del punto H per mezzo dei fori M_3 presenti nelle piastre posteriori del punto H, su entrambi i lati del bacino del manichino ES-2. I fori M_3 sono segnalati dalla scritta «Hm». La posizione «Hm» deve essere all'interno di un cerchio di 10 mm di raggio intorno al punto H del manichino per la determinazione del punto H.

Posizione corretta del bacino del manichino

- 2.8. La parte superiore del tronco deve essere inclinata in avanti e quindi appoggiata saldamente allo schienale del sedile (cfr. nota 1). Le spalle del manichino devono essere appoggiate completamente all'indietro.
- 2.9. Indipendentemente dalla posizione a sedere del manichino, l'angolo tra la linea di riferimento della parte superiore del braccio e quella del braccio/torace deve essere di $40^\circ \pm 5^\circ$ su ogni lato. La linea di riferimento braccio/torace è definita come intersezione del piano tangente alla superficie anteriore delle costole con il piano longitudinale verticale del manichino che contiene il braccio.
- 2.10. Per il posto a sedere del guidatore, evitando di muovere il bacino o il tronco, collocare il piede destro del manichino sul pedale dell'acceleratore in posizione di riposo con il tallone appoggiato sul pavimento nella posizione più avanzata possibile. Il piede sinistro deve essere perpendicolare alla gamba con il tallone appoggiato sul pavimento sulla stessa linea laterale del tallone destro. Regolare le ginocchia del manichino in modo che la superficie esterna di ciascun ginocchio si trovi a 150 ± 10 mm dal piano di simmetria del manichino. Se possibile, e tenendo conto delle limitazioni predette, le cosce del manichino devono stare a contatto con il sedile.
- 2.11. Per gli altri posti a sedere, evitando di muovere il bacino o il tronco, collocare i talloni del manichino sul pavimento nella posizione più avanzata possibile e senza esercitare sul cuscino del sedile una pressione superiore a quella dovuta al peso dell'arto inferiore. Regolare le ginocchia del manichino in modo che la superficie esterna di ciascun ginocchio si trovi a 150 ± 10 mm dal piano di simmetria del manichino.

⁽¹⁾ Il manichino può essere munito di sensori di inclinazione nel torace e nel bacino. Questi strumenti possono aiutare a sistemare il manichino nella posizione desiderata.

ALLEGATO 8

PROVA PARZIALE

1. FINALITÀ

Le prove in oggetto hanno l'obiettivo di verificare se il veicolo modificato presenta caratteristiche di assorbimento dell'energia perlomeno equivalenti (se non migliori) a quelle del veicolo omologato ai sensi del presente regolamento.

2. PROCEDURE E IMPIANTI

2.1. Prove di riferimento

2.1.1. Utilizzando i materiali d'imbottitura iniziali sottoposti a prova durante l'omologazione del veicolo e montati in una nuova struttura laterale del veicolo da omologare, si devono effettuare due prove dinamiche con due dispositivi d'urto diversi (figura 1).

2.1.1.1. Il dispositivo d'urto a forma di testa di cui al successivo punto 3.1.1 deve urtare a una velocità di 24,1 km/h la zona in cui è avvenuto l'urto della testa EUROSID durante l'omologazione del veicolo. Il risultato della prova va registrato e va calcolato l'HPC. Questa prova non va tuttavia effettuata quando, durante le prove descritte nell'allegato 4 del presente regolamento: non vi è stato contatto della testa o la testa ha urtato solo contro il finestrino, a condizione che non si tratti di vetro stratificato.

2.1.1.2. Il dispositivo d'urto che rappresenta il corpo, definito al successivo punto 3.2.1, deve urtare alla velocità di 24,1 km/h la zona laterale in cui è avvenuto l'impatto con la spalla, l'arto superiore e il torace EUROSID durante l'omologazione del veicolo. Il risultato della prova va registrato e va calcolato l'HPC.

2.2. Prova di omologazione

2.2.1. Le prove illustrate ai precedenti punti 2.1.1.1 e 2.1.1.2 devono essere ripetute con i nuovi materiali di imbottitura, sedili ecc. forniti per l'estensione dell'omologazione e installati in una nuova struttura laterale del veicolo; i nuovi risultati vanno registrati e di essi va calcolato l'HPC.

2.2.1.1. Se i valori dell'HPC, calcolati in base ai risultati delle due prove di omologazione, sono inferiori al valore ottenuto durante le prove di riferimento (svolte utilizzando i materiali di imbottitura o i sedili omologati originali), l'estensione viene concessa.

2.2.1.2. Se i nuovi valori dell'HPC sono superiori a quelli ottenuti durante le prove di riferimento, occorre effettuare un'altra prova completa (con le imbottiture, i sedili ecc. proposti).

3. APPARECCHIATURE DI PROVA

3.1. Dispositivo d'urto: simulacro di testa (figura 2)

3.1.1. Consiste in un dispositivo d'urto lineare completamente guidato, rigido, avente una massa di 6,8 kg. La superficie d'urto è emisferica, con un diametro di 165 mm.

3.1.2. Il simulacro di testa deve essere munito di due accelerometri e di un dispositivo di misurazione della velocità capaci di misurare i valori nella direzione dell'urto.

3.2. Dispositivo d'urto: blocco corpo (figura 3)

3.2.1. Consiste in un dispositivo d'urto lineare completamente guidato, rigido, avente una massa di 30 kg. Le dimensioni e la sezione trasversale sono indicate nella figura 3.

3.2.2. Il blocco corpo deve essere munito di due accelerometri e di un dispositivo di misurazione della velocità capaci di misurare i valori nella direzione dell'urto.

ALLEGATO 9

PROCEDURE DI PROVA PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCUPANTI DEI VEICOLI FUNZIONANTI A ELETTRICITÀ DA CONTATTI CON ELEMENTI AD ALTA TENSIONE E DALLA FUORIUSCITA DI ELETTROLITI

Il presente allegato descrive le procedure di prova per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza elettrica di cui al punto 5.3.7. Per la misurazione della resistenza di isolamento, un'alternativa adeguata alla procedura descritta di seguito è rappresentata dalla misurazione con il megaohmmetro o con l'oscilloscopio. In tale caso può essere necessario disattivare il sistema di bordo che controlla la resistenza di isolamento.

Prima di effettuare la prova d'urto del veicolo, misurare e registrare la tensione del bus ad alta tensione (V_b) (cfr. figura 1) per verificare che sia compresa nella gamma di tensione di esercizio del veicolo specificata dal fabbricante.

1. APPARECCHIATURA DI PROVA E SUA CONFIGURAZIONE

Utilizzando la funzione di sezionamento dell'alta tensione, le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del dispositivo che svolge la funzione di sezionatore.

Tuttavia, se la funzione di sezionamento dell'alta tensione è integrata nel REESS o nel sistema di conversione dell'energia e il bus ad alta tensione del REESS o del sistema di conversione dell'energia è protetto secondo un grado di protezione IPXXB dopo la prova d'urto, le misurazioni possono essere effettuate soltanto tra il dispositivo che svolge la funzione di sezionatore e i carichi elettrici.

Il voltmetro usato in questa prova misura i valori in CC e ha una resistenza interna pari o superiore a 10 M Ω .

2. QUANDO SI MISURA LA TENSIONE ATTENERSI POSSIBILMENTE ALLE ISTRUZIONI CHE SEGUONO.


Dopo la prova d'urto, misurare le tensioni del bus ad alta tensione (V_b , V_1 , V_2) (cfr. figura 1).

La tensione va misurata nella fascia compresa tra 5 e 60 secondi dall'urto.

Questa procedura non si applica se la prova è effettuata con il motopropulsore elettrico non caricato elettricamente.

Figura 1

Misurazione delle tensioni V_b , V_1 , V_2



3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER UN LIVELLO BASSO DI ENERGIA ELETTRICA

Prima dell'urto, un interruttore S_1 e una resistenza di scarica nota R_c sono collegati in parallelo al relativo condensatore (cfr. figura 2).

Nel periodo compreso fra i 5 e i 60 secondi successivi all'urto, chiudere l'interruttore S_1 ed eseguire la misurazione e la registrazione dei valori della tensione V_b e dell'intensità di corrente I_c . Il prodotto della tensione V_b e dell'intensità di corrente I_c va integrato nell'intervallo di tempo compreso tra la chiusura (t_c) dell'interruttore S_1 e il momento in cui la tensione V_b scende al di sotto della soglia di alta tensione di 60 V DC (t_h). Tramite questa integrazione si ottiene l'energia totale (TE), espressa in joule.

$$a) TE = \int_{t_c}^{t_h} V_b \times I_c dt$$

Se V_b è misurata in un istante compreso tra i 5 secondi che precedono e i 60 secondi che seguono l'urto e la capacità dei condensatori X (C_x) è specificata dal fabbricante, l'energia totale (TE) va calcolata con la seguente formula:

$$b) TE = 0.5 \times C_x \times (V_b^2 - 3\,600)$$

Se V_1 e V_2 (cfr. figura 1) sono misurate in un istante compreso tra i 5 secondi che precedono e i 60 secondi che seguono l'urto e la capacità dei condensatori Y (C_{y1} , C_{y2}) è specificata dal fabbricante, l'energia totale (TE_{y1} , TE_{y2}) va calcolata con le seguenti formule:


$$c) TE_{y1} = 0.5 \times C_{y1} \times (V_1^2 - 3\,600)$$

$$TE_{y2} = 0.5 \times C_{y2} \times (V_2^2 - 3\,600)$$

Questa procedura non si applica se la prova è effettuata con il motopropulsore elettrico non caricato elettricamente.

Figura 2

Misurazione dell'energia del bus ad alta tensione immagazzinata nei condensatori X



4. PROTEZIONE FISICA

Dopo la prova d'urto del veicolo, aprire, smontare o rimuovere, senza l'ausilio di utensili, tutte le parti circostanti i componenti ad alta tensione. Tutte le rimanenti parti sono considerate parte della protezione fisica.

Inserire il dito di prova articolato descritto alla figura dell'appendice del presente allegato in eventuali spazi o aperture della protezione fisica esercitando una forza di prova di $10 \text{ N} \pm 10 \%$ per valutare la sicurezza elettrica. Se si verifica una penetrazione parziale o totale del dito di prova nella protezione fisica, collocare il dito di prova articolato in tutte le posizioni indicate di seguito.

Partendo dalla posizione diritta, ruotare progressivamente entrambe le articolazioni del dito di prova fino a un angolo di 90° rispetto all'asse della sezione adiacente del dito di prova e collocarle in tutte le posizioni possibili.

Le barriere interne di protezione elettrica sono considerate parte del carter di protezione.

Effettuare eventualmente un collegamento in serie tra una fonte di alimentazione a bassa tensione (compresa tra 40 V e 50 V) e una lampada adatta tra il dito di prova articolato e le parti ad alta tensione all'interno della barriera o del carter di protezione elettrica.

4.1. Condizioni di accettazione

Le prescrizioni del punto 5.3.7.1.3. si considerano soddisfatte se il dito di prova articolato descritto nella figura dell'appendice del presente allegato non entra in contatto con parti ad alta tensione.

Se necessario utilizzare uno specchio o un endoscopio a fibre ottiche per verificare se il dito di prova articolato tocca i bus ad alta tensione.

Se il rispetto di questo requisito viene verificato mediante un circuito di segnale tra il dito di prova articolato e le parti ad alta tensione, la lampada non deve accendersi.

5. RESISTENZA DI ISOLAMENTO

La resistenza di isolamento tra il bus ad alta tensione e il telaio elettrico può essere dimostrata tramite misurazione o tramite misurazione e calcolo insieme.

Seguire le istruzioni che seguono per la dimostrazione della resistenza di isolamento mediante misurazione.

Misurare e registrare la tensione (V_b) tra il polo negativo e il polo positivo del bus ad alta tensione (cfr. figura 1).

Misurare e registrare la tensione (V_1) tra il polo negativo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico (cfr. figura 1).

Misurare e registrare la tensione (V_2) tra il polo positivo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico (cfr. figura 1).


Se V_1 è superiore o uguale a V_2 , inserire una resistenza normalizzata nota (R_o) tra il polo negativo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico. Con la R_o inserita, misurare la tensione (V_1') tra il polo negativo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico del veicolo (cfr. figura 3). Calcolare la resistenza di isolamento (R_i) secondo la seguente formula:

$$R_i = R_o \cdot (V_b / V_1' - V_b / V_1) \text{ o } R_i = R_o \cdot V_b \cdot (1 / V_1' - 1 / V_1)$$

Dividere il risultato R_i , che è il valore della resistenza di isolamento elettrico espresso in ohm (Ω), per la tensione di esercizio del bus ad alta tensione espressa in volt (V).

$$R_i (\Omega/V) = R_i (\Omega) / \text{tensione di esercizio (V)}$$

Figura 3

Misurazione di V_1' 

Se V_2 è maggiore di V_1 , inserire una resistenza normalizzata nota (R_o) tra il polo positivo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico. Con la R_o inserita, misurare la tensione (V_2') tra il polo positivo del bus ad alta tensione e il telaio elettrico (cfr. figura 4).

Calcolare la resistenza di isolamento (R_i) secondo la seguente formula:


$$R_i = R_o \cdot (V_b / V_2' - V_b / V_2) \text{ o } R_i = R_o \cdot V_b \cdot (1 / V_2' - 1 / V_2)$$

Dividere il risultato R_i , che è il valore della resistenza di isolamento elettrico espresso in ohm (Ω), per la tensione di esercizio del bus ad alta tensione espressa in volt (V).

$$R_i (\Omega/V) = R_i (\Omega) / \text{tensione di esercizio (V)}$$

$$R_i = R_o \cdot (V_b / V_2' - V_b / V_2) \text{ o } R_i = R_o \cdot V_b \cdot (1 / V_2' - 1 / V_2)$$

Figura 4

Misurazione di V_2' 

Nota: la resistenza normalizzata nota R_0 (in Ω) dovrebbe corrispondere alla resistenza di isolamento minima richiesta (in Ω/V) moltiplicata per la tensione di esercizio (in V) del veicolo $\pm 20\%$. R_0 non deve necessariamente corrispondere a tale valore, poiché le equazioni sono valide per qualsiasi R_0 ; un valore R_0 di quest'ordine di grandezza, tuttavia, dovrebbe permettere di misurare la tensione con una buona approssimazione.

6. FUORIUSCITA DI Elettroliti

Se necessario, applicare un opportuno rivestimento alla protezione fisica per verificare, dopo la prova d'urto, l'eventuale fuoriuscita di elettroliti dal REESS.

Salvo che il fabbricante non fornisca strumenti per distinguere la fuoriuscita di elettroliti da quella di altri liquidi, qualsiasi fuoriuscita di liquidi va considerata una fuga di elettroliti.


7. IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO IN POSIZIONE DEL REESS DEVE ESSERE VERIFICATO MEDIANTE ESAME VISIVO.

Appendice 1

DITO DI PROVA ARTICOLATO (IPXXB)

Figura

Dito di prova articolato



Materiale: metallo, eccetto diversa indicazione

Dimensioni lineari in millimetri

Tolleranze delle dimensioni prive di indicazioni specifiche di tolleranza:

- a) sugli angoli: $0/- 10^\circ$
- b) sulle dimensioni lineari:
 - i) fino a 25 mm: $0/- 0,05$ mm
 - ii) oltre i 25 mm: $\pm 0,2$ mm

Entrambe le articolazioni devono consentire un movimento di 90° sullo stesso piano e nella stessa direzione, con una tolleranza compresa tra 0° e $+10^\circ$.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT